Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXIX - N. 25

# BOLLETTINO UFFICIALE
## DELLA
## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

**TRIESTE, 19 giugno 2002** **€ 3,00**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

**La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:**

**http://www.regione.fvg.it**

**L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.**

**La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.**

# SOMMARIO

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE**

**Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:**

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità pubblica) da assegnare al Dipartimento delle dipendenze.

pag. 6893

PARTE PRIMA

# LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 maggio 2002, n. 0137/Pres.

**Regolamento contenente le modalità di costituzione e tenuta dell'albo dei consulenti dell'Amministrazione regionale per le domande di contributo di cui alla legge regionale 30/1984, Capo VIII e le norme e le condizioni che disciplinano gli incarichi. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 ed in particolare l'articolo 8, comma 25, che autorizza l'Amministrazione regionale a costituire un albo per l'affidamento di consulenze peritali sui contenuti tecnico - scientifici ed economici delle domande di contributo inoltrate alla Direzione regionale dell'industria ai sensi del Capo VII della legge regionale 47/1978, come sostituito dal Capo VIII della legge regionale 30/1984;

VISTO il comma 26 del medesimo articolo di legge, che prevede che con apposito Regolamento vengano fissate, tra l'altro, le modalità di costituzione, tenuta ed iscrizione al suddetto albo, nonché le norme e le condizioni che disciplinano gli incarichi di consulenza;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell'industria;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1453 del 7 maggio 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento contenente le modalità di costituzione e tenuta dall'Albo dei consulenti dell'Amministrazione regionale per le domande di contributo di cui alla legge regionale 30/1984, Capo VIII e le norme e le condizioni che disciplinano gli incarichi», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 maggio 2002

TONDO

---

**Regolamento contenente le modalità di costituzione e tenuta dell'albo dei consulenti dell'Amministrazione regionale per le domande di contributo di cui alla legge regionale 30/1984, Capo VIII e le norme e condizioni che disciplinano gli incarichi**

Art. 1

*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione, tenuta e iscrizione all'Albo dei consulenti dell'Amministrazione regionale, ai quali affidare consulenze peritali sui contenuti tecnico scientifici ed economici delle domande di contributo inoltrate alla Direzione regionale dell'industria ai sensi del Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978 n. 47, come sostituito dal Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984 n. 30 e le condizioni e modalità che disciplinano tali incarichi.

Art. 2

*(Costituzione dell'Albo)*

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 25, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, è costituito l'Albo dei consulenti dell'Amministrazione regionale cui affidare consulenze peritali sui contenuti tecnico scientifici ed economici delle domande di contributo inoltrate alla Direzione regionale dell'industria ai sensi del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984 n. 30.

Art. 3

*(Tenuta dell'Albo)*

1. L'Albo viene conservato ed aggiornato dalla Direzione regionale dell'industria.

2. L'Albo è pubblico ed è aperto alla consultazione anche telematica.

Art. 4

*(Iscrizione all'Albo)*

1. Possono chiedere di essere iscritti all'Albo:

a) i docenti universitari che ricoprono le qualifiche di professore ordinario, professore associato e ricercatore;

b) i ricercatori di Enti pubblici di ricerca con le qualifiche di Dirigente di ricerca o tecnologo e I ricercatore o I tecnologo degli Enti pubblici di ricerca di cui al D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'ENEA e dell'ASI.

2. La domanda di iscrizione all'Albo dev'essere presentata alla Direzione regionale dell'industria, via Trento n. 2, - 34132 Trieste, corredata di curriculum e di documentazione che attesti la propria competenza in uno o più dei macrosettori di cui alla colonna A) dell'allegata tabella ed in una o più delle specializzazioni di cui alla colonna B) della medesima tabella.

Art. 5

*(Cause di cancellazione dall'Albo)*

1. Costituisce causa di cancellazione dall'Albo:

a) la perdita della qualifica di docente universitario o ricercatore di Ente pubblico di ricerca;
b) l'avere accettato l'incarico di consulenza in violazione dell'articolo 8 del presente Regolamento;
c) l'avere mantenuto, durante lo svolgimento dell'incarico, rapporti diretti con l'impresa interessata al progetto, senza averne ottenuto preventiva autorizzazione della Direzione regionale dell'industria;
d) reiterate negligenze nell'adempimento dell'incarico.

Art. 6

*(Individuazione del consulente)*

1. La Direzione regionale dell'industria, qualora ritenga che un progetto di ricerca, in una qualunque delle sue fasi, richieda, a causa della sua complessità, una consulenza in merito ai contenuti tecnico-scientifici-economici, può avvalersi, su conforme parere del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale previsto dall'articolo 10 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, di un consulente individuato dal Comitato stesso tra i consulenti iscritti all'Albo.

Art. 7

*(Conferimento dell'incarico)*

1. L'incarico di consulenza viene conferito dal Direttore del Servizio dello sviluppo industriale mediante apposita lettera d'incarico trasmessa in duplice originale, affinchè una di esse venga restituita alla Direzione regionale dell'industria debitamente sottoscritta dal consulente a titolo di accettazione.

2. Il contratto è impegnativo per il consulente sin dal momento della sottoscrizione, mentre lo diverrà per l'Amministrazione regionale ad intervenuta efficacia del decreto di approvazione del contratto stesso.

3. Nella lettera d'incarico sono fissati, tra l'altro, i contenuti della consulenza, il termine entro il quale la stessa deve concludersi, il compenso al netto dell'I.V.A. e del contributo per la Cassa di previdenza ed assistenza ed è previsto altresì l'impegno del consulente ad esaminare le eventuali modifiche progettuali e, se richiesto, ad intervenire nella fase di consuntivazione.

4. Nella lettera stessa verrà sottoscritta anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'ottenimento dell'autorizzazione ad assumere detto incarico da parte dell'Ente di appartenenza nonchè la dichiarazione del consulente che non ricorrono le cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

5. Nello svolgimento dell'incarico il consulente, salvo espressa autorizzazione rilasciata dalla Direzione regionale dell'industria, non terrà contatti diretti con l'impresa interessata al progetto, avvalendosi del tramite degli uffici della Direzione stessa.

6. L'Amministrazione regionale è espressamente sollevata da ogni responsabilità per danni occorsi al consulente o provocati a terzi nell'espletamento dell'incarico affidato.

Art. 8

*(Causa di incompatibilità)*

1. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'impresa richiedente il contributo o che hanno rivestito la qualità di socio nella stessa.

Art. 9

*(Compenso)*

1. Il compenso forfettario da corrispondere al consulente per le sue prestazioni ammonta ad euro 800, comprensivi di spese per viaggi, missioni ed altri oneri strettamente connessi all'incarico di consulenza ed è fisso ed invariabile.

2. Il compenso s'intende al netto dell'I.V.A. e dell'eventuale percentuale dovuta alla Cassa di previdenza del consulente.

3. Il compenso si riferisce alla consulenza prestata sia nella fase istruttoria della domanda che nell'ipotesi di eventuali modifiche progettuali nonché, ove richiesto, nella fase di consuntivazione. In caso di richiesta di consulenza per la fase di consuntivazione verrà riconosciuto un ulteriore compenso di euro 160.

Art. 10

*(Relazione peritale)*

1. A conclusione dell'incarico affidato, il consulente redige una relazione peritale, sulla base di uno schema generale predisposto dalla Direzione regionale dell'industria, che verrà trasmessa, tramite la Direzione stessa,

al Comitato tecnico consultivo il quale, anche sulla base degli altri elementi in suo possesso, è chiamato ad esprimere il parere tecnico definitivo sul progetto.

2. Ad avvenuta presentazione della relazione peritale il Comitato tecnico consultivo, tramite la Direzione regionale dell'industria, può richiedere al consulente eventuali integrazioni o chiarimenti sulla stessa.

3. Valutatane la corrispondenza con l'incarico affidato, anche su parere del Comitato tecnico consultivo, si procede all'erogazione del compenso.

4. La relazione peritale, in caso di necessità, può essere opposta all'impresa istante nonché ai terzi interessati e controinteressati.

| *A) Macro settore* | *B) Specializzazioni* |
|---|---|
| Aerospaziale | Componenti e struttura aeronautici<br>Controllo di qualità<br>Elicotteristica<br>Materiali aeronautici<br>Missilistica<br>Sistemi aeronautici<br>Altro |
| Alimentare | Food processing<br>Genetica animale<br>Genetica vegetale<br>Macchine ed impianti<br>Microbiologia<br>Nutrizione<br>Altro |
| Automazione e strumentazione | Building automation<br>CAD/CAM<br>CIM/FMS<br>Controlli elettronici di processo<br>Elettronica biomedicale<br>Elettronica di potenza<br>Laser di potenza<br>Robotica<br>Sensori e trasduttori<br>Sistemi di difesa<br>Sistemi di supervisione e telecontrollo<br>Strumentazione di laboratorio<br>Strumentazione laser<br>Altro |
| Cantieristica | Navi<br>Off – shore<br>Altro |
| Componentistica elettronica | Circuiti ibridi e stampati<br>Memoria<br>Microelettronica<br>Microsistemi<br>Optoelettronica<br>Tecnologie di testing<br>Altro |

| *A) Macro settore* | *B) Specializzazioni* |
|---|---|
| Ecologia | Depurazione e smaltimento rifiuti<br>Prodotti e/o processi ecologici<br>Sensori monitoraggio ambientale<br>Altro |
| Edilizia | Calcolo strutturale<br>Materiali per l'edilizia<br>Tecniche di restauro e archeologia<br>Altro |
| Elettricità | Cavi e trasmissione<br>Impianti<br>Altro |
| Elettronica consumer | Elettrodomestici bianchi<br>Hi-fi<br>Televisori<br>Videoregistratori<br>Altro |
| Energia | Biomasse<br>Da combustibile<br>Elettrochimica<br>Eolica<br>Fotovoltaica<br>Altro |
| Farmaceutica | Biotecnologie<br>Chimica farmaceutica<br>Clinica<br>Farmacologia<br>Strumentazione e diagnostica<br>Tecnologie farmaceutiche<br>Altro |
| Geotecnica | |
| Impianti | Estrattivi<br>Meccanici<br>Termici<br>Altro |
| Informatica | Architetture e sistemi di elaborazione<br>Hardware<br>Intelligenza artificiale e reti neurali<br>Office automation<br>Periferiche<br>Reti di calcolatori<br>SW di base e applicativo<br>Tecnologie multimediali<br>Altro |
| Macchine | Agricole<br>Compressori, pompe, turbine<br>Meccanotessili<br>Motori<br>Per carta<br>Per stampa<br>Altro |

| *A) Macro settore* | *B) Specializzazioni* |
|---|---|
| Materiali | Biomateriali<br>Materiali ceramici<br>Materiali magnetici<br>Materiali per elettronica<br>Materiali polimerici e compositi<br>Altro |
| Tecnologie chimiche | Chimica fine<br>Chimica industriale<br>Processi ed impianti chimici<br>Processi elettrochimici<br>Strumentazione analitica<br>Altro |
| Tecnologie meccaniche | Carpenteria metallica<br>Fonderia<br>Lavorazioni metalliche<br>Macchine utensili<br>Materiali non ferrosi<br>Produzione acciaio<br>Semilavorati<br>Altro |
| Telecomunicazioni | Apparati di trasmissione<br>Cavi<br>Centrali telefoniche<br>Gestione reti TLC<br>Radiomobili<br>Tecnologie<br>Terminali telefonici e telematici<br>TLC via satellite<br>Altro |
| Tessile- abbigliamento | |
| Trasporti | Auto e veicoli industriali<br>Ferroviari e metropolitani<br>Sistemi movimento materiali<br>Altro |

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 maggio 2002, n. 0139/Pres.

**Approvazione modificazioni al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 196/1997 ed associazioni per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso Aziende ed Enti pubblici del Friuli Venezia Giulia.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione», con particolare riferimento all'articolo 7, commi 10 e 11, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con criteri e modalità stabiliti in apposito Regolamento, contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché ad associazioni, aventi sede legale in regione e purché costituitesi entro il 31 dicembre 2000, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed Enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, con specifica priorità per gli interventi volti all'inserimento economico e sociale degli emigrati del Friuli-Venezia Giulia e dei loro discendenti;

VISTO il proprio decreto 8 agosto 2001, n. 0299/Pres., registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2001, Registro 1, foglio 363, con cui è stato approvato il suddetto Regolamento nel testo allegato facente parte integrante del decreto medesimo;

RITENUTO opportuno, onde realizzare in modo ottimale le finalità perseguite dalla legge regionale 4/2001 nel favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici della Regione, apportare talune modifiche al suddetto Regolamento, con particolare riferimento alle tipologie di spesa ammissibili a contributo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2002, n. 1476;

DECRETA

Sono approvate le modificazioni di cui all'allegato parte integrante al presente decreto al «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e ad associazioni, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed Enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 7, comma 10», approvato con decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0299/Pres.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 maggio 2002

TONDO

**Modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e ad associazioni, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed Enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 7, comma 10, approvato con decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0299/Pres.**

Art. 1

*(Spese ammissibili)*

1. All'articolo 5, comma 2, del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a Società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e ad associazioni, per interventi atti a favorire l'inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 7, comma 10, approvato con decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0299/Pres. dopo la lettera «e» sono aggiunte le seguenti:

«e bis) le spese per la realizzazione di collegamenti via internet o intranet tra gli uffici del beneficiario e tra questi e la Pubblica Amministrazione del Friuli-Venezia Giulia, ivi comprese quelle relative a programmi informatici - anche specificamente sviluppati - agli impianti e alle attrezzature di trasmissione dati e telefoniche;

e ter) le spese per la realizzazione delle chiavi informatiche che rendano possibile la consultazione via internet o intranet delle banche dati da parte della Pubblica Amministrazione del Friuli-Venezia Giulia.».

Art. 2

*(Disposizione transitoria)*

1. In considerazione delle modifiche all'articolo 5, comma 2 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0299/Pres., come apportate dall'articolo 1, per l'anno 2002 le domande di contributo possono essere presentate entro il 30 giugno 2002.

Art. 3

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 maggio 2002, n. 0140/Pres.

**Legge regionale 64/1986, articolo 40, comma 1, lettere b), e) e g). Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che l'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dispone che l'Amministrazione regionale assuma a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso;

ATTESO che le funzioni della Direzione regionale della protezione civile istituita, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 64/1986, quale struttura di rilevanza generale con compiti di coordinamento unitario delle attività di protezione civile, si esplicano principalmente nei livelli di previsione, prevenzione ed intervento, finalizzati rispettivamente, all'abbassamento delle soglie di rischio, alla gestione delle emergenze ed al ripristino della situazione di normalità;

ATTESO che la Direzione regionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 19 della citata legge regionale 64/1986, predispone i sistemi di accertamento, comando e controllo, attraverso i quali viene coordinato l'impiego di emergenza delle risorse regionali di protezione civile; appronta le risorse umane, materiali ed organizzative per l'impiego in operazioni di emergenza; organizza e coordina le esercitazioni di protezione civile; coordina gli apporti del volontariato organizzato su base regionale per operazioni sia di prevenzione che di emergenza;

RILEVATO, in particolare, che ai sensi dell'articolo 10 - 1° comma, lettera b) - della succitata legge regionale n. 64/1986, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti locali singoli od associati ed alle Associazioni di volontariato al fine di dotare le rispettive strutture di apparecchiature e di impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento e/o deposito;

VISTO, altresì, che ai sensi del citato articolo 10 - 1° comma, lettera e), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;

RILEVATO, infine, che ai sensi del medesimo articolo 10 - 1° comma, lettera g), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste agli articoli 7 e 8 della medesima legge;

RICHIAMATA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, contenente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, ed in particolare l'articolo 30 che prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTO il testo regolamentare e relativo allegato contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli od associati ed alle Associazioni di volontariato per l'attività di protezione civile, ai sensi della legge regionale 64/1986, predisposto dalla Direzione regionale della protezione civile;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 agosto 1996 n. 3766, concernente i criteri per la dotazione dei Gruppi comunali, iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 64/1986, di equipaggiamenti individuali, di attrezzature e mezzi operativi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 luglio 1997, n. 2264, concernente i criteri generali per la ripartizione dei fondi finalizzati alla dotazione dei Gruppi comunali di protezione civile di sedi di allocamento e/o depositi;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2002, n. 1388;

DECRETA

E' approvato, per i motivi illustrati in premessa, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettere b), e) e g) della legge regionale 64/1986, il «Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste lì 17 maggio 2002

TONDO

---

**Regolamento contenente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettere b), e) e g) della legge regionale 64/1986.**

Art. 1

*(Ambito di applicazione)*

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 10, primo comma, lettere b), e) e g), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore degli Enti locali singoli o associati, e delle Associazioni di volontariato di protezione civile, al fine di sviluppare il Sistema regionale integrato di protezione civile, in attuazione dell'articolo 16 della medesima legge regionale.

Art. 2

*(Soggetti beneficiari)*

1. Sono beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, gli Enti locali singoli o associati e le Associazioni di volontariato di protezione civile, per l'espletamento delle attività di protezione civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Associazioni di volontariato di protezione civile devono risultare iscritti nell'Elenco regionale previsto all'articolo 30 della legge regionale n. 64/1986, al momento della presentazione della domanda.

3. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti locali singoli o associati devono disporre, al momento della presentazione della domanda, di un Gruppo comunale di volontari di protezione civile iscritto nell'Elenco regionale previsto all'articolo 30 della legge regionale n. 64/1986.

Art. 3

*(Criteri generali)*

1. La concessione dei finanziamenti, per ogni esercizio finanziario, viene effettuata, sulla base della «Pianificazione tecnica annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile» di cui all'articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili, fatte salve le finalità

del Fondo regionale per la protezione civile al verificarsi di situazioni di emergenza.

2. I finanziamenti di cui al presente Regolamento sono concessi nelle seguenti misure:

a) fino al massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1 lettere b) e g) della legge regionale n. 64/1986;

b) fino al massimo del 90% della spesa ritenuta ammissibile per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1 lettera e) della legge regionale n. 64/1986.

3. Nella concessione dei finanziamenti oggetto del presente Regolamento si tiene conto delle eventuali analoghe forme di finanziamento ottenute al medesimo titolo; l'ammontare complessivo dei finanziamenti ottenuti, sia pubblici che privati, non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 4

*(Pianificazione tecnica annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile)*

1. Costituiscono strumenti di pianificazione tecnica annuale:

a) Il Piano tecnico annuale;

b) la banca dati delle risorse di protezione civile aggiornata entro il 31 gennaio di ogni anno con i dati forniti dai Comuni e dalle Associazioni di volontariato di protezione civile.

2. Il Piano annuale di cui alla lettera a) del comma 1, è reso noto entro il 31 ottobre di ogni anno, a seguito dell'adozione da parte dell'Assessore alla protezione civile, e riguarda l'anno successivo a quello di adozione.

3. Il Piano annuale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne viene garantita la massima diffusione tramite strumenti telematici.

4. Il Piano annuale specifica:

a) le linee guida che si intendono seguire per l'organizzazione e lo sviluppo del Sistema regionale integrato di protezione civile;

b) gli obiettivi da raggiungere tramite la concessione dei finanziamenti;

c) la rilevanza delle diverse tipologie di finanziamento, di cui all'articolo 6, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b);

d) i criteri di priorità, nell'ambito di ciascuna tipologia di finanziamento, ai fini della formazione della graduatoria;

e) le percentuali di cui all'articolo 3, comma 2;

f) eventuali tetti massimi di spesa per ogni singola tipologia di finanziamento;

g) eventuali importi fissi di finanziamento, all'interno di ogni singola tipologia.

Art. 5

*(Graduatoria e criteri di priorità)*

1. La graduatoria, per ogni singola tipologia di interventi, tiene conto, oltre che dei criteri di priorità adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), anche dei seguenti elementi di valutazione:

a) eventuali finanziamenti ricevuti dai soggetti beneficiari per la medesima tipologia di finanziamento, negli anni precedenti;

b) regolare adempimento dell'obbligo dell'invio dei dati finalizzati all'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), per ciò che riguarda i soggetti beneficiari stessi.

Art. 6

*(Tipologie di finanziamento)*

1. I finanziamenti possono essere richiesti per:

a) dotazione, mantenimento operativo e rinnovo di attrezzature e mezzi operativi;

b) dotazione di sedi di allocamento e deposito;

c) organizzazione e svolgimento di esercitazioni;

d) organizzazione e svolgimento di corsi di formazione;

e) attuazione di progetti organici ed articolati afferenti le tipologie delle lettere a), b), c), d).

Art. 7

*(Attrezzature e mezzi operativi)*

1. In relazione all'articolo 6, lettera a), le attrezzature e i mezzi operativi si dividono in:

a) attrezzature e mezzi che costituiscono la dotazione base dei Gruppi comunali di protezione civile costituiti nei Comuni, di cui all'articolo 8;

b) attrezzature e mezzi operativi specialistici per i Gruppi comunali e per le Associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 9.

Art. 8

*(Dotazione base)*

1. La dotazione base è intesa come il complesso di mezzi e attrezzature che garantisce ai Gruppi comunali la loro completa operatività nelle azioni di protezione civile, nel rispetto dei principi di sicurezza.

2. Nel piano annuale viene identificata la dotazione base, di cui al comma 1, con riferimento agli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

3. Ai fini della concessione del finanziamento per la manutenzione o rinnovo dei mezzi o attrezzature di base, si provvede previa relazione di un tecnico comunale che certifichi lo stato dell'attrezzatura o del mezzo. Una volta concesso il finanziamento, la Direzione regionale della protezione civile, di seguito denominata Direzione, ai fini della concessione, effettua un controllo sull'effettivo stato dell'attrezzatura o del mezzo.

Art. 9

*(Attrezzature e mezzi operativi specialistici)*

1. Le attrezzature e i mezzi operativi specialistici sono intesi come i beni strumentali di indispensabile utilizzo nello specifico settore di intervento del Gruppo comunale e dell'Associazione di volontariato di protezione civile, e strettamente necessari per lo svolgimento delle attività di protezione civile coordinate dalla Direzione, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 64/1986.

2. Nel piano annuale sono individuati le attrezzature e i mezzi operativi specialistici oggetto di finanziamenti, con riferimento agli obiettivi definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

3. Ai fini della concessione del finanziamento per la manutenzione o rinnovo delle attrezzature e mezzi operativi specialistici, è richiesta, per i Gruppi comunali, una relazione di un tecnico comunale che certifichi lo stato dell'attrezzatura o del mezzo; per le Associazioni è richiesta la dichiarazione del Presidente dell'Associazione che certifichi lo stato dell'attrezzatura o del mezzo. Una volta concesso il finanziamento, la Direzione, ai fini dell'erogazione, effettua un controllo sull'effettivo stato dell'attrezzatura o del mezzo.

Art. 10

*(Sedi di allocamento e deposito)*

1. In relazione all'articolo 6, lettera b), sono ammesse le richieste di finanziamenti riguardanti la dotazione di sedi funzionali di allocamento e deposito.

2. I finanziamenti finalizzati alla dotazione di sedi funzionali di allocamento e deposito sono utilizzabili sia per la copertura di spese dirette, sia per l'abbattimento degli oneri derivanti dalla contrazione di mutui.

3. Le sedi funzionali di allocamento e deposito oggetto di finanziamenti, devono essere adibite a fini di protezione civile per almeno cinque anni.

Art. 11

*(Esercitazioni)*

1. In relazione all'articolo 6, lettera c), per gli effetti del presente Regolamento, si definisce esercitazione, ogni azione operativa di protezione civile coordinata dalla sala operativa regionale di protezione civile e svolta dai soggetti di cui all'articolo 1 e per le finalità dallo stesso articolo previste, allo scopo di migliorare, attraverso la simulazione di stati di emergenza, il livello di preparazione dei volontari per il loro impiego in situazioni di emergenza.

2. Sono ammesse a finanziamento le spese per la partecipazione alle esercitazioni organizzate fuori regione congiuntamente con Organizzazioni di volontariato di protezione civile di altre Regioni, solo se programmate di concerto con la Direzione.

Art. 12

*(Corsi di formazione)*

1. In relazione all'articolo 6, lettera d), sono ammesse le richieste di finanziamento presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione relativi alle attività di protezione civile e rivolti agli operatori di protezione civile.

2. Le richieste di finanziamento devono essere corredate da una dettagliata relazione, in cui sono specificati le finalità, gli obiettivi e i relativi argomenti trattati nei corsi.

Art. 13

*(Progetti)*

1. In relazione all'articolo 6, lettera e), gli Enti locali in forma singola o associata e le Associazioni di volontariato di protezione civile, possono richiedere finanziamenti per progetti organici ed articolati relativi ad attività di protezione civile, rientranti nelle attività individuate nel Piano annuale, di cui all'articolo 4.

2. Per gli effetti del presente Regolamento, si definisce progetto organico un'iniziativa articolata e complessa di protezione civile afferente alle tipologie di finanziamento di cui all'articolo 6 lettere a), b), c) e d).

3. Ai fini della valutazione dell'iniziativa di cui al comma precedente i soggetti di cui al comma 1 devono fornire i seguenti elementi:

a) obiettivi e finalità;

b) ambito territoriale interessato e soggetti coinvolti;

c) strumenti per la realizzazione degli obiettivi di cui alla lettera a);

d) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale delle fasi di realizzazione;

e) piano finanziario che riporti, per ogni voce di spesa, il preventivo dei costi;

f) benefici attesi e indicatori per la loro misurazione.

4. I progetti sono valutati da una commissione tecnica, costituita con decreto dell'Assessore alla protezione civile, presieduta dal Direttore regionale della protezione civile, e composta dal Direttore del Servizio del coordinamento operativo, dal Direttore del Servizio degli affari amministrativi e contabili o loro sostituti.

5. La valutazione della commissione tecnica di cui al comma 4, si articola in due fasi:

a) nella prima fase la commissione verifica la pertinenza dei progetti presentati con le attività di protezione civile e l'interesse concreto e attuale che gli stessi rivestono per lo sviluppo del Sistema integrato di protezione civile; il parere tecnico predisposto dalla commissione valutatrice alla conclusione della prima fase viene sottoposto all'Assessore regionale alla protezione civile, il quale esclude i progetti che non dimostrano pertinenza con le attività di protezione civile e che non rivestono interesse concreto e attuale per lo sviluppo del Sistema integrato di protezione civile;

b) nella seconda fase la commissione valutatrice applica, sui progetti che hanno superato la prima fase, il metodo matematico del «confronto a coppie», descritto nell'allegato 1.

6. La valutazione dei progetti nella seconda fase di cui al comma 5, lettera b), tiene conto dei seguenti parametri:

a) grado di efficacia ed efficienza nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, in relazione agli obiettivi definiti nel Piano annuale;

b) grado di articolazione del progetto e definizione dei suoi dettagli tecnici;

c) grado di efficacia ed efficienza del progetto;

d) grado di congruità dell'investimento economico prospettato per la realizzazione del progetto;

e) grado di coinvolgimento di più Enti locali e/o Associazioni nella realizzazione del progetto stesso.

7. L'Assessore regionale alla protezione civile approva la graduatoria delle domande sottoposte a valutazione.

8. L'Assessore regionale alla protezione civile, in base alle risorse disponibili, può limitare i finanziamenti ad un solo progetto per ciascun soggetto richiedente.

9. Le modalità di erogazione del finanziamento possono tener conto dell'articolazione del progetto e della sua realizzazione in lotti funzionali.

Art. 14

*(Termini e modalità di presentazione delle domande)*

1. La domanda di finanziamento di cui al presente Regolamento deve pervenire alla Direzione entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere redatta secondo il modello indicato nel Piano annuale, sottoscritto dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 1 e deve riportare:

a) i dati identificativi del richiedente;

b) il preventivo di spesa;

c) le finalità perseguite con il finanziamento;

d) eventuali contribuzioni ricevute per le medesime finalità negli esercizi precedenti.

2. La regolarizzazione o l'integrazione della domanda può essere richiesta, per i soli aspetti formali o documentali, entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. L'Ente locale o l'Associazione deve ottemperare entro i trenta giorni naturali e consecutivi successivi, decorrenti dalla data del ricevimento della suddetta richiesta. Decorso invano tale termine, la domanda è considerata inammissibile.

Art. 15

*(Concessione ed erogazione dei finanziamenti)*

1. Il riparto dei finanziamenti viene disposto entro il 30 giugno del medesimo anno di presentazione della domanda, sulla base delle risorse finanziarie stanziate per ciascun esercizio finanziario e secondo i criteri previsti dal presente Regolamento e dal Piano tecnico annuale.

2. Qualora le disponibilità non fossero sufficienti a coprire nella misura massima prevista tutte le richieste ammesse, il finanziamenti viene ridotto proporzionalmente sulla base della graduatoria stilata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in misura non superiore al 30%.

3. La riduzione proporzionale di cui al comma 2, non si applica nei casi in cui, nel Piano annuale, siano stati individuati, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera g), degli importi fissi di finanziamenti.

4. Dell'esito della domanda di finanziamento, viene data comunicazione al soggetto richiedente entro il 31 luglio dell'anno di presentazione della domanda stessa.

Art. 16

*(Modalità di assegnazione dei finanziamenti)*

1. I finanziamenti, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, e 13 sono erogati anticipatamente in un'unica soluzione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 comma 8, del presente Regolamento.

2. I finanziamenti di cui agli articoli 11 e 12 sono erogati anticipatamente nella misura dell'80% dell'ammontare ammesso. Il saldo viene erogato su presentazione di idonea documentazione, di cui all'articolo 17 del presente Regolamento.

Art. 17

*(Rendicontazione)*

1. La documentazione a rendiconto deve essere prodotta ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986 n. 64, comma 8 e seguenti.

2. I termini per la rendicontazione vengono fissati dall'Assessore alla protezione civile nel decreto di erogazione.

Art. 18

*(Verifiche e revoche)*

1. Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi ai sensi dell'articolo 33, comma 9, legge regionale del 31 dicembre 1986 n. 64.

2. Il finanziamento viene revocato nei casi previsti dall'articolo 47 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. In caso di estinzione delle Associazioni di volontariato di protezione civile, i beni acquistati con i finanziamenti ricevuti ai sensi del presente Regolamento devono essere attribuiti ad altre Associazioni iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986 n. 64, nello stesso settore di attività, previa comunicazione all'Assessore regionale alla protezione civile.

Art. 19

*(Abrogazioni)*

1. Con il presente Regolamento sono abrogati:

- la deliberazione della Giunta regionale del 26 agosto 1996 n. 3766, concernente i criteri per la dotazione dei Gruppi comunali, iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 64/1986, di equipaggiamenti individuali, di attrezzature e mezzi operativi;
- la deliberazione della Giunta regionale del 28 luglio 1997, n. 2264, concernente i criteri generali per la ripartizione dei fondi finalizzati alla dotazione dei Gruppi comunali di protezione civile di sedi di allocamento e/o deposito.

Art. 20

*(Norme transitorie)*

1. Il Piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) per l'anno 2002 viene adottato con decreto dell'Assessore alla protezione civile entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Per i finanziamenti relativi all'anno 2002, le domande devono essere presentate entro 90 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano annuale di cui al comma 1.

3. Le domande di finanziamento già presentate entro il 31 marzo 2002 possono essere integrate o riformulate secondo i criteri di cui al presente Regolamento ed al Piano tecnico annuale di cui al comma 1, entro il termine fissato dal comma 2.

Art. 21

*(Norme finali)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

---

Allegato n. 1

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 4

*1^ Fase. Ammissibilità Iniziale del Progetto*

La Direzione ammette alla valutazione solo i progetti che secondo la commissione, di cui all'articolo 13, comma 4 del Regolamento, dimostrano pertinenza con le attività di protezione civile e rivestono interesse concreto ed attuale per lo sviluppo del Sistema regionale integrato di protezione civile.

*2^ fase. Metodo del confronto a coppie:*

*Calcolo del punteggio per la valutazione relativamente ad ogni singolo progetto che ha superato la 1^ fase*

I progetti che hanno superato positivamente la prima fase sopra descritta, sono quindi valutati, secondo il metodo del «confronto a coppie», sulla base dei seguenti parametri:

a) grado di efficacia ed efficienza nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, in relazione agli obiettivi definiti nel Piano annuale;

b) grado di articolazione del progetto e definizione dei suoi dettagli tecnici;
c) grado di efficacia ed efficienza del progetto;
d) grado di congruità dell'investimento economico prospettato per la realizzazione del progetto;
e) grado di coinvolgimento di più Enti locali e/o Associazioni nella realizzazione del progetto stesso.

La valutazione per ognuno dei suddetti parametri di valutazione, viene effettuata mediante l'impiego della Tabella triangolare, rappresentata nella figura 1, ove con A, B, C.....n sono indicati i progetti.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutti i progetti considerati due a due: se ad esempio i progetti da confrontare sono 3, ossia il progetto A, il progetto B e il progetto C, le possibili combinazioni sono A-B, B-C, A-C, quindi le caselle che compongono la tabella sono 3, come nell'esempio riportato alla figura 1.

*Figura 1: Tabella triangolare*

Ogni componente della Commissione giudicatrice, che chiameremo Tizio nell'esempio di cui all'articolo 13 comma 4, esamina, relativamente ad ogni parametro di valutazione, quale dei due progetti che formano ciascuna coppia sia da preferire: tenendo conto che la preferenza tra uno e l'altro progetto può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (preferenza minima), a 2 (preferenza media), a 3 (preferenza massima).

Il piano annuale può, inoltre, individuare dei coefficienti matematici con cui ponderare matematicamente i parametri di cui alle lettere a), b), c), d), e), ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), come di seguito evidenziato nell'ipotesi due dell'esempio.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente al progetto che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, come nell'esempio alla figura 2.

In caso di progetti valutati uguali rispettivamente all'elemento considerato, vengono collocate nella casella le due lettere, assegnando un punto ad entrambe.

Tale confronto dovrà essere effettuato per ognuno degli elementi sopra descritti.

| | B | C |
|---|---|---|
| A | **B3** | **C2** |
| B | | **B1C1** |
| | | C |

*Figura 2: assegnazione delle preferenze da parte del componente Tizio della Commissione giudicatrice, relativamente ad un parametro di valutazione*

B3= Il componente Tizio tra il progetto A e il progetto B, per cui gli assegna 3 punti.

C2= Il componente Tizio tra il progetto A e il progetto C, per cui gli assegna 2 punti.

B1C1= Il componente Tizio tra il progetto B e il progetto C, per cui gli assegna 1 punto ad entrambi.

*3^ fase. Metodo del confronto a coppie:*

*Determinazione dei punteggi definitivi dei singoli progetti, ai fini della graduatoria, per l'assegnazione dei finanziamenti*

Una volta determinati i punteggi, sulla base delle preferenze espresse per ogni elemento di valutazione così come esplicato nella 2^ fase, viene effettuata la somma di tali punteggi per ciascuno dei progetti. Tali somme provvisorie vengono poi trasformate in punteggi definitivi, riportando a uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Tali punteggi costituiscono la graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.

Esempio: Valutazione di 3 progetti: progetto A, progetto B, progetto C.
La Commissione giudicatrice è composta da 3 Componenti che chiameremo Tizio, Caio e Sempronio

Ai fini del presente esempio, per questioni di semplicità e chiarezza, si considerano solo i seguenti due parametri:
a) grado di efficacia ed efficienza nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del Regolamento, in relazione agli obiettivi definiti nel Piano annuale;
b) grado di articolazione del progetto e definizione dei suoi dettagli tecnici.

Valutazione dei componenti relativamente al parametro a):

Tizio:

| | B | C |
|---|---|---|
| A | **B3** | **C2** |
| B | | **B1C1** |
| | | C |

Caio:

| | B | C |
|---|---|---|
| A | **B3** | **C2** |
| B | | **C2** |
| | | C |

Sempronio:

| | B | C |
|---|---|---|
| A | **B3** | **C3** |
| B | | **C2** |
| | | C |

Per attribuire il punteggio per il parametro in considerazione, si somma il livello di gradimento espresso da ogni componente della commissione per ogni progetto, tenendo presente che la lettera maiuscola (esempio A, B, C, ... n.) individua il progetto e la lettera minuscola specifica il parametro in valutazione (c.f.r. figura 3):

progetto

Aa

parametro

*Figura 3: Nomenclatura*

Nel caso in esame otterremo pertanto il seguente risultato:

progetto Aa: 0

progetto Ba: 3 + 1 +3 + 3 = 10

progetto Ca: 2 + 1 + 2 + 2 + 3 + 2 =12

**Parametro b): grado di articolazione del progetto e definizione dei suoi dettagli tecnici**

Tizio:

| | B | C |
|---|---|---|
| A | **B2** | **A1C1** |
| | B | **B1** |

C

Caio:

| | B | C |
|---|---|---|
| A | **B3** | **A1C1** |
| | B | **B2** |

C

Sempronio:

| | B | C |
|---|---|---|
| A | **A1** | **A1** |
| | B | **C2** |

C

Il punteggio, per ogni singolo progetto, per questo parametro, sarà pertanto il seguente:

progetto Ab: 1 + 1 + 1 + 1 = 4

progetto Bb: 2 + 1 + 3 + 2 = 8

progetto Cb: 1 + 1 + 2 = 4

A questo punto della valutazione si possono verificare due ipotesi:

*Ipotesi 1:* Il Piano annuale non ha previsto dei coefficienti per attribuire ai vari parametri una diversa rilevanza perché attribuisce ai medesimi lo stesso valore;

*Ipotesi 2:* Il Piano annuale ha previsto dei coefficienti moltiplicativi per attribuire ai vari parametri un diverso peso al fine di meglio raggiungere gli obiettivi perseguiti con il Piano stesso;

*Ipotesi 1:*

Le somme dei punteggi parziali ottenuti dai singoli progetti sono le seguenti:

progetto A: Aa + Ab = 0 + 4 = 4

progetto B: Ba + Bb = 10 + 8 = 18

progetto C: Ca + Cb = 12 + 4 = 16

La graduatoria sarà pertanto la seguente:

progetto B = 18

progetto C = 16

progetto A = 4

Rapportando il punteggio ottenuto dai singoli progetti al punteggio ottenuto dal progetto meglio valutato otterremo i seguenti valori:

progetto B = 18/18 = 1

progetto C = 16/18 = 0,88888

progetto A = 4/18 = 0,22222

*Ipotesi 2:*

Per dare maggior importanza ad alcuni parametri rispetto ad altri, al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi posti nella pianificazione si ritiene, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), di attribuire ai parametri stessi i seguenti coefficienti:

Parametro a: Ka = 0,7

Parametro b: Kb = 0,3

Otterremo pertanto i seguenti risultati:

progetto A: Aa * Ka + Ab*Kb = 0 * 0,7 + 4*0,3 = 1,2

progetto b: Ba * Ka + Bb*Kb = 10*0,7 + 8*0,3 = 9,4

progetto C: Ca * Ka + Cb*Kb = 12* 0,7+ 4*0,3 = 9,6

La graduatoria sarà pertanto la seguente:

progetto C = 9,6

progetto B = 9,4

progetto A = 1,2

Rapportando il punteggio ottenuto dai singoli progetti al punteggio ottenuto dal progetto meglio valutato otterremo i seguenti valori:

progetto C = 9,6/9,6 = 1

progetto B = 9,4/9,6 = 0,9792

progetto A = 1,2/9,6 = 0,125

Il risultato è diverso dall'ipotesi 1, perché il progetto C perseguiva meglio proprio la linea d'intervento che il piano annuale voleva privilegiare attribuendo il coefficiente matematico di ponderazione individuato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 maggio 2002, n. 0141/Pres.

**Regolamento concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e l'assegnazione di diritti nuovamente creati per l'impianto di vigneti di cui al Regolamento (CE) n. 1493/1999. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000 concernente le norme di attuazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del Regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000 concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'articolo 3 il quale attribuisce alle Regioni e Provincie autonome il compito di stabilire le relative modalità e procedure per la concessione dei diritti di nuovi impianti di vigneto;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 ottobre 2000 concernente la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome di diritti nuovamente creati per l'impianto di 12.933 ettari di vigneti di cui al Regolamento (CE) n. 1493/1999 ed, in particolare, l'articolo 1 che assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia 462 ettari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 ottobre 2001 n. 3237 concernente l'individuazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) e dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (I.G.T.) per i quali si possono concedere diritti di impianto nuovamente creati;

CONSIDERATO che i vigneti realizzati nelle aree ad I.G.T. con i vitigni autoctoni individuati ai sensi della citata deliberazione n. 3237/2001, insistono sulle medesime aree a denominazione di origine controllata (D.O.C.);

RITENUTO opportuno ripartire la suddetta superficie da vitare di 462 ettari fra le nove aree a D.O.C. presenti in regione assegnando a ciascuna di esse una quota fissa di 14 ettari e di suddividere la superficie restante, pari a 336 ettari, in proporzione alla superficie vitata iscritta agli Albi tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per ogni singola area D.O.C.;

ATTESO che la situazione della superficie vitata iscritta agli Albi camerali è quella di seguito illustrata per ciascuna D.O.C.:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Friuli Grave | Ha. 7030 | pari al | 51,75% |
| - Colli Orientali del Friuli | Ha. 2107 | pari al | 15,51% |
| - Collio | Ha. 1540 | pari al | 11,34% |
| - Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli | Ha. 1330 | pari al | 9,79% |
| - Friuli - Aquileia | Ha. 902 | pari al | 6,64% |
| - Friuli - Latisana | Ha. 281 | pari al | 2,07% |
| - Lison - Pramaggiore | Ha. 262 | pari al | 1,93% |
| - Friuli - Annia | Ha. 73 | pari al | 0,54% |
| - Carso | Ha. 59 | pari al | 0,43% |

CONSIDERATO opportuno che nella ripartizione della superficie da vitare determinata su base proporzionale, si debba procedere ad un'approssimazione del dato risultante, in modo da attribuire superfici arrotondate all'ettaro;

RITENUTO opportuno adottare dei criteri per l'assegnazione delle superfici vitate ai singoli richiedenti in previsione di una richiesta superiore alla disponibilità;

RITENUTO di compilare nove distinte graduatorie, una per ciascuna area a D.O.C., e di assegnare ai singoli richiedenti la relativa superficie da vitare sulla base di un sistema di punteggi che tenga in considerazione specifiche caratteristiche oggettive aziendali e specifici aspetti soggettivi dei richiedenti;

RITENUTO che ai fini della stesura di ciascuna graduatoria il punteggio complessivo sia determinato dalla somma dei punti indicati a fianco di ciascuna delle voci di seguito riportate ed imputabili al richiedente:

- vigneti realizzati all'interno dell'area che delimita una denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) o una sottozona: (5)
- superficie vitata esistente in azienda:
  a) inferiore a 3 ettari (10)
  b) compresa tra 3 e 15 ettari (5)

c) superiore a 15 ettari (0)

- vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro:

a) superiore a 4500 (10)

b) compreso tra 3300 e 4500 (5)

c) inferiore a 3300 (0)

- presenza in azienda di almeno un giovane agricoltore (di età inferiore ai 40 anni con riferimento alla data di pubblicazione del presente Regolamento) in qualità di titolare o coadiuvante iscritto all'I.N.P.S. ex SCAU: (10)
- adesione al Consorzio di tutela D.O.C. o D.O.C.G.: (5)
- acquisto di diritti di impianto effettuato in data antecedente alla pubblicazione del presente Regolamento: (5)
- attuazione nel corso del 2001 del metodo di produzione biologico ai sensi del Regolamento (CE) n. 2092/1991: (15)
- attuazione nel corso del 2001 dell'azione 1 - sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci prevista dalla sottomisura f1 nell'ambito della misura f - misure agroambientali del piano di sviluppo rurale (P. S. R.): (8)
- presentazione della domanda di adesione al programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 20 novembre 1998, n. 3424 senza averne ottenuto i benefici: (10)
- presentazione della domanda di adesione al Regolamento concernente l'individuazione delle modalità, dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del Regolamento (CE) n. 1627/1998, in attuazione del decreto del Presidente della Giunta regionale del 9 marzo 2000, n. 072/Pres. senza averne ottenuto i benefici: (10);

RITENUTO di limitare la realizzazione dei nuovi impianti di vite ai fondi dove sia possibile comprovare la disponibilità del terreno, da parte del richiedente (anche nel caso che lo stesso terreno non sia di esclusiva proprietà del richiedente) attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate ovvero contratti di affitto e usufrutto, purché debitamente registrati prima della presentazione della suddetta domanda di assegnazione. La disponibilità del terreno può derivare anche da usufrutto legale purché antecedente alla data di presentazione della citata domanda;

RITENUTO di stabilire che la superficie vitata massima per la quale può essere richiesta l'assegnazione di diritti nuovamente creati è di 2 ettari, mentre la superficie minima è di ettari 0,5, ridotti ad ettari 0,3 nelle aree D.O.C.: Collio e Colli Orientali del Friuli, ed ettari 0,2 nell'area D.O.C.: Carso;

RITENUTO di escludere dall'assegnazione di nuova superficie da vitare i richiedenti che ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 1997, n. 3856, oppure della deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 1998, n. 3424 concernente il programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in applicazione del Regolamento (CE) n. 950/1997, oppure del decreto del Presidente della Giunta regionale del 9 marzo 2000, n. 072/Pres., hanno già usufruito dell' assegnazione di nuova superficie da vitare in misura uguale o superiore a 2 ettari;

ATTESO che la realizzazione dei nuovi impianti di vite è riservata esclusivamente alle aree a D.O.C. e - limitatamente ai vitigni autoctoni - alle aree ad I.G.T. individuati con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 3237/2001;

RITENUTO di stabilire che, nel caso in cui in un'area D.O.C. la richiesta di assegnazione di superficie da vitare sia inferiore alla superficie attribuita alla medesima D.O.C., ovvero la realizzazione del nuovo impianto di vigneto non possa aver luogo per sopravvenienze di varia natura, la parte eccedente venga attribuita ai richiedenti che in qualsiasi area D.O.C. della regione sono situati in graduatoria nella migliore posizione;

VISTA la legge regionale n. 18/1996;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1485 del 7 maggio 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e l'assegnazione di diritti nuovamente creati per l'impianto di vigneti di cui al Regolamento (CE) n. 1493/1999», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 maggio 2002

TONDO

**Regolamento concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e l'assegnazione di diritti nuovamente creati per l'impianti di vigneti di cui al Regolamento (CE) n. 1493/1999.**

Art. 1

*(Presentazione delle domande)*

1. La domanda per l'assegnazione dei diritti nuovamente creati per l'impianto di nuovi vigneti deve pervenire a pena di irricevibilità al Servizio delle produzioni vegetali presso la Direzione regionale dell'agricoltura entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, su modello predisposto dalla stessa Amministrazione ed allegato al presente Regolamento.

2. Alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare la disponibilità delle particelle catastali interessate alla realizzazione del nuovo impianto di vite: certificati catastali o atti equipollenti, ovvero contratti di affitto e usufrutto purché debitamente registrati prima della presentazione della domanda stessa.

Art. 2

*(Requisiti dei richiedenti)*

1. Il richiedente può essere la persona fisica o il legale rappresentante di persona giuridica conduttore di un'azienda agricola iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) in data antecedente alla pubblicazione del presente Regolamento.

Art. 3

*(Suddivisione della superficie da vitare sul territorio regionale)*

1. La superficie da vitare di 462 ettari complessivamente assegnata alla Regione è ripartita fra le nove diverse aree a denominazione di origine controllata (D.O.C.) sulla base di una quota fissa pari a 14 ettari per ciascuna area D.O.C. e di una quota variabile in proporzione alla superficie vitata iscritta agli Albi tenuti dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, secondo lo schema di seguito riportato con i dati totali arrotondati all'ettaro di superficie:

| D.O.C. | Superficie Ha | % | Quota fissa Ha | Quota % Ha | Totale assegnazione Ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Friuli Grave | 7030 | 51,75 | 14 | 173,89 | 188 |
| Colli orientali | 2107 | 15,51 | 14 | 52,12 | 66 |
| Collio | 1540 | 11,34 | 14 | 38,09 | 52 |
| Isonzo | 1330 | 9,79 | 14 | 32,90 | 47 |
| Aquileia | 902 | 6,64 | 14 | 22,31 | 36 |
| Latisana | 281 | 2,07 | 14 | 6,95 | 21 |
| Lison Pramaggiore | 262 | 1,93 | 14 | 6,00 | 20 |
| Annia | 73 | 0,54 | 14 | 1,81 | 16 |
| Carso | 59 | 0,43 | 14 | 1,46 | 15 |
| **Totali** | **13584** | **100** | **126** | **336** | **462** |

Art. 4

*(Determinazione delle priorità)*

1. Per ciascuna delle nove aree D.O.C. presenti in Regione è redatta la relativa graduatoria dei beneficiari.

2. Ai fini della stesura della graduatoria dei beneficiari, l'attribuzione del punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti indicati a fianco di ciascuna delle voci di seguito riportate ed imputabili al richiedente:

a) vigneti realizzati all'interno dell'area che delimita una denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) o una sottozona: (5)

b) superficie vitata esistente in azienda:

1) inferiore a 3 ettari (10)

2) compresa tra 3 e 15 ettari (5)

3) superiore a 15 ettari (0)

c) vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro:

1) superiore a 4500 (10)

2) compreso tra 3300 e 4500 (5)

3) inferiore a 3300 (0)

d) presenza in azienda di almeno un giovane agricoltore, di età inferiore ai 40 anni con riferimento alla data di pubblicazione del presente Regolamento, in qualità di titolare o coadiuvante iscritto all'I.N.P.S. ex SCAU: (10)

e) adesione al Consorzio di tutela D.O.C. o D.O.C.G.: (5)

f) acquisto di diritti di impianto effettuato in data antecedente alla pubblicazione del presente Regolamento: (5)

g) attuazione nel corso del 2001 del metodo di produzione biologico ai sensi del Regolamento (CE) n. 2092/1991: (15)

h) attuazione nel corso del 2001 dell'azione 1 - sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci prevista dalla sottomisura f1 nell'ambito della misura f - misure agroambientali del P.S.R.: (8)

i) presentazione della domanda di adesione al programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 20 novembre 1998 n. 3424, senza averne ottenuto i benefici: (10)

j) presentazione della domanda per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del Regolamento (CE) n. 1627/1998, in attuazione del decreto del Presidente della Giunta regionale del 9 marzo 2000, n. 072/Pres., senza averne ottenuto i benefici: (10)

3. A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente con età minore.

4. Il Direttore del Servizio delle produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura approva la graduatoria degli aventi diritto per ciascuna delle nove aree D.O.C.

5. Qualora esaurita la graduatoria dei richiedenti situati in posizione utile per beneficiare dell'assegnazione di nuova superficie da vitare, si verificassero disponibilità di superficie anche a seguito di rinunce, revoche o sopravvenienze di varia natura saranno via via ammessi a beneficiare i richiedenti meglio situati in qualsiasi graduatoria.

Art. 5

*(Condizioni di esclusione)*

1. Sono esclusi dalla graduatoria dei beneficiari i richiedenti che hanno già usufruito dell'assegnazione di nuova superficie da vitare, in misura uguale o superiore a 2 ettari, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 1997, n. 3856, della deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 1998 n. 3424 e del decreto del Presidente della Giunta regionale del 9 marzo 2000, n. 072/Pres.

Art. 6

*(Limitazioni di superficie da vitare e condizioni)*

1. La superficie vitata massima per la quale può essere richiesta l'assegnazione di diritti nuovamente creati è di 2 ettari.

2. La superficie vitata minima per la quale può essere richiesta l'assegnazione di diritti nuovamente creati è di 0,5 ettari, ridotti a 0,3 ettari nelle aree D.O.C.: Collio e Colli Orientali del Friuli ed a 0,2 ettari nell'area D.O.C.: Carso.

3. I vitigni per i quali può essere presentata istanza di nuovo impianto sono quelli individuati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 2 ottobre 2001 n. 3237.

4. I vigneti realizzati in aree delimitate da D.O.C.G. e da sottozone, osservano le ulteriori limitazioni previste dai relativi disciplinari di produzione.

5. I vigneti realizzati con i vitigni autoctoni autorizzati nelle aree ad I.G.T. ai sensi della D.G.R. 2 ottobre 2001, n. 3237, osservano le stesse limitazioni di superficie e condizioni stabilite per i vigneti realizzati con i vitigni destinati a produrre vini D.O.C. nelle medesime zone.

6. La realizzazione dei nuovi impianti di vite è limitata ai fondi dove sia possibile comprovare la disponibilità del terreno (anche nel caso che lo stesso terreno non sia di esclusiva proprietà del richiedente) attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate ovvero contratti di affitto e usufrutto purché debitamente registrati prima della presentazione della suddetta domanda di assegnazione. La disponibilità del terreno può derivare anche da usufrutto legale purchè antecedente alla presentazione della domanda di assegnazione.

7. I beneficiari sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi assunti con la presentazione della domanda con particolare riguardo alle caratteristiche oggettive aziendali ed agli aspetti soggettivi imputabili al richiedente che hanno determinato il punteggio e conseguentemente l'inserimento in graduatoria utile. Il vigneto realizzato in difformità a quanto dichiarato in domanda in modo tale che la reale situazione accertata venga a determinare un punteggio inferiore e di conseguenza un arretramento nell'ordine della graduatoria tale da escludere il richiedente dal beneficio a vantaggio di altri richiedenti che gli subentrano in graduatoria, verrà considerato abusivo a tutti gli effetti di legge.

Art. 7

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

Alla Direzione regionale dell' Agricoltura
Via A. Caccia, 17
33100 UDINE

| Regolamento (CE) n. 1493/99 e D. M. 19 ottobre 2000.<br>Richiesta di assegnazione di diritti nuovamente creati per l' impianto di vigneti. |
|---|

L' impresa (a) …………………………………………………………………………………………………..

con sede in comune di ………………………….(…) Via e n. ……………………………………………………

iscritta al Registro delle imprese presso la C. C. I. A. A. di ………………………………. al n. ……………..

Partita IVA ………………………………… codice fiscale ……………………………………………………..

rappresentata da (b)………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

che conduce un' azienda agricola di ettari…………. di cui ettari (c) …………. destinati alla coltivazione della vite;

C H I E D E

l' assegnazione di una quota di superficie pari ad ettari (d) ………… da destinare all' impianto di viti per uve da vino in area (e):…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

A tal fine DICHIARA che:

1. ha usufruito dell' assegnazione di nuova superficie da vitare in misura uguale o superiore a 2 ettari in almeno uno dei casi di seguito specificati:
   a) D.G.R. 19 dicembre 1997, n. 3856
   b) D.G.R. 20 novembre 1998, n. 3424 concernenti il programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella Regione Friuli Venezia Giulia in applicazione del regolamento (CE) n. 950/1997
   c) Decreto del Presidente della Giunta 9 marzo 2000, n. 072/Pres. (f)

      □ : SI

      □ : NO

2. la realizzazione del vigneto avverrà all' interno dell' area che delimita una D.O.C.G. o una sottozona: (f)

   □ : SI

   □ : NO

3. il nuovo vigneto verrà realizzato con il seguente numero di ceppi per ettaro: (g)

   □ : a) superiore a 4.500

   □ : b) compreso tra 3.300 e 4.500

   □ : c) inferiore a 3.300

4. in azienda è presente almeno un giovane agricoltore in qualità di titolare o coadiuvante iscritto all' INPS ex SCAU: (f)

   □ : SI

   □ : NO

5. aderisce al Consorzio di tutela D.O.C. o D.O.C.G.: (f)

   □ : SI

   □ : NO

6. ha attuato nel corso del 2001 il metodo di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/1991: (f)

   □ : SI

   □ : NO

7. ha attuato nel corso del 2001 l' azione 1 – sensibile riduzione del' impiego di concimi e di fitofarmaci – prevista dalla sottomisura f1 nell' ambito della misura f – misure agroambientali del P.S.R.: (f)

   □ : SI

   □ : NO

8. ha presentato domanda di adesione al programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella regione Friuli – Venezia Giulia in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998, n. 3424 senza averne ottenuto i benefici: (f)

   □ : SI

   □ : NO

9. ha presentato domanda di adesione al regolamento concernente l' individuazione delle modalità, dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e l' assegnazione delle autorizzazioni all' impianto di nuovi vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 1627/1998, in attuazione del D.P.Reg. 9 marzo 2000, n. 072/Pres., senza averne ottenuto i benefici: (f)

   □ : SI

   □ : NO

10. ha acquistato diritti di impianto da altre aziende agricole in data antecedente alla data di pubblicazione del presente Regolamento: (f)

    □ : SI

    □ : NO

DICHIARA altresì

*di dare il proprio consenso affinché l' Amministrazione regionale possa svolgere gli eventuali accertamenti in azienda prima e dopo l' avvenuta realizzazione del vigneto.*
*di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 10 della Legge n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell' ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

- Qualora dagli accertamenti istruttori effettuati prima e dopo la realizzazione del vigneto emergano dichiarazioni false o comunque tali che la reale situazione accertata venga a determinare un punteggio inferiore e di conseguenza un arretramento nell' ordine della graduatoria tale da escludere il richiedente dal beneficio a vantaggio di altri richiedenti che gli subentrano in graduatoria, l' Amministrazione regionale provvederà all' archiviazione della pratica e il vigneto realizzato verrà considerato abusivo a tutti gli effetti di legge ed estirpato.
- Successivamente alla stesura della graduatoria l' Amministrazione regionale si riserva di richiedere ed acquisire ogni utile elemento a comprova di quanto dichiarato nella presente domanda dai richiedenti assegnatari della superficie da destinare a nuovo impianto di viti.
- La domanda in duplice copia deve pervenire, entro termini stabiliti dal Regolamento pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, alla Direzione regionale dell'agricoltura. La data di tale riferimento da prendere in considerazione è quella corrispondente al numero di protocollo posto sulla domanda stessa ovvero quella del timbro postale di partenza.

ALLEGA alla presente la seguente documentazione:
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- certificati catastali o atti equipollenti relativi alle particelle oggetto del nuovo impianto ovvero contratti di affitto e usufrutto registrati.

Data ………………………………..                                        Firma ……………………………

……………………………

……………………………

NOTE

(a) Indicare la ditta nel caso di impresa individuale o la denominazione in caso di società, così come risultanti dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., documento che va allegato alla presente richiesta.

(b) Indicare cognome e nome, data e comune di nascita, residenza, recapito telefonico della persona o delle persone a cui compete l' amministrazione straordinaria dell' impresa e che sono tenute a sottoscrivere la domanda.

(c) Riportare la superficie dei vigneti aziendali, sia in fase di produzione che di allevamento, effettivamente condotti alla data di presentazione della presente domanda. Nel caso in cui l' azienda non abbia superficie aziendale investita a vigneto indicare: "0".

(d) Superficie massima richiedibile: 2 ettari
Superficie minima richiedibile: 0,5 ettari ridotti a 0,3 nelle aree DOC: Collio e Colli Orientali del Friuli, e 0,2 nell' area D.O.C.: Carso

(e) Indicare per ciascuna area D.O.C. o D.O.C.G. la relativa superficie da vitare, specificando per ogni area i vitigni da utilizzare fra quelli autorizzati nella concessione di diritti di impianto nuovamente creati ai sensi della DGR n. 3237 del 2 ottobre 2001 (nel caso in cui il vigneto sia realizzato con vitigni autoctoni indicare la relativa area I.G.T.)

(f) Barrare la casella corrispondente ad una delle due situazioni illustrate.

(g) Barrare la casella corrispondente ad una delle tre situazioni illustrate.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 maggio 2002, n. 0142/Pres.

**Legge 13/2001, articolo 17. Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'incentivazione del trasferimento di residenza da parte di insegnanti al fine di garantire continuità nella prestazione di servizio presso istituti scolastici situati nei Comuni montani. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il comma 2, lettera b quater) che prevede la possibilità per il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna di finanziare interventi speciali per la montagna di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, da sostenersi con le risorse trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994;

VISTA la legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 che reca nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 97/1994 ed in particolare l'articolo 17 che prevede che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo, nella misura di 3 milioni per cinque anni, agli insegnanti che, al fine di prestare e mantenere servizio presso gli istituti scolastici del luogo, trasferiscono la propria residenza nei Comuni montani;

PRESO ATTO che il comma 4 del medesimo articolo 17 della legge regionale 13/2001 prevede che alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione del contributo, con priorità agli insegnanti che trasferiscono la propria residenza nei Comuni compresi nelle zone omogenee di svantaggio socioeconomico B e C individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 13/2000, si provvede ai sensi del Regolamento di gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna di cui all'articolo 4, comma 7, della legge regionale 10/1997;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0477/Pres. del 27 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, adottare apposito Regolamento per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui trattasi, giusto quanto disposto altresì con deliberazione della Giunta regionale n. 1621 dell'11 maggio 2001 di indirizzo programmatico per l'anno 2001 relativamente alle attività del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, con specifico riferimento all'intervento di che trattasi;

RILEVATO che l'ammontare delle risorse disponibili per l'intervento in parola sono quelle stabilite nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 1621/2001 e n. 4043/2001 relative alla programmazione per l'anno 2001 del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, ed ammontano a complessivi euro 154.937,07;

RILEVATO che i benefici oggetto del presente Regolamento costituiscono un primo intervento in attesa della definizione di indirizzi regionali mirati ad attivare una gamma di strumenti rivolti a potenziare l'offerta di servizi a favore degli insegnanti operanti in area montana ed a migliorare le dotazioni e la qualità degli istituti scolastici collocati nell'area montana stessa;

VISTO il testo del «Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'incentivazione del trasferimento di residenza da parte di insegnanti al fine di garantire continuità nella prestazione di servizio presso istituti scolastici situati nei Comuni montani di cui all'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001 n. 13» predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e preso atto che sui contenuti di detto Regolamento è stato sentito l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, articolazione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica;

RITENUTO opportuno avvalersi per alcune fasi istruttorie degli organismi scolastici locali, in relazione alle specifiche competenze degli stessi;

ATTESO che per disciplinare i reciproci rapporti attinenti allo svolgimento dei procedimenti di cui al Regolamento di che trattasi, appare necessario stipulare apposita convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'Ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica;

VISTO, in particolare l'articolo 5 del Regolamento che prevede che per l'assegnazione dei contributi sia predisposto apposito bando adottato con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna riportante la definizione dell'area di intervento, l'ammontare del finanziamento, il termine per la presentazione delle domande, nonché gli schemi di domanda e delle dichiarazioni da utilizzare da parte degli interessati;

VISTO l'articolo 42, dello Statuto di autonomia della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1343 del 7 maggio 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'incentivazione del trasferimento di residenza da parte di insegnanti al fine di garantire continuità nella prestazione di servizio presso istituti scolastici situati nei Comuni montani di cui all'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13», nel te-

sto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 maggio 2002

TONDO

---

**Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'incentivazione del trasferimento di residenza da parte di insegnanti al fine di garantire continuità nella prestazione di servizio presso istituti scolastici situati nei Comuni montani di cui all'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001 n. 13.**

Art. 1

*Oggetto*

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi regionali destinati a favorire il trasferimento della residenza di insegnanti in Comuni montani della Regione, al fine di garantire, da parte degli stessi, continuità nella prestazione di servizio presso gli istituti scolastici del luogo, secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13.

Art. 2

*Area di intervento*

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 interessano i Comuni totalmente montani ed i Comuni parzialmente montani limitatamente alle porzioni di territorio montano, ricadenti nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, adottata ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

Art. 3

*Entità del contributo*

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13, la misura del contributo individuale concesso ammonta a euro 1.549,37 annui, per cinque annualità consecutive a decorrere dalla data del decreto di concessione del contributo.

Art. 4

*Requisiti dei beneficiari*

1. Possono beneficiare del contributo di cui al precedente articolo 3 gli insegnanti di ruolo che rispondano ai seguenti requisiti:

a) si impegnino a trasferire e trasferiscano, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine ultimo di 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, la propria residenza e quella dei familiari che vengono coinvolti nel trasferimento, nell'ambito del territorio montano individuato all'articolo 2 del presente Regolamento, mantenendo tale residenza per almeno 5 anni;

b) prestino servizio per lo stesso periodo presso un istituto scolastico, di ogni ordine e grado, sia pubblico che privato, con sede nell'ambito del territorio montano individuato all'articolo 2 del presente Regolamento.

2. I benefici previsti dal presente Regolamento possono essere concessi una sola volta per ciascun beneficiario.

Art. 5

*Presentazione delle domande e istruttoria*

1. Per l'assegnazione dei contributi è predisposto apposito bando adottato con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il bando riporta la definizione dell'area d'intervento, l'ammontare del finanziamento, il termine per la presentazione delle domande e, in allegato, i modelli della domanda e delle dichiarazioni da compilare da parte degli interessati. Con la domanda il richiedente è tenuto a dichiarare:

a) i dati relativi alla residenza attuale;

b) lo stato di famiglia, indicando specificatamente i familiari che intendono trasferire la residenza unitamente al richiedente, e segnalando tra questi ultimi espressamente quelli a carico del richiedente;

c) il Comune montano o parzialmente montano, limitatamente alla parte montana del territorio, nel quale intende spostare la residenza;

d) l'anzianità di servizio prestato di ruolo e non di ruolo posseduta alla data di pubblicazione del bando;

e) l'istituzione scolastica con sede nell'ambito del territorio montano individuato all'articolo 2 del presente Regolamento, in cui presta o presterà servizio.

2. Le domande devono essere presentate presso gli Uffici scolastici provinciali entro il termine perentorio fissato dal bando, utilizzando l'apposito modello predi-

sposto, ai sensi dell'articolo 48 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ed allegato al bando di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le domande sono, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritte dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverle ovvero sottoscritte e presentate, anche tramite servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (Carta d'identità o documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 445/2000), in corso di validità.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

5. Gli Uffici scolastici provinciali provvedono ad una prima istruttoria delle domande presentate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, operando un controllo dei dati contenuti nelle domande e relativi all'anzianità di servizio ed all'assunzione degli incarichi presso gli istituti scolastici.

Art. 6

*Criteri per la graduatoria*

1. Per la formazione della graduatoria si tiene conto dei seguenti elementi:

a) collocazione dell'istituto scolastico sede di servizio:
   1) zona C con svantaggio alto punti 10,
   2) zona B con svantaggio medio punti 5,
   3) zona A, parte montana, con svantaggio basso punti 1;

b) Comune nel quale il richiedente intende spostare la residenza:
   1) zona C con svantaggio alto punti 15,
   2) zona B con svantaggio medio punti 10,
   3) zona A, parte montana, con svantaggio basso punti 5;

c) collocazione della residenza di provenienza rispetto alla nuova residenza:
   1) fuori Regione punti 7,
   2) fuori Provincia punti 5,
   3) stessa Provincia punti 3;

d) anzianità di servizio, di ruolo e non di ruolo, posseduta alla data di pubblicazione del bando:
   1) da 0 a 5 anni completi punti 4,
   2) da oltre 5 a 10 anni completi punti 10,
   3) da oltre 10 a 20 anni completi punti 8,
   4) da oltre 20 a 30 anni completi punti 6,
   5) oltre 30 anni punti 4;

e) numero di familiari che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente: 3 punti ogni familiare a carico, 1 punto per gli altri familiari.

2. A parità di punteggio viene data la preferenza al richiedente che si trasferisce con il maggior numero di familiari. Ad ulteriore parità viene preferita la domanda presentata dal richiedente con maggiore anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo.

Art. 7

*Concessione ed erogazione dei contributi*

1. Gli uffici scolastici provinciali provvedono alla redazione dell'elenco delle domande agli stessi pervenute, sulla base di uno schema informatizzato predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

2. Gli elenchi così formulati, corredati dai riscontri effettuati dagli uffici scolastici provinciali ai sensi del precedente articolo 5, comma 5, sono inviate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna che provvede a redigere la graduatoria unica regionale dei richiedenti il contributo.

3. La graduatoria unica di cui al comma 2 è approvata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Alla concessione dei contributi si provvede con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

5. Il contributo viene erogato in cinque quote di euro 1.549,37 ciascuna, all'atto della presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, relativa alla residenza del richiedente, all'istituto scolastico sede di servizio ed alla composizione del nucleo familiare, nonché di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto, sottoscritta dal richiedente e relativa alla residenza degli altri componenti il nucleo familiare, coinvolti nel trasferimento di residenza oggetto di contributo. Quest'ultima dichiarazione potrà, ai sensi dell'articolo 38 del DPR avanti richiamato, essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverle ovvero sot-

toscritte e presentate, anche tramite servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (Carta d'identità o documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 445/2000), in corso di validità.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 5 del presente articolo, redatte sulla base dei modelli predisposti dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, dovranno essere presentate allo stesso Servizio una prima volta dopo che il richiedente ed i familiari indicati nella domanda abbiano trasferito nel termine previsto la residenza nell'ambito del territorio montano individuato all'articolo 2 del presente Regolamento.

7. La documentazione di cui al comma 5 del presente articolo dovrà essere altresì presentata nei 5 anni successivi, ad intervalli non inferiori a 12 mesi, per l'erogazione delle successive quote dell'intervento e per l'accertamento del rispetto del vincolo di mantenere la residenza in località montana per almeno 5 anni.

Art. 8

*Perdita dei requisiti e revoca dei contributi*

1. Costituiscono motivi sufficienti alla perdita dei requisiti ed alla revoca dei contributi concessi:

a) il mancato trasferimento della residenza nell'ambito del territorio montano individuato all'articolo 2 del presente Regolamento entro 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo;

b) la non assunzione di servizio in un istituto scolastico con sede nell'ambito del territorio montano individuato all'articolo 2 del presente Regolamento, dovuto a causa imputabile al richiedente e fatta eccezione per problemi connessi ad assenze per maternità, malattia o infortunio;

c) la perdita, negli anni successivi dei requisiti di residenza e di Servizio presso un istituto scolastico con sede nell'ambito del territorio montano individuato all'articolo 2 del presente Regolamento, per motivi imputabili al richiedente;

d) la mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 6 del presente Regolamento. La revoca sarà in tal caso disposta nel caso in cui il beneficiario non provveda a trasmettere dette dichiarazioni entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

2. Non costituisce perdita dei requisiti:

a) il trasferimento della residenza in Comune diverso da quello indicato nella domanda o comunque un cambio di residenza, a condizione che la nuova residenza sia ubicata nell'ambito della medesima zona di svantaggio socio economico del territorio montano, come individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'articolo 2 del presente Regolamento, rispetto a quella dichiarata in domanda;

b) la presa servizio, iniziale o successiva, per motivi non imputabili al beneficiario, in un istituto scolastico diverso da quello indicato in domanda, a condizione che lo stesso abbia sede nell'ambito della medesima zona di svantaggio socio economico del territorio montano, come individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'articolo 2 del presente Regolamento, rispetto a quella dichiarata in domanda.

c) le interruzioni nel servizio legate a maternità, infortunio o malattia.

3. Qualora per motivi non imputabili al beneficiario, lo stesso perda nel tempo il requisito dell'assunzione di servizio in un istituto scolastico con sede nell'ambito della medesima zona di svantaggio socio economico del territorio montano, come individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'articolo 2 del presente Regolamento, rispetto a quella dichiarata in domanda, la revoca del contributo riguarderà solamente le tranche non ancora erogate.

4. Qualora il beneficiario, per motivi allo stesso imputabili, perda nel tempo il requisito della residenza in uno dei Comuni della medesima zona di svantaggio socio economico del territorio montano, come individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'articolo 2 del presente Regolamento, o perda il requisito dell'assunzione di servizio in un istituto scolastico con sede nell'ambito della medesima zona di svantaggio socio economico del territorio montano, come individuata come individuata dalla D.G.R. n. 3303/2000 richiamata all'articolo 2 del presente Regolamento, rispetto a quanto dichiarato in domanda, il contributo è revocato fin dall'origine.

5. La revoca è disposta con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. Con lo stesso decreto sono attivate, se del caso, ai sensi delle vigenti norme regionali, le procedure relative al recupero di quanto erogato fino al momento della revoca.

Art. 9

*Monitoraggio e controlli*

1. Al fine di monitorare la situazione aggiornata degli insegnanti interessati all'intervento disciplinato dal presente Regolamento, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna tiene un elenco contenente i dati riguardanti i richiedenti ed i beneficiari del contributo.

2. Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvederà ad effettuare, anche a campione, idonei controlli sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini del presente Regolamento.

3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo attribuitegli dalla vigente legislazione il Servizio autonomo

per lo sviluppo della montagna attiverà forme di coordinamento con i Comuni e con gli uffici scolastici regionale e provinciali del Friuli Venezia Giulia e con gli istituti scolastici interessati.

Art. 10

*Disciplina di prima applicazione*

1. In fase di prima applicazione, in deroga a quanto previsto in ordine ai requisiti dei beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), con il primo bando emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono ammessi a presentare domanda di contributo anche gli insegnanti di ruolo che abbiano trasferito la residenza in area montana successivamente all'entrata in vigore della legge 24 aprile 2001 n. 13. Rimangono ferme tutte le altre previsioni, in particolare quelle inerenti i criteri di formazione della graduatoria, salvo l'adattamento delle informazioni contenute nello schema di domanda e nei relativi allegati alla situazione in essere.

Art. 11

*Rapporti con le autorità scolastiche*

1. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'ufficio scolastico regionale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica conseguenti alle previsioni del presente Regolamento formeranno oggetto di apposita convenzione.

Art. 12

*Norme di rinvio ed entrata in vigore*

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2002, n. 0145/Pres.

**Legge regionale 3/2002, articolo 8, comma 46. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, antinquinamento. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2002)»;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 46 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, antinquinamento;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

VISTO in particolare l'articolo 30 della legge regionale 7/2000, ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

RITENUTO necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1479 del 7 maggio 2002;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzioni infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, antinquinamento», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 maggio 2002

TONDO

---

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi,**

**prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, antinquinamento.**

Art. 1

*(Finalità dell'intervento)*

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, antinquinamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 46 della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3

Art. 2

*(Beneficiari)*

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento, le imprese artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane (AIA) nonché le cooperative artigiane, le società consortili ed i consorzi tra imprese artigiane anche in forma cooperativa, iscritti nell'apposita sezione dell'Albo stesso purchè non operanti nei settori di cui all'articolo 3, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 3

*(Regime di aiuto)*

1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 010 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis», accordato ad ogni singola impresa non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento CE n. 69/2001 sono escluse dai benefici previsti dal presente Regolamento le imprese artigiane, le cooperative, le società consortili e i consorzi artigiani che operano nei settori dei trasporti e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE.

Art. 4

*(Iniziative finanziabili)*

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti iniziative:

a) la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di strutture produttive, impianti e macchinari, alle normative vigenti in materia di prevenzione infortuni, prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro;

b) la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di strutture produttive, impianti, macchinari, alle normative vigenti in materia di antinquinamento e tutela del territorio.

Art. 5

*(Spese ammissibili)*

1. Sono ammesse a contributo le spese per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, comma 1, comprese quelle relative al trasporto, montaggio e costruzioni di opere edili necessarie per la realizzazione degli interventi previsti.

2. Le spese per gli interventi indicati al comma 1, devono essere sostenute per l'adeguamento delle strutture produttive, impianti e macchinari di proprietà del richiedente o di cui lo stesso abbia la disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 11, previo assenso scritto del proprietario.

3. I lavori di adeguamento delle strutture di cui al comma 1, e degli impianti ad essa connessi possono essere oggetto di incentivo se l'unità immobiliare al momento della presentazione della domanda è in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e se il richiedente risulta in possesso della dichiarazione relativa all'agibilità per il regolare svolgimento dell'attività produttiva.

4. Non sono ammissibili al contributo le spese relative a:

a) fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;

b) progettazione e assistenza tecnica.

5. Sono ammissibili al contributo le spese attestate da idonea documentazione avente data successiva a quella di presentazione della domanda all'Amministrazione regionale.

Art. 6

*(Intensità e ammontare del contributo)*

1. L'intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo del contributo è pari a 2.500,00 euro, quello massimo pari a 25.000,00 euro.

3. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 7

*(Termini per la conclusione dell'iniziativa)*

1. Le iniziative ammesse a contributo devono concludersi entro 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo stesso.

Art. 8

*(Procedimento di concessione del contributo)*

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello come previsto dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande in bollo, redatte secondo lo schema di domanda approvato dal Direttore regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono presentate alla Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

3. Le domande devono contenere una relazione illustrativa dell'iniziativa, il preventivo di spesa e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di de minimis percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

4. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

5. La competente Direzione comunica all'impresa la concessione del contributo, richiedendo la documentazione prevista per l'erogazione indicata all'articolo 10, nonchè ulteriori informazioni su eventuali altri contributi «de minimis» concessi alla stessa nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

Art. 9

*(Domande inevase)*

Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 10

*(Erogazione del contributo)*

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i beneficiari devono produrre alla Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato:

a) idonea documentazione comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000;

b) idonea documentazione attestante la regolarità dei lavori eseguiti.

2. Sono ammesse compensazioni all'interno delle diverse tipologie di spesa, a condizione che non siano modificate sostanzialmente le opere preventivate.

Art. 11

*(Vincolo di destinazione)*

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni a partire dalla data di concessione dei contributi stessi. Nel caso di cessione o di trasformazione dell'azienda prima della scadenza del vincolo di destinazione, l'agevolazione può essere confermata purchè l'impresa subentrata o trasformata sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente Regolamento.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere alla Direzione regionale competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 12

*(Controlli)*

1. La Direzione competente può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 13

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2002, n. 0146/Pres. (Estratto).

**Approvazione del Regolamento edilizio del Comune di Vito D'Asio.**

Con decreto del Presidente della Regione n. 0146/Pres. del 24 maggio 2002 è stato approvato il Regolamento edilizio del Comune di Vito d'Asio.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 maggio 2002, n. 0151/Pres.

**D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Sostituzione componente.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale 0295/Pres. del 17 agosto 2000 è stato costituito il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997;

VISTA la nota prot. 8700/Sal.P.13 dell'11 aprile 2002 con la quale la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali chiede di provvedere alla sostituzione, nell'ambito del predetto Comitato, del dott. Aldo Maria Dassori rappresentante dell'Ufficio di sanità marittima e aerea di Trieste del Ministero della salute, posto in quiescenza, con il dott. Giuseppe Laboragine, in rappresentanza del medesimo Ufficio;

VISTA la nota di designazione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1512 del 15 maggio 2002;

DECRETA

- il dott. Giuseppe Laboragine è nominato componente del Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, quale rappresentante dell'Ufficio di sanità marittima e aerea di Trieste del Ministero della Salute, in sostituzione del dott. Aldo Maria Dassori.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 maggio 2002

TONDO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 maggio 2002, n. 0152/Pres.

**Legge regionale 43/1980, articolo 2. Commissione regionale per lo sport. Sostituzione componente e nomina segretario sostituto.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale 0201/Pres. del 16 giugno 2000 è stata ricostituita la Commissione regionale per lo sport, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1980 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le note prot. 2012/Risp/V del 18 marzo 2002, prot. 2354/Risp/V del 9 aprile 2002 e prot. 2401/Risp/V del 15 aprile 2002 con le quali il Servizio delle attività ricreative e sportive chiede di provvedere, nell'ambito della predetta Commissione, alla sostituzione del sig. Fabrizio Cigolot con il geom. Sandro Bianco, quale delegato del Presidente della Provincia di Udine, e chiede, inoltre, di nominare quale Segretario sostituto della Commissione il sig. Enrico Panusca, Segretario presso il Servizio medesimo;

VISTA la nota prot. 21178/02 del 6 marzo 2002 della Provincia di Udine inerente la delega al geom. Sandro Bianco;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli Organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1513 del 15 maggio 2002;

DECRETA

- il geom. Sandro Bianco è nominato componente della Commissione regionale per lo sport, quale delegato del Presidente della Provincia di Udine, in sostituzione del sig. Fabrizio Cigolot;

- il sig. Enrico Panusca, segretario presso il Servizio delle attività ricreative e sportive, è nominato Segretario sostituto della Commissione regionale per lo sport.

- Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 maggio 2002

TONDO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 maggio 2002, n. 0153/Pres.

**Legge regionale 43/1980, articolo 2. Commissione regionale per le attività ricreative. Sostituzione componente e nomina segretario sostituto.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 0190/Pres. del 12 giugno 2000 con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per le attività ricreative, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 43/1980 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le note prot. 2012/Risp/V del 18 marzo 2002, prot. 2354/Risp/V del 9 aprile 2002 e prot. 2401/Risp/V del 15 aprile 2002 con le quali il Servizio delle attività ricreative e sportive chiede la sostituzione dell'Assessore Fabrizio Cigolot con l'Assessore Sandro Bianco, delegato del Presidente della Provincia di Udine e la nomina a sostituto segretario di Enrico Panusca, nell'ambito della Commissione predetta;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli Organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1514 del 15 maggio 2002;

DECRETA

- l'Assessore Sandro Bianco è nominato componente della Commissione regionale per le attività ricreative, delegato del Presidente della Provincia di Udine, in sostituzione dell'Assessore Fabrizio Cigolot.

- il Sig. Enrico Panusca, è nominato segretario sostituto della Commissione regionale per le attività ricreative.

- Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 maggio 2002

TONDO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 maggio 2002, n. 0154/Pres.

**Legge regionale 76/1982, articolo 13. Commissione regionale per la formazione professionale. Sostituzione componenti.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 0364/Pres. del 19 ottobre 1998, con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 076/1982 e il successivo decreto del Presidente della Giunta regionale 068/Pres. del 7 marzo 2000 con il quale ne è stata modificata la composizione;

VISTA la nota prot. n. 6833/11.1 del 10 aprile 2002, con la quale la Direzione regionale della formazione professionale, nel trasmettere l'estratto verbale dell'assemblea degli Enti gestori dei corsi di formazione professionale del 16 novembre 2001, chiede la sostituzione del sig. Giovanni Cesca con il dott. Franco Richetti, Presidente del CONFAP Friuli-Venezia Giulia nella suddetta Commissione;

CON la medesima nota la Direzione regionale della formazione professionale chiede di provvedere alla sostituzione, nell'ambito della predetta Commissione del sig. Paride Cargnelutti con il Presidente della Provincia di Udine, del Presidente della Provincia di Pordenone con la sig.a Nelvia Giacomin dallo stesso delegata e del sig. Massimo Marzulli con il sig. Sergio Ragusin delegato dal Presidente della Provincia di Trieste;

VISTE le note di delega;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli Organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1515 del 15 maggio 2002;

DECRETA

- il dott. Franco Richetti, Presidente CONFAP Friuli-Venezia Giulia, è nominato componente della Commissione regionale per la formazione professionale, quale rappresentante degli enti gestori dei corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione, in sostituzione del sig. Giovanni Cesca;

- la sig.a Nelvia Giacomin è nominata componente della Commissione regionale per la formazione professionale, quale delegata del Presidente della Provincia di Pordenone;

- il sig. Sergio Ragusin è nominato componente della Commissione regionale per la formazione professio-

nale, quale delegato del Presidente della Provincia di Trieste, in sostituzione del sig. Massimo Marzulli;

- il Presidente della Provincia di Udine (attualmente prof. Marzio Strassoldo) è nominato componente della Commissione regionale per la formazione professionale, in sostituzione del sig. Paride Cargnelutti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 maggio 2002

TONDO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2002, n. 0162/Pres.

**Legge regionale 45/1981, articolo 15, comma 1 lettera b). Regolamento comunale di disciplina degli scarichi adottato dal Comune di Lauco. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTE le norme di attuazione del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

PREMESSO che, con nota prot. n. 4445, del 9 agosto 2001, sono pervenuti, alla Direzione regionale dell'ambiente gli atti riguardanti il testo del Regolamento comunale di disciplina degli scarichi di Lauco, per il previsto parere del Comitato Tecnico Regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981 n. 45;

VISTO il testo, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28 giugno 2001, del Regolamento comunale di disciplina degli scarichi di Lauco, dove risultano recepite le disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/1999, nonché le normative del settore non in contrasto;

CONSIDERATO che il Regolamento detta le norme, i limiti di accettabilità e le prescrizioni, stabiliti dall'Amministrazione comunale per la gestione dei pubblici servizi di fognatura e depurazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 152 e delle norme del Piano regionale di Risanamento delle Acque non in contrasto con lo stesso decreto legislativo;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b), della citata legge regionale 45/1981, così come modificata dall'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale di competenza, l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

VISTO il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 3/2001, con cui è stato abolito l'organo consultivo del Comitato Tecnico Regionale, già preposto ad emettere il parere sui Regolamenti di fognatura prima dell'approvazione degli stessi da parte del Presidente della Regione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 12 febbraio 2002, assunta su proposta dell'Assessore regionale all'organizzazione e al personale, dove sono state apportate le modifiche sulle competenze della dirigenza regionale con l'attribuzione delle funzioni consultive già espletate dal Comitato Tecnico Regionale soppresso a far data dall'1 gennaio 2002;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'adozione da parte del Comune del citato Regolamento di fognatura si è resa necessaria per:

- definire la disciplina negli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che recapitano nella fognatura pubblica;
- stabilire le norme tecniche di allacciamento;
- stabilire le procedure per le autorizzazioni, ispezioni e controlli;
- definire modalità di pagamento per i servizi tecnici di allacciamento, istruttorie e rilascio delle autorizzazioni;
- stabilire le modalità di pagamento per i servizi di fognatura e depurazione;
- regolare, in genere, i rapporti tra il Comune e gli utenti;

- stabilire i valori limite di emissione degli scarichi nella rete fognaria;
- richiamare le leggi nazionali e regionali per quanto riguarda gli scarichi che non recapitano in fognatura;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Lauco ha acquisito il parere igienico sanitario dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» favorevole al testo regolamentare;

VISTO il parere n. 7/02 del 21 maggio 2002, con il quale il Direttore Sostituto del Servizio infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento della Direzione regionale dell'ambiente si è espresso favorevolmente sul Regolamento comunale di disciplina degli scarichi di Lauco, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 28 giugno 2001;

RILEVATO che la succitata deliberazione del Consiglio comunale di Lauco di approvazione del testo del Regolamento comunale di fognatura è assoggettabile, senza controllo preventivo del Comitato Regionale di Controllo, all'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, I comma, lettera b) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

DECRETA

- Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, articolo 15, 1° comma, lettera b), è approvato il Regolamento comunale di disciplina degli scarichi adottato dal Comune di Lauco con deliberazione consiliare n. 21 del 28 giugno 2001.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, lì 31 maggio 2002

TONDO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2002, n. 0163/Pres.

**Legge regionale 45/1981, articolo 15, comma 1, lettera b). Regolamento comunale per l'uso della fognatura adottato dal Comune di Fiume Veneto. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la deliberazione del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTE le norme di attuazione del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni riguardanti «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

PREMESSO che, con nota prot. n. 13686, del 10 settembre 2001, sono pervenuti, alla Direzione regionale dell'ambiente tramite la Segreteria Generale della Presidenza della Regione, gli atti riguardanti il testo aggiornato del Regolamento comunale per l'uso della fognatura di Fiume Veneto, per il previsto parere del Comitato Tecnico Regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981 n. 45;

VISTO il testo, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 27 luglio 2001, del Regolamento comunale per l'uso della fognatura di Fiume Veneto, dove risultano recepite le disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/1999, nonché le normative del settore non in contrasto;

CONSIDERATO che il Regolamento detta le norme, i limiti di accettabilità e le prescrizioni, stabiliti dall'Amministrazione comunale per la gestione dei pubblici servizi di fognatura e depurazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 152 e delle norme del Piano Regionale di Risanamento delle Acque non in contrasto con lo stesso decreto legislativo;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b), della citata legge regionale 45/1981, così come modificata dall'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale di competenza, l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi ai sensi degli articoli 12, n. 2 e 13 n. 2, lettera b), della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificati rispettivamente dagli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

VISTO il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 3/2001, con cui è stato abolito l'organo consultivo del Comitato Tecnico Regionale, già preposto ad emettere il parere sui Regolamenti di fognatura prima dell'approvazione degli stessi da parte del Presidente della Regione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 12 febbraio 2002, assunta su proposta

dell'Assessore regionale all'organizzazione e al personale, dove sono state apportate le modifiche sulle competenze della dirigenza regionale con l'attribuzione delle funzioni consultive già espletate dal Comitato Tecnico Regionale soppresso a far data dall'1 gennaio 2002;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'adozione da parte del Comune del citato Regolamento di fognatura si è resa necessaria per:

- definire la disciplina negli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che recapitano nella fognatura pubblica;
- stabilire le norme tecniche di allacciamento;
- stabilire le procedure per le autorizzazioni, ispezioni e controlli;
- definire modalità di pagamento per i servizi tecnici di allacciamento, istruttorie e rilascio delle autorizzazioni;
- stabilire le modalità di pagamento per i servizi di fognatura e depurazione;
- regolare, in genere, i rapporti tra il Comune e gli utenti;
- stabilire i valori limite di emissione degli scarichi nella rete fognaria;
- richiamare le leggi nazionali e regionali per quanto riguarda gli scarichi che non recapitano in fognatura;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Fiume Veneto ha acquisito i pareri igienico sanitari dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli occidentale» e dell'A.R.P.A. del Dipartimento Provinciale di Pordenone, favorevoli con la raccomandazione di apportare, al testo regolamentare, alcune modifiche;

ATTESO che il testo regolamentare aggiornato ed adottato con delibera del Consiglio comunale n. 38 del 27 luglio 2001, recepisce le indicazioni proposte sia dall'Azienda Sanitaria che dall'A.R.P.A. di Pordenone;

VISTO il parere n. 4/02 del 27 marzo 2002, con il quale il Direttore Sostituto del Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento della Direzione regionale dell'ambiente si è espresso favorevolmente sul Regolamento comunale per l'uso della fognatura di Fiume Veneto, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 38 del 27 luglio 2001;

RILEVATO che la succitata deliberazione del Consiglio comunale di Fiume Veneto di approvazione del Regolamento comunale per l'uso della fognatura è assoggettabile, senza controllo preventivo del Comitato Regionale di Controllo, all'approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15, I comma, lettera b) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

DECRETA

- Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45, articolo 15, 1° comma lettera b), è approvato il Regolamento comunale per l'uso della fognatura, adottato dal Comune di Fiume Veneto con deliberazione consiliare n. 38 del 27 luglio 2001.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, lì 31 maggio 2002

TONDO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2002, n. 0164/Pres.

**Banca di Cervignano e dell'Alto Friuli - Credito Cooperativo Società cooperativa a r.l. con sede a Udine. Approvazione modifica dell'articolo 1 dello Statuto sociale riguardante la denominazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTA la nota dell'1 febbraio 2002 della «Banca di Cervignano e dell'Alto Friuli - Credito Cooperativo» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Udine, con la quale è stato chiesto di modificare l'articolo 1, dello Statuto sociale riguardante la denominazione;

VISTO l'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione della «Banca di Cervignano e dell'Alto Friuli - Credito Cooperativo» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Udine, il 22 gennaio 2002, nella quale si è deliberato in ordine alla su accennata modifica;

VISTA la nota prot. n. FIN./2984/III/D-1/11-24 del 12 febbraio 2002, con la quale la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito ha chiesto alla Banca d'Italia Amministrazione centrale - Servizio vigilanza sugli enti creditizi divisione aziende decentrate il parere di cui all'articolo 3 del D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871 raccordato al decreto legislativo n. 385/1993;

VISTA la nota prot. n. 72031 del 25 marzo 2002 con la quale la Banca d'Italia Amministrazione centra-

le vigilanza creditizia e finanziaria servizio vigilanza sugli enti creditizi ha espresso l'avviso - ai sensi dell'articolo 159, 2° comma, del decreto legislativo 385/1993 - che non esistono controindicazioni in merito alla denominazione «Credito Cooperativo Friuli S.c.r.l.» (in forma abbreviata «CrediFriuli S.c.r.l.») che l'Azienda intende adottare;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1177 del 18 aprile 2002;

VISTO il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della «Banca di Cervignano e dell'Alto Friuli - Credito Cooperativo» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Udine, il 5 maggio 2002 redatto dal dott. Alberto Menazzi, notaio in Udine, n. di rep. 153178, n. di racc. 49169, registrato a Udine il 16 maggio 2002 al n. 3891 serie 1 - Pubblici, con il quale è stata approvata la modifica dell'articolo 1 dello Statuto sociale riguardante la denominazione;

VISTO il nuovo testo dell'articolo 1 dello Statuto sociale della «Banca di Cervignano e dell'Alto Friuli - Credito Cooperativo» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Udine;

DECRETA

- E' approvato il testo dell'articolo 1 dello Statuto sociale della «Banca di Cervignano e dell'Alto Friuli - Credito Cooperativo» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Udine, nel testo che assume il seguente integrale nuovo tenore:

«Art. 1

*Denominazione*

E' costituita una società cooperativa a responsabilità limitata denominata Credito Cooperativo Friuli S.c.r.l. (abbreviato: CrediFriuli S.c.r.l.).»

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 giugno 2002

TONDO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2002, n. 0165/Pres.

**Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6. Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione Friuli-Venezia Giulia ed il Distretto industriale del coltello.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, che disciplina i modi di formazione ed approvazione degli Accordi di programma;

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, che promuove e disciplina lo sviluppo dei Distretti industriali, ed in particolare, l'articolo 11, comma 1, che individua nell'Accordo di programma lo strumento idoneo all'attuazione del Programma di sviluppo di ogni singolo Distretto industriale;

VISTO l'articolo 7, comma 38, della legge regionale 4/2001 che stanzia per l'anno 2001 la somma di lire 1.000 milioni, pari a euro 516,90 a favore delle iniziative progettuali cofinanziate da soggetti pubblici e privati contenute negli Accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 1, legge regionale 27/1999, non finanziabili attraverso le leggi agevolative esistenti;

VISTA la deliberazione n. 1191 del 18 aprile 2002, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione a stipulare ed approvare l'Accordo di programma tra la Regione Friuli-Venezia Giulia ed il Distretto industriale del coltello, secondo il testo allegato alla deliberazione medesima ed ha altresì demandato alla Direzione regionale dell'industria l'attuazione degli atti necessari conseguenti all'approvazione dell'Accordo, compresa la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il relativo Accordo di programma, sottoscritto dalle parti in data 2 maggio 2002 e in data 15 maggio 2002 in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la suddetta deliberazione;

PRESO ATTO che la spesa complessiva a carico della Regione risulta pari a euro 127.435,73;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 7/2000;

DECRETA

Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 7/2000, l'Accordo di programma sottoscritto in data 2 maggio 2002 e in data 15 maggio 2002 tra il Distretto industriale del coltello e la Regione Friuli-Venezia Giulia, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2

All'attuazione dell'accordo provvederà la Direzione regionale dell'industria che curerà altresì la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 giugno 2002

TONDO

## ACCORDO DI PROGRAMMA tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Distretto Industriale del coltello

ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 11 novembre 1999 n. 27 e dell'articolo 7, comma 38 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
E IL DISTRETTO INDUSTRIALE DEL COLTELLO

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999 n. 27, che individua il distretto industriale quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali di politica industriale attraverso il confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area, al fine di concorrere al rafforzamento della competitività del sistema produttivo, per seguire l'uso più efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, ricercare ed attivare nuove linee di intervento, favorire l'attuazione di progetti transregionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 460, del 3 marzo 2000 con cui è stato istituito il Distretto del coltello;

VISTO l'articolo 7, comma 38, della legge regionale 4/2001 che stanzia per l'anno 2001 la somma di Lire 1.000 milioni pari a euro 516.456,90 a favore delle iniziative progettuali cofinanziate da soggetti pubblici e privati contenute negli Accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 1, legge regionale 27/1999, non finanziabili attraverso le leggi agevolative esistenti;

VISTO il programma di sviluppo del Distretto del coltello, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3339, del 12 ottobre 2001, in cui sono state indicate le linee strategiche dell'operato del Distretto e gli investimenti necessari per lo sviluppo del Distretto medesimo;

VISTA la nota n. 10302, del 21 maggio 2001 con cui il Distretto indica come prioritaria l'attuazione dei seguenti progetti per i quali sussiste la necessaria copertura contributiva regionale:

a) Sviluppo commerciale del Consorzio Coltellinai Maniago S.r.l.:
   - costo totale del progetto euro 154.937,07;
   - contributo regionale euro 77.468,53;
   - soggetto beneficiario: Comune di Maniago;
   - soggetto attuatore e cofinanziatore: Consorzio Coltellinai Maniago S.r.l. per euro 77.468,53;

b) Evoluzione dell'offerta formativa:
   - costo totale del progetto euro 55.131,77;
   - ammontare del contributo euro 49.967,20;
   - soggetto beneficiario: Comune di Maniago;
   - soggetto attuatore: Istituto Torricelli - Ipsia di Maniago;
   - soggetto cofinanziatore: Comune di Maniago per euro 5.164,57;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7;

TUTTO CIÒ PREMESSO, ai sensi dell'articolo 7, comma 38, della legge regionale 4/2001, stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

1) L'Amministrazione regionale - nell'ambito del programma di sviluppo del Distretto del coltello e in attuazione dell'articolo 7, comma 38, legge regionale 4/2001 - provvede a finanziare quali prioritari i seguenti progetti programmati dal Distretto industriale del coltello:

a) Sviluppo commerciale del Consorzio Coltellinai Maniago S.r.l.:
   - costo totale del progetto euro 154.937,07;
   - contributo regionale euro 77.468,53;
   - soggetto beneficiario: Comune di Maniago;
   - soggetto attuatore e cofinanziatore: Consorzio Coltellinai Maniago S.r.l. per euro 77.468,53;

b) Evoluzione dell'offerta formativa
   - costo totale del progetto euro 55.131,77;
   - ammontare del contributo euro 49.967,20;
   - soggetto beneficiario: Comune di Maniago;
   - soggetto attuatore: Istituto Torricelli - Ipsia di Maniago;
   - soggetto cofinanziatore: Comune di Maniago per euro 5.164,57.

2) Le spese per l'attuazione dei suddetti progetti devono essere sostenute successivamente alla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, del Programma di sviluppo e cioè successivamente al 12 ottobre 2001.

3) La spesa complessiva degli interventi di cui al punto 1) a carico dell'Amministrazione regionale è pari a euro 127.435,73 a cui si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo 7931 in conto competenza derivata del bilancio regionale per l'anno 2001.

4) Beneficiario del contributo è il Comune di Maniago. Ad avvenuta stipula del presente accordo di programma si provvederà alla concessione del contributo.

5) Con il decreto di concessione del contributo saranno stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dello stesso.

Letto e sottoscritto in Maniago, addì 2 maggio 2002

IL PRESIDENTE DEL DISTRETTO
DEL COLTELLO:
prof. Emilio Di Bernardo

IL SINDACO DEL COMUNE DI MANIAGO:
prof. Emilio Di Bernardo

Letto e sottoscritto in Trieste, addì 15 maggio 2002

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA:
dott. Renzo Tondo

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2002, n. 0166/Pres.

**Legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6. Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione Friuli-Venezia Giulia ed il Distretto industriale dell'alimentare.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, che disciplina i modi di formazione ed approvazione degli Accordi di programma;

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, che promuove e disciplina lo sviluppo dei Distretti industriali, ed in particolare, l'articolo 11, comma 1, che individua nell'Accordo di programma lo strumento idoneo all'attuazione del Programma di sviluppo di ogni singolo Distretto industriale;

VISTO l'articolo 7, comma 38, della legge regionale 4/2001 che stanzia per l'anno 2001 la somma di lire 1.000 milioni, pari a euro 516,90 a favore delle iniziative progettuali cofinanziate da soggetti pubblici e privati contenute negli Accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 1, legge regionale 27/1999, non finanziabili attraverso le leggi agevolative esistenti;

VISTA la deliberazione n. 1192 del 18 aprile 2002, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione a stipulare ed approvare l'Accordo di programma tra la Regione Friuli-Venezia Giulia ed il Distretto industriale dell'alimentare, secondo il testo allegato alla deliberazione medesima ed ha altresì demandato alla Direzione regionale dell'industria l'attuazione degli atti necessari conseguenti all'approvazione dell'Accordo, compresa la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il relativo Accordo di programma, sottoscritto dalle parti in data 30 aprile 2002 e in data 15 maggio 2002 in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la suddetta deliberazione;

PRESO ATTO che la spesa complessiva a carico della Regione risulta pari a euro 129.114,22;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto accordo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 7/2000;

DECRETA

Art. 1

E' approvato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 7/2000, l'Accordo di programma sottoscritto in data 30 aprile 2002 e in data 15 maggio 2002 tra il Distretto industriale dell'alimentare e la Regione Friuli-Venezia Giulia, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2

All'attuazione dell'Accordo provvederà la Direzione regionale dell'industria che curerà altresì la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 giugno 2002

TONDO

---

**ACCORDO DI PROGRAMMA**
**tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Distretto industriale dell'alimentare**

ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 11 novembre 1999 n. 27 e dell'articolo 7, comma 38 della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
E IL DISTRETTO INDUSTRIALE DELL'ALIMENTARE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999 n. 27, che individua il distretto industriale quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali di politica industriale attraverso il confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area, al fine di concorrere al rafforzamento della competitività del sistema produttivo, per seguire l'uso più efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, ricercare ed attivare nuove linee di intervento, favorire l'attuazione di progetti transregionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 458, del 3 marzo 2000 con cui è stato istituito il Distretto dell'alimentare;

VISTO l'articolo 7, comma 38, della legge regionale 4/2001 che stanzia per l'anno 2001 la somma di lire 1.000 milioni pari a euro 516.456,90 a favore delle iniziative progettuali cofinanziate da soggetti pubblici e privati contenute negli Accordi di programma di cui

all'articolo 11, comma 1, legge regionale 27/1999, non finanziabili attraverso le leggi agevolative esistenti;

VISTO il programma di sviluppo del Distretto dell'alimentare per il triennio 2001-2003, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3339, del 12 ottobre 2001, in cui sono state indicate le linee strategiche dell'operato del Distretto e gli investimenti necessari per lo sviluppo del Distretto medesimo;

VISTA la nota n. 33, del 17 ottobre 2001 con cui il Distretto indica come prioritaria, l'attuazione del seguente progetto per il quale sussiste la necessaria copertura contributiva regionale:

*Conferimento di incarichi professionali ad esperti (esterni od interni alle Amministrazioni comunali del Distretto) e/o a gruppi di lavoro interdisciplinari per progettazione, studi e consulenze inerenti alle iniziative previste nel citato programma distrettuale:*

- costo totale del progetto: euro 134.278,79;
- contributo regionale: euro 129.114,22;
- soggetto beneficiario ed attuatore: Comune di San Daniele del Friuli;
- soggetto cofinanziatore: Comunità collinare del Friuli per euro 5.164,57;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7;

TUTTO CIÒ PREMESSO, ai sensi dell'articolo 7, comma 38, della legge regionale 4/2001, stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

1) L'Amministrazione regionale - nell'ambito del programma di sviluppo del Distretto dell'alimentare e in attuazione dell'articolo 7, comma 38, legge regionale 4/2001 - provvede a finanziare quale prioritario il seguente progetto programmato dal Distretto industriale dell'alimentare:

*Conferimento di incarichi professionali ad esperti (esterni od interni alle Amministrazioni comunali del Distretto) e/o a gruppi di lavoro interdisciplinari per progettazione, studi e consulenze inerenti alle iniziative previste nel citato programma distrettuale:*

- costo totale del progetto: euro 134.278,79;
- contributo regionale: euro 129.114,22;
- soggetto beneficiario ed attuatore: Comune di San Daniele del Friuli;
- soggetto cofinanziatore: Comunità collinare del Friuli per euro 5.164,57.

2) Le spese per l'attuazione del suddetto progetto devono essere sostenute successivamente alla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, del Programma di sviluppo e cioè successivamente al 12 ottobre 2001.

3) La spesa complessiva dell'intervento di cui al punto 1) a carico dell'Amministrazione regionale è di euro 129.114,22, a cui si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo 7931 in conto competenza derivata del bilancio regionale per l'anno 2001.

4) Beneficiario del contributo e soggetto attuatore dell'iniziativa è il Comune di San Daniele del Friuli, che provvederà all'affidamento degli incarichi. Ad avvenuta stipula del presente Accordo di programma, si provvederà alla concessione del contributo.

5) Con il decreto di concessione del contributo saranno stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dello stesso.

Letto e sottoscritto in San Daniele del Friuli, addì 30 aprile 2002

IL PRESIDENTE DEL DISTRETTO
DELL'ALIMENTARE:
prof. Paolo Menis

IL SINDACO DEL COMUNE
DI SAN DANIELE DEL FRIULI:
prof. Paolo Menis

Letto e sottoscritto in Trieste, addì 15 maggio 2002

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA:
dott. Renzo Tondo

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2002, n. 0169/Pres.

**Fondazione «Aldo e Ada Modugno - Trieste». Approvazione di modifiche statutarie.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il D.P.Reg. n. 0396/Pres. del 2 novembre 2000 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Fondazione «Aldo e Ada Modugno», avente sede in Trieste, e ne è stato approvato lo statuto;

VISTA la domanda del 28 gennaio 2002 con cui il Presidente della predetta Fondazione, già iscritta nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Trieste al n. 309 ed attualmente iscritta al n. 35 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 1, 4, 6 e 7 dello Statuto sociale, deliberate dal Consiglio di amministra-

zione della Fondazione medesima nella seduta del 29 novembre 2001;

VISTO il verbale di deposito, a rogito del dott. Camillo Giordano, notaio in Trieste, rep. n. 91153, racc. n. 9346, ivi registrato l'8 dicembre 2001, al n. 12692/1;

RILEVATO che le modifiche statutarie - auspicate peraltro dal fondatore stesso, dott. Aldo Modugno - sono dirette a semplificare il lavoro del Consiglio di amministrazione ed a soddisfare sopravvenute esigenze organizzative della Fondazione;

VISTO il parere favorevole all'approvazione delle modifiche statutarie espresso dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con nota del 13 marzo 2002, prot. n. 6340/SAI/4/A/10;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 16, ultimo comma, del Codice civile e l'articolo 4 delle relative disposizioni di attuazione, nonché l'articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1782 del 29 maggio 2002;

DECRETA

- Sono approvate le modifiche degli articoli, 1, 4, 6 e 7 dello Statuto sociale della Fondazione «Aldo e Ada Modugno», avente sede in Trieste, deliberate dal Consiglio di amministrazione della medesima nella seduta del 29 novembre 2001.

- Il nuovo testo dello statuto è riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, e produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 giugno 2002

TONDO

---

## STATUTO DELLA FONDAZIONE «ALDO E ADA MODUGNO»

### DENOMINAZIONE

Art. 1

E' costituita, per volontà del dott. Aldo Modugno e per desiderio espresso in vita dalla sorella Ada, per onorare la memoria del padre Arrigo Modugno (13 dicembre 1867 - 28 gennaio 1927), la Fondazione Aldo e Ada Modugno con sede in Trieste, via dell'Ermada, n. 24.

### SCOPO

Art. 2

La Fondazione non ha fini di lucro ed esplica la sua attività istituzionale sul territorio della Provincia di Trieste con lo scopo di sostenere finanziariamente Enti civili e religiosi nel perseguimento delle loro attività benefiche ed assistenziali, dando la precedenza alla «Associazione Goffredo de Banfield» di Trieste, alla «Caritas Diocesana» di Trieste, alla Associazione «Cest Due» di Trieste, alla Fondazione «Piccolo Rifugio» - Casa di Trieste - Domus Lucis di Scala dei Lauri numero 2 di Trieste, all'«Università degli Studi» di Trieste per l'assegnazione di borse di studio e/o premi di laurea, alla Fondazione «Teatro Giuseppe Verdi» di Trieste.

### DURATA

Art. 3

La durata della Fondazione viene stabilita a tempo indeterminato.

### PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio iniziale è costituito dagli immobili donati dal dott. Aldo Modugno e precisamente:

- complesso edilizio costituito dagli stabili siti in Trieste, Via Galileo Galilei n. 5 e in via Luigi Galvani n. 5, in ragione dei due terzi di proprietà del dott. Aldo Modugno; questi stabili sono in proprietà indivisa con l'Associazione «Pro Senectute» di Trieste, che è proprietaria della residua quota di un terzo;
- stabile sito in Trieste, via Corti n. 3, di esclusiva proprietà del dott. Aldo Modugno.

Detti stabili non potranno essere venduti per tutta la durata della Fondazione.

Il patrimonio potrà essere incrementato da eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni.

Art. 5

In caso di spese straordinarie obbligatorie per disposizione legislativa, oppure ritenute necessarie per la buona conservazione degli immobili, il Consiglio di

amministrazione dovrà dare la precedenza a queste spese, prima di procedere alle erogazioni benefiche.

## AMMINISTRAZIONE

### Art. 6

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione formato da cinque componenti che durano in carica quattro anni e possono venire riconfermati.

A fine mandato il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza la nomina dei nuovi Consiglieri includendo sempre almeno un familiare o affine del Fondatore.

La carica di Presidente e Consigliere è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di specifici compiti attribuiti.

### Art. 7

Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare sui programmi di attività, sui bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e su ogni atto di ordinaria e straordinaria Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di affidare a persone esterne l'Amministrazione corrente degli immobili, controllandone l'attività svolta.

Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo e dello stato patrimoniale ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Consiglio si può riunire inoltre, quando se ne ravvisi la necessità sia su invito del Presidente sia su domanda sottoscritta da almeno due componenti.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, nella sede della Fondazione o altrove, a mezzo lettera indicante la data della riunione, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, spedita almeno dieci giorni prima al domicilio di ciascun Amministratore.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

### Art. 8

Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene eletto dal Consiglio medesimo.

Egli rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; ha il compito di eseguire pagamenti e di riceverne, rilasciando regolare ricevuta; convoca il Consiglio di amministrazione, lo presiede e provvede all'esecuzione delle deliberazioni; ha l'obbligo di rispettare e far rispettare il presente Statuto e può proporre la modificazione riguardante il cambio della sede della Fondazione.

Il Presidente avrà cura di dare la massima pubblicità, anche a mezzo stampa, delle avvenute opere benefiche, al fine di incrementare eventuali donazioni o altre acquisizioni, sempre a scopo benefico.

### Art. 9

A ogni riunione del Consiglio di amministrazione sarà redatto specifico verbale che dovrà essere immediatamente trascritto in un registro, in ordine cronologico, e sottoscritto dal Presidente.

Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, la verbalizzazione delle adunanze del medesimo, il disbrigo delle pratiche correnti alla gestione ordinaria della Fondazione e, in genere, per ogni altra incombenza di carattere esecutivo, il Consiglio di amministrazione può nominare un Segretario, fissandone la retribuzione in ordine alle mansioni affidategli.

La carica di Presidente e Consigliere è cumulabile con l'ufficio di segretario.

Questi partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

### Art. 10

L'esercizio finanziario inizia con il 1° di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### Art. 11

Il controllo amministrativo e contabile della Fondazione sarà affidato ad un dottore commercialista iscritto al relativo Ordine; l'incarico dura un quadriennio e potrà essere rinnovato. Il suo compenso potrà essere determinato dal Consiglio di amministrazione.

## SCIOGLIMENTO

### Art. 12

La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'articolo 27 del Codice civile. In tale evenienza il Consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori scelti tra i suoi componenti e/o all'esterno.

Tutti i beni della Fondazione devono essere devoluti ad altra Associazione avente scopi analoghi, sentito il parere dell'Autorità regionale ai sensi dell'articolo 25 del Codice civile, salvo altra destinazione imposta dalla legislazione vigente al momento della liquidazione.

NORMA FINALE

Art. 13

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice civile e alle leggi vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 giugno 2002, n. 0170/Pres.

**Legge regionale 2/2002, articolo 48. Determinazione degli importi delle cauzioni relativamente alle agenzie di viaggio e turismo.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante: «Disciplina organica del turismo»;

VISTO l'articolo 48, comma 1, della citata legge regionale n. 2/2002, che prevede che il soggetto autorizzato all'apertura e all'esercizio di un'agenzia di viaggi e turismo costituisca idonea cauzione, a favore della Regione, vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'impresa a garanzia dei danni eventualmente arrecati a terzi;

PRECISATO che ai sensi dell'articolo 48, comma 3, della legge regionale n. 2/2002 la cauzione è destinata al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 2/2002, in caso di inadempimento del debitore, ovvero qualora manchi la copertura assicurativa di cui all'articolo 49 della già citata legge regionale n. 2/2002, al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;

RICORDATO che ai sensi della previgente normativa (legge regionale 24 dicembre 1982 n. 90 e successive modificazioni) l'ammontare della suddetta garanzia cauzionale era stato fissato in lire 82.000.000 (pari a euro 42.349), per le agenzie di viaggio di tipo «A + B», e di lire 33.000.000 (pari a euro 17.043), per le agenzie di viaggio di tipo «B»;

RILEVATO che detti massimali appaiono ormai inadeguati, dato il notevole aumento dei costi intervenuto nel settore dal 1982 a tutt'oggi, ed in considerazione che la legge regionale n. 90/1982 non prevedeva la figura del tour operator puro come la normativa regionale n. 2/2002;

RILEVATO che alla luce della normativa regionale n. 2/2002 appare necessario adeguare gli importi delle garanzie cauzionali alle nuove esigenze del settore senza comunque gravare di eccessivi oneri la normale attività di organizzazione e intermediazione, e prevedendo un maggiore importo per i tour operator in considerazione del delicato ruolo svolto dagli stessi;

RITENUTO pertanto di stabilire i seguenti importi per le varie tipologie delle agenzie:

a) per le agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1, lettera a), organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere con vendita diretta al pubblico: euro 51.650,00;
b) per le agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1, lettera b), vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie di viaggio e turismo: euro 25.825,00;
c) per le agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1, lettera c), organizzazione e vendita di soggiorni ad altre agenzie di viaggi: euro 77.770,00;

VISTO l'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, che prevede che l'ammontare della cauzione è stabilito con decreto del Presidente della Regione;

DECRETA

Vengono determinati - per i motivi esposti in narrativa - gli importi delle cauzioni per le singole tipologie relativamente alle agenzie di viaggio e turismo, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2:

a) per le agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1, lettera a), organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere con vendita diretta al pubblico: euro 51.650,00;
b) per le agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1, lettera b), vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie di viaggio e turismo: euro 25.825,00;
c) per le agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1, lettera c), organizzazione e vendita di soggiorni ad altre agenzie di viaggi: euro 77.770,00.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 giugno 2002

TONDO

---

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 6 giugno 2002, n. 1196/DR.

**Legge regionale 10/2002, articolo 14, comma 1. Elenco dei dipendenti che non hanno titolo all'inquadramento.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTO l'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 10/2002, ai sensi del quale il personale assunto, mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, degli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 15 e 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 e dell'articolo 72 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, purchè in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, nonché alla data dell'inquadramento;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 4, della legge regionale n. 10/2002 gli inquadramenti predetti avvengono, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previo superamento di un esame colloquio;

VISTE le domande di inquadramento presentate, ai sensi del citato articolo 14 della legge regionale n. 10/2002, dai dipendenti Francesca Mucciardi, Paola Palmiotti e Daniele Terzoli;

ATTESO che i medesimi dipendenti non sono in possesso dei requisiti previsti dal succitato articolo 14 della legge regionale n. 10/2002 al fine dell'inquadramento nel ruolo unico regionale, in quanto assunti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera i) del Contratto collettivo di lavoro della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Stato giuridico del personale regionale - 1994/1997 - area non dirigenziale e successive integrazioni, causale di assunzione non rientrante tra quelle che costituiscono requisito per l' inquadramento di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 10/2002, secondo quanto espressamente previsto dal comma 1 dell'articolo medesimo;

RITENUTO conseguentemente di dover prendere atto che i predetti dipendenti, per quanto sopra illustrato, non hanno titolo all'inquadramento nel ruolo unico regionale previsto dall'articolo 14 della legge regionale n. 10/2002;

DECRETA

I dipendenti Francesca Mucciardi, Paola Palmiotti e Daniele Terzoli non hanno titolo all'inquadramento di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 10/2002, in quanto assunti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera i) del Contratto collettivo di lavoro - Stato giuridico del personale regionale - 1994/1997 - area non dirigenziale e non ai sensi di una delle leggi elencate al comma 1 del medesimo articolo 14.

Trieste, addì 6 giugno 2002

LOSITO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 6 giugno 2002, n. 1197/DR.

**Legge regionale 10/2002, articolo 14, commi 2 e 3. Elenco dei dipendenti ammessi a sostenere l'esame-colloquio per l'inquadramento e di quelli dichiarati inquadrabili con esonero dall'effettuazione dell'esame-colloquio.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTO l'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 10/2002, ai sensi del quale il personale assunto, mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, degli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 15 e 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 e dell'articolo 72 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, purchè in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, nonché alla data dell'inquadramento;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 4, della legge regionale n. 10/2002 gli inquadramenti predetti avvengono, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previo superamento di un esame-colloquio;

VISTE le domande di inquadramento presentate, ai sensi del citato articolo 14 della legge regionale n. 10/2002, dai dipendenti interessati;

ATTESO che le medesime domande sono state presentate in termini;

PRESO ATTO che i medesimi dipendenti risultano tutti in servizio al 19 aprile 2002, data di entrata in vigore della legge regionale 10/2002;

RITENUTO conseguentemente di dover formalizzare l'elenco dei dipendenti inquadrabili, previo superamento di esame-colloquio, ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 10/2002, nonché l'elenco dei dipendenti inquadrabili con esonero dall'effettuazione dello stesso ai sensi del comma 3;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 che ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato mediante utilizzo della graduatoria di merito relativa all'assunzione di un'unità nella qualifica di segretario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, nonché dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, approvata con decre-

to del Presidente della Giunta regionale 27 luglio 1993, n. 0399/Pers., registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1993, Registro 26, foglio 157;

ACCERTATO che, fra il personale che ha presentato valida domanda di inquadramento, i sottonotati dipendenti risultano essere stati assunti, a seguito di selezione per esami, ai sensi della norma sopra citata:

Brambilla Corrado

Lunardis Massimo

Spagnolli Diego;

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni che ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad effettuare assunzioni di personale nella qualifica di Consigliere con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, con contratto di lavoro a tempo determinato mediante selezione per soli titoli;

ACCERTATO che, fra il personale che ha presentato valida domanda di inquadramento, i sottonotati dipendenti risultano essere stati assunti, a seguito di selezione per soli titoli, ai sensi della norma sopra citata:

Boscolo Michela

Cinti Antonio

Contessi Laura

Fiorillo Giulia

Fragiacomo Norberto

Godina Barbara

Grio Cristina

Lacerenza Paola

Lenardi Paolo

Leone Anna

Martone Carlo

Paternoster Chiara

Persoglia Federica

Porazzi Pierluigi

Silvestri Anna

Zossi Silvia;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni che ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad effettuare assunzioni di personale nella qualifica di Consigliere, con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante selezione per titoli ed esami;

VISTA la D.G.R. n. 4072 del 29 dicembre 1999, con la quale è stata approvata la graduatoria conseguente alla selezione di cui al suddetto articolo 8 della legge regionale n. 20/1996 per il profilo professionale giuridico-amministrativo-legale;

ATTESO che la dottoressa Barbara Godina e la dottoressa Federica Persoglia, assunte ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20/1996, avendo conseguito l'idoneità anche nella selezione per titoli ed esami di cui all'articolo 8 della legge medesima per il profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, come risulta dalla graduatoria sopra citata, hanno titolo all'esonero dall'effettuazione dell'esame-colloquio ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 10/2002;

VISTA la D.G.R. n. 3931 del 17 dicembre 1999, con la quale è stata approvata la graduatoria conseguente alla selezione di cui al già citato articolo 8 della legge regionale n. 20/1996 per il profilo professionale conservatore del libro fondiario;

ATTESO che la dottoressa Michela Boscolo, assunta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20/1996, avendo conseguito l'idoneità anche nella selezione per titoli ed esami di cui all'articolo 8 della legge medesima per il profilo professionale conservatore del libro fondiario, come risulta dalla graduatoria sopra citata, ha titolo all'esonero dall'effettuazione dell'esame-colloquio ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 10/2002;

ATTESO inoltre che, fra i sopra elencati contrattisti, anche il dott. Pierluigi Porazzi ha titolo all'esonero dall'effettuazione dell'esame-colloquio, avendo conseguito l'idoneità nella selezione per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di consigliere di cui all'articolo 13 della legge regionale 31/1997, sia per il profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, sia per il profilo professionale programmatico-statistico (graduatorie approvate con D.G.R. n. 2257 del 27 luglio 2000 e n. 2303 dell'8 agosto 2000);

ACCERTATO che, fra il personale che ha presentato valida domanda di inquadramento, i sottonotati dipendenti risultano essere stati assunti, a seguito di selezione per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20/1996:

Barbo Massimo

Battiston Andrea

Bavestrello Teresa

Bendinelli Debora

Berardi Maddalena

Berghem Luigi

Bettinazzi Raffaello Mario

Bigatton Walter

Blanchini Piero

Bonanni Andrea

Braccini Andrea

Brumat Giulia

Burba Gianni

Cammaroto Alessandra

Canola Alessandro

Carli Damiana

Ceccone Giulio

Cudicio Sonia

D'Ambrogio Tania

D'Orlando Maria Cristina

Da Ros Nadia

Dal Cero Sergio

De Biasio Pier Paolo

De Grassi Chiara

Delbello Alberto

Demarinis Maria Elena

Diplotti Cristiano

Doimi Cristian

Dominutti Gianluca

Farina Giovanni Maria

Feri Francesco

Forte Francesco

Gallina Anna Maria

Gobbino Iliana

Gottardis Enrico

Lunardis Marco

Magoni Lorenza

Maruccio De Marco Davide

Mileo Giuseppe

Miniutti Karen

Olivo Graziano

Penso Lucio

Perossa Barbara

Petullà Patrizia

Piva Stefania

Precali Rossana

Pulcini Stefano

Ramani Candusio Massimo

Romano Emanuele

Rondi Alessandro

Russo Cirillo Franco

Salvagno Marcello

Spazzapan Silvia

Spinelli Michele Celeste

Stefanelli Nicola

Stefanelli Silvia

Stronati Davide

Tomasini Monia

Tommasi Adriano

Trevisanutto Ivano

Trogu Rohric Luisa

Turconi Gioia

Tuzzi Raffaella

Viviani Raffaella

Vuga Luka

Zamattio Alberto

Zanchetta Pierpaolo

Zennaro Nicoletta

Zorzenone Carlo;

VISTO l'articolo 15, commi 1 e 3, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, che ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nella qualifica di consigliere mediante recupero dalla graduatoria della selezione per soli titoli di cui all'articolo 7 della legge regionale 20/1996;

ACCERTATO che, fra il personale che ha presentato valida domanda di inquadramento, i sottonotati dipendenti risultano essere stati assunti, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 31/1997, mediante recupero dalla graduatoria relativa alla selezione per soli titoli sopra citata:

Negro Mauro

Mattioni Marco;

ATTESO che il dott. Mauro Negro, assunto ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 31/1997, avendo conseguito l'idoneità anche nella selezione per titoli ed esami di cui all'articolo 8 della legge regionale 20/1996 per il profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, come risulta dalla graduatoria più sopra citata, ha titolo all'esonero dall'effettuazione dell'esame-colloquio ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 10/2002;

VISTO l'articolo 72 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, che ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nella qualifica di consigliere mediante recupero dalla graduatoria della selezione per soli titoli di cui all'articolo 7 della legge regionale 20/1996;

ACCERTATO che, fra il personale che ha presentato valida domanda di inquadramento, i sottonotati dipendenti risultano essere stati assunti, ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 1/1998, mediante recupero dalla graduatoria relativa alla selezione per soli titoli sopra citata:

Basile Tiziana

Bobbio Cristiana

Brandi Angela

Brattovich Ester

Cantarutti Daniela

Cecovini Antonella

Clericuzio Daniela

Clocchiatti Alessia

D'Este Tiziana

Dall'Asta Teresa

De Gennaro Claudia

Del Prete Francesco

Delfabro Paolo

Di Fede Patrizia

Fabbro Chiara

Forzano Alessandra

Furlan Federica

Gaspari Gianpaolo

Giorgilli Letizia

Godeas Barbara

Grimani Luciana

Maestripieri Federica

Manzoni Loredana

Martina Pierpaolo

Matievich Gabriella

Mazzotta Antonia

Miglino Anna

Musian Nicola

Nodari Mariagiulia

Pardini Marcella

Pedroni Piero

Pulvirenti Antonio

Rocchi Susanna

Russo Federica

Sepuca Barbara

Stolfa Alessandra

Testoni Laura

Tosolino Sabrina

Umek Emanuela

Valentinis Deborah

Vit Marina

Volponi Roberta

Zorzetto Giuliana;

ATTESO che i sottonotati candidati, assunti ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 1/1998, avendo conseguito un'ulteriore idoneità nelle selezioni per titoli ed esami sottospecificate, come risulta dalle rispettive graduatorie, hanno titolo all'esonero dall'effettuazione dell'esame-colloquio ai sensi del comma 3, dell'articolo 14 della legge regionale 10/2002:

- dottoressa Daniela Cantarutti e dott. Paolo Delfabro, idonei nella selezione ex articolo 8 della legge regionale 20/1996 per il profilo professionale conservatore del libro fondiario;

- dott. Gianpaolo Gaspari, idoneo nella selezione ex articolo 8 della legge regionale 20/1996 per il profilo professionale giuridico-amministrativo-legale;

- dottoressa Antonella Cecovini, dottoressa Alessandra Forzano e dottoressa Deborah Valentinis, idonee nella selezione ex articolo 13 della legge regionale 31/1997;

DECRETA

1. I dipendenti di cui all'allegato «A» - costituente parte integrante del presente decreto - sono ammessi a sostenere l'esame colloquio di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 10/2002, finalizzato all'inquadramento di cui al medesimo articolo 14 della legge regionale n. 10/2002, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale a fianco di ciascuno specificato, corrispondente alla qualifica ed al profilo di appartenenza.

2. I dipendenti di cui all'allegato «B» - costituente parte integrante del presente decreto - sono dichiarati inquadrabili ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 10/2002 con esonero dall'effettuazione dell'esame colloquio, ai sensi del comma 3, dell'articolo 14 della legge regionale n. 10/2002, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale a fianco di ciascuno specificato, corrispondente alla qualifica ed al profilo di appartenenza.

Trieste, addì 6 giugno 2002

LOSITO

Allegato «A»

*Candidati ammessi all'esame-colloquio di cui all'articolo 14, comma 2 della legge regionale 10/2002*

| *nominativo* | *qualifica e profilo professionale di inquadramento* |
|---|---|
| 1. Basile Tiziana | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 2. Bobbio Cristiana | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 3. Brandi Angela | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 4. Brattovich Ester | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 5. Cinti Antonio | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 6. Clericuzio Daniela | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 7. Clocchiatti Alessia | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 8. Contessi Laura | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 9. D'este Tiziana | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 10. Dall'asta Teresa | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 11. De Gennaro Claudia | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 12. Del Prete Francesco | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 13. Di Fede Patrizia | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 14. Fabbro Chiara | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 15. Fiorillo Giulia | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 16. Fragiacomo Norberto | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 17. Furlan Federica | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 18. Giorgilli Letizia | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 19. Godeas Barbara | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 20. Grimani Luciana | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 21. Grio Cristina | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 22. Lacerenza Paola | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 23. Lenardi Paolo | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 24. Leone Anna | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 25. Maestripieri Federica | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 26. Manzoni Loredana | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 27. Martina Pierpaolo | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 28. Martone Carlo | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 29. Matievich Gabriella | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 30. Mattioni Marco | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 31. Mazzotta Antonia | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 32. Miglino Anna | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 33. Musian Nicola | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 34. Nodari Mariagiulia | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 35. Pardini Marcella | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 36. Paternoster Chiara | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 37. Pedroni Piero | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 38. Pulvirenti Antonio | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 39. Rocchi Susanna | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 40. Russo Federica | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 41. Sepuca Barbara | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 42. Silvestri Anna | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 43. Stolfa Alessandra | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 44. Testoni Laura | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 45. Tosolino Sabrina | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 46. Umek Emanuela | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 47. Vit Marina | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 48. Volponi Roberta | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 49. Zorzetto Giuliana | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 50. Zossi Silvia | consigliere giuridico-amministrativo-legale |

Allegato «B»

*Candidati Candidati inquadrabili ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 10/2002 con esonero dall'effettuazione dell'esame-colloquio*

| *nominativo* | *qualifica e profilo professionale di inquadramento* |
|---|---|
| 1. Barbo Massimo | consigliere ispettore forestale |
| 2. Battiston Andrea | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 3. Bavestrello Teresa | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 4. Bendinelli Debora | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 5. Berardi Maddalena | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 6. Berghem Luigi | consigliere ispettore forestale |
| 7. Bettinazzi Raffaello Mario | consigliere ispettore forestale |
| 8. Bigatton Walter | consigliere urbanista |
| 9. Blanchini Piero | consigliere ingegnere |
| 10. Bonanni Andrea | consigliere ingegnere |
| 11. Boscolo Michela | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 12. Braccini Andrea | consigliere programmatico-statistico |
| 13. Brambilla Corrado | segretario amministrativo |
| 14. Brumat Giulia | consigliere conservatore del libro fondiario |
| 15. Burba Gianni | consigliere ingegnere |
| 16. Cammaroto Alessandra | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 17. Canola Alessandro | consigliere ingegnere |
| 18. Cantarutti Daniela | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 19. Carli Damiana | consigliere conservatore del libro fondiario |
| 20. Ceccone Giulio | consigliere geologo |
| 21. Cecovini Antonella | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 22. Cudicio Sonia | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 23. D'Ambrogio Tania | consigliere conservatore del libro fondiario |
| 24. D'Orlando Maria Cristina | consigliere ispettore forestale |
| 25. Da Ros Nadia | consigliere ispettore forestale |
| 26. Dal Cero Sergio | consigliere ispettore forestale |
| 27. De Biasio Pier Paolo | consigliere ispettore forestale |
| 28. De Grassi Chiara | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 29. Delbello Alberto | consigliere conservatore del libro fondiario |
| 30. Delfabro Paolo | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 31. Demarinis Maria Elena | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 32. Diplotti Cristiano | consigliere ingegnere |
| 33. Doimi Cristian | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 34. Dominutti Gianluca | consigliere programmatico-statistico |
| 35. Farina Giovanni Maria | consigliere finanziario-contabile-economico |
| 36. Feri Francesco | consigliere programmatico-statistico |
| 37. Forte Francesco | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 38. Forzano Alessandra | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 39. Gallina Anna Maria | consigliere finanziario-contabile-economico |
| 40. Gaspari Gianpaolo | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 41. Gobbino Iliana | consigliere ingegnere |
| 42. Godina Barbara | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 43. Gottardis Enrico | consigliere conservatore del libro fondiario |
| 44. Lunardis Marco | consigliere urbanista |
| 45. Lunardis Massimo | segretario amministrativo |
| 46. Magoni Lorenza | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 47. Maruccio De Marco Davide | consigliere ingegnere |
| 48. Mileo Giuseppe | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 49. Miniutti Karen | consigliere ingegnere |
| 50. Negro Mauro | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 51. Olivo Graziano | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 52. Penso Lucio | consigliere ingegnere |
| 53. Perossa Barbara | consigliere finanziario-contabile-economico |

| | |
|---|---|
| 54. Persoglia Federica | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 55. Petullà Patrizia | consigliere finanziario-contabile-economico |
| 56. Piva Stefania | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 57. Porazzi Pierluigi | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 58. Precali Rossana | consigliere urbanista |
| 59. Pulcini Stefano | consigliere finanziario-contabile-economico |
| 60. Ramani Candusio Massimo | consigliere ingegnere |
| 61. Romano Emanuele | consigliere programmatico-statistico |
| 62. Rondi Alessandro | consigliere ispettore forestale |
| 63. Russo Cirillo Franco | consigliere urbanista |
| 64. Salvagno Marcello | consigliere ingegnere |
| 65. Spagnolli Diego | segretario amministrativo |
| 66. Spazzapan Silvia | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 67. Spinelli Michele Celeste | consigliere conservatore del libro fondiario |
| 68. Stefanelli Nicola | consigliere geologo |
| 69. Stefanelli Silvia | consigliere ispettore forestale |
| 70. Stronati Davide | consigliere ingegnere |
| 71. Tomasini Monia | consigliere ispettore forestale |
| 72. Tommasi Adriano | consigliere ingegnere |
| 73. Trevisanutto Ivano | consigliere programmatico-statistico |
| 74. Trogu Rohric Luisa | consigliere urbanista |
| 75. Turconi Gioia | consigliere programmatico-statistico |
| 76. Tuzzi Raffaella | consigliere ingegnere |
| 77. Valentinis Deborah | consigliere giuridico-amministrativo-legale |
| 78. Viviani Raffaella | consigliere programmatico-statistico |
| 79. Vuga Luka | consigliere conservatore del libro fondiario |
| 80. Zamattio Alberto | consigliere finanziario-contabile-economico |
| 81. Zanchetta Pierpaolo | consigliere urbanista |
| 82. Zennaro Nicoletta | consigliere ingegnere |
| 83. Zorzenone Carlo | consigliere programmatico-statistico |

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 27 maggio 2002, n. 112.

**Legge regionale 30/1999, articolo 9. Integrazione all'elenco dei dirigenti venatori.**

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 9, commi 2 e 3, della medesima legge che, nel prevedere l'obbligo per i direttori delle riserve di caccia di essere iscritti nell'elenco regionale dei direttori di riserva e dei concessionari di azienda faunistico-venatoria, stabilisce che qualora i direttori eletti non risultino iscritti nell'elenco devono frequentare un apposito corso abilitativo organizzato dall'Amministrazione regionale sulle materie riguardanti la gestione faunistica e venatoria, il cui superamento comporta l'iscrizione nell'elenco suddetto;

VISTO altresì l'articolo 12, comma 3, della medesima legge che stabilisce che ai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie si applicano le disposizioni previste dal suddetto all'articolo 9, commi 2, 3 e 4;

VISTO il contratto per corrispondenza commerciale concluso fra il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria e l'ENAIP Friuli-Venezia Giulia riguardante le condizioni e le modalità per lo svolgimento dei corsi per dirigenti venatori;

CONSIDERATO che per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 30/1999 è stato previsto al termine del corso a frequenza obbligatoria, un accertamento incentrato su test;

VISTO l'esito dell'esame finale, risultante dal verbale del 13 maggio 2002 della Commissione all'uopo nominata;

RITENUTO di integrare l'elenco dei dirigenti venatori approvato col precedente decreto n. 15 del 19 febbraio 2001 e n. 2 del 18 gennaio 2002, coi nominativi dei nuovi idonei risultanti dal suddetto verbale finale;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale dell'11 marzo 2002;

DECRETA

Sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 9 della legge regionale 30/1999 i nominativi di cui all'allegato A) al presente decreto, del quale fa parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 27 maggio 2002

DELLA VEDOVA

---

**Elenco di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30**

*Cognome e nome*

Ancillotto Enrico

Bianchi Enzo

Brusa Vittorio

Castellano Giacomino

Cosolo Tommaso

Costantini Scala Quirico

De Marchi Silvano

Destro Paolo

Genovese Nello

Locatelli Alessio

Lorenzon Enzo

Lovisotto Luigi

Maule Giuliano

Nodussi Bruno

Pasqualetto Marco

Pauluzzi Luciano

Pontin Renato

Rivolt Fabio

Solero Pierpaolo

Tedesco Giuseppe

Turco Marco

Vecchiato Denis

Visintin Lucia

Waschl Maurizio

Zamolo Delio

Zorz Marco

Panciera di Zoppola Gambara Antonio

Bortolotto Sarcinelli Elisabetta

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO:
DELLA VEDOVA

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI 3 giugno 2002, n. 261/AMM.

**Approvazione della graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - II pubblicazione per l'anno 2001.**

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI

VISTO l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato il 9 marzo 2000, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270;

VISTO in particolare, l'articolo 20 del D.P.R. n. 270/2000 concernente «Copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria» in base al quale:

- possono concorrere al conferimento degli incarichi, negli ambiti territoriali carenti resi pubblici: a) i medici convenzionati, che rientrino in una delle fattispecie previste dal comma in parola, che hanno fatto domanda di trasferimento, b) i medici inclusi nella graduatoria regionale per l'anno 2001;
- al fine del conferimento di tali incarichi, i medici indicati sub b), vanno graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
  - attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria unica per titoli predisposta a livello regionale;
  - attribuzione di punti 5 a coloro che, nell'ambito territoriale dichiarato carente, per il quale concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
  - attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico;

PRESO ATTO del verbale della riunione tenutasi, il 6 marzo 2000, presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, con i rappresentanti delle

organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, F.I.M.M.G. e S.I.Me.T., dal quale risulta che:

- per quanto attiene al disposto di cui all'articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 270/2000, l'assegnazione degli incarichi di cui trattasi, deve avvenire applicando le percentuali indicate nella norma finale n. 5 dello stesso D.P.R.. Pertanto, il 67% degli incarichi sarà assegnato ai medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, il 33% ai medici in possesso del titolo equipollente;
- per quanto attiene all'assegnazione dei posti, al fine di garantirne un'equa suddivisione, anche in relazione alle località prescelte:
  - si provvede tramite un'unica graduatoria, comprendente sia i medici in possesso dell'attestato di formazione specifica che i medici con titolo equipollente, indicando i primi con un asterisco;
  - viene convocato, per primo, il medico con punteggio più alto, a prescindere dall'appartenenza al gruppo dei medici in possesso dell'attestato o di titolo equipollente. E' poi, convocato il medico con il punteggio più elevato, appartenente al gruppo diverso da quello del primo medico convocato;
  - si procede, quindi, alternativamente, alla convocazione dei medici del primo e del secondo gruppo, fino all'esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto delle percentuali di riserva;

PRESO ATTO che, ai fini dell'assegnazione degli ambiti territoriali carenti, sono pervenute alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del 19 dicembre 2001, degli anzidetti ambiti carenti, n. 20 domande delle quali 7 non possono venir considerate, ai sensi dell'articolo 20, comma 16 e dell'articolo 21, comma 1, del D.P.R. n. 270/2000, in quanto presentate dai medici di seguito indicati, i quali hanno già accettato gli incarichi vacanti inclusi nella graduatoria relativa al primo semestre 2001, approvata con decreto del Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali n. 1033/AMM. del 10 dicembre 2001:

- Aveta Alfredo
- Biasizzo Loretta
- Digiambattista Nicola
- Giugovaz Antonella
- Pirali Yahya
- Sukkar Ahmad
- Ursini Mario;

DECRETA

1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - seconda pubblicazione per l'anno 2001 - di cui all'allegato facente parte integrante del presente provvedimento, formulata ai sensi dell'articolo 20, del D.P.R. n. 270/2000.

2) Di disporre che la predetta graduatoria venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 3 giugno 2002

STUMPO

---

*Graduatoria regionale per la copertura degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - II pubblicazione per l'anno 2001.*

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

| *N. progressivo medici in possesso di titolo equipollente all' attestato di formazione in medicina generale* | *N. progressivo medici in possesso dell' attestato di formazione in medicina generale* | *Cognome e nome* | *PUNTEGGIO riportato nella graduatoria regionale 2001 ( art. 20, comma 7, lett. a , D.P.R. 270/2000)* | *PUNTEGGIO residenza ambito territoriale carente richiesto (art. 20, comma 7, lett. b, D . P . R . 270/2000)* | *PUNTEGGIO residenza nella Regione Friuli - Venezia Giulia (art. 20, comma 7, lett. c, D.P.R. 270/2000)* | *Punteggio totale* | *Ambiti territoriali carenti scelti* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Piccini Gabriele | 57,90 | | 20 | 77,90 | Torviscosa Rivignano Ronchis Cervignano Chions - Pravisdomini Moggio Udinese |
| | 1 | Perrone Giuseppe* | 32,20 | | 20 | 52,20 | Montereale Valcellina Frisanco - Maniago - Vajont Chions - Pravisdomini |

| *N. progressivo medici in possesso di titolo equipollente all' attestato di formazione in medicina generale* | *N. progressivo medici in possesso dell' attestato di formazione in medicina generale* | *Cognome e nome* | *PUNTEGGIO riportato nella graduatoria regionale 2001 ( art. 20, comma 7, lett. a, D.P.R. 270/2000)* | *PUNTEGGIO residenza ambito territoriale carente richiesto (art. 20, comma 7, lett. b, D.P.R. 270/2000)* | *PUNTEGGIO residenza nella Regione Friuli - Venezia Giulia (art. 20, comma 7, lett. c, D.P.R. 270/2000)* | *Punteggio totale* | *Ambiti territoriali carenti scelti* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | Moretti Vincenzo | 13,35 | 5 | 20 | 38,35 | Trieste |
| | 2 | Rufolo Alessandro* | 13,30 | 5 | 20 | 38,30 | Trieste |
| | 3 | Cargnello Sabrina* | 13,20 | 5 | 20 | 38,20 | Udine |
| 3 | | Pousti Hamid Reza | 18,00 | | 20 | 38,00 | Moggio Udinese |
| 4 | | Gallo Pietro | 16,50 | | 20 | 36,50 | Moggio Udinese |
| 5 | | Patrian Andrea | 11,10 | 5 | 20 | 36,10 | Pordenone |
| 6 | | Stojic Natalija | 10,50 | 5 | 20 | 35,50 | Cervignano |
| | 4 | Mattighello Paolo* | 13,30 | | 20 | 33,30 | Povoletto Majano Pasian di Prato Pozzuolo del Friuli Remanzacco Udine Cervignano Ronchis Rivignano Torviscosa |
| | 5 | Cargnello Sabrina* | 13,20 | | 20 | 33,20 | Pasian di Prato Remanzacco Povoletto Pozzuolo del Friuli Majano |
| 7 | | Patrian Andrea | 11,10 | | 20 | 31,10 | Chions - Pravisdomini Montereale Valcellina Frisanco - Maniago - Vajont |
| 8 | | Stojic Natalija | 10,50 | | 20 | 30,50 | Torviscosa Ronchis Udine Trieste |
| 9 | | Scibetta Angela | 9,20 | | 20 | 29,20 | Ronchis Rivignano |
| | 6 | Pellizzato Sergio* | 14,70 | | | 14,70 | Trieste Moggio Udinese Majano Pasian di Prato Povoletto Pozzuolo del Friuli Remanzacco Udine Cervignano Rivignano Ronchis Torviscosa Montereale Valcellina Pordenone Frisanco - Maniago - Vajont |
| 10 | | Scala Ernesto | 1,65 | | | 1,65 | Moggio Udinese Majano Pasian di Prato Povoletto Pozzuolo del Friuli Remanzacco Udine Cervignano Ronchis Torviscosa Rivignano Montereale Valcellina Pordenone Chions - Pravisdomini Frisanco - Maniago - Vajont Trieste |

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO: STUMPO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 27 maggio 2002, n. EST. 397-D/ESP/4387. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Pocenia, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un edificio per attività culturali nel Capoluogo, all'interno del Piano di recupero di Pocenia Centro.**

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Pocenia è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera cita in premessa:

Comune Censuario di Pocenia - Provincia di Udine

Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) Partita 38, foglio 21, mappale 116,
superficie: mq. 120
consistenza: fabbricato e corte
superficie da espropriare: mq. 120

mappale 403, superficie: mq. 53
consistenza: fabbricato e corte
superficie da espropriare: mq. 53

indennità:

| | | |
|---|---|---|
| fabbricati + area coperta a corpo | = euro | 42.771,42 |
| area libera | = euro | 900,36 |
| - 40% | = euro | 360,14 |
| | = euro | 540,22 |

Ditta catastale: Buranello Antonio fu Carlo compr. per 1/2; Salvador Maria fu Luigi compr. per 1/2.

2) Partita 1331, foglio 21, mappale 117,
superficie: mq. 56
consistenza: fabbricati e corte
superficie da espropriare: mq. 56

indennità:

| | | |
|---|---|---|
| fabbricati + area coperta - a corpo | = euro | 13.456,64 |
| area libera | = euro | 164,70 |
| - 40% | = euro | 65,88 |
| | = euro | 98,82 |

Ditta catastale: Trevisani Achille nato a Pocenia il 7 agosto 1939 compr.; Trevisani Eugenio nato a Pocenia il 14 settembre 1924 compr., Trevisani Renato nato a Pocenia l'11 agosto 1930 compr.

3) Partite 1000464 e 224, foglio 21, mappale 118,
superficie: mq. 170
consistenza: fabbricati e corte
superficie da espropriare: mq. 170

indennità:

| | | |
|---|---|---|
| fabbricati + area coperta - a corpo | = euro | 27.914,97 |
| area libera | = euro | 1.065,06 |
| - 40% | = euro | 426,02 |
| | = euro | 639,04 |

Ditta catastale: Andolfatto Ada nata ad Alleghe il 26 novembre 1939 compr. per 10/60; Trevisani Valter nato a Udine il 3 novembre 1974 compr. per 10/60; Trevisani Achille nato a Pocenia il 7 agosto 1939 compr. per 1/3; Zuliani Silvia nata a Campoformido l'11 giugno 1929 compr. per 1/9; Trevisani Lauro nato a Pocenia il 28 marzo 1960 compr. per 1/9; Trevisani Denis nato a Udine il 19 marzo 1964 compr. per 1/9; Nardini Assunta nata a Pocenia il 13 marzo 1901 usufrut. per 1/3.

4) Partita 192, foglio 21, mappale 119,
superficie: mq. 190
consistenza: fabbricato e corte
superficie da espropriare: mq. 190

mappale 404, superficie: mq. 29
consistenza: fabbricato
superficie da espropriare: mq. 29

indennità:

| | | |
|---|---|---|
| fabbricati + area coperta - a corpo | = euro | 19.391,66 |
| area libera | = euro | 2.020,32 |
| - 40% | = euro | 808,13 |
| | = euro | 1.212,19 |

Ditta catastale: Seretti Ettore fu Gioielle compr. per 10/80; Seretti Ada fu Gioielle compr. per 10/80; Seretti Ermes fu Gioielle compr. per 10/80; Seretti Carina fu Giacomo compr. per 10/80; Bertossi Ines fu Giuseppe compr. per 5/80; Bertossi Vinicio fu Giuseppe compr. per 5/80; Seretti Virginio fu Remo compr. per 10/80; Seretti Irene fu Faustino compr. per 14/240; Seretti Giacomo fu Faustino compr. per 4/240; Seretti Elio fu Faustino compr. per 4/240; Seretti Ario fu Faustino compr. per 4/240; Seretti Carmen fu Faustino compr. per 4/240; Seretti Walter nato a Pocenia il 9 agosto 1948 compr. per 10/48; Nardini Maria Luigia nata a Pocenia il 16 aprile 1923 usufrut. per 30/240.

5) Partita 264, foglio 21, mappale 142, superficie: mq. 76
consistenza: pertinenza di fabbricato
superficie da espropriare: mq. 21

| | | |
|---|---|---|
| indennità: area libera | = euro | 230,58 |
| - 40% | = euro | 92,23 |
| | = euro | 138,35 |

Ditta catastale: Andolfatto Ada nata ad Alleghe il 26 novembre 1939 compr. per 10/60; Trevisani Valter nato a Udine il 3 novembre 1974 compr. per 10/60; Trevisani Achille nata a Pocenia il 7 agosto 1939 compr. per 1/3; Zuliani Silvia nato a Campoformido l'11 giugno 1929 compr. per 1/9; Trevisani Lauro nato a Pocenia il 28 marzo 1960 compr. per 1/9; Trevisani Denis nato a Udine il 19 marzo 1964 compr. per 1/9; Nardini Assunta nata a Pocenia il 13 marzo 1901 usufrutt. per 1/3.

Art. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 27 maggio 2002

COSLOVICH

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2002, n. 1295.

**Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282. Presa d'atto confermativa.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificata e integrata, con la quale, in esito al disposto di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10 e di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come modificato dall'articolo 2, comma 12, della citata legge regionale 10/2001, si è provveduto ad effettuare una presa d'atto confermativa delle strutture regionali e degli incarichi regionali esistenti alla suddetta data;

ATTESO che, il 19 aprile 2002, è entrata in vigore la legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, recante disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici, la quale - pur mantenendo inalterata la formulazione del testo come già sostituito dall'articolo 2 della citata legge regionale 10/2001 - ha modificato gli articoli 3, 58, 59 e reintrodotto l'articolo 3 bis della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 nonché sostituito il citato articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7;

CONSIDERATO che viene, sostanzialmente e formalmente, confermata la delegificazione in materia di uffici e di criteri generali di organizzazione degli stessi;

VISTA la propria deliberazione 10 aprile 2002, n. 1060, con la quale, preso atto dell'entrata in vigore della citata legge regionale 10/2002, si sono apportate alcune modificazioni alla citata legge regionale 10/2002 medesima nonché all'allegato A parte integrante della citata deliberazione 1282/2001;

RITENUTO che la citata deliberazione 1282/2001, così come successivamente modificata ed integrata, mantiene immutato il proprio valore di disciplina dell'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione e degli enti regionali;

ATTESO che, con propria deliberazione 15 marzo 2002, n. 816, risultano approvate ma ancora in fase di pubblicazione alcune modifiche alla citata deliberazione n. 1282/2001 riguardanti la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

ATTESO che, con propria deliberazione 10 aprile 2002, n. 1061, risultano approvate ma ancora in fase di pubblicazione alcune modifiche alla citata deliberazione n. 1282/2001 riguardanti la Direzione regionale dell'ambiente;

ATTESO che, con propria deliberazione 10 aprile 2002, n. 1062, risultano approvate ma ancora in fase di pubblicazione alcune modifiche alla citata deliberazione n. 1282/2001 riguardanti la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di prendere atto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, rimane immutata la volontà del legislatore con riferimento alla delegificazione in materia di uffici e di criteri generali di organizzazione degli stessi.

2. Di prendere atto che risultano approvate ma ancora in fase di pubblicazione le proprie seguenti deliberazioni apportanti modifiche ed integrazioni alla citata deliberazione 1282/2001:

a) deliberazione 15 marzo 2002, n. 816, riguardante la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

b) deliberazione 10 aprile 2002, n. 1061 riguardanti la Direzione regionale dell'ambiente;

c) deliberazione 10 aprile 2002, n. 1062 riguardanti la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

3. Di confermare la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificata e integrata, anche ai sensi del precedente punto 2, quale deliberazione di riferimento in materia di ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2002, n. 1471.

**Legge regionale 30/1999, articolo 17, comma 2, lettera b): direttive per la determinazione degli indici di densità venatoria per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia della Regione. Annullamento D.G.R. 796/2002.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO in particolare l'articolo 17, comma 2, lettera b) della legge medesima che prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di direttive generali per la determinazione degli indici di densità venatoria delle Riserve di caccia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2002, n. 796, concernente le direttive per la determinazione degli indici di densità venatoria per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia della Regione per l'annata venatoria 2002-2003;

ATTESO che le direttive di cui al precedente alinea sono state adottate senza un parere espresso da parte della Conferenza permanente dei Presidenti dei distretti venatori, come invece è previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge regionale 30/1999;

RAVVISATA pertanto l'illegittimità dell'atto adottato;

RITENUTO opportuno, onde evitare impugnative che vedrebbero l'Amministrazione regionale soccombente, in via di autotutela procedere all'annullamento del citato atto;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla gestione faunistica e venatoria;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, la propria precedente deliberazione n. 796 del 15 marzo 2002 è annullata.

2. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2002, n. 1472.

**Legge regionale 30/1999, articolo 17, comma 2, lettera b): direttive per la determinazione degli indici di densità venatoria per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia della Regione.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia»;

VISTO l'articolo 17, comma 2, lettera b) della legge medesima che prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di direttive generali per la determinazione degli indici di densità venatoria delle Riserve di caccia;

CONSIDERATO che la determinazione degli indici di densità venatoria delle Riserve di caccia è indispensabile per calcolare il numero massimo di cacciatori da assegnare a ciascuna Riserva di caccia della Regione, secondo l'articolo 19 della summenzionata legge regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2000, n. 2513, concernente le direttive per la determinazione degli indici di densità venatoria e per l'ammissione e il trasferimento di cacciatori in Riserve di caccia della Regione per l'annata venatoria 2000-2001;

CONSIDERATO che la legge regionale 30/1999 ha suddiviso il territorio regionale in distretti venatori ognuno dei quali comprende più Riserve di caccia e che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 30/1999, i distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi, consuetudini e tradizioni locali, individuati al fine del coordinamento e razionalizzazione dell'attività di gestione delle Riserve di caccia;

RISCONTRATO che gli indici di densità hanno messo in evidenza numerose e rilevanti anomalie nella distribuzione dei cacciatori tra le Riserve di caccia appartenenti allo stesso distretto venatorio;

RISCONTRATO che a seguito di ulteriori verifiche il territorio agro-silvo-pastorale ai fini faunistici delle riserve di caccia di Zuglio e Pontebba è determinato rispettivamente in ettari 1580 e in ettari 8082;

RITENUTO equo e congruo rideterminare il numero massimo dei cacciatori da assegnare alle singole Riserve di caccia sulla base di un indice dato dal rapporto tra il numero massimo di cacciatori assegnabili nel distretto e la superficie agro-silvo-pastorale del distretto stesso, definito indice medio distretto venatorio;

VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori nella seduta del 15 aprile 2002 in ordine al criterio per la rideterminazione del numero di cacciatori assegnabili alle Riserve di caccia sulla base dell'indice di cui alla linea precedente (indice medio distretto

venatorio), nonchè all'assegnazione per l'annata venatoria 2002-2003 alle Riserve che abbiano posti liberi, a seguito della rideterminazione, di un numero di cacciatori pari al 15 per cento del totale;

CONSIDERATO che il dato di riferimento da prendere in considerazione per la determinazione del numero massimo deve fare riferimento non solo alle superficie agro-silvo-pastorale a fini faunistico-venatori ma anche al territorio effettivamente cacciabile di ogni singola Riserva di caccia;

PRESO ATTO che, allo stato attuale, la quantificazione del territorio cacciabile di ogni Riserva di caccia non è ancora stato determinata;

CONSIDERATO che, solo a seguito della determinazione del numero massimo di cacciatori spettanti a ciascuna Riserva di caccia, l'Amministrazione regionale può procedere all'assegnazione e trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia, così come previsto dalla predetta predisposizione del comma precedente;

RITENUTO prudenziale, in attesa della definizione del territorio cacciabile, non assegnare tutti i posti alle riserve di caccia che, alla data della presente delibera, evidenziano disponibilità;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale della gestione faunistica e venatoria;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Gli indici medi e il rapporto ettari/cacciatore dei distretti venatori sono riportati nel prospetto di cui allegato A, che fa parte integrante della presente delibera.

2. Il numero dei cacciatori assegnabili ad ogni Riserva di caccia, a seguito della rideterminazione, è riportato nell'allegato B, che è parte integrante della presente delibera.

3. Per l'annata venatoria 2002-2003, il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deve:

a) assegnare alle Riserve di caccia che risultino avere posti liberi, rispetto al numero determinato secondo gli indici previsti dalla delibera 8 agosto 2000, n. 2513, un numero di cacciatori pari al 15 per cento dei posti resisi disponibili a seguito della rideterminazione effettuata sulla base di un indice, dato dal rapporto tra il numero massimo di cacciatori assegnabili nel distretto e la superficie agro-silvo-pastorale del distretto stesso;

b) continuare ad assegnare, secondo le procedure ordinarie, tutti i posti vacanti nelle rimanenti Riserve di caccia, che nel corso dell'annata venatoria raggiungano un numero effettivo di cacciatori inferiore al numero di posti rideterminato con la presente delibera.

4. La presente delibera verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato A

| DISTRETTO VENATORIO | Indice medio densità venatoria | Ettari/cacciatore |
|---|---|---|
| N.1 - TARVISIANO | 0,00995 | 100,46 |
| N.2 - CARNIA | 0,01019 | 98,16 |
| N. 3 – VALLI DEL NATISONE | 0,02082 | 48,04 |
| N. 4 – PREALPI CARNICHE | 0,00839 | 119,24 |
| N. 5 – COLLINE MORENICHE | 0,03717 | 26,90 |
| N. 6 – PEDEMONTANA PORDENONESE | 0,02159 | 46,32 |
| N. 7 – COLLIO | 0,03509 | 28,50 |
| N. 8. – ALTA PIANURA UDINESE | 0,03201 | 31,24 |
| N. 9 – ALTA PIANURA PORDENONESE | 0,03080 | 32,47 |
| N. 10 – BASSA PIANURA UDINESE | 0,03939 | 25,39 |
| N. 11 – BASSA PIANURA PORDENONESE | 0,02122 | 47,13 |
| N. 12 - LAGUNA | 0,02260 | 44,25 |
| N 13 - CARSO | 0,02392 | 41,81 |
| N. 14 – COLLI ORIENTALI | 0,03211 | 31,14 |
| N. 15 – PIANURA ISONTINA | 0,03350 | 29,85 |

Allegato B

Distretto venatorio n. 1
TARVISIANO

| *Riserve* | NUMERO CACCIATORI ASSEGNABILI IN RISERVE DI CACCIA | |
|---|---|---|
| | *Determinati secondo indici DGR n.2513 08/08/2000* | *Rideterminati secondo indice medio distretto venatorio* |
| Bordano | 23 | **14** |
| Chiusaforte | 81 | **93** |
| Dogna | 63 | **69** |
| Ligosullo | 17 | **16** |
| Lusevera | 40 | **38** |
| Moggio Udinese | 130 | **120** |
| Paularo | 88 | **70** |
| Pontebba | 64 | **80** |
| Resia | 59 | **69** |
| Resiutta | 8 | **9** |
| Tarvisio/Malborghetto | 89 | **83** |
| Venzone | 35 | **38** |
| **TOTALE (12)** | **697** | **697** |

Allegato B

Distretto venatorio n. 2
CARNIA

| ***Riserve*** | **NUMERO CACCIATORI ASSEGNABILI IN RISERVE DI CACCIA** | |
|---|---|---|
| | ***Determinati secondo indici DGR n.2513 08/08/2000*** | ***Rideterminati secondo indice medio distretto venatorio*** |
| Amaro | 39 | **32** |
| Ampezzo | 72 | **73** |
| Arta Terme | 43 | **52** |
| Cavazzo Carnico | 62 | **38** |
| Cercivento | 19 | **15** |
| Comeglians | 18 | **19** |
| Enemonzo | 26 | **23** |
| Forni Avoltri | 57 | **59** |
| Forni di Sopra | 38 | **43** |
| Forni di Sotto | 47 | **58** |
| Lauco | 27 | **34** |
| Ovaro | 58 | **57** |
| Paluzza | 57 | **56** |
| Prato Carnico | 76 | **82** |
| Preone | 27 | **22** |
| Ravascletto | 25 | **21** |
| Raveo | 11 | **9** |
| Rigolato | 29 | **30** |
| Sauris | 36 | **41** |
| Socchieve | 59 | **61** |
| Sutrio | 24 | **21** |
| Tolmezzo | 48 | **59** |
| Treppo Carnico | 21 | **18** |
| Verzegnis | 37 | **39** |
| VillaSantina | 20 | **10** |
| Zuglio | 13 | **16** |
| **TOTALE (26)** | **989** | **989** |

Allegato B

Distretto venatorio n. 3
VALLI DEL NATISONE

| ***Riserve*** | **NUMERO CACCIATORI ASSEGNABILI IN RISERVE DI CACCIA** | |
|---|---|---|
| | *Determinati secondo indici DGR n.2513 08/08/2000* | *Rideterminati secondo indice medio distretto venatorio* |
| Attimis | 72 | **64** |
| Drenchia | 25 | **27** |
| Faedis | 125 | **92** |
| Forgaria nel Friuli | 28 | **49** |
| Gemona del Friuli | 71 | **86** |
| Grimacco | 26 | **33** |
| Magnano in Riviera | 23 | **12** |
| Montenars | 40 | **41** |
| Nimis | 82 | **65** |
| Pulfero | 92 | **98** |
| S.Leonardo | 61 | **54** |
| S.Pietro al Natisone | 56 | **47** |
| Savogna | 42 | **45** |
| Stregna | 35 | **40** |
| Taipana | 90 | **134** |
| Tarcento | 89 | **56** |
| Torreano | 82 | **69** |
| Trasaghis | 94 | **121** |
| **TOTALE (18)** | **1133** | **1133** |

Allegato B

Distretto venatorio n. 4
PREALPI CARNICHE

| ***Riserve*** | **NUMERO CACCIATORI ASSEGNABILI IN RISERVE DI CACCIA** | |
|---|---|---|
| | ***Determinati secondo indici DGR n.2513 08/08/2000*** | ***Rideterminati secondo indice medio distretto venatorio*** |
| Andreis | 11 | **15** |
| Barcis | 60 | **70** |
| Cimolais | 12 | **15** |
| Claut | 41 | **59** |
| Clauzetto | 21 | **21** |
| Erto-Casso | 15 | **20** |
| Frisanco | 47 | **31** |
| Tramonti | 133 | **125** |
| Vito d'Asio | 55 | **41** |
| **TOTALE (9)** | **395** | **395** |

Allegato B

Distretto venatorio n. 5
COLLINE MORENICHE

| ***Riserve*** | **NUMERO CACCIATORI ASSEGNABILI IN RISERVE DI CACCIA** | |
|---|---|---|
| | *Determinati secondo indici DGR n.2513 08/08/2000* | *Rideterminati secondo indice medio distretto venatorio* |
| Artegna | 32 | **26** |
| Buja | 53 | **53** |
| Cassacco | 35 | **31** |
| Colloredo di Monte Albano | 69 | **62** |
| Fagagna | 103 | **109** |
| Majano | 61 | **81** |
| Moruzzo | 69 | **53** |
| Osoppo | 55 | **60** |
| Pagnacco | 40 | **32** |
| Povoletto | 114 | **116** |
| Ragogna | 59 | **74** |
| Reana del Rojale | 61 | **58** |
| Rive d'Arcano | 82 | **75** |
| S.Daniele del Friuli | 105 | **98** |
| S.Vito di Fagagna | 33 | **26** |
| Treppo Grande | 31 | **33** |
| Tricesimo | 23 | **39** |
| **TOTALE (17)** | **1025** | **1025** |

Allegato B

Distretto venatorio n. 6
PEDEMONTANA PORDENONESE

| *Riserve* | NUMERO CACCIATORI ASSEGNABILI IN RISERVE DI CACCIA | |
|---|---|---|
| | *Determinati secondo indici DGR n.2513 08/08/2000* | *Rideterminati secondo indice medio distretto venatorio* |
| Aviano | 171 | **204** |
| Budoia | 65 | **57** |
| Caneva | 79 | **66** |
| Castelnovo del Friuli | 38 | **41** |
| Cavasso Nuovo | 30 | **19** |
| Fanna | 30 | **19** |
| Maniago | 98 | **120** |
| Meduno | 54 | **64** |
| Montereale Valcellina | 146 | **137** |
| Pinzano al Tagliamento | 63 | **44** |
| Polcenigo | 82 | **78** |
| Sequals | 54 | **48** |
| Travesio | 46 | **59** |
| **TOTALE (13)** | **956** | **956** |

Allegato B

Distretto venatorio n. 7
COLLIO

| ***Riserve*** | **NUMERO CACCIATORI ASSEGNABILI IN RISERVE DI CACCIA** | |
|---|---|---|
| | *Determinati secondo indici DGR n.2513 08/08/2000* | *Rideterminati secondo indice medio distretto venatorio* |
| Brazzano | 13 | **14** |
| Capriva | 17 | **12** |
| Cormons | 55 | **54** |
| Dolegna | 19 | **16** |
| Farra d'Isonzo | 22 | **23** |
| Giasbana | 9 | **10** |
| Lucinico | 34 | **31** |
| Mernico | 15 | **11** |
| Mossa | 17 | **15** |
| Piedimonte | 8 | **15** |
| Piuma | 11 | **14** |
| Plessiva | 13 | **13** |
| Ruttars/Vencò | 12 | **14** |
| S.Floriano | 14 | **20** |
| S.Lorenzo Isontino | 14 | **11** |
| S.Mauro /Salcano | 11 | **12** |
| Spessa | 10 | **11** |
| **TOTALE (17)** | **294** | **294** |

Allegato B

Distretto venatorio n. 8
ALTA PIANURA UDINESE

| ***Riserve*** | **NUMERO CACCIATORI ASSEGNABILI IN RISERVE DI CACCIA** | |
|---|---|---|
| | *Determinati secondo indici DGR n.2513 08/08/2000* | *Rideterminati secondo indice medio distretto venatorio* |
| Basiliano | 134 | **123** |
| Bicinicco | 35 | **44** |
| Camino al | 60 | **64** |
| Campoformido | 55 | **44** |
| Codroipo | 170 | **201** |
| Coseano | 73 | **69** |
| Dignano | 101 | **79** |
| Flaibano | 48 | **51** |
| Martignacco | 78 | **70** |
| Mereto di Tomba | 65 | **72** |
| Moimacco | 19 | **23** |
| Mortegliano/Lestizza | 223 | **180** |
| Palmanova | 15 | **27** |
| Pasian di Prato | 39 | **30** |
| Pavia di Udine | 101 | **84** |
| Pozzuolo del Friuli | 72 | **46** |
| Pradamano | 56 | **43** |
| Remanzacco | 83 | **81** |
| S.Maria la Longa | 35 | **54** |
| Sedegliano | 133 | **152** |
| Trivignano Udinese | 26 | **49** |
| Udine | 44 | **78** |
| **TOTALE (22)** | **1.665** | **1.665** |

Allegato B

Distretto venatorio n. 9
ALTA PIANURA PORDENONESE

| ***Riserve*** | **NUMERO CACCIATORI ASSEGNABILI IN RISERVE DI CACCIA** | |
|---|---|---|
| | *Determinati secondo indici DGR n.2513 08/08/2000* | *Rideterminati secondo indice medio distretto venatorio* |
| Arba | 69 | **42** |
| Arzene | 40 | **33** |
| Casarsa | 58 | **49** |
| Cordenons | 160 | **152** |
| Fontanafredda | 89 | **122** |
| Roveredo in Piano | 26 | **29** |
| S.Giorgio della Richinvelda | 149 | **135** |
| S.Martino al Tagliamento | 56 | **48** |
| S.Quirino | 155 | **140** |
| Spilimbergo | 147 | **187** |
| Valvasone | 60 | **49** |
| Vivaro | 124 | **109** |
| Zoppola | 81 | **119** |
| **TOTALE (13)** | **1.214** | **1214** |

Allegato B

Distretto venatorio n. 10
BASSA PIANURA UDINESE

| ***Riserve*** | **NUMERO CACCIATORI ASSEGNABILI IN RISERVE DI CACCIA** | |
|---|---|---|
| | ***Determinati secondo indici DGR n.2513 08/08/2000*** | ***Rideterminati secondo indice medio distretto venatorio*** |
| Bagnaria Arsa | 30 | **51** |
| Bertiolo | 98 | **86** |
| Castions di Strada | 129 | **118** |
| Gonars | 71 | **66** |
| Pocenia | 84 | **75** |
| Porpetto | 74 | **60** |
| Rivignano | 83 | **79** |
| Ronchis | 41 | **62** |
| Talmassons | 161 | **157** |
| Teor | 51 | **52** |
| Varmo | 88 | **104** |
| **TOTALE (11)** | **910** | **910** |

Allegato B

Distretto venatorio n. 11
BASSA PIANURA PORDENONESE

| *Riserve* | NUMERO CACCIATORI ASSEGNABILI IN RISERVE DI CACCIA | |
|---|---|---|
| | *Determinati secondo indici DGR n.2513 08/08/2000* | *Rideterminati secondo indice medio distretto venatorio* |
| Azzano X | 80 | **88** |
| Brugnera | 44 | **49** |
| Chions | 74 | **58** |
| Cordovado | 15 | **21** |
| Fiume Veneto | 68 | **64** |
| Morsano al Tagliamento | 41 | **63** |
| Pasiano di Pordenone | 69 | **78** |
| Porcia | 31 | **41** |
| Pordenone | 24 | **37** |
| Prata di Pordenone | 44 | **39** |
| Pravisdomoni | 40 | **27** |
| Sacile | 48 | **56** |
| S.Vito al Tagliamento | 133 | **106** |
| Sesto al Reghena | 77 | **61** |
| **TOTALE (14)** | **788** | **788** |

Allegato B

Distretto venatorio n. 12
LAGUNA

| ***Riserve*** | **NUMERO CACCIATORI ASSEGNABILI IN RISERVE DI CACCIA** | |
|---|---|---|
| | ***Determinati secondo indici DGR n.2513 08/08/2000*** | ***Rideterminati secondo indice medio distretto venatorio*** |
| Carlino | 39 | **38** |
| Grado | 117 | **146** |
| Latisana | 77 | **62** |
| Lignano | 14 | **13** |
| Marano Lagunare | 61 | **72** |
| Muzzana | 52 | **48** |
| Palazzolo dello Stella | 71 | **70** |
| Precenicco | 79 | **55** |
| S.Giorgio di Nogaro | 57 | **39** |
| Torviscosa | 16 | **40** |
| **TOTALE (10)** | 583 | **583** |

Allegato B

Distretto venatorio n. 13
CARSO

| ***Riserve*** | **NUMERO CACCIATORI ASSEGNABILI IN RISERVE DI CACCIA** | |
|---|---|---|
| | *Determinati secondo indici DGR n.2513 08/08/2000* | *Rideterminati secondo indice medio distretto venatorio* |
| Aurisina | 25 | **30** |
| Basovizza | 31 | **42** |
| Boschini-Peteano | 16 | **13** |
| Doberdo'del Lago | 16 | **16** |
| Duino | 13 | **14** |
| Fogliano/Redipuglia | 13 | **10** |
| Gabria | 8 | **8** |
| Gabrovizza | 16 | **20** |
| Jamiano | 14 | **13** |
| Malchina | 33 | **35** |
| Monfalcone | 15 | **16** |
| Monrupino | 16 | **18** |
| Muggia | 24 | **19** |
| Opicina | 23 | **25** |
| Prosecco | 24 | **31** |
| Ronchi dei Legionari | 22 | **21** |
| Sales | 19 | **20** |
| S. Michele | 12 | **11** |
| Sagrado/S.Martino | 17 | **17** |
| Savogna /Rubbia | 33 | **15** |
| Sgonico | 19 | **19** |
| Vallone | 18 | **18** |
| Zaule | 26 | **21** |
| **TOTALE (23)** | **453** | **453** |

Allegato B

Distretto venatorio n. 14
COLLI ORIENTALI

| ***Riserve*** | **NUMERO CACCIATORI ASSEGNABILI IN RISERVA DI CACCIA** | |
|---|---|---|
| | ***Determinati secondo indici DGR n.2513 08/08/2000*** | ***Rideterminati secondo indice medio distretto venatorio*** |
| Buttrio | 40 | **47** |
| Cividale del Friuli | 113 | **135** |
| Corno di Rosazzo | 37 | **27** |
| Manzano | 96 | **80** |
| Premariacco | 121 | **101** |
| Prepotto | 70 | **103** |
| S.Giovanni al Natisone | 73 | **57** |
| **TOTALE (7)** | **550** | **550** |

Allegato B

Distretto venatorio n. 15
PIANURA ISONTINA

| ***Riserve*** | **NUMERO CACCIATORI ASSEGNABILI IN RISERVA DI CACCIA** | |
|---|---|---|
| | ***Determinati secondo indici DGR n.2513 08/08/2000*** | ***Rideterminati secondo indice medio distretto venatorio*** |
| Ajello | 26 | **37** |
| Aquileia | 74 | **67** |
| Campolongo al Torre | 13 | **18** |
| Cervignano del Friuli | 28 | **38** |
| Chiopris-Viscone | 28 | **27** |
| Corona | 14 | **8** |
| Fiumicello | 61 | **56** |
| Gradisca d'Isonzo | 15 | **15** |
| Mariano del Friuli | 20 | **21** |
| Medea | 32 | **22** |
| Moraro | 17 | **10** |
| Pieris/Begliano/Isola Morosini. | 25 | **35** |
| Romans I | 21 | **14** |
| Romans II | 8 | **7** |
| Ruda | 36 | **43** |
| S.Pier d'Isonzo | 16 | **21** |
| S.Vito al Torre | 33 | **31** |
| Staranzano | 26 | **27** |
| S.Canzian d'Isonzo | 25 | **32** |
| Tapogliano | 19 | **15** |
| Terzo d'Aquileia | 65 | **67** |
| Turriaco | 10 | **10** |
| Versa | 20 | **16** |
| Villa Vicentina | 9 | **12** |
| Villesse | 36 | **29** |
| Visco | 10 | **9** |
| **TOTALE (26)** | **687** | **687** |

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2002, n. 1677.

**Leggi regionali 4/1992, 30/1992, 1/1993, 47/1993, 5/1994, 14/1994, 8/1995, 39/1995, 9/1996, 10/1997, 3/1998, 4/1999, 2/2000, 4/2001 e 3/2002. Determinazione in via preventiva delle condizioni relative ai mutui da contrarsi ai fini dell'ottenimento di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento. Modifica D.G.R. 1186/2002.**

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con la legge regionale 4/1992 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 30/1992, la legge regionale 1/1993 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 47/1993, la legge regionale 5/1994 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 14/1994 la legge, 8/1995, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 39/1995 e dalla legge regionale 9/1996, la legge regionale 10/1997, la legge regionale 3/1998, la legge regionale 4/1999, la legge regionale 2/2000, la legge regionale 4/2001 e la legge regionale 3/2002 è stata autorizzata la concessione di contributi a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui da contrarsi da parte degli enti e soggetti diversi per la realizzazione di interventi previsti dalle norme stesse;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1186 del 18 aprile 2002 con la quale sono stati determinati in via preventiva i criteri e le condizioni relativi ai mutui da stipulare da parte dei soggetti e per le finalità specificate nell'allegato schema alla delibera citata;

RILEVATO che il comma 19, articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, ha sostituito il comma 110, dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000, autorizzando a prestare la garanzia fidejussoria sui mutui da contrarsi dal Centro commerciale all'ingrosso di Pordenone per il completamento del centro intermodale di cui al comma 103, dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Finanze;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ricomprendere nell'allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1186 del 18 aprile 2002 la prestazione della garanzia fidejussoria sui mutui da contrarsi dal Centro commerciale all'ingrosso di Pordenone per il completamento del centro intermodale di cui al comma 103 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000;

2. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2002, n. 1761.

**Individuazione dei criteri e delle modalità di effettuazione dell'esame-colloquio previsto dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale10/2002, n. 10 per l'inquadramento del personale di cui al comma 1 del medesimo articolo 14.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 14, commi 1, 2 e 4 della legge regionale 27 marzo 2002 n. 10, ai sensi del quale il personale assunto mediante procedure selettive pubbliche, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, degli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 15 e 16 della legge regionale 31/1997 e dell'articolo 72 della legge regionale 1/1998 può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza, previo superamento di un esame-colloquio, purchè in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 10/2002 nonché alla data dell'inquadramento;

VISTO il comma 3 del suddetto articolo 14 con cui è stato disposto l'esonero dal predetto esame-colloquio di coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l'Amministrazione regionale per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, nella medesima qualifica funzionale per cui è previsto l'inquadramento;

ATTESO che con il comma 2 del medesimo articolo 14 della legge regionale 10/2002 si è previsto che l'esame-colloquio di cui trattasi venga espletato secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione;

RITENUTO di procedere, con la presente deliberazione, alla definizione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'esame-colloquio per l'inquadramento del suddetto personale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni;

all'unanimità,

DELIBERA

di determinare le modalità e i criteri di svolgimento dell'esame-colloquio per l'inquadramento del personale di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, secondo quanto riportato nell'allegato «A», che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

---

Allegato «A»

**Criteri e modalità di svolgimento dell'esame-colloquio per l'inquadramento del personale di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10**

*1. Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai componenti della Commissione esaminatrice esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di euro 103,29 (centotre/29).

*2. Prova d'esame*

L'esame colloquio, tenuto conto che il personale interessato risulta inquadrabile nella qualifica di Consigliere con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, verterà sulle seguenti materie:

- diritto costituzionale,
- diritto amministrativo,
- ordinamento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,

con particolare riguardo all'esperienza maturata dai candidati all'interno dell'Amministrazione regionale nei rispettivi settori di attività lavorativa.

L'esame-colloquio avrà luogo nella data e nella sede che saranno comunicate ai candidati almeno 20 giorni prima della data fissata.

*3. Idoneità all'inquadramento*

La Commissione esprime un motivato giudizio di «idoneità» o «non idoneità» all'inquadramento.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva gli atti della Commissione esaminatrice e dichiara i candidati risultati idonei all'inquadramento di cui all'articolo 14 della legge regionale 10/2002.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2002, n. 1801.

**Strutture regionali e incarichi dirigenziali - Modifiche alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282 - Integrazioni alla deliberazione 23 aprile 2002, n. 1313.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

IN ATTESA di dare esecuzione al progetto di generale riassetto dell'apparato regionale finalizzato al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, così come previsto dall'articolo 1 della citata legge regionale 10/2002;

VISTO altresì il comma 7 dell'articolo 6 della citata legge regionale 10/2002;

VISTO il proprio processo verbale 27 marzo 2001, n. 944, concernente «Obiettivi e strumenti per la riorganizzazione delle strutture operative e il conseguimento di una gestione ottimale delle risorse umane dell'Amministrazione regionale. Generalità.»;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare i contenuti della citata deliberazione 1282/2001 e delle sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, così come successivamente modificato e integrato, e in particolare il comma 1 bis, con il quale l'Assessore regionale alle finanze - in relazione all'istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello direzionale disposte in via amministrativa

- viene autorizzato, su conforme deliberazione giuntale, a disporre con proprio decreto variazioni di bilancio relativamente all'istituzione, modificazione e soppressione di rubriche, unità previsionali di base e capitoli;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1313 - attualmente in corso di pubblicazione - con la quale è stato soppresso il Servizio per la gestione faunistica e venatoria e, contestualmente, è stato istituito alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste il Servizio per la conservazione della fauna a e della caccia;

VISTA la nota 20 maggio 2002, n. 1-N/6174, con la quale il sopprimendo Servizio per la gestione faunistica e venatoria ha comunicato che durante la fase di controllo della citata deliberazione 1313/2002 la Ragioneria generale, con riguardo alla lettera f) del punto 1 del relativo dispositivo, ha rilevato quanto segue:

1) la mancata individuazione in carico all'istituendo Servizio per la conservazione della fauna a e della caccia dei capitoli di entrata 952 e 398 (competenza e residui) nonché dei capitoli di spesa 4259 e 4271 (residui), già in carico al sopprimendo Servizio per la gestione faunistica e venatoria;
2) la mancata precisazione che lo spostamento dei fondi attiene sia la competenza che i residui;
3) l'opportunità di prevedere la soppressione del capitolo 4245 con contestuale trasferimento della competenza di 15.000,00 euro in capo al capitolo 2969, già in carico alla Direzione regionale delle foreste;

RITENUTO di integrare quanto già disposto in materia di capitoli di bilancio in gestione al Servizio per la conservazione della fauna a e della caccia nella citata deliberazione 1313/2002;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTA la propria deliberazione 27 novembre 2001, n. 4083 concernente «Legge costituzionale 3/2001 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione - Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli enti locali. Generalità»;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa e in esito all'intervento riorganizzativo previsto dalla propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1313:

a) i seguenti capitoli di bilancio di previsione della Regione per l'anno 2002, già in capo al Servizio per la gestione faunistica e venatoria, vanno riattribuiti come di seguito specificato:
   - Servizio per la conservazione della fauna e della caccia: capitoli di entrata 952 e 398 (competenza e residui); capitoli di spesa 4259 e 4271 (residui);
b) lo spostamento dei fondi previsto alla lettera f) del punto 1 del dispositivo della citata deliberazione 1313/2002 riguarda sia la competenza che i residui;
c) il capitolo 4245, già in capo al Servizio per la gestione faunistica e venatoria, viene soppresso con contestuale trasferimento delle disponibilità in conto competenze e in conto residui nel corrispondente capitolo di spesa 2969 in capo alla Direzione regionale delle foreste.

2. Per le motivazioni di cui in premessa e in esito all'intervento riorganizzativo previsto dalla propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1313, di autorizzare l'Assessore regionale alle finanze a provvedere a tutti gli atti di rispettiva competenza necessari a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e ha efficacia dalla data di pubblicazione medesima.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2002, n. 1867.

**Documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 2000-2006 - Azione 1.3.3. «Realizzazione di un centro per la promozione della sicurezza sul lavoro». Approvazione dell'invito al beneficiario finale.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione europea del 23 novembre 2001 C(2001) 2811, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 2000-2006 per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito: DOCUP), pubblicato sul 2° supplemento ordinario n. 2 del 28 gennaio 2002 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 23 gennaio 2002;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il complemento di programmazione di cui agli articoli 9, lettera m), e 18, paragrafo 3 del citato Regolamento (CE) n. 1260/1999, confermato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002;

VISTA la propria deliberazione 22 marzo 2002, n. 846, con la quale è stato adottato il sopra citato complemento di programmazione;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, del sopra citato Regolamento (CE) n. 1260/1999, il complemento di programmazione è stato inviato alla Commissione europea il 27 marzo 2001 e che, per prassi, la stessa si riserva la facoltà di formulare eventuali osservazioni entro il termine indicativo di due mesi;

ATTESO che il DOCUP, nell'ambito della misura 1.3., riguardante la competitività ed attrattività delle infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive, prevede l'azione 1.3.3., concernente la realizzazione di un centro per la promozione della sicurezza sul lavoro, da attuarsi secondo la modalità della regia regionale;

ATTESO che il complemento di programmazione individua quale struttura amministrativa responsabile dell'attuazione dell'azione 1.3.3. la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;

CONSIDERATO che il DOCUP individua quale beneficiario finale dell'azione di cui sopra il Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone;

VISTO l'articolo 3, comma 2, della citata legge regionale n. 26/2001, secondo il quale la Giunta regionale, con apposite deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per la materia e d'intesa con l'Assessore agli affari europei, approva i bandi e gli inviti per l'accesso ai finanziamenti previsti dal DOCUP e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento;

RILEVATO che il summenzionato complemento di programmazione dispone che il progetto relativo alla realizzazione del centro per la promozione della sicurezza sul lavoro di cui all'azione 1.3.3. è individuato tramite invito rivolto al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, il quale presenta la domanda di finanziamento con le specifiche contenute nel predetto invito;

ATTESO che il progetto presentato dal beneficiario finale dovrà corrispondere ai contenuti della linea specifica d'intervento inerente all'azione 1.3.3. e della strategia complessiva del DOCUP, nonché essere coerente con le politiche comunitarie, nazionali e regionali in materia di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori;

VISTO l'articolo 16, comma 1, della citata legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione degli stessi, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il testo dell'invito da inviare al beneficiario finale dell'azione 1.3.3. del DOCUP, predisposto dalla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato ed allegato alla presente deliberazione, nel quale sono fissati, tra l'altro, i termini e le modalità per la presentazione della domanda di finanziamento;

VISTA l'urgenza di dare avvio alle procedure di attuazione del DOCUP al fine di rispettare i termini indicati nel complemento di programmazione;

RITENUTO di dare avvio alle procedure previste per l'attuazione del DOCUP riservandosi la facoltà di modificare o integrare l'invito al beneficiario finale sulla base delle eventuali osservazioni che la Commissione europea ritenesse di formulare in ordine al succitato complemento di programmazione;

VISTA la propria deliberazione 12 febbraio 2002, n. 375 (Generalità), con la quale vengono definite, nell'ambito del piano finanziario complessivo del DOCUP, le risorse assegnate a ciascuna misura, azione e direzione attuatrice;

SU PROPOSTA dell'Assessore al lavoro ed alla previdenza e d'intesa con l'Assessore agli affari europei,

all'unanimità,

DELIBERA

- è approvato l'allegato invito per l'accesso ai finanziamenti concernenti l'azione 1.3.3. del documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 2000-2006 per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

- il termine per la presentazione della domanda di finanziamento da parte del beneficiario finale è fissato in 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'allegato invito, facente parte integrante della presente deliberazione;

- è riservata la facoltà di modificare o integrare il sopra citato invito sulla base delle eventuali osservazioni che perverranno dalla Commissione europea;

- la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

---

OBIETTIVO 2 2000-2006

Fondo europeo di sviluppo regionale

Ministero dell'economia e delle finanze

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DELL'OBIETTIVO 2 2000-2006

**Asse 1.**
**Competitività e attrattività del sistema territoriale**

**Misura 1.3.**
**Competitività e attrattività delle infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive**

**Azione 1.3.3.**
**Realizzazione di un centro per la promozione della sicurezza sul lavoro**

INVITO AL BENEFICIARIO FINALE A PRESENTARE DOMANDA DI FINANZIAMENTO

*1. Descrizione dell'azione*

L'azione prevede la realizzazione di una serie di strutture ed infrastrutture (simulacri, simulatori, laboratori, officine, impianti dedicati, manufatti specifici), finalizzate alla creazione di un centro per la promozione della sicurezza sul lavoro, la cui attività sarà rivolta a soggetti, pubblici e privati, operanti nei diversi settori produttivi e di servizio, con specifica priorità ai settori dell'edilizia, dell'industria e dei trasporti terrestri e marittimi.

L'intervento dovrà permettere di riunire in un unico luogo tutte le attività necessarie ad affrontare le tematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, realizzando un centro in grado di promuovere concretamente la sicurezza attraverso la ricerca, la sperimentazione, lo studio sull'aggiornamento della normativa e l'addestramento pratico, consentendo il raggiungimento dei seguenti obiettivi primari:

- diffusione di una cultura che porta ad una riduzione dei costi legati al fenomeno infortunistico, espressi sia in termini sociali e finanziari, che, soprattutto, in termini di sacrificio di vite umane e di salute dei lavoratori;
- diffusione del concetto di qualità come conseguenza dell'operare per procedure precedentemente pianificate;
- raggiungimento di standard europei;
- rispetto della normativa nazionale ed internazionale.

La realizzazione dei simulacri e dei simulatori, in particolare, dovrà consentire di dare inizio ad una significativa gamma di attività connesse alla verifica, al collaudo ed alla sperimentazione di materiali da utilizzare in contesti lavorativi a rischio, nonché al controllo delle tecniche e delle procedure in uso ed alla sperimentazione e verifica di tecniche e procedure innovative orientate all'ottimizzazione dei livelli di sicurezza relativi alle diverse tipologie di situazioni lavorative.

La gestione del centro, una volta che lo stesso sarà stato ultimato, dovrà svolgersi secondo modalità atte a consentire che l'interesse pubblico rappresentato dalla promozione della sicurezza sul lavoro possa essere perseguito in piena armonia con il principio di economicità, oltre che di efficienza ed efficacia. In proposito, il beneficiario finale provvederà a promuovere la costituzione di una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica cui spetterà la gestione e la manutenzione del centro. A tale riguardo, dovrà essere ricercata ogni possibile forma di coinvolgimento sinergico, diretto ed indiretto, delle associazioni di categoria, delle imprese private, delle università, degli enti di ricerca e formazione, nonché di enti ed organismi, comunitari, nazionali e regionali, aventi competenza in materia.

*2. Beneficiario finale*

Il beneficiario finale dell'azione 1.3.3. è stato individuato dal DOCUP obiettivo 2 2000-2006 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (nel prosieguo: DOCUP) nel Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, ente pubblico economico ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 36.

*3. Localizzazione*

L'intervento sarà localizzato nell'ambito delle zone ammesse all'obiettivo 2 del Comune di Monfalcone.

*4. Risorse finanziarie*

Il costo totale dell'azione 1.3.3., così come determinato dalla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2002, n. 375, ammonta ad euro 6.989.726,

compreso il cofinanziamento del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, di cui euro 2.096.918 a valere sul contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale.

*5. Spese ammissibili*

L'ammissibilità delle spese per la realizzazione del centro è determinata sulla base della normativa nazionale e regionale vigente in materia, in conformità e nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e del Regolamento (CE) n. 1685/2000.

In particolare, sono ammissibili le spese, sostenute a partire dal 27 novembre 2000, di seguito elencate:

- spese di progettazione, generali e di collaudo (nei limiti previsti dalla normativa regionale vigente);
- spese per l'esecuzione delle opere d'urbanizzazione e delle infrastrutture (edifici e simulacri);
- spese per l'acquisizione e l'installazione dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature funzionali;
- elaboratori e programmi informatici;
- terreni (entro il limite massimo del 10% delle spese ammissibili);
- I.V.A. se si verificano le condizioni di ammissibilità elencate nella norma n. 7 dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1685/2000.

*6. Modalità d'attuazione ed entità del contributo*

L'azione 1.3.3. è attuata secondo la modalità della regia regionale.

Struttura amministrativa responsabile è la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato - Servizio del lavoro e della previdenza (nel prosieguo: Direzione regionale).

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo che potrà coprire fino al 79% delle spese ammissibili, mentre la restante quota, pari ad almeno il 21% delle stesse, sarà a carico del beneficiario finale.

Sulla base dell'istruttoria concernente la domanda presentata dal beneficiario finale, la Direzione regionale elaborerà il provvedimento di approvazione dell'iniziativa e di assegnazione del contributo, da sottoporre all'esame della Giunta regionale. La deliberazione della Giunta regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo. L'adozione della predetta deliberazione verrà notificata al beneficiario finale con apposita comunicazione, in cui sarà riportata la procedura che lo stesso dovrà seguire ai fini dello svolgimento della fase tecnica dell'istruttoria.

A seguito della suddetta fase relativa all'esame tecnico del progetto dell'opera, elaborato a livello preliminare o definitivo a seconda che il beneficiario finale chieda o meno la convocazione della Conferenza regionale dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, si procederà alla definizione della spesa ammissibile a contributo. Il Direttore regionale provvederà, quindi, con apposito decreto, alla concessione del contributo, la cui adozione sarà notificata al beneficiario finale.

Di seguito, il beneficiario finale provvederà a completare l'iter progettuale fino all'aggiudicazione dei lavori. Appena espletata la gara d'appalto ed aggiudicati i lavori, il beneficiario finale approverà il nuovo quadro economico di spesa, alla luce delle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto dei lavori, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione regionale, che, con decreto del Direttore regionale, procederà alla rideterminazione del contributo.

Entro 45 giorni dall'aggiudicazione, avrà luogo l'avvio dei lavori. Per avvio dei lavori s'intende la data del verbale di consegna degli stessi.

Previo ricevimento del verbale di cui sopra, il Direttore regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, tenuto conto delle risorse finanziarie al momento disponibili, autorizzerà, con apposito decreto, l'erogazione di uno o più anticipi, in misura complessivamente non superiore al 70% del contributo concesso e comunque entro il limite delle disponibilità annuali previste dal piano finanziario, approvato dalla Giunta regionale, per l'azione in oggetto.

In conformità a quanto previsto dal complemento di programmazione, il beneficiario finale ultimerà i lavori e procederà al loro collaudo entro 945 giorni dall'avvio degli stessi. Successivamente, il medesimo presenterà alla Direzione regionale il rendiconto finale relativo alla realizzazione del centro per la promozione della sicurezza sul lavoro, così come definito al successivo § 9.

Eseguite le verifiche di competenza, con decreto del Direttore regionale, sarà disposta la determinazione definitiva del contributo e l'erogazione del saldo.

*7. Termini e modalità di presentazione della domanda*

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà pervenire alla Direzione regionale (via Giulia n. 75/1 - 34126 Trieste) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente invito sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa volta alla realizzazione del centro per la promozione della sicu-

rezza sul lavoro, con grado di specificazione idoneo a consentire l'applicazione dei criteri di valutazione specificati al successivo § 8.;

b) studio di carattere generale relativo alla progettazione ed esecuzione dei lavori, con grado di specificazione idoneo a consentire l'individuazione dell'opera sia nel suo complesso sia nelle parti costituenti, eventualmente articolata in lotti funzionali, accompagnato da:
   - quadro economico di spesa, con grado d'articolazione idoneo a consentire il riscontro dei requisiti di ammissibilità di cui al precedente § 5;
   - piano di finanziamento, strutturato per annualità, da cui risultino le modalità e le fonti d'approvvigionamento per la realizzazione dei lavori;
   - calendario dello svolgimento dei lavori con dimostrazione della possibilità di rispettare i tempi fissati nel complemento di programmazione;

c) copia conforme all'originale della deliberazione esecutiva dell'organo competente per Statuto dell'ente beneficiario finale, che approva il progetto e che dichiara l'impegno a cofinanziare la parte di spesa non coperta dal contributo concesso dall'Amministrazione regionale, indicando le modalità di copertura;

d) dichiarazione che attesti la posizione del beneficiario finale in ordine al regime dell'I.V.A. (al fine di determinare l'eventuale ammissibilità dell'I.V.A. al contributo qualora l'imposta costituisca un costo non recuperabile, ai sensi della norma n. 7 del Regolamento (CE) n. 1685/2000);

e) schema dal quale risultino evidenziati i seguenti dati relativi agli indicatori di realizzazione e risultato di cui al complemento di programmazione:
   - valore atteso, alla conclusione dell'iniziativa, della superficie infrastrutturata, espresso in metri quadrati;
   - valore atteso, alla conclusione dell'iniziativa, del numero di soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto concernente il centro per la promozione della sicurezza sul lavoro.

*8. Criteri di valutazione dell'iniziativa proposta dal beneficiario finale*

L'iniziativa proposta dal beneficiario finale sarà valutata con precipuo riferimento ai seguenti criteri:

- corrispondenza dell'iniziativa ai contenuti della linea specifica d'intervento e della strategia complessiva del DOCUP;
- coerenza con la normativa e le politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori;
- capacità di attrarre qualificati apporti esterni, sia in termini di risorse finanziarie che di competenze tecniche e scientifiche;
- grado di integrazione con le attività economiche e produttive regionali ed impatti positivi sulle medesime;
- contenuto innovativo delle tecnologie utilizzate per l'implementazione del progetto;
- capacità di sostenere efficacemente le imprese, in particolare le PMI, che intendono raggiungere il pieno adeguamento ai più elevati livelli di sicurezza sul lavoro;
- valorizzazione e diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla scuola, all'apprendistato, alla formazione professionale, alla formazione continua, a quella dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché all'addestramento per le attività lavorative a maggior rischio;
- livello di integrazione nel contesto ambientale in cui troverà sede il centro per la promozione della sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione all'impatto sulla rete di smaltimento delle acque ed all'impatto visivo;
- fattibilità tecnica e sostenibilità economico-gestionale dell'iniziativa concernente il centro per la promozione della sicurezza sul lavoro.

*9. Obblighi del beneficiario finale*

Il Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, quale beneficiario finale dell'azione 1.3.3., è obbligato a:

- rispettare la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla disciplina concernente gli appalti pubblici;
- rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel DOCUP, nel complemento di programmazione e nei regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali, con particolare riferimento al Regolamento (CE) n. 1783/1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, ed al Regolamento (CE) n. 1685/2000, recante disposizioni in materia di spese ammissibili;
- comunicare l'avvio e la conclusione dell'intervento secondo quanto previsto nel complemento di programmazione;
- tenere costantemente informata, con frequenza almeno trimestrale, la Direzione regionale in ordine all'avanzamento dei lavori, ad eventuali ritardi ed ai progressi nella realizzazione dell'iniziativa nel suo complesso;
- fornire all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e

procedurale dell'intervento, alle scadenze e con le modalità comunicate dalla Direzione regionale, anche successivamente alla liquidazione del contributo; l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere ulteriori erogazioni di contributi nel caso di inosservanza di delle suddette disposizioni;

- trasmettere alla Direzione regionale, con cadenza trimestrale, copia conforme all'originale dei mandati di pagamento regolarmente quietanzati e dei documenti giustificativi delle spese sostenute, annullati con la dicitura «Documento utilizzato per l'ottenimento di contributi ai sensi del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 - Azione 1.3.3.» ed accompagnati dalle dichiarazioni liberatorie dei fornitori, a titolo di quietanza, dalle quali si evinca in modo chiaro ed inequivocabile il pagamento della prestazione cui i predetti documenti si riferiscono e la relativa data;
- consentire ed agevolare le attività di controllo derivanti dai Regolamenti comunitari;
- conservare in apposito fascicolo separato, ai fini dei controlli derivanti dai Regolamenti comunitari, fino al 31 dicembre 2012, in originale o in copia conforme all'originale, tutta la documentazione relativa agli iter procedurale, amministrativo e contabile, con particolare riferimento agli atti relativi alle procedure di gara;
- evidenziare in tutte le forme di pubblicizzazione dell'iniziativa di cui all'azione 1.3.3. che la stessa è realizzata con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, secondo le indicazioni che saranno dettagliatamente fornite all'atto dell'emanazione del decreto di concessione del contributo, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1159/2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali;
- eseguire i lavori relativi alla realizzazione del centro di cui all'azione 1.3.3. in conformità al progetto approvato dall'Amministrazione regionale, laddove eventuali varianti in corso d'opera, ammesse nei limiti previsti dalla normativa in materia, dovranno essere preventivamente comunicate alla Direzione regionale.

Il Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone dovrà presentare, altresì, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il rendiconto finale relativo alla realizzazione del centro per la promozione della sicurezza sul lavoro. Esso consterà delle seguenti parti:

I) copia conforme all'originale dell'atto formale con cui l'organo competente per Statuto dell'ente beneficiario finale approva il rendiconto finale delle attività svolte;

II) relazione conclusiva sulle attività svolte, sugli investimenti effettuati e sui risultati conseguiti, nella quale sarà esposta, in particolare, la diretta connessione delle spese effettuate, così come evidenziate dai documenti di cui al successivo punto IV), con il progetto dell'iniziativa approvato dall'Amministrazione regionale;

III) copia conforme all'originale del certificato di collaudo dei lavori;

IV) copia conforme all'originale dei documenti giustificativi delle spese effettuate, annullati con la dicitura «Documento utilizzato per l'ottenimento di contributi ai sensi del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 - azione 1.3.3.» ed accompagnati dalle dichiarazioni liberatorie dei fornitori, a titolo di quietanza, dalle quali si evinca in modo chiaro ed inequivocabile il pagamento della prestazione cui i predetti documenti si riferiscono e la relativa data;

V) prospetto riepilogativo della documentazione di cui al punto IV), con esplicito riferimento alle voci di spesa di cui al quadro economico approvato dall'Amministrazione regionale.

Tutti i documenti giustificativi dovranno esplicitamente riferirsi a spese effettuate ai fini della realizzazione dell'azione 1.3.3. del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 Friuli-Venezia Giulia.

Nel caso in cui le spese ammissibili rendicontate dal beneficiario finale siano inferiori agli importi ammessi a contributo, quest'ultimo sarà proporzionalmente ridotto, mentre nel caso opposto il contributo rimarrà invariato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2002, n. 1868.

**Articolo 2544 C.C. - Scioglimento per atto d'autorità della «Cooperativa Pescatori Azzurra/96 Soc. a r.l.», con sede in Trieste, con nomina di Commissario liquidatore.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 21 marzo 2002 alla «Cooperativa Pescatori Azzurra/96 soc. a r.l.», con sede in Trieste;

RILEVATO dalla stessa revisione che ricorrono per la predetta Cooperativa le fattispecie previste dall'articolo 2544 Codice civile, non essendo in grado

di poter conseguire gli scopi per cui è stata costituita, stante la totale inattività della stessa;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore di sciogliere la Società cooperativa per atto d'autorità, ex articolo 2544 Codice civile e di nominare un Commissario liquidatore in quanto sussistono rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 10 aprile 2002 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

TENUTO CONTO per la scelta del Commissario liquidatore della terna di nominativi segnalata dalla Lega delle Cooperative del Friuli-Venezia Giulia di Trieste, cui la cooperativa risulta aderente;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Ruggero Kucich, con studio in Trieste, via Beccaria n. 7;

VISTI gli articoli 2544 Codice civile e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La «Cooperativa Pescatori Azzurra/96 soc. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 14 dicembre 1995, per rogito notaio dott.ssa Edda Ianni Tracanella di Trieste, è sciolta per atto d'autorità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2544 Codice civile ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Ruggero Kucich, con studio in Trieste, via Beccaria n. 7, è nominato Commissario liquidatore.

- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2002, n. 1876. (Estratto).

**Legge regionale 63/1991. Conferimento dell'incarico di collaudo delle varianti in corso d'opera del servizio di rilievo aerofotogrammetrico e della carta tecnica numerica da esso derivata dall'area montana comprendente la Val Canale e Canal del Ferro, Carnia, Pedemontana del Livenza, Meduna e Cellina, Arzino per complessivi 317.000 ettari del territorio regionale (contratto principale rep. 6957 e atto aggiuntivo rep. 7428).**

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa;

1. Di autorizzare il Direttore regionale della pianificazione territoriale ad espletare le procedure connesse all'affidamento, all'ing. Gianni Sergio Pascoli ed al geom. Egidio Cima, membri della Commissione del collaudo n. 4459, dell'incarico per la verifica delle caratteristiche informatiche e tecniche delle varianti in corso d'opera del servizio di rilievo aerofotogrammetrico e della carta tecnica numerica dell'area montana comprendente la Val Canale e Canal del Ferro, Carnia, Pedemontana del Livenza, Meduna e Cellina, Arzino per complessivi 317.000 ettari del territorio regionale, sulla base degli schemi contrattuali che qui si approvano, allegati quale parti integranti e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di autorizzare, a norma dell'articolo 52 della legge regionale n. 18/1996, il Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale alla stipula in forma di scrittura privata dei relativi contratti.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione; di essa i soggetti interessati potranno prendere visione per intero presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale o la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

---

Allegati

(omissis)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

## DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI

### Relazione programmatica per l'anno 2002

Si rende noto che con deliberazione della giunta regionale n. 917 del 22 marzo 2002 sono stati approvati gli obiettivi, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici per l'anno 2002 come risultano dal seguente documento:

### OBIETTIVI, PROGRAMMI E DIRETTIVE GENERALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE DEI SETTORI

*Relazione programmatica per l'anno 2002*
(legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, articolo 6)

### Introduzione

Le previsioni di attività della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici per il 2002 sono formulate nelle pagine che seguono a legislazione vigente, anche se non si può non considerare che, parallelamente alle procedure di esame della presente relazione in Giunta regionale, il Consiglio regionale sarà chiamato ad esprimersi sul disegno di legge n. 214 recante «Discipina organica dei lavori pubblici», che in chiusura dell'anno 2001 la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge n. 235 concernente «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica», che dovranno trovare attuazione le procedure di devoluzione alle autonomie locali delle funzioni e dei compiti che la Giunta individuerà ai sensi della legge regionale15/2001, che dovranno essere assunte quantomeno le prime determinazioni in relazione alle (nuove) norme di attuazione dello statuto in esecuzione dell'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001 (Nuovo Titolo V della Cost.) nonché del decreto legislativo n. 112/98, coinvolgenti ampiamente i settori dell'edilizia e dei lavori pubblici.

Il quadro che è lecito supporre ne deriverà conferirà alla Regione più marcate funzioni di indirizzo, di coordinamento, di regolamentazione delle materie e di supporto dell'utenza meno strutturata, piuttosto che di diretta gestione e dello svolgimento di attività operative, che peraltro non saranno di certo eliminate.

Tale importante modifica del modo di «offrire servizi» consiglia alcune riflessioni sul personale, dalla semplice entità numerica alla tipologia della professionalità richiesta.

Già oggi il continuo accrescersi delle competenze (ogni legge regionale finanziaria e annesso collegato degli ultimi anni hanno attribuito ulteriori funzioni o canali contributivi senza che, parallelamente, venissero meno i precedenti), accompagnato dal progressivo ridursi delle risorse umane a disposizione per trasferimenti, decessi o assenze di vario tipo senza sostituzioni, costringe a evidenziare alcune riserve circa la pratica possibilità di realizzare quanto previsto nella presente relazione.

Trattasi per altro di attività dovuta in quanto in esecuzione di specifici obblighi di legge, però non si può assicurare che con le risorse attualmente disponibili gli obiettivi possano essere integralmente raggiunti, come invece è stato fatto finora.

Preme sottolineare un tanto, atteso che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) della legge regionale 18/1996 compete alla Giunta regionale l'individuazione delle risorse da destinare ai singoli filoni di attività.

Seguono, divise per Servizio, le attività, le spese, le risorse.

---

### SERVIZIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE E DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

1. COMPETENZE DEL SERVIZIO.

2. ORGANIZZAZIONE.

3. SETTORI D'INTERVENTO:

3. 1. Funzione - obiettivo: 5. edilizia.

3.1.1. Programma: 5.1. Edilizia abitativa.

3.1.1.1. UPB 5.1.24.1.799.: Contributi per interventi riguardanti alloggi in locazione.

3.1.1.2. UPB 5.1.24.2.24.: Edilizia agevolata.

3.1.1.3. UPB 5.1.24.2.159.: Contributi su leggi pregresse per l'edilizia.

3.1.1.4. UPB 5.1.24.2.163.: Contributi ed anticipazioni per l'edilizia convenzionata.

3.1.1.5. UPB 5.1.24.2.344.: Contributo per lavori al Castello di San Giusto e Palazzo Carciotti.

3.1.1.6. UPB 5.1.24.2.865.: Fondo sociale edilizia.

3.1.1.7. UPB 5.1.24.2.885.: Spese per l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale.

3.1.2. Programma: 5.2. Recupero edilizio e riqualificazione urbana.

3.1.2.1. UPB 5.2.24.2.787.: Contributi per interventi da realizzare dai Comuni di Osoppo e di Aquileia.

3.1.3. Programma: 5.3. Infrastrutture civili ed urbane.

3.1.3.1. UPB 5.3.24.2.177.: Contributi per sedi di uffici pubblici e d'interesse pubblico.

3.1.3.2. UPB 5.3.24.2.178.: Contributi per gli edifici degli istituti di istruzione religiosa, di culto e relative pertinenze.

3.1.4. Programma: 5.6. Razionalizzazione dei consumi energetici.

3.1.4.1. UPB 5.6.24.2.86.: Contributi in conto capitale a privati ed enti pubblici per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali.

3.1.5. Risorse dedicate alla funzione - obiettivo 5.

3.2. Funzione - obiettivo: 52. Spesa interna dell'Amministrazione regionale.

3.2.1. Programma: 52.3. Acquisto di beni e servizi.

3.2.1.1. UPB 52.3.24.1.1635.: Spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attività della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

3.2.2. Risorse dedicate alla funzione – obiettivo 52.

3.3. Azioni fuori u.p.b..

3.3.1. Adempimenti relativi al funzionamento delle A.T.E.R.

4. SCELTE DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.

1. COMPETENZE DEL SERVIZIO.

Il Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili ai sensi dell'articolo 99 della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 , assunta in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, svolge le seguenti attività:

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione regionale;
b) provvede all'attuazione dell'anagrafe dell'utenza e cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di gestione dell'edilizia sovvenzionata;
c) cura la trattazione degli affari riguardanti l'edilizia residenziale pubblica e coordina l'attività delle Direzioni provinciali per quanto attiene la concessione e liquidazione dei contributi di loro competenza;
d) cura la concessione e liquidazione dei contributi nella materia di competenza della Direzione regionale;
e) cura gli adempimenti di competenza della Direzione regionale in ordine ai flussi finanziari attuativi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di altre leggi in materia di credito agevolato all'edilizia;
f) cura la vigilanza sugli A.T.E.R. e sugli altri operatori di edilizia residenziale pubblica.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 7/1988 come sostituito dall'articolo 2, comma 15 della legge regionale 10/2001 al fine di ottimizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, si prevede di ridefinire le attribuzioni dei Servizi che operano all'interno della direzione regionale.

In particolare, il riassetto delle competenze interesserà anche il Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili che si occuperà dei contributi relativi alla casa e non dovrebbe più gestire i contributi afferenti le opere pubbliche e gli interventi edilizi eseguiti da enti pubblici o privati non riguardanti l'edilizia residenziale.

Va rilevato, peraltro, che è tuttora in fase di perfezionamento e definizione la complessa problematica dei trasferimenti di competenze regionali agli Enti locali in attuazione della legge regionale 15 febbraio 2001 n. 15.

L'esigenza di formare nell'ambito della Direzione regionale un Servizio deputato alla trattazione di tutti i canali contributivi che interessano il settore della casa, cioè l'edilizia residenziale pubblica, è progressivamente maturata negli ultimi anni, proprio per effetto della crescente espansione e specializzazione dell'intervento regionale nel settore, che non si limita più alle provvidenze di edilizia agevolata, convenzionata e sovvenzionata, destinate a garantire alla collettività il bene «prima casa» ma che è stato chiamato a rispondere ad esigenze che superano tale, comunque primario obiettivo, per ricercare soluzioni sempre più mirate a perseguire quella finalità che comunemente si definisce «miglioramento della qualità della vita», puntando l'attenzione verso le nuove fasce deboli: anziani che necessitano di tipologie abitative a loro misura e soggetti a reddito medio-basso che non dispongono di risorse sufficienti ad acquistare un'abitazione e non riescono, per vari motivi, ad accedere agli alloggi locati dalle A.T.E.R. .

Il nuovo corso, - iniziato sostanzialmente tra il 1999 con la nascita del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ed il 2001 con l'introduzione degli incentivi per l'installazione di impianti di ascensore negli edifici privati nonché con l'esordio del programma statale denominato «Tetti fotovoltaici» e delle parallele iniziative regionali in materia di risparmio energetico, che hanno istituito il canale contributivo finalizzato al duplice obiettivo del risparmio energetico e della salvaguardia dell'ambiente, attraverso l'utilizzo di fonti alternative di energia, - ha registrato un impatto estremamente positivo presso l'utenza che ha contribuito ad incoraggiare l'Amministrazione Regionale nell'impegnarsi con ulteriori risorse in analoghe iniziative.

Infatti, con deliberazione della Giunta Regionale n. 4231 dell'11 dicembre 2001 la Regione ha già aderito alla proposta del Ministero dell'Ambiente di cofinanziamento del «Programma Tetti Fotovoltaici» che rappresenta la continuazione del precedente, nonché del nuovo «Programma Solare-Termico» che si muove nel

contesto di una campagna di incentivazione all'installazione di impianti solari termici.

Dall'Amministrazione statale giungono, quindi, chiari segnali che rappresentano una precisa volontà di continuare nelle azioni intraprese, sia attraverso il rifinanziamento di programmi analoghi a quelli già sperimentati, che con la ricerca di nuove forme di incentivazione.

A queste azioni già in fase di attuazione, si aggiunge l'attività di ricerca di nuovi sistemi di sfruttamento di fonti rinnovabili di energia, tra le quali l'attenzione dei ministeri competenti è ora rivolta alle installazioni eoliche.

La Regione partecipa anche al «Sottoprogramma 1» di iniziativa statale facente capo al Programma «Tetti Fotovoltaici», che l'ha impegnata nel cofinanziamento di progetti di impianti fotovoltaici destinato ai comuni capoluogo di provincia, ai Comuni nel cui territorio insistono aree protette, alle Province e ad altri Enti pubblici.

Inoltre stanno per essere avviati due programmi sperimentali, in corso di approvazione con decreto ministeriale, che consistono nella realizzazione di alloggi da assegnare in regime di locazione permanente alla popolazione anziana e a canone agevolato, ai quali la Regione parteciperà con un cofinanziamento.

Si reputa, pertanto, che l'attuazione degli obiettivi già delineati e l'ampliamento del campo operativo derivato dai nuovi sbocchi del settore di cui si è accennato, richiedano un impegno esclusivo ed un costante approfondimento specialistico della materia, anche attraverso un contatto non episodico con gli organi statali che promuovono e curano le iniziative in materia.

## 2. ORGANIZZAZIONE.

Il Servizio è dotato di un funzionario, di quattro consiglieri giuridico-amministrativo-legali e sette segretari giuridico-amministrativi o contabili, di cui uno in part-time verticale, uno assunto con contratto a tempo determinato in part-time orizzontale ad integrazione dell'orario di lavoro prestato da quest'ultimo, uno assunto con contratto a tempo determinato in scadenza a metà dell'anno ed uno assente per gravi motivi di salute dalla metà dello scorso anno.

A far tempo dal 3 aprile 2000, il Servizio è retto dal predetto funzionario in qualità di Direttore sostituto.

## 3. SETTORI D'INTERVENTO:

### 3. 1. Funzione – obiettivo: 5. Edilizia

### 3.1.1. Programma: 5.1. Edilizia abitativa.

#### 3.1.1.1. UPB 5.1.24.1.799.: Contributi per interventi riguardanti alloggi in locazione.

*Obiettivi.*

Il canale contributivo, attivato già dall'anno 1999, si alimenta delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e persegue un obiettivo di carattere sociale di ampio respiro che coinvolge nella sua attuazione l'Amministrazione statale, le Regioni ed i Comuni attraverso un'articolazione di competenze sino a raggiungere il singolo utente.

*Risorse.*

Le risorse attribuite alla Regione con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 settembre 2001 e quelle ulteriori facenti capo a fondi propri della Regione, attualmente disponibili sui pertinenti capitoli di spesa sono le seguenti:

| Capitolo | 2002 |
|---|---|
| 3291 | 1.329.360,00 |

| Capitolo | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 3308 | 3.256.900,00 | 3.758.000,00 | 3.758.000,00 |

La previsione di un intervento finanziario regionale consente, ai sensi della legge 431/1998, di modulare gli interventi in maniera più conforme alla realtà regionale.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 6, comma 30 della legge regionale 3/2002, le risorse relative all'assegnazione di contributi ai Comuni per l'abbattimento dei canoni di locazione a favore di cittadini italiani residenti da almeno un anno nel territorio regionale, sono state trasferite dal capitolo 4711 della rubrica Sanità al capitolo 3308.

*Direttive.*

A) A seguito dell'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2001, n. 21 che all'articolo 1 dispone che le risorse devono essere trasferite ai Comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni, verrà predisposta una modifica del regolamento che preveda nuovi criteri di attribuzione dei fondi, al fine di accelerare il trasferimento ai Comuni delle somme di provenienza statale stanziate e dovrà essere realizzato un adeguato collegamento con il canale contributivo di cui all'articolo 4, commi da 76 a 79 della legge regionale 4/2001.

Gli stanziamenti disponibili sull'esercizio 2002 saranno utilizzati per il bando che verrà emanato dalla Regione e dai Comuni nell'anno 2002.

B) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta predisponendo 2 nuove iniziative relative a:

1) un programma sperimentale di edilizia residenziale agevolata per la realizzazione e il recupero di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato denominato «*20.000 abitazioni in affitto*» (articolo 3 – commi 1 e 4 – legge 21/2001);

2) un programma sperimentale di edilizia residenziale agevolata per la realizzazione e il recupero di alloggi da concedere in locazione permanente a canone agevolato ad utenti anziani denominato «*Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000*» (articolo 3 – commi 1 e 4 – legge 21/2001);

Dopo l'approvazione dei relativi decreti verranno assegnati i fondi previsti dalla legge 21/2001 alle Regioni che dovranno attivarsi secondo le modalità e i termini previsti specificamente per ogni programma di intervento.

C) Osservatorio sulla condizione abitativa - L'articolo 12 della legge 431 del 9 dicembrte 1998 ha istituito l'Osservatorio della condizione abitativa che deve articolarsi almeno su tre livelli: nazionale, regionale e sub-regionale. I dati che verranno raccolti consentiranno di effettuare un'azione più incisiva in ordine alle domande di contributo sui canoni di locazione di cui alla legge 431/1998 e di acquisire informazioni sull'utilizzo delle risorse finanziarie e sul reale fabbisogno sociale. Nell'anno in corso si provvederà ad approfondire le conoscenze acquisite dalla Regione Piemonte con il prototipo sperimentale in fase di ultimazione.

**3.1.1.2. UPB 5.1.24.2.24.: Edilizia agevolata.**

A) Leggi regionali 75/1982 – 9/1999 articolo 23. Agevolazioni a favore della realizzazione di interventi edilizi per l'acquisto, la costruzione o completamento, il recupero o completamento di alloggi destinati a prima casa.

*Obiettivi.*

Il Servizio svolge, attualmente, un'attività di programmazione e di organizzazione della gestione del canale contributivo che, per quest'anno, si concretizzerà principalmente nell'emanazione di un bando in attuazione alle nuove disposizioni previste dalla legge finanziaria 2002, che con l'articolo 6, commi da 26 a 29 ha stanziato un finanziamento finalizzato alla concessione ai privati di contributi in conto interessi.

Si procederà, inoltre, nella definizione di situazioni pregresse con riferimento sia alle agevolazioni ex legge regionale 75/1982 che a quelle previste dall'articolo 23 della legge regionale 9/1999, laddove vi sono ancora da definire posizioni contributive derivate dal bando emanato nel 1999.

*Risorse.*

La disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa è la seguente:

| Cap. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 3304 | 33.053.241,54 | 9.999.293,03 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |

*Direttive.*

Nel corso dell'esercizio finanziario gli stanziamenti già impegnati, saranno erogati al Fondo istituito presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. e consentiranno la copertura finanziaria di un ulteriore numero di domande a scorrimento della graduatoria approvata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 374/2000.

A seguito delle novità legislative introdotte dalla legge finanziaria 2002, verranno modificati, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, i criteri per la formulazione della graduatoria dei richiedenti le agevolazioni ex lett. b) dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999.

Conseguentemente, dovrà essere stipulato un atto aggiuntivo alla Convenzione tra l'Amministrazione regionale ed il Mediocredito, che recepisca i nuovi incombenti derivanti dalle intervenute modifiche legislative.

Verrà, quindi, emanato il nuovo bando al quale farà seguito l'istruttoria, da parte del Mediocredito, delle domande presentate ed, infine, l'approvazione con deliberazione della Giunta regionale della relativa graduatoria con contestuale assegnazione delle risorse disponibili.

B) Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, articolo 5, commi da 4 a 14.

*Obiettivi.*

La norma ha autorizzato la costituzione presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.a. di un Fondo destinato alla concessione di garanzie, integrative di quella ipotecaria, a favore delle banche che accordano a soggetti privati mutui fondiari per l'acquisizione in proprietà della prima casa, a copertura della parte di mutuo eccedente l'80% del valore dei beni ipotecati.

*Risorse.*

La disponibilità finanziaria, sul pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

| Cap. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 3309 | 2.582.284,50 | — | 2.000.000,00 | — |

*Direttive:*

L'azione amministrativa consisterà, quindi, nell'attivazione delle procedure di gestione di questo nuovo strumento di intervento pubblico nel settore dell'edilizia agevolata, mediante la stipula di una convenzione tra Amministrazione regionale ed il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e di un'ulteriore convenzione che disciplini i rapporti tra il Mediocredito medesimo e le banche che intenderanno convenzionarsi, i cui schemi sono già stati approvati dalla Giunta Regionale.

C) Legge regionale 4/2001 articolo 5, commi 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Contributi pluriennali costanti per far fronte alle spese necessarie per l'installazione degli ascensori nei condomini privati con più di tre livelli fu-

ori terra costruiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989 n. 13.

*Obiettivi.*

Il canale contributivo è destinato a finanziare la realizzazione di ascensori in condomini privati costruiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989 n. 13, che, all'articolo 1, comma 2, lettera d), prevede l'obbligo dell'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini, in modo da garantire una migliore funzionalità ed abitabilità ad edifici realizzati in base ai canoni essenziali che hanno caratterizzato l'edilizia residenziale più economica specie fino agli anni cinquanta.

*Risorse.*

La disponibilità finanziaria, sul limite d'impegno decennale del pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

| Capitolo | 2001-2010 |
|---|---|
| 3313 (lim. 1) | 774.690,35 |

| Capitolo | 2003-2012 |
|---|---|
| 3313 (lim. 2) | 680.000,00 |

*Direttive.*

Per il limite 1 si provvederà, prioritariamente, alla predisposizione della delibera di Giunta Regionale di approvazione della graduatoria delle domande presentate sul bando emanato alla fine del 2001 e di riparto delle risorse disponibili che verranno riversate nei rispettivi capitoli di spesa delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici alle quali compete, su base territoriale, la successiva gestione delle pratiche contributive.

Per il limite 2 verranno avviate a fine anno le procedure per l'emanazione di un nuovo bando.

**3.1.1.3. UPB 5.1.24.2.159.: Contributi su leggi pregresse per l'edilizia.**

A) Adempimenti in ordine ai flussi finanziari della legge 5 agosto 1978 n. 457 e di altre leggi in materia di agevolazioni all'edilizia.

*Obiettivi.*

Si è in attesa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disponga l'accredito delle risorse spettanti alla Regione in virtù dell'articolo 61, comma 2 del D.Lgs. 112/1998, come dalla tabella che segue:

*Situazione riepilogativa*

| Anno | Annualità spettante | Importo Impegnato | Importo Accreditato |
|---|---|---|---|
| 2000 | 16.517.737,69 | | 16.195.933,40 |

| Anno | Importo da ricevere | Importo da impegnare |
|---|---|---|
| 2000 | 321.804,29 | |

Le annualità decorrenti dall'anno finanziario 2001 verranno versate alla Regione a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, come dalla tabella che segue:

| Anno | Annualità spettante | Importo Impegnato | Importo da ricevere | Importo da impegnare |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 16.517.737,69 | | 16.517.737,69 | |

Per quanto attiene alle disponibilità di capitolo che, in sede di verifica contabile, residueranno dal raffronto tra le somme accreditate all'Amministrazione Regionale e quelle erogate ai beneficiari, si provvederà, in sede di variazione di bilancio, ad individuare la destinazione di tali fondi ad altre finalità nell'ambito delle attribuzioni della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

In tema di rinegoziazione dei mutui assistititi dai contributi previsti dalla legge 457/1978, tutta l'attività riferita all'applicazione del Regolamento n. 110/2000, - previsto dall'articolo 29, comma 3 della legge 13 maggio 1999 n. 133, - ed attualmente impugnato innanzi al TAR del Lazio dagli istituti di credito, analogamente alla richiesta di rinegoziazione dei mutui agevolati formulata ai medesimi istituti da parte dell'Amministrazione regionale ed anch'essa oggetto di gravame innanzi al TAR del Friuli-Venezia Giulia, è allo stato sospesa in attesa dell'esito delle impugnative proposte.

La situazione potrà sbloccarsi e determinare un'attività da parte di questo Servizio solo qualora, per effetto delle pronunce giurisdizionali nei suddetti procedimenti, gli istituti mutuanti fossero obbligati ad attivare la rinegoziazione ed a trasmettere i nuovi piani di ammortamento relativi ai mutui interessati dall'operazione ai fini dell'emanazione dei conseguenti provvedimenti di rideterminazione dei contributi.

B) Nell'unità previsionale di base in esame, si trovano riuniti una serie di ulteriori capitoli di spesa relativi ai settori dell'edilizia residenziale pubblica e delle opere pubbliche, alcuni dei quali, facendo capo a fonti di finanziamento esaurite, sono privi di nuove disponibilità finanziarie, ma rimangono iscritti nel bilancio sino alla definizione delle pratiche interessate ai rispettivi canali contributivi.

Si tratta, sostanzialmente, di contributi destinati a sostenere la realizzazione di alloggi di tipo economico e popolare da parte di Enti locali, di Enti pubblici e degli ex I.A.C.P., di interventi di edilizia agevolata e di edilizia convenzionata – fondi statali e non, di interventi di costruzione di abitazioni in aree PEEP, di interventi di acquisto e di costruzione di nuove abitazioni da parte di cooperative, di interventi a favore degli emigranti e delle categorie meno abbienti per la costruzione e l'acquisto di nuove abitazioni, di interventi di manutenzione e risanamento del patrimonio edilizio degli ex I.A.C.P., di interventi di edilizia rurale, di interventi di edilizia residenziale pubblica finanziati con i prestiti del F.R.I.E., interventi

di acquisto di aree PEEP da parte dei Comuni, di interventi straordinari da effettuarsi nei Comuni terremotati.

Tra le leggi in base alle quali sono state finanziate le iniziative di cui sopra citeremo la legge regionale 26/1965, la legge regionale 12/1967, la legge regionale 15/1969, la legge regionale 48/1974, la legge regionale 55/1977, la legge regionale 2/1980, la legge regionale 49/1980, la legge regionale 24/1981, mentre le leggi statali applicate sono soprattutto la legge 865/1971 e la legge 457/1978.

L'obiettivo che caratterizza i capitoli di spesa inseriti in questa unità previsionale di base e che ne giustifica la sopravvivenza, si estrinseca sostanzialmente nell'emissione di decreti che dispongono modifiche dei soggetti beneficiari, nonché, di decreti pagamento di contributi, di decreti di contabilità finale, di decreti di revoca della concessione del finanziamento, nel continuo processo di chiusura delle pratiche vetuste il cui andamento, specie nel settore delle opere pubbliche, è fortemente condizionato dalle difficoltà incontrate dagli operatori nel ricostruire l'iter dell'intervento realizzato e nel riunire la documentazione essenziale all'emissione dei provvedimenti finali.

C)

*Obiettivi.*

Nell'U.P.B. in questione è previsto un modesto stanziamento che verrà utilizzato solo nel caso in cui si presenti la necessità di definire isolate posizioni contributive sorte da situazioni patologiche di rapporti contributivi pregressi.

*Risorse.*

La disponibilità finanziaria, sul limite d'impegno ventennale del pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

| Capitolo | Legge | 2002-2021 |
|---|---|---|
| 3284 (lim. 25) | L.R. 75/82 art. 88 | 11.318,72 |
| 3284 (lim. 26) | L.R. 75/82 art. 88 | 15.498,71 |

*Direttive.*

Le risorse disponibili saranno finalizzate alla definizione di eventuali particolari situazioni contributive nel settore dell'edilizia agevolata, che si dovessero creare a seguito di possibili sentenze del TAR sfavorevoli all'Amministrazione regionale.

D)

*Obiettivi.*

Nell'U.P.B. in questione è previsto un modesto stanziamento che verrà utilizzato per definire isolate posizioni contributive sorte da situazioni afferenti rapporti contributivi pregressi.

*Risorse.*

La disponibilità finanziaria, sul limite d'impegno venticinquennale del pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

| Capitolo | 2002-2026 |
|---|---|
| 3277 (lim. 1) | 3.100,00 |

*Direttive.*

Le risorse disponibili saranno finalizzate alla definizione di eventuali particolari situazioni contributive nel settore dell'edilizia convenzionata, che si dovessero creare a seguito di possibili sentenze del TAR sfavorevoli all'Amministrazione regionale.

**3.1.1.4. - U.P.B.: 5.1.24.2.163. Contributi ed anticipazioni per l'edilizia convenzionata.**

*Obiettivi.*

L'obiettivo di carattere politico e strategico è rappresentato, principalmente, dal soddisfacimento del bene casa con particolare riferimento alle esigenze abitative delle fasce sociali a medio reddito.

Al raggiungimento di tale finalità si connettono comunque altri effetti, non meno significativi, quali la rivitalizzazione del mercato edilizio, il contenimento dei costi di costruzione ed un maggiore equilibrio tra qualità e prezzo dei materiali e dei magisteri.

Nondimeno, la realizzazione di interventi costruttivi con l'ausilio di provvidenze pubbliche assegnate, nella fattispecie, direttamente alle imprese costruttrici o agli operatori costituiti in cooperative, va ad inserirsi nel più ampio disegno della programmazione coordinata degli interventi edilizi ed infrastrutturali.

*Risorse.*

Avuto riguardo ai dati contabili relativi alle disponibilità di capitolo le risorse che si intendono programmare si riassumono nelle seguenti tabelle:

| L.R. 75/82 art. 85: contributi pluriennali | | | |
|---|---|---|---|
| Capitolo 3282 | Dal 2001 Al 2020 | Dal 2002 Al 2021 | Dal 2003 Al 2022 |
| Limite 23 | 40.040,74 | | |
| Limite 25 | | 1.032.918,80 | |
| Limite 26 | | | 1.032.918,80 |
| Limite 27 | | 516.461,90 | |
| Limite 28 | | | 520.000,00 |

| L.R. 75/82 art. 94: anticipazioni alternative biennali | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capitolo 3282 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| (lim. 3) | | 3.520.339,13 | 3.520.339,13 | |
| (lim. 4) | | | | 960.206,83 |
| (lim. 5) | | 258.233,45 | 258.233,45 | 258.233,45 |
| (lim. 6) | | 91.934,33 | 91.934,33 | 91.934,33 |
| (lim. 7) | | 598.128,67 | 2.065.832,60 | 2.065.832,60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (lim. 8) | | 496.339,13 | 496.339,13 | 1.286.477,03 |
| (lim. 9) | | 51.257,64 | 51.257,64 | 51.257,64 |
| (lim. 10) | | 120.974,82 | 120.974,82 | 120.974,82 |
| (lim. 11) | | 10.987,93 | 10.987,93 | 10.987,93 |
| (lim.12) | | 13.078,59 | 13.078,59 | 13.078,59 |
| (lim. 13) | | 127.977,32 | 127.977,32 | 127.977,32 |
| (lim. 14) | | 489.243,52 | 489.243,52 | 489.243,52 |
| (lim. 16) | 72.375,10 | 72.380,10 | 72.380,10 | 76.806,21 |
| (lim. 17) | | 1.365,27 | 1.365,27 | 1.365,27 |
| (lim. 18) | | 21.711,01 | 21.711,01 | 21.711,01 |
| (lim. 20) | 103.003,20 | 103.008,20 | 103.008,20 | 103.008,20 |
| (lim. 21) | 22.797,09 | 22.802,10 | 22.802,10 | 22.802,10 |

Nota: con lo sfondo grigio sono evidenziati i bienni che potrebbero essere utilizzati per:

a) l'assegnazione dei fondi relativi a precedenti bandi a favore degli operatori i cui interventi non sono stati finanziati nell'esercizio finanziario 2001 per cause ad essi non imputabili;

b) per il nuovo bando.

| L.R. 75/82 art. 80: fondo di rotazione per le cooperative | |
|---|---|
| Capitolo | Anno 2001 |
| 3298 | 7.855.489,83 |

*Direttive*

Prioritariamente, secondo quanto previsto dall'aggiornamento della relazione programmatica approvata con D.G.R. n. 3506 del 18 ottobre 2001, si procederà all'assegnazione con delibera di Giunta regionale dei contributi a favore degli operatori inseriti utilmente in precedenti graduatorie, i cui interventi non sono stati finanziati, per cause ad essi non imputabili, entro l'esercizio finanziario 2001 con conseguente invio in economia di bilancio dei fondi stanziati sul pertinente capitolo di spesa.

In attuazione degli obiettivi prefissati e di una determinazione della Giunta regionale in base alla quale i fondi destinati all'edilizia convenzionata vengono distribuiti con cadenza biennale, posto che l'ultimo provvedimento di riparto risale al 2000, l'attività di settore nell'esercizio finanziario in corso verrà concentrata nella predisposizione ed emanazione di un nuovo bando di concorso finalizzato all'assegnazione delle risorse finanziarie stanziate sul bilancio 2002, ai sensi delle seguenti norme:

• legge regionale 75/1982 artt. 85, 94: incentivi pluriennali a favore di iniziative di edilizia convenzionata poste in essere da imprese, A.T.E.R., proprietari equiparati alle imprese, cooperative edilizie e loro consorzi;

• legge regionale 75/1982 articolo 80: fondo di rotazione per interventi costruttivi realizzati da cooperative edilizie.

**3.1.1.5. UPB 5.1.24.2.344.: Contributo per lavori al Castello di San Giusto e Palazzo Carciotti.**

Legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, articolo 6, commi 41 e 42.

Capitolo 3380: contributo decennale costante di 361.524,83 euro decorrente dal 2002, per lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione del Castello di San Giusto e di Palazzo Carciotti in Trieste. (riportato per memoria atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 18/1996)

**3.1.1.6. – UPB 5.1.24.2.865. Fondo sociale edilizia.**

*Obiettivi.*

Il «Fondo Sociale» istituito dall'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 per assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale (fascia A), mette a disposizione delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale regionali, risorse finanziarie destinate a coprire la differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti ed il canone che si ricaverebbe dall'applicazione dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio, stabilita con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della citata legge regionale n. 24/1999.

*Risorse.*

La disponibilità finanziaria in conto capitale, sul pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

| Capitolo | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 3242 | 7.746.000,00 | 7.746.000,00 | 7.746.000,00 |

*Direttive.*

Lo stanziamento dell'esercizio sarà suddiviso tra le ATER .

**3.1.1.7.- UPB 5.1.24.2.885.: Spese per l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale.**

*Obiettivi.*

Il Ministero dei lavori pubblici – Segretariato per il CER, in esecuzione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha ripartito tra le Regioni, tra cui anche il Friuli Venezia Giulia, i fondi destinati alla realizzazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale fruenti del contributo dello Stato.

Al fine, pertanto, di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge nazionale e dall'articolo 68 della legge regionale 75/1982, nonché per disporre istituzionalmente un'anagrafe di tutti i soggetti, assegnatari o proprietari di abitazioni, che hanno fruito o fruiscono di contributi pubblici nel settore dell'edilizia residenziale, è stato avviato un progetto per la realizzazione di un nuova automazione onnicomprensiva dei dati relativi ai suddetti soggetti.

La Società INSIEL S.p.a., incaricata dell'elaborazione dell'anagrafe, con il supporto, nello studio progettuale di analisi, della Direzione Regionale dell'Edilizia e dei Servizi Tecnici, ha presentato un progetto che è stato positivamente valutato, anche in relazione agli adempimenti connessi all'istituzione dell'Osservatorio Regionale sulla Condizione Abitativa di cui alla L. 431/1998, articolo 12 ed al D.Lgs. 112/1998, articolo 59.

*Risorse.*

| Capitolo | 2001 |
|---|---|
| 3241 | 132.352,77 |

*Direttive.*

Nel corso dell'anno verrà attivata la base informatica, secondo il progetto presentato dall'I.N.S.I.E.L., e si provvederà a verificare la corrispondenza dei dati inseriti con l'utilizzo previsto anche con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 431/1998.

**3.1.2. Programma: 5.2. Recupero edilizio e riqualificazione urbana.**

**3.1.2.1. UPB 5.2.24.2.787.: Contributi per interventi da realizzare dai Comuni di Osoppo e di Aquileia.**

A) Legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3 articolo 6 commi 33 e 34.

Capitolo 3400: contributo straordinario in conto capitale di 150.000 euro per l'anno 2002, al Comune di Osoppo per il completamento delle opere di urbanizzazione dell'area servizi. (riportato per memoria atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 18/1996).

B) Legge regionale 25/1/2002 n. 3, articolo 6, commi 31 e 32.

Capitolo 3403: contributo di 250.000 euro per l'anno 2002 e di 250.000 euro per l'anno 2003, al Comune di Aquileia per la realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione della piazza antistante la basilica patriarcale. (riportato per memoria atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 18/1996)

**3.1.3. Programma: 5. 3. Infrastrutture civili ed urbane.**

**3.1.3.1. – U.P.B.: 5.3.24.2.177. Contributi per sedi di uffici pubblici e di interesse pubblico.**

A) Legge regionale 1/2/1991 n. 4, articolo 18, comma 1 e comma 1 bis.

Contributi in conto capitale agli Enti locali e loro consorzi per l'acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche, di sale polifunzionali e di immobili catalogati ex legge regionale 27/1971, articolo 1.

*Obiettivi.*

Il canale contributivo è destinato a finanziare il recupero edilizio e l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza degli impianti tecnologici di edifici di proprietà degli enti locali destinati ad attività culturali, sociali e di promozione turistica, alfine di restituire alla fruibilità pubblica spazi adibiti a manifestazioni a carattere sociale con particolare riguardo agli immobili di pregio storico ed architettonico catalogati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27/1971.

*Risorse.*

La disponibilità finanziaria in conto capitale, sul pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

| Capitolo | 2003 | 2004 |
|---|---|---|
| 3364 | 750.000,00. | 1.300.000,00. |

| Capitolo | 2003 |
|---|---|
| 3374 | 33.543,10. |

*Direttive.*

I fondi disponibili saranno ripartiti sulla base delle domande.

B) Legge regionale 30 gennaio 1989 n. 2, articolo 34, comma 7, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 12 della legge regionale 3/7/2000 n. 13.

Contributi annui costanti nella misura massima del 10% della spesa ammissibile, per un periodo non superiore a vent'anni, a favore degli Enti locali ed delle A.T.E.R. per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinare a sedi dell'Arma dei Carabinieri o di altri corpi di polizia.

*Obiettivi.*

Il canale contributivo è destinato a finanziare la realizzazione, nonché il recupero edilizio e l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza degli impianti tecnologici di caserme di proprietà degli enti locali destinate a sedi delle Forze dell'Ordine, in modo da migliorare la funzionalità e l'abitabilità oltre a garantire il dovuto decoro, ad edifici caratterizzati dall'obsolescenza dell'insieme delle strutture e dalla vetustà delle dotazioni impiantistiche.

*Risorse.*

La disponibilità finanziaria sul limite d'impegno ventennale del pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

| Capitolo | 2003-2022 |
|---|---|
| 3389 (lim. 11) | 320.000,00 |

*Direttive*

I fondi disponibili saranno ripartiti sulla base delle domande.

C) Legge finanziaria regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 4, comma 64.

Contributi decennali costanti ai Comuni di Gorizia, Porcia, Casarsa della Delizia, Sacile, Sequals, Montereale Valcellina e Grado, nonché alla Fondazione Museo Carnico di Tolmezzo a sollievo degli oneri in linea capitale e per interessi sui mutui per l'acquisto e/o la ristrutturazione di stabili da destinare a finalità culturali, educative, polifunzionali o a finalità recettiva di supporto.

*Obiettivi.*

Il canale contributivo è stato istituito per partecipare agli oneri derivanti dalla realizzazione di interventi edilizi che coinvolgono principalmente ville e palazzi, da sottrarre all'abbandono ed al degrado per valorizzarne la naturale vocazione a centri di cultura.

Le risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa sono state quasi interamente assegnate, fatte salve quelle destinate alla Fondazione Museo Carnico di Tolmezzo per l'adeguamento strutturale dell'immobile denominato «Palazzo Campeis» da destinare a centro culturale polifunzionale con attività ricettiva di supporto, fino all'ammontare annuo massimo di euro 25.822,84.

*Risorse.*

La disponibilità finanziaria, sul limite d'impegno decennale del pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

| Capitolo | 2002-2011 |
|---|---|
| 3381(lim. 2) | 25.827,85 |

*Direttive.*

Lo stanziamento verrà assegnato entro l'anno, qualora l'ente interessato provveda a trasmettere in tempo utile la necessaria documentazione.

D) Legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4, articolo 1, commi 38, 39, 40.

Capitolo 3431: contributo decennale costante di annui euro 154.937,07 per l'anno 2001 e 154.942,07 decorrente dal 2002 e contributo in conto capitale di euro 51.650,69 a carico del 2002, a favore del Comune di Villa Vicentina a sollievo degli oneri derivanti dal concorso nella spesa che il Ministero di grazia e giustizia sostiene relativamente alla trasformazione dell'ex Caserma «Monte Vodice» di Villa Vicentina in Scuola di formazione. (riportato per memoria atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 18/1996)

E) Legge finanziaria regionale 2001, articolo 5, commi 39, 40, 41, 42, 43.

Capitolo 3378: contributo decennale costante di annui euro 30.992,41 decorrente dal 2002 a favore della Fondazione «Casa dei Friulani nel mondo – Cjase dai' furlans pal mont – ONLUS», con sede a Fagagna, località Villalta, presso Villa Deciani, per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e per la realizzazione di infrastrutture nella sede destinata all'attività permanente della Fondazione stessa. (riportato per memoria atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 18/1996).

F) Legge finanziaria regionale 2001, articolo 5, commi 44, 45, 46, 47.

Capitolo 3383: contributo decennale costante di annui euro 180.764,91 decorrente dal 2002 a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi per l'ammortamento del mutuo da contrarre dal Comune di Cividale del Friuli , per l'acquisto dello storico immobile denominato «Complesso di S. Maria in Valle» di proprietà dell'Ordine di S. Orsola – Provincia d'Italia, al fine di destinarlo ad attività universitarie e culturali. (riportato per memoria atteso il disposto dell'articolo 6 comma 1 bis della legge regionale 18/1996).

G) Legge finanziaria regionale 2001, articolo 5, commi 56 e 57.

Capitolo 3347: contributo in conto capitale di euro 413.165,52 a carico del 2001 a favore del Comune di Gemona del Friuli per la costruzione e l'arredo di un auditorium, sul sito della preesistente chiesa di S. Giovanni in Gemona del Friuli e per la ricollocazione nel medesimo sito del soffitto del pittore Pomponio Amalteo. (riportato per memoria atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale18/1996)

H) Legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, articolo 6, commi 39 e 40.

Capitolo 3440: contributo in conto capitale di euro 421.359 a carico del 2002, alla Parrocchia di S. Egidio Abate in Camporosso Valcanale per lavori di recupero statico e funzionale di edifici da adibire a ricettività a basso costo sul Monte Lussari a completamento dell'intervento statale. (riportato per memoria atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 18/1996)

**3.1.3.2.– U.P.B.: 5.3.24.2.178. Contributi per gli edifici degli istituti di istruzione religiosa, di culto e relative pertinenze.**

Legge regionale 7 marzo 1983 n. 20, articolo 7 ter, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985 n. 53.

Contributi in conto capitale e pluriennali per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero pastorale, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze.

*Obiettivi.*

Le risorse che alimentano questo canale contributivo sono destinate a finanziare la realizzazione di nuovi

edifici per garantire un'adeguata presenza sul territorio dei centri di culto in considerazione della rilevanza anche sociale che la loro funzione riveste, nonché il recupero edilizio e l'adeguamento alle normative in materia di sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici di edifici vetusti.

*Risorse.*

La disponibilità finanziaria, in conto capitale sul pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

| Capitolo | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 3435 | 501.017,59 | 532.000,00 | 500.000,00 |

La disponibilità finanziaria, sui limiti d'impegno ventennali del pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

| Capitolo | 2002-2021 |
|---|---|
| 3436 (lim. 32) | 500.000,00 |

*Direttive.*

La realizzazione degli obiettivi individuati verrà perseguita in primo luogo con la modifica del vigente regolamento e successivamente mediante l'attivazione del procedimento, che si esplica nel coordinamento degli adempimenti di competenza delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, nonché nell'organizzazione dei lavori del Comitato deputato alla valutazione delle domande di contributo e si traduce nel provvedimento di assegnazione delle risorse finanziarie di competenza della Giunta Regionale.

**3.1.4. Programma: 5. 6. Razionalizzazione dei consumi energetici.**

**3.1.4.1. UPB 5.6.24.2.86.: Contributi in conto capitale a privati ed enti pubblici per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali.**

A) Articolo 5, comma 24 della legge finanziaria regionale 26 febbraio 2001, n.4.

*Obiettivi.*

Con l'articolo 5, comma 24 della legge regionale 4/2001, sulla scia di un più ampio obiettivo molto sentito a livello statale, è stato istituito un canale contributivo finalizzato ad incentivare l'uso razionale dell'energia attraverso la concessione, a privati e ad enti pubblici, di contributi in conto capitale per il contenimento e la riduzione dei consumi, nonché l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali. A fronte di tale canale, nel corso del precedente esercizio e, successivamente all'emanazione del regolamento di attuazione, è stato indetto un bando per la presentazione delle domande presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici.

*Risorse.*

La disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa è la seguente:

| Capitolo | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| 3212 | 4.648.112,09 * | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 3213 | 417.086,59 | | | |
| 3215 | 18.675,52 | | | |
| 3222 | | 1.330.086,97 | | |

* di cui euro 292.110,60 relativi a cofinanziamento di bandi emanati dallo stato (vedi lettera B)).

Le risorse finanziarie allocate dell'anno 2001 sono state destinate interamente alla copertura finanziaria delle domande presentate a fronte del bando 2001.

Si precisa che le risorse stanziate sui capitoli 3213 e 3215 sono di provenienza statale.

L'importo di euro 18.675,52 (pari a lire 36.160.847), attualmente stanziato sul capitolo 3215, è stato destinato, in applicazione della norma nazionale, al monitoraggio degli interventi cofinanziati dallo Stato e dalla Regione.

*Direttive.*

Verrà in primo luogo approvata con deliberazione della Giunta regionale la graduatoria delle domande selezionate in base ai criteri enucleati dal regolamento vigente ed assegnata alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio la rispettiva quota dello stanziamento disponibile per la successiva gestione delle pratiche contributive.

Con deliberazione n. 4231 dell'11 dicembre 2001 la Giunta regionale ha aderito alla proposta di cofinanziamento dei programmi statali denominati «Tetti Fotovoltaici» e «Solare-Termico» ed ha chiesto al Ministero dell'ambiente l'incremento delle risorse statali nella misura del 50%.

A parziale modifica della succitata deliberazione giuntale verrà predisposta un'integrazione del regolamento contenente criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi e si procederà all'approvazione di un nuovo bando da emanare nell'anno in corso, nel quale confluiranno le risorse statali destinate al cofinanziamento e le risorse regionali previste negli anni 2002 e 2003.

B) Legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, articolo 6, commi 78 e 79. Cofinanziamento di bandi emanati dallo Stato.

*Obiettivi.*

La legge finanziaria regionale 2002 ha autorizzato l'Amministrazione regionale a cofinanziare con propri fondi i progetti presentati da parte di Enti Pubblici della Regione a fronte del bando emanato dal Ministero dell'Ambiente, relativi alla realizzazione dei pannelli fotovoltaici, per la quota non coperta dai fondi statali.

*Risorse.*

La disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa è la seguente:

| Capitolo | 2001 |
|---|---|
| 3212 | 292.110,60 |

*Direttive.*

Verrà predisposta una modifica del Regolamento vigente per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.

C) Carbon tax: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera f). Decreti del Ministero dell'ambiente n. 337 del 20 luglio 2000 e del 21 maggio 2001.

*Obiettivi.*

Le risorse trasferite dallo Stato per finanziare i programmi regionali sulla «Carbon Tax» sono finalizzate ad ottenere una riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/abitativo/terziario, mediante la promozione e la diffusione di sistemi di riscaldamento e condizionamento e di componenti elettrici ad alta efficienza nel settore abitativo.

*Risorse.*

La disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa è la seguente:

| Capitolo | 2001 |
|---|---|
| 3216 | 249.390,53 |

*Direttive.*

Dopo l'esecutività del Regolamento approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3507 del 18 ottobre 2001, verrà approvata dalla Giunta Regionale medesima la graduatoria delle domande presentate, stilata in base ai criteri previsti dal regolamento medesimo.

**3.1.5. Risorse dedicate alla Funzione - obiettivo 5.**

Le risorse umane preposte agli incombenti derivanti dalla gestione della funzione–obiettivo esaminata sono rappresentate da quattro consiglieri con profilo giuridico-amministrativo-legale o contabile, di cui adibito anche ad altre funzioni, e da sette segretari amministrativi o contabili.

**3.2. Funzione – obiettivo: 52. Spesa interna dell'Amministrazione regionale.**

**3.2.1. Programma: 52.3. Acquisto di beni e servizi.**

**3.2.1.1. UPB 52.3.24.1.1635: Spese per l'acquisto di beni e servizi per l'attività della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.**

*Obiettivi ed azioni.*

La legge finanziaria 2001, all'articolo 8, comma 52 ha previsto che la Direzione regionale provveda autonomamente, in un'ottica di semplificazione ed accelerazione delle procedure, alle spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio di modesto valore e per la frequenza a corsi di aggiornamento professionale inerenti le specifiche competenze della struttura.

L'attività, per sua natura, non si presta ad una puntuale previsione di carattere programmatorio, essendo semmai caratterizzata dalla necessità di assicurare pronta risposta alle esigenze di funzionamento ed efficienza degli uffici.

Si prevede, pertanto, il mantenimento delle attuali forniture di quotidiani e abbonamenti a riviste periodiche, l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché l'accesso a banche dati on-line e ogni altro dispositivo che si renda necessario e non rientri nelle ordinarie tipologie dei beni forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento professionale, inerenti alle specifiche competenze della struttura, si dovrà operare una valutazione delle esigenze di tutti i Servizi e delle Direzioni provinciali, onde predisporre un adeguato calendario.

*Risorse.*

La disponibilità finanziaria, in conto capitale, del pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

| Capitolo | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 9405 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |

**3.2.2. Risorse dedicate alla funzione – obiettivo 52.**

Le risorse umane preposte alle incombenze derivanti dalla gestione della funzione-obiettivo descritta sono rappresentate da un consigliere giuridico-amministrativo-legale preposto anche ad altre attività.

**3.3. Azioni fuori U.P.B..**

**3.3.1. Adempimenti relativi al funzionamento delle A.T.E.R.**

Nel corso dell'anno verrà svolta l'attività inerente la predisposizione di risposte ad interrogazione ed interpellanze presentate all'Assessore regionale su questioni afferenti alla gestione delle A.T.E.R..

Inoltre verrà svolta a favore dei numerosi Enti locali, nonché delle A.T.E.R. regionali e dell'utenza in genere,

un'attività finalizzata ad assicurare una interpretazione omogenea della complessa normativa di settore.

4. SCELTE DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 22/2000 n. 2, è delegata, per quanto riguarda l'adozione degli atti di prenotazione dei fondi, al Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, la gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alle U.P.B. indicate nel seguente prospetto, trattandosi di attività prive di contenuti di discrezionalità:

| U.P.B. | CAPITOLO |
|---|---|
| 5.1.24.2.159. | Tutti i capitoli (leggi pregr. edil./flussi finanz.) tranne 3284 |
| 5.1.24.2.865. | 3242 (fondo sociale edilizia) |
| 5.3.24.2.177. | 3364 e 3374, (sale polif.), 3389 (caserme) |
| 52.3.24.1.1635 | 9405 (spesa interna dell'A.R.) |

La gestione delle risorse disponibili sui capitoli 3304 (Mediocredito), 3380 (Trieste), 3431 (Villa Vicentina), 3378 (Casa dei Friulani), 3383 (Cividale del Friuli), 3347 (Gemona del Friuli), 3400 (Osoppo), 3403 (Aquileia), 3440 (S.Egidio) rimane in capo al Direttore del Servizio, atteso che la legge di bilancio identifica direttamente i beneficiari.

---

SERVIZIO DELLA PIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO PUBBLICO PER L'EDILIZIA E PER L'ARREDO URBANO

**Competenze del servizio risorse umane**

*Funzioni obiettivo*: 1 Autonomie locali

*Programma*: 1.3 Altri finanziamenti agli Enti locali

*Rubrica*: 24 Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici

*Unità previsionale di base*: 1.3.24.2.1404 – Finanziamenti alle autonomie locali per interventi specifici.

*Funzioni obiettivo*: 34 Universiadi invernali 2003

*Programma*: 34.1 Universiadi invernali 2003

*Rubrica*: 24 Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici

*Unità previsionale di base*: 34.1.24.2.2202 – Interventi straordinari per le universiadi 2003.

*Funzioni obiettivo*: 5 Edilizia

*Programma*: 5.1 Edilizia abitativa

*Rubrica*: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici

*Unità previsionale di base*: 5.1.24.2.344 - Trasferimenti alle A.T.E.R. per l'edilizia residenziale e le politiche sociali

*Funzioni obiettivo*: 5 Edilizia

*Programma*: 5.2 Recupero edilizio e riqualificazione urbana

*Rubrica*: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici

*Unità previsionale di base*: 5.2.24.2.433 - Contributi ai comuni e alle A.T.E.R. per interventi di recupero edilizio

*Funzioni obiettivo*: 5 Edilizia

*Programma*: 5.2 Recupero edilizio e riqualificazione urbana

*Rubrica*: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici

*Unità previsionale di base*: 5.2.24.2.788 - Contributi per la salvaguardia dei centri storici

*Funzioni obiettivo*: 5 Infrastrutture civili urbane

*Programma*: 5.3 Infrastrutture civili urbane

*Rubrica*: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici

*Unità previsionale di base*: 5.3.24.2.174 - Contributi per i parcheggi urbani

*Iniziative comunitarie:*

Legge regionale 26/2001 - Obiettivo 2 2000-2006 Azioni 1.2.1, 1.2.2 e 3.2.2

Legge regionale 35/1995 - Obiettivo 2 – 1997-1999

Legge regionale 35/1997 - Konver valorizzazione siti militari dismessi

*Iniziative cofinanziate con fondi statali:*

Compensazioni conseguenti alla riduzione della popolazione ammessa all'obiettivo 2 - 2000-2006. Delibere CIPE n. 14 del 15 febbraio 2000, n. 84 del 4 agosto 2000 e n. 138 del 21 dicembre 2000

Intesa istituzionale di programma del 9 maggio 2001 – attivazione dell'accordo di programma quadro – Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali, della vita associata.

*Attività normativa*

Articolo 8, comma 92, legge regionale 2/2000 – Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione sono delegate al Direttore regionale

COMPETENZE DEL SERVIZIO

Il Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano ai sensi dell'articolo 99 della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 , assunta in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, svolge le seguenti attività:

a) cura la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi regionali per l'edilizia residenziale e della relativa normativa tecnica, nonché l'affidamento di studi e ricerche a ciò finalizzati;

b) promuove le iniziative per il recupero edilizio ed urbanistico e per la valorizzazione dei centri storici e primari e dei borghi carsici, friulani e montani, nonché per l'arredo urbano;

c) assicura il coordinamento tra l'acquisizione delle aree e degli immobili, le relative opere di urbanizzazione e di arredo urbano e l'attività edificatoria e di recupero;

d) cura gli adempimenti concernenti la Commissione tecnica regionale nonché il coordinamento della relativa attività istruttoria;

e) gestisce l'attività di competenza regionale relativa agli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati direttamente dallo Stato.

RISORSE UMANE

L'organico del Servizio si compone di un Direttore sostituto (consigliere ingegnere), di un consigliere GAL in ruolo, di un consigliere FCE a contratto a termine nonché di due segretari contabili. A ciascun membro del Servizio è affidato uno specifico settore di attività. Tutto il personale si avvale correntemente di strumentazione informatica.

Importanza sempre più strategica sia per il Servizio che per la Regione rivestono i finanziamenti comunitari o i finanziamenti che possono essere reperiti a livello statale. E' però opportuno, a tale proposito, rilevare che le precedenti programmazioni comunitarie (obiettivo 2 1997-1999 e Konver) stanno concludendosi nel pieno rispetto degli obiettivi prefissati. Detti interventi si sono seguiti passo passo nel complesso iter procedimentale previsto per l'attivazione delle risorse comunitarie. Con la nuova programmazione ci si troverà a gestire una trentina di interventi. Se si reputa opportuno mantenere lo stesso livello di servizio che è stato finora assicurato alle iniziative finanziate con fondi comunitari è necessario incrementare l'organico della struttura. Queste esigenze erano state rappresentate ed avevano trovato soluzione con l'assegnazione al Servizio di un dipendente consigliere GAL con contratto a termine ancora nel mese di giugno 2001 giusto in tempo per preparare il personale al compito previsto. Purtroppo a seguito di sopravvenute dimissioni, il problema si ripresenta con considerevole drammaticità. Per porre rimedio alla carenza di idoneo personale in tale delicato settore si sono recentemente attribuiti, alle Direzioni provinciali competenti per territorio, i compiti relativi alla verifica delle rendicontazioni di tutte le iniziative comunitarie mentre per l'attività di programmazione e avvio dei programmi comunitari, un primo ausilio alla struttura sarà rappresentato dalla diversa distribuzione delle competenze all'interno della stessa a seguito della minore attività prevista nel settore del recupero dei centri storici. Va comunque evidenziato che si tratta di una misura tampone che non potrà reggere per tutto l'arco della programmazione comunitaria.

La carenza di personale assegnata al Servizio viene ulteriormente accentuata da una serie di iniziative messe in cantiere negli ultimi anni e che solo adesso stanno per concretizzarsi. Si tratta dell'attività di ricerca di canali di finanziamento per i quali è necessario seguire con particolare attenzione le notizie emesse dagli organi centrali dello Stato e dagli uffici della Comunità europea. Normalmente le pubblicazioni di bandi o di nuove linee di finanziamento vengono preannunciate in varie forme; con le predette strutture deve essere quindi instaurato uno stretto rapporto di collaborazione. Il Servizio deve essere costantemente aggiornato su quanto viene proposto a livello statale e comunitario in modo da poter partecipare direttamente a concorsi e selezioni o per favorire la partecipazione delle Amministrazioni locali della Regione.

In questo campo il Servizio ha acquisito una prima esperienza a seguito del bando emanato dall'allora Ministero dei lavori pubblici per attivare programmi di recupero urbano a carattere sperimentale denominati "Contratti di Quartiere".

Questa prima esperienza ha dimostrato che possono essere attivate importanti risorse nel settore della riqualificazione urbana. Il Comune di Monfalcone infatti,ha presentato un progetto per la riqualificazione del quartiere di Panzano che è stato ammesso a finanziamento per 19 miliardi di lire circa. Questa prima esperienza ha innescato altre ricerche l'ultima delle quali, coordinata dall'Ufficio di Piano, ha consentito di inserire nell'intesa Istituzionale di Programma sottoscritta lo scorso 3 maggio 2001 tra governo e Regione, il finanziamento di una quota dei programmi di riqualificazione urbana promossi dalla Regione ai sensi della legge regionale 18/1986. Nel seguito della presente relazione vengono dettagliatamente evidenziate le attività programmate relative a tale settore.

Va inoltre rilevato che, rispetto al passato, il Servizio sarà chiamato a gestire le attività conseguenti alla deliberazione n. 588/2001 della Giunta regionale. Con tale atto si sono destinate le risorse statali che l'Amministrazione regionale ha ottenuto a titolo di compensazione conseguente alla riduzione della popolazione ammessa all'obiettivo 2 2000-2006. Tutte queste iniziative sono nate quasi per caso cogliendo le opportunità

che via via si sono presentate senza alcuna pianificazione dell'attività di ricerca dei finanziamenti disponibili. I risultati finora ottenuti sono lusinghieri ma non va dimenticato che alle assegnazioni dei finanziamenti non è ancora seguita l'erogazione dei fondi per cui il settore, proprio perché non proceduralizzato, va seguito con particolare attenzione per evitare ogni possibile rischio di vanificare gli sforzi fatti. E' indispensabile pertanto un rafforzamento della struttura atteso che tale nuova attività può essere gestita proficuamente solo se ci si dota delle necessarie professionalità indifferentemente se attingendo da risorse esterne o interne.

*Funzioni obiettivo*: 1 Autonomie locali

*Programma*: 1.3 Altri finanziamenti agli Enti locali

*Rubrica*: 24 Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici

*Unità previsionale di base*: 1.3.24.2.1404 – Finanziamenti alle autonomie locali per interventi specifici.

*Obiettivi*

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nella legge di finanziamento. In particolare l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo di 10 anni, a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l'ammortamento del mutuo da contrarre dal Comune di Monfalcone per l'acquisto, messa in sicurezza e restauro dello storico immobile denominato «Ex Albergo Impiegati». Atteso che la legge di bilancio ne identifica direttamente il beneficiario, la gestione delle risorse disponibili sul capitolo 1671 della UPB 1.3.24.2.1404 fa capo al Direttore del Servizio. Per quest'attività si è in attesa della documentazione che deve essere prodotta dal beneficiario.

*Risorse disponibili*

Con legge finanziaria 2002 l'intervento è stato ulteriormente finanziato.

| Cap. | | 2001 (derivata) | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | LR 4/2001 art. 5 comma 48<br>LR 3/2002 art. 3, comma 48 tabella B | —— | Lim. 1<br>154.942,07<br>(2002-2011) | Lim. 2<br>100.000,00<br>(2003-2012) | |

*Funzioni obiettivo*: 34 Universiadi invernali 2003

*Programma*: 34.1 Universiadi invernali 2003

*Rubrica*: 24 Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici

*Unità previsionale di base*: 34.1.24.2.2202 – Interventi straordinari per le Universiadi 2003.

*Obiettivi*

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nella legge di finanziamento. Sono previsti contributi annui costanti a favore degli Enti locali e di altri soggetti di diritto pubblico per l'adeguamento, il miglioramento della fruibilità, il completamento delle strutture e degli impianti sportivi a servizio dell'evento nonché per interventi di riqualificazione dei centri interessati dall'Universiadi. Con DGR 1638/2001 si sono assegnati i fondi a disposizione e nel corso del 2001 sono stati concessi contributi a 4 degli interventi previsti. L'attività prosegue ed è previsto si concluda entro il corrente esercizio.

*Funzioni obiettivo*: 5 Edilizia

*Programma*: 5.1 Edilizia abitativa

*Rubrica*: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici

*Unità previsionale di base*: 5.1.24.2.344 - Trasferimenti alle A.T.E.R. per l'edilizia residenziale e le politiche sociali

*Obiettivi*

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle singole leggi di finanziamento; può essere utile riferirne di seguito sinteticamente gli elementi essenziali.

- Soddisfacimento del bene casa, inteso in un termine ampio che comprende le fasce sociali deboli e quelle a medio reddito, con provvidenze pubbliche diversificate per intensità.
- Privilegio per il recupero del patrimonio edilizio esistente nei suoi vari aspetti edilizi-architettonici ed urbani.
- Recupero di qualità dell'organismo abitativo, del singolo alloggio e del tessuto urbanistico in cui lo stesso si colloca.
- Contenimento della spesa assicurando un ragionevole e controllato equilibrio tra qualità e costo.
- Programmazione coordinata degli interventi edilizi ed infrastrutturali.
- Il recupero del patrimonio di proprietà delle A.T.E.R. - legge regionale 47/1991.

*Risorse Finanziarie ex Gescal e statali*

In data 19 aprile 2001 è stato sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31.03.98, l'accordo di programma tra Regione e l'allora Ministero dei lavori pubblici per il trasferimento delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Nel novembre 2001 è

stata pure sottoscritta la convenzione tra Regione e Cassa depositi e prestiti per la gestione dei fondi ex Gescal. Quest'ultimo atto consente la materiale erogazione dei fondi ex Gescal e conseguentemente è possibile programmare le seguenti attività:

- ricognizione della situazione contabile dei fondi ex Gescal spettanti a ciascuna A.T.E.R.;
- programmazione delle risorse ex Gescal riferite agli anni 1999-2000 e maggiori entrate 1998 assegnate alla regione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di programma.

Il trasferimento attuato a seguito del decreto legislativo 112/1998 comporta, come nuova attività, la completa responsabilità e gestione dei flussi finanziari. Si tratta di gestire i pagamenti che ammontano a circa 192 miliardi di lire. Il 96% di tale somma si riferisce ad attività già programmate dall'Amministrazione regionale mentre il restante 4% circa rappresenta la parte residuale dei finanziamenti ripartiti dallo Stato quali quote dei proventi ex Gescal riferiti agli anni 1999-2000 e maggiori entrate 1998.

*Direttive*

Per la programmazione delle nuove risorse disponibili risultanti a seguito dell'approvazione dell'Accordo di programma di cui sopra si useranno le percentuali di riparto adottate nella precedente programmazione dei fondi ex Gescal 1996-1998 e maggiori entrate 1995.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto un decreto, attualmente all'esame della Corte dei Conti, relativo a un programma denominato «*Contratti di quartiere II*» finalizzato ad incrementare la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale (articolo 4, commi 1 e 4, legge 21/2001).

Dopo l'approvazione del decreto verranno assegnati i fondi previsti dalla legge 21/2001 alle Regioni che dovranno attivarsi secondo le modalità e i termini previsti specificamente per ogni programma di intervento.

*Risorse finanziarie regionali*

Di seguito si riportano le risorse finanziarie programmabili nel corso dell'anno corrente.

| Capitolo | | 2001 (derivata) | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3294 | LR 75/82 art. 80 Fondo di rotazione interventi ATER | (45.875.613,00) | 3.651.000,00 | 13.738.000,00 | 13.169.000,00 |
| 3311 | LR 47/91 art. 17 Contributi alle ATER per interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio | | Lim.Imp. n.13 154.000,00 (2002-2016) | Lim.Imp. n.12 516.461,90 Lim.Imp. n.14 500.000,00 (2003-2017) | Lim.Imp. n.15 500.000,00 (2004-2018) |

**Capitolo 3294**

Con DGR 1887/2000, 2503/2000 e 1637/2001 è stata ripartita tra le A.T.E.R. la somma di 52.310.314,99 euro. Con dette deliberazioni si è assegnato alle A.T.E.R. il termine del 30 settembre 2003 per la presentazione delle proposte di localizzazione e della documentazione necessaria all'emissione dei decreti di concessione delle anticipazioni. Sono nel frattempo pervenute proposte di localizzazione a cui è seguito il provvedimento di assegnazione del contributo per complessivi 6.434.701,99 euro (deliberazioni 3660/2000, 3978/2000, 3661/2000, 1020/2001, 2025/2001 e 3367/2001). La somma iscritta in competenza derivata risulta pertanto completamente ripartita tra le A.T.E.R..

Nel corrente anno verranno ripartite le risorse che si renderanno necessarie sulla base dell'andamento della spesa.

**Capitolo 3311**

Si provvederà a ripartire le somme iscritte a bilancio

*Direttive*

*Massimali di costo*

In considerazione del fatto che le A.T.E.R. hanno fatto più volte presente la generale difficoltà dell'indizione e della gestione delle procedure d'appalto relative a lavori finanziati con fondi regionali ed ex Gescal, individuando la causa principale nell'obbligo di rispettare i massimali di costo e nelle more dell'entrata in vigore del progetto di legge regionale n. 214 che disciplina la materia, si reputa opportuno,analogamente a quanto fatto lo scorso anno, fornire la seguente direttiva in materia di massimali di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata:

- la deroga ai limiti di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata può essere concessa dalla Giunta regionale previa motivata domanda dell'operatore a condizione che il maggior onere dell'intervento venga sostenuto con fondi propri dell'A.T.E.R. o, in alternativa, con le somme stanziate a titolo di riserva nella programmazione del quadriennio 1992-1995.

*Programmi costruttivi in corso*

E' opportuno ricordare che nell'ambito della programmazione dell'edilizia residenziale pubblica, già con relazione programmatica del 1997 si è stabilito di procedere con i programmi costruttivi già avviati. Nel confermare tale impostazione si prende atto che per il programma costruttivo attivato dall'A.T.E.R. di Trieste nell'ambito del piano di recupero di androna Aldraga e androna San Silvestro, per l'avvio del quale è stata indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 7/2000, è previsto il rilascio della concessione edilizia e delle altre autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori nel corso dell'ultima riunione della Conferenza di Servizi prevista per il giorno 18 aprile 2002. Qualora in sede

di Conferenza non si giunga al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori la Direzione è autorizzata ad attivare le procedure per la revoca della assegnazione e degli importi concessi per l'intervento.

*Funzioni obiettivo*: 5 Edilizia

*Programma*: 5.2 Recupero edilizio e riqualificazione urbana

*Rubrica*: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici

*Unità previsionale di base:* 5.2.24.2.433 - Contributi ai comuni e alle A.T.E.R. per interventi di recupero edilizio

*Obiettivi*

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle singole leggi di finanziamento. Può essere utile riferirne di seguito sinteticamente gli elementi essenziali.

- Il recupero urbanistico ed edilizio attuato attraverso il finanziamento ai comuni per la redazione di Piani di Recupero;
- Il recupero urbanistico ed edilizio volto al potenziamento dei servizi collettivi e al soddisfacimento delle esigenze residenziali - legge regionale18/1986;
- Il restauro delle facciate degli immobili nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale18/1986 - legge regionale34/1987;

*Risorse disponibili*

Di seguito si riportano le risorse finanziarie programmabili nel corso dell'anno corrente.

| Capitolo | | 2001 (derivata) | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3327 | LR 34/87 Art. 12 Contr. una tantum ai comuni per il restauro delle facciate. | 1.314.491,00 | 1.734.892,18 | 960.206,83 | 1.500.000,00 |
| 3334 | LR 18/86 art. 13 e 15 Finanz. Una tantum alle A.T.E.R. e ai comuni per interventi di recupero e riq. urb. | —— | 42.241,79 | | |
| 3335 | LR 18/86 art. 13 e 15 Finanz. Una tantum alle A.T.E.R. e ai comuni per interventi di recupero e riq. urb. – finanziato con contrazione di mutuo - Tabella D finanziaria 2002 | —— | 850.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |

*Direttive*

E' previsto il riparto delle somme disponibili.

*Funzioni obiettivo*: 5 Edilizia

*Programma*: 5.2 Recupero edilizio e riqualificazione urbana

*Rubrica:* 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici

*Unità previsionale di base:* 5.2.24.2.788 - Contributi per la salvaguardia dei centri storici

*Obiettivi*

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle singole leggi di finanziamento. Può essere utile riferirne di seguito sinteticamente gli elementi essenziali.

- La salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari - legge regionale2/1983; per tali finalità la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3 (legge finanziaria 2002) ha destinato un finanziamento particolare al Comune di Moruzzo;
- La riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici - legge regionalefinanziaria 2000, articolo 4, comma 55;

*Risorse disponibili*

Di seguito si riportano le risorse finanziarie programmabili nel corso dell'anno corrente.

| Capitolo | | 2001 (derivata) | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3349 | LR 3/2002 (finanziaria 2002) art. 6 comma 36 limite decennale | —— | Lim. 1 155.000,00 (2002-2011) | | |
| 3356 | LR 2/2000 art. 4 c. 55 Contr. cost. ai comuni per la riq. dei centri minori | - | - | Lim.Imp. n. 3 196.258,62 Lim.Imp. n. 4 800.000,00 (2003 – 2022) | Lim.Imp. n. 5 800.000,00 (2004 – 2023) |

*Direttive*

Ai sensi dell'articolo 6, comma 36 della finanziaria 2002 si provvederà a concedere al Comune di Moruzzo il contributo previsto nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 56 della legge regionale 2/2000, la Giunta regionale approverà il programma di impiego dei fondi iscritti al capitolo 3356. Il settore di attività prevede un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali e turistici e coincide, sotto il profilo delle tipologie di intervento, con altri settori di attività, rientranti nella presente unità previsionale di base, ma se ne differenzia per il fatto che gli interventi non sono finanziati a do-

manda di parte ma ad iniziativa d'ufficio della Giunta regionale che individua gli interventi da ammettere a finanziamento con propria deliberazione.

*Funzioni obiettivo*: 5 Infrastrutture civili urbane

*Programma*: 5.3 Infrastrutture civili urbane

*Rubrica*: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici

*Unità previsionale di base*: 5.3.24.2.174 - Contributi per i parcheggi urbani

*Obiettivi*

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle due leggi di finanziamento e mirano al soddisfacimento della domanda di realizzazione di impianti di parcheggio previsti:

- da appositi Piani Urbani di Parcheggi (PUP) per quanto attiene alla legge 122/1989;
- da strumenti urbanistici vigenti per quanto attiene all'articolo 17 della legge regionale 34/1987.

**Legge n. 122/1989**

La legge 122/1989, con l'articolo 6, ha individuato direttamente i Comuni tenuti alla predisposizione dei PUP e, con l'articolo 3, ha demandato alle Regioni l'individuazione di altri Comuni tenuti a dotarsi di analogo Piano. Ai sensi dell'articolo 6 è stato individuato il Comune di Trieste; ai sensi dell'articolo 3 sono stati individuati i Comuni di Gorizia, Grado e Pordenone.

*Risorse disponibili*

Annualmente, sulla base di quanto deliberato dalla Conferenza Stato Regioni, il quadro dei trasferimenti con i relativi limiti di impegno risulta essere il seguente (dati espressi in euro):

| **Articolo 6, legge 122/1989** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Limiti deliberati dalla Conf. Stato-Regioni | | |
| anno riferimento | importo trasferito | limite 1 | limite 2 | limite 3 |
| 1994 | 1.536.459,27 | 384.114,82 | 384.114,8 | 768.229,64 |
| 1995 | 1.536.459,27 | 384.114,82 | 384.114,8 | 768.229,64 |
| 1996 | 1.536.459,27 | 384.114,82 | 384.114,8 | 768.229,64 |
| 1997 | 1.536.459,27 | 384.114,82 | 384.114,8 | 768.229,64 |
| 1998 | 1.536.459,27 | 384.114,82 | 384.114,8 | 768.229,64 |
| 1999 | 1.536.459,27 | 384.114,82 | 384.114,8 | 768.229,64 |
| 2000 | 1.536.459,27 | 384.114,82 | 384.114,8 | 768.229,64 |
| 2001 | 1.536.459,27 | 384.114,82 | 384.114,8 | 768.229,64 |
| 2002 | 1.536.459,27 | 384.114,82 | 384.114,8 | 768.229,64 |
| 2003 | 1.536.459,27 | 384.114,82 | 384.114,8 | 768.229,64 |
| 2004 | | - | 384.114,8 | 768.229,64 |
| 2005 | | - | - | 768.229,64 |
| 2006 | | - | - | 768.229,64 |

| **Articolo 3, legge 122/1989** | | | |
|---|---|---|---|
| | | Limiti deliberati dalla Conferenza Stato-Regioni | |
| Anno riferimento | importo trasferito | limite 1 | limite 2 |
| 1994 | 1.644.713,81 | 1.096.475,70 | 548.238,11 |
| 1995 | 1.644.713,81 | 1.096.475,70 | 548.238,11 |
| 1996 | 1.644.713,81 | 1.096.475,70 | 548.238,11 |
| 1997 | 1.644.713,81 | 1.096.475,70 | 548.238,11 |
| 1998 | 1.644.644,19 | 1.096.475,70 | 548.238,11 |
| 1999 | 1.644.644,19 | 1.096.475,70 | 548.238,11 |
| 2000 | 1.644.644,19 | 1.096.475,70 | 548.238,11 |
| 2001 | 1.644.713,81 | 1.096.475,70 | 548.238,11 |
| 2002 | | 1.096.475,70 | 548.238,11 |
| 2003 | | 1.096.475,70 | 548.238,11 |
| 2004 | | | 545.906,82 |

*Direttive*

Nel corso dell'anno il servizio dovrà curare:

- l'assegnazione dei fondi che lo Stato erogherà per l'esercizio 2002;
- l'erogazione dei contributi per gli impianti in esercizio e per quelli per i quali vengano avviati i lavori.

La mancata attuazione tempestiva di una legge che si proponeva la soluzione dell'urgente problema della carenza di parcheggio, ha lasciato, ad oltre dieci anni dalla sua emanazione, uno strumento normativo del tutto inadeguato allo scopo: l'onerosità procedurale, l'inadeguatezza dei parametri per la determinazione del contributo e, soprattutto, l'incertezza delle graduatorie relative all'assegnazione dei fondi per i singoli impianti, ne rendono necessaria la riforma.

**Legge regionale 34/1987**

La legge regionale 34/1987, con l'articolo 17, contempla il finanziamento ai comuni per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici previsti dagli strumenti urbanistici comunali, dai PUT o dai PUP, tramite contributi annui costanti per la durata di dieci anni.

Con D.G.R. 1028/2001 è stato riapprovato uno schema di accordo di programma per la realizzazione del parcheggio pubblico previsto dal programma urbano dei parcheggi del Comune di Pordenone. La sottoscrizione dell'accordo consente l'adeguamento agli stan-

dard urbanistici in materia di parcheggi pubblici del fabbricato di proprietà regionale sito in piazza Costantini e della nuova sede della provincia di Pordenone. L'accordo prevede il finanziamento con i fondi della legge regionale 34/1987 del parcheggio previsto dal PUP e denominato di «via Vallona». Il contributo annuale da riservare al Comune dovrà essere contenuto nel limite del 10% della spesa ammissibile a finanziamento e comunque non potrà superare l'importo di annui euro 388.212,90 pari a lire 751.685.000. Lo schema approvato presupponeva la sottoscrizione dell'accordo nell'esercizio finanziario 2001 e prevede dei termini temporali ormai trascorsi. Sarà comunque possibile sottoscrivere l'atto modificando i termini dei tempi di attuazione delle varie fasi con scambio di corrispondenza tra le parti ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 dell'accordo stesso.

*Risorse disponibili*

Le risorse in dotazione al capitolo n. 3370, destinato al finanziamento degli impianti di parcheggio di cui all'articolo 17 della legge regionale 34/1987 al 31 dicembre 1999 presentano la seguente situazione:

| Capitolo | | 2001 (derivata) | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3370 | LR 34/87 Art. 17 Contr. Annui cost. ai comuni per la realizz. di parcheggi | | Lim Imp n. 12 295.125,87 | Lim Imp n. 13 500.000,00 | Lim Imp n. 14 500.000,00 |

*Direttive*

Nel corso dell'anno si provvederà a ripartire le risorse disponibili.

*Direttive comuni alla unità previsionale di base 5.3.24.2.174*

Dette attività sono assegnate in carico ad un dipendente che segue pure gli interventi ammessi a contributo comunitario. In considerazione della rilevanza che rivestono gli interventi finanziati con contributi comunitari, l'esecuzione delle attività relative all'unità previsionale 5.3.24.2.174 potrà essere espletata nei periodi in cui non può essere svolta utilmente alcuna attività relativa agli interventi comunitari.

*Iniziative comunitarie*:

Legge regionale 26/2001 - obiettivo 2 - 2000-2006 - Azioni 1.2.1, 1.2.2 e 3.2.2

Legge regionale 35/1995 - obiettivo 2 – 1997-1999

Legge regionale 35/1997 - Konver valorizzazione siti militari dismessi

*Obiettivi*

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle leggi di finanziamento e mirano alla ripresa di aree colpite da declino industriale o da abbandono di presenza militare. Il raggiungimento degli obiettivi relativi ad interventi finanziati con contributi comunitari assume rilevanza strategica per la Regione e conseguentemente per il Servizio. Ogni sforzo deve essere fatto per raggiungere in tale settore gli obiettivi prefissati.

**Legge regionale 26/2001 - DOCUP obiettivo 2 - 2000-2006 - Azioni 1.2.1 e 1.2.2**

La deliberazione della Giunta regionale n. 3576 del 17.11.2000, così come integrata con successiva deliberazione n. 3640 del 24 novembre 2000, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2000 – 2006, obiettivo 2. Il documento rimanda al complemento di programmazione l'individuazione delle Direzioni responsabili delle singole misure. Alla Direzione dell'edilizia sono attribuite le azioni della misura 1.2, relative agli interventi volti ad elevare la competitività e l'attrattività urbana.

*Risorse disponibili*

Con il DOCUP approvato dalla Giunta regionale è stato anche determinato il piano finanziario delle risorse disponibili a livello di asse d'intervento.

*Direttive*

Nel corso dell'anno il servizio dovrà curare:

- la predisposizione del complemento di programmazione;
- l'individuazione degli interventi a regia regionale;
- l'assegnazione delle risorse disponibili per gli interventi a regia regionale;
- la predisposizione dei bandi/inviti per gli interventi non a regia;
- l'istruttoria delle domande di finanziamento che perverranno;
- la graduatoria delle domande pervenute;
- l'assegnazione delle risorse disponibili per gli interventi a bando;

Va rilevato che la procedura per l'individuazione dei beneficiari finali avverrà per invito per quanto attiene a tutte le operazioni interessate dall'azione 1.2.1 e ad alcune interessate dall'azione 1.2.2 (tipologia a), mentre avverrà per bando pubblico per tutte le altre operazioni interessate dall'azione 1.2.2 (tipologia b).

L'azione 1.2.1 che è riservata ad interventi da realizzarsi nei territori dei Comuni di Trieste e Gorizia, comporterà un considerevole impegno per il Servizio in quanto le fasi cruciali di individuazione delle operazioni da finanziare si deve completare in un arco tem-

porale estremamente ristretto. Le iniziative avviate andranno poi seguite e monitorate costantemente a cura delle Direzioni provinciali competenti per territorio.

La tipologia a) dell'azione 1.2.2 interessa invece 17 Comuni montani della Regione. Valgono le medesime considerazioni sviluppate per gli interventi da avviare nei territori dei Comuni di Trieste e Gorizia.

La tipologia b) dell'azione 1.2.2. interessa invece la generalità dei Comuni di area obiettivo 2 e phasing-out. La scelta degli interventi da finanziare è prevista tramite bando di concorso selezione. Sulla scorta dell'esperienze precedenti (obiettivo 2 1997-1999) si prevedono una ventina di domande e, in tale ipotesi, si è previsto di completare la scelta dei progetti da finanziare nell'arco dei mesi di ottobre e novembre 2002. L'istruttoria delle domande che saranno presentate potrà protrarsi nel tempo qualora venga superato il limite previsto di venti domande.

Nel seguente cronoprogramma, basato sull'ipotesi che il complemento di programmazione venga pubblicato entro il 31 marzo 2002, vengono meglio evidenziate le fasi delle attività previste:

Azione 1.2.1 e 1.2.2 tipologia a)

| mesi | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predisposizione complemento di programmazione | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione inviti e notifica ai beneficiari finali | | | | | | | | | | | | |
| Presentazione domande finanziamento | | | | | | | | | | | | |
| Individuazione operazioni da finanziare e notifica ai beneficiari finali | | | | | | | | | | | | |
| Esame dei progetti e concessione dei contributi | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio attività | | | | | | | | | | | | |

Azione 1.2.2 tipologia b)

| mesi | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Approvazione bando e pubblicazione sul BUR | | | | | | | | | | | | |
| Presentazione domande di finanziamento | | | | | | | | | | | | |
| Individuazione delle operazioni da finanziare e notifica ai beneficiari finali | | | | | | | | | | | | |
| Esame dei progetti e concessione contributi | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio attività | | | | | | | | | | | | |

**Legge regionale 26/2001 – DOCUP 2000-2006 obiettivo 2 -Azione 3.2.2**

Alla Direzione dell'Edilizia è stata attribuita l'azione 3.2.2, relativa al recupero e adeguamento del patrimonio paesistico rurale.

*Risorse disponibili*

Con il DOCUP approvato dalla Giunta regionale è stato anche determinato il piano finanziario delle risorse disponibili a livello di asse d'intervento.

*Direttive*

Nel corso dell'anno il servizio dovrà curare:

- la collaborazione con il centro regionale di catalogazione restauro ed inventario per la catalogazione dei borghi rurali compresi nell'aree interessate dai finanziamenti comunitari;
- la predisposizione del complemento di programmazione;
- la predisposizione dei bandi;
- l'istruttoria delle domande di finanziamento che perverranno;
- la graduatoria delle domande pervenute;
- l'assegnazione delle risorse disponibili;

L'azione riguarda interventi di riqualificazione di borghi rurali. L'individuazione degli interventi sarà preceduta da una valutazione di carattere scientifico curata dal Centro di Catalogazione, Restauro e Inventario. Nei borghi individuati dal Centro regionale il Comune dovrà attivarsi e coagulare i possibili diversi interessi per la riqualificazione del borgo. Vi sarà quindi, sotto la regia comunale, la copresenza di interventi pubblici e privati. I Comuni presenteranno progetti unitari di intervento comprendenti anche l'attività di promozione delle iniziative previste in quanto vengono pure finanziate le spese sostenute per attività di animazione. Così come strutturata l'azione rappresenta una novità e la valorizzazione dei borghi rurali con interventi mirati di recupero e riqualificazione finalizzati essenzialmente allo sviluppo dell'attività turistica, viene perseguita con il coinvolgimento dei soggetti sia pubblici che privati che operano nei borghi stessi.

L'attività del Servizio è previsto si sviluppi nel secondo semestre vuoi perché deve essere prima completata la mappatura dei borghi rurali vuoi perché nel primo semestre il Servizio è impegnato nell'avviamento delle azioni 1.2.1 e 1.2.2 precedentemente descritte.

Nel cronoprogramma che segue vengono graficamente descritte le attività previste:

| Azione 3.2.2 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesi | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| Approvazione bando e pubblicazione sul BUR | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| Presentazione domande di finanziamento | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| Individuazione delle operazioni da finanziare e notifica ai beneficiari finali | | | | | | | | | | | ■ | ■ |

**Legge regionale 35/1995 – DOCUP 1997-1999 obiettivo 2 - Azione 3.2 A**

Gli interventi seguiti dalla Direzione si sono conclusi nei termini stabiliti del 31 dicembre 2001 ed è in corso l'attività di rendicontazione del contributo concesso.

Nel primo semestre deve concludersi l'attività di verifica e di rendicontazione delle spese sostenute. Il Servizio dovrà inoltre occuparsi della verifica dei documenti contabili e delle spese sostenute dal Comune di San Giorgio di Nogaro che è stato scelto per la verifica a campione.

**Legge regionale 35/1997 – Konver**

Gli interventi seguiti dalla Direzione si sono conclusi nei termini stabiliti del 31 dicembre 2001 ed è in corso l'attività di rendicontazione del contributo concesso.

Nei primi mesi dell'anno deve concludersi l'attività di verifica e di rendicontazione delle spese sostenute. Il Servizio dovrà inoltre occuparsi della verifica dei documenti contabili e delle spese sostenute dal Comune di Monfalcone che è stato scelto per la verifica a campione.

***Iniziative cofinanziate con fondi statali*:**

**Compensazioni conseguenti alla riduzione della popolazione ammessa all'obiettivo 2 - 2000-2006. Delibere CIPE n. 14 del 15 febbraio 2000, n. 84 del 4 agosto 2000 e n. 138 del 21 dicembre 2000**

*Obiettivi*

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti negli atti amministrativi a supporto delle delibere CIPE. In particolare con DGR 1785/2000, grazie alla disponibilità dei Comuni di Tolmezzo e Gemona, l'Amministrazione regionale ha ridefinito l'elenco dei comuni ammessi all'obiettivo 2. A compensazione della scelta operata, con le citate deliberazioni il CIPE ha destinato complessivamente 12.422.000.000 alla Regione.

Con DGR 588 del 27 febbraio 2001 le risorse assegnate alla Regione sono state equamente destinate ai Comuni di Tolmezzo e di Gemona del Friuli per la realizzazione di interventi infrastrutturali.

*Direttive*

Nel corso dell'anno il Servizio dovrà provvedere per l'accreditamento dei fondi, per l'individuazione delle opere da finanziare, per concedere i finanziamenti e infine dovrà predisporre quanto necessario per attivare il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati. Questa attività è seguita dalle stesse persone che seguono l'attuazione dei progetti finanziati con fondi comunitari per cui l'attività verrà espletata nei periodi in cui non può essere svolta utilmente alcuna attività relativa agli interventi comunitari.

**Intesa istituzionale di programma del 9 maggio 2001 – attivazione dell'accordo di programma quadro – Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali, della vita associata.**

*Obiettivi*

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti negli atti amministrativi a supporto dell'Intesa Istituzionale di Programma siglata lo scorso 9 maggio tra il Governo e la Regione.

L'iniziativa si basa sulle richieste presentate dalla Direzione che erano riferite all'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana ai sensi della legge regionale 18/1986 e all'attuazione dei piani di recupero dei centri storici primari ai sensi della legge regionale 2/1983.

L'intesa istituzionale di programma ha ammesso a finanziamento gli interventi proposti nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla LR 18/1986.

Nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana l'analisi dei finanziamenti erogati nel periodo che parte dal 1998, anno di riferimento per la predisposizione delle richieste fornisce i seguenti dati:

- Complessivamente nel periodo esaminato sono stati assegnati fondi per 7,7 milioni di euro (14,9 miliardi di lire) contro i 5,4 milioni di euro (10,6 miliardi di lire) ipotizzati nelle comunicazioni con il Ministero. Nel contempo sono pure aumentate le necessità di finanziamento la cui stima è passata da 14,8 milioni di euro (28,7 miliardi di lire) a oltre 18,5 milioni di euro (36 miliardi di lire).
- Con l'Intesa Istituzionale di Programma e il conseguente accordo di programma quadro, lo Stato renderà disponibili 2,58 milioni di euro (5 miliardi di lire) per l'attuazione dei PRU. Queste risorse, in aggiunta a quelle programmate ai capitoli 3334 e 3335 ammontanti a 5,49 milioni di euro consentiranno l'attivazione di investimenti nel settore pari a 8,07 milioni di euro nel triennio 2002 – 2004.

*Direttive*

Gli importi stanziati dall'Amministrazione statale per l'attuazione dell'accordo quadro di programma individuato dall'acronimo APQ5 nell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 9 maggio 2001 tra Regione e Governo verranno ripartiti tra i comuni che saranno individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione motivata di indirizzo.

Sarà compito del Servizio curare la predisposizione degli atti e dei documenti necessari per giungere alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro di programma per l'assegnazione del finanziamento previsto dall'Intesa Governo Regione.

Sarà pure compito del Servizio predisporre i testi normativi eventualmente necessari per la spesa delle somme di cui trattasi.

La bozza dell'accordo di programma, che rappresenta il primo passo per l'accreditamento dei fondi statali e per l'individuazione dei Comuni da finanziare potrà essere predisposta dopo aver raccolto le istanze di finanziamento sulla legge regionale 18/1986 pervenute entro il 1° marzo.

Seguirà quindi l'attività per l'accreditamento dei fondi statali e per la loro assegnazione ai Comuni della Regione. Anche questa attività è seguita dalle stesse persone che seguono l'attuazione dei progetti finanziati con fondi comunitari per cui l'attività verrà espletata nei periodi in cui non può essere svolta utilmente alcuna attività relativa agli interventi comunitari.

*Attività normativa*

Tra le attività previste, particolare rilievo assume quella finalizzata alla presentazione di una rivisitazione della normativa sul recupero, la riqualificazione urbana e le infrastrutture civili urbane con particolare riferimento alle leggi regionali 2/1983, 18/1986 e 34/1987. Si tratta in special modo di verificare la possibilità di snellire ed uniformare le procedure e creare un volano di iniziative che, partendo dalle attività volte al

finanziamento delle iniziative di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, riescano ad attrarre ulteriori iniziative volte alla migliore fruizione del territorio.

A ciò si aggiunge il lavoro in corso in merito alla stesura dei nuovi regolamenti di attuazione della nuova normativa «sulla casa». Allo scopo è stato stipulato con l'«I.S.G.Re.» un apposito contratto.

L'attività di revisione normativa verrà seguita in collaborazione con il Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.

E' inoltre particolarmente sentita la necessità di intervenire in materia di finanziamento di parcheggi pubblici adottando una norma regionale per la gestione dei fondi della legge Tognoli (legge 122/1989). L'applicazione della normativa nazionale non consente infatti adeguato e sufficiente meccanismo di spesa. Il Servizio avrà cura di predisporre apposita normativa per uniformare i meccanismi di spesa dei fondi della legge 122/1989 a quelli già in uso presso l'Amministrazione regionale e per modificare le modalità di determinazione della spesa ammissibile a contributo.

**Articolo 8, comma 92, legge regionale 2/2000 – Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione sono delegate al Direttore regionale**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 2/2000, è delegata, per quanto riguarda l'adozione degli atti di prenotazione dei fondi, al Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, la gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alle UPB indicate di seguito, trattandosi di attività prive di contenuti di discrezionalità:

UPB 5.2.24.2.433 capitoli 3310, 3327, 3334, 3335.

UPB 5.2.24.2.788 capitoli 3350, 3351, 3352, 3354.

UPB 5.3.24.2.174 capitoli 3370, 3372, 3373.

UPB 5.3.24.2.176 capitoli 3375, 3376.

Atteso che la legge di Bilancio ne identifica direttamente il beneficiario, la gestione delle risorse disponibili sul capitolo 1671 UPB 1.3.24.2.1404, rimane in capo al Direttore del Servizio.

---

## SERVIZIO TECNICO REGIONALE

**1. Competenze del servizio**

**2. dotazione organica e fabbisogni**

**3. Settori d'intervento:**

*3.1. Segreteria del Comitato Tecnico Regionale, relativamente alle Sezioni settima e riunite e congiunte*

*3.2. Tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori e della segreteria della Commissione per la relativa iscrizione*

*3.3. Predisposizione di indirizzi tecnici finalizzati alla emissione di provvedimenti normativi*

*3.4. Attività di supporto, specificate nella L.R. 31 ottobre 1986 n. 46*

*3.5. Bioedilizia*

*3.6. Attività in materia di sicurezza cantieri*

*3.7. Attività di collaborazione con le Direzioni provinciali dei servizi tecnici*

*3.8. Attività di istituzione dell'archivio tecnico regionale*

*3.9. Studi, attività di divulgazione, convegni ecc.*

**4. Legge finanziaria regionale 2002, articolo 8, commi 41-44 con modifiche in corso**

**1. Competenze del servizio**

Il Servizio tecnico regionale ai sensi dell'articolo 99 della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 , assunta in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, svolge le seguenti attività:

a) cura gli adempimenti concernenti l'attività del Comitato tecnico regionale nonché la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori;

b) cura gli adempimenti in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze di altre direzioni regionali;

c) cura gli interventi in materia di sicurezza e di norme antincendio.

Con l'entrata in vigore della legge regionale 3/2001 le funzioni relative all'attività del Comitato tecnico regionale sono venute a decadere per cui le attività del Servizio vengono a mutare profondamente.

In particolare si dovrà provvedere da un lato alla chiusura degli adempimenti pregressi e dall'altro a svolgere compiti ed attività svolti finora solo parzialmente, senza il dovuto grado di approfondimento.

Ci si riferisce in dettaglio alle funzioni in materia di normativa tecnica nel settore dell'edilizia ed alla improrogabile necessità di svolgere attività nel settore della sicurezza dei cantieri edili.

Gli obiettivi che vengono oggi indicati trovano puntuale riferimento per quanto attiene le attività già rientranti nella competenza del Servizio, nonché in quelle che saranno presumibilmente da attivare in attuazione dell'entrata in vigore del disegno di legge 214, anche in collaborazione con altre strutture della Direzione regionale.

Saranno inoltre mantenuti i contatti istituzionali con Istituto per la Trasparenza e la Certificazione degli

Appalti (ITACA) finalizzati al consolidamento, se possibile, delle posizioni acquisite in seno all'Associazione attraverso la presenza nei gruppi di lavoro ristretti incaricati di esaminare e fare proposte sulle questioni più rilevanti in materia di lavori pubblici.

Sarà valutata la possibilità di individuare, unitamente al servizio per l'Osservatorio degli appalti, criteri ed indirizzi generali per la predisposizione di capitolati prestazionali consistente nella individuazione delle caratteristiche e dei requisiti qualitativi delle componenti più rilevanti dei lavori pubblici, con l'intento di promuovere lavori che rispondano a standard minimi di qualità.

Si deve rilevare infine come il Servizio tecnico regionale, più di altri, risentirà dell'emanazione della prevista norma sui lavori pubblici e pertanto la presente relazione programmatica, pur essendo redatta in osservanza della legislazione vigente, tiene conto della possibile entrata in vigore del disegno di legge 214.

L'attuazione delle seguenti linee programmatiche potrà avvenire anche attraverso la partecipazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici a bandi comunitari o nazionali, anche in collaborazione con Enti ed Istituti esterni specializzati nelle specifiche materie, quale ad esempio l'Area di ricerca scientifica di Padriciano – Area Science Park – che potranno fornire un ampio e valido contributo.

**2. Dotazione organica e fabbisogni**

Il Servizio dispone attualmente di:

- un funzionario facente funzioni di direttore del servizio
- un consigliere ingegnere
- un consigliere architetto
- un segretario amministrativo.

Nel corso dei primi mesi del 2001 si deve rilevare come sia avvenuto il trasferimento di un consigliere architetto e di un segretario amministrativo ad altra attività; fatto che ha privato il Servizio di un rilevante apporto dal punto di vista delle risorse umane.

Nel corso dell'anno inoltre si è avuta la disponibilità per alcuni mesi di un coadiutore che è stato successivamente spostato presso altra Direzione.

Dal 1° gennaio 2001 sussiste inoltre la possibilità di avvalersi di un segretario geometra che opera presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia

A ciascun membro del Servizio è affidato uno o più specifici settori di attività. Tutto il personale si avvale correntemente di strumentazione informatica.

Le funzioni di seguito esposte rappresentano gli obiettivi che la struttura si prefigge di svolgere nel corso dell'anno 2002.

Si deve rilevare però come l'esigua ed evidente consistenza numerica metta in grande evidenza la difficoltà di raggiungimento degli obiettivi che in ogni caso ci si propone di perseguire, attingendo, se possibile anche a personale di supporto esterno proveniente ad esempio da organizzazioni a carattere educativo e formazionale che prevedono, per i propri studenti la partecipazione a stages abilitativi finali.

Non si può sottacere quindi come risulti improrogabile l'integrazione del personale con nuove forze indispensabili per fornire un corretto servizio.

**3. Settori d'intervento**

*3.1. Segreteria del Comitato Tecnico Regionale, relativamente alle Sezioni settima e riunite e congiunte*

Come detto dal 1° gennaio 2002 non competono più al Servizio, in funzione delle previsioni dell'articolo 27 della legge regionale 3/2001, le funzioni di segreteria della Sezione settima – Edilizia – del Comitato Tecnico Regionale, nonché quelle di segreteria delle riunioni di più sezioni congiunte, dovute alla necessità di esaminare questioni a rilevanza interdisciplinare, ovvero del Comitato stesso nella sua globalità a sezioni riunite.

Il compito residuo di segreteria comporterà l'effettuazione dell'archiviazione della documentazione e la predisposizione della documentazione relativa alla corresponsione ai componenti dei compensi dovuti.

Nel corso del 2001 si prevede di proseguire tale attività unicamente nei primi mesi e finalizzata alla chiusura amministrativa delle attività residue.

*3.2. Tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori e della segreteria della Commissione per la relativa iscrizione*

Compete al Servizio la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori di cui alla legge regionale 46/1986 ed alla legge regionale 27/1988.

In tale contesto è stata effettuata la revisione dell'elenco regionale per la sua depurazione di informazioni relative a soggetti deceduti o comunque non più abilitati all'esercizio della professione nel prossimo futuro si prevede di rendere disponibili i dati ufficiali anche inserendoli nel sito internet della Regione.

Rimane da svolgere, in attesa delle nuove previsioni normative, l'attività di segreteria della Commissione per la tenuta dell'elenco attuale, l'istruttoria circa l'irrogazione, da parte della Commissione stessa, delle sanzioni ai collaudatori inadempienti, e il necessario supporto informativo all'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici nell'esercizio della sua facoltà di nomina dei collaudatori per le opere ammesse a contributo o con concorso finanziario statale o regionale, e per le opere regionali.

Il settore dei collaudi sarà oggetto di rilevanti modifiche ad opera del citato disegno di legge regionale n.

214 per cui è da prevedere una sua articolazione secondo il contenuto della nuova normativa.

Alla luce delle previsioni del disegno di legge regionale n. 214 già approvato dalla competente commissione consiliare, si prevede infatti di dover formulare le nuove ipotesi normative da inserire in apposito regolamento che garantiscano il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione.

Si dovrà prevedere altresì alla predisposizione dei criteri di gestione dell'elenco.

*3.3. Predisposizione di indirizzi tecnici finalizzati alla emissione di provvedimenti normativi*

L'attività di formulazione di indirizzi tecnici in materia di edilizia, svolta in passato unicamente a carattere di largo respiro, è divenuta sempre più di rilevante necessità, in quanto dall'emanazione della legge regionale 44/1986 non sono stati emessi ulteriori indirizzi a carattere prettamente tecnico.

Per svolgere tali compiti è evidente che risulta necessaria un'attività propedeutica inerente alla ricognizione degli atti regolamentari e normativi esistenti e, facendo tesoro anche delle esperienze di altre Regioni, si ritiene di poter iniziare a formulare le prime proposte in materia.

Tale attività, nel dettaglio, potrà quindi essere oggetto di uno specifico progetto di lavoro da realizzarsi con almeno due laureati assunti mediante il ricorso al lavoro interinale per un'attività volta a costituire un insieme di criteri, norme e modalità di utilizzo di fondi nel settore del risparmio energetico.

*3.4. Attività di supporto, specificate nella legge regionale 1 ottobre 1986 n. 46*

Sarà mantenuto l'attuale livello di disponibilità alla risoluzione di problematiche specifiche che verranno puntualmente richieste da parte delle altre Direzioni regionali per quanto riguarda il settore dell'edilizia, anche in collaborazione con il Servizio per l'osservatorio degli appalti.

*3.5. Bioedilizia*

Il Servizio proseguirà l'attività, già iniziata su specifico mandato della Giunta regionale, avente non più finalità di tipo unicamente ricognitivo in materia di bioedilizia ma iniziando a formulare atti di indirizzo veri e propri.

In particolar modo si prevede, oltre all'attività di confronto interno al Servizio, anche la partecipazione ad attività di carattere divulgativo mediante la partecipazione a convegni ed a fiere assieme ad altre Regioni che si sono già dichiarate disponibili alla collaborazione, ed delle quali la Regione Friuli-Venezia Giulia si è assunta, tramite il Servizio, compiti di coordinamento.

In tal senso infatti si è costituito un gruppo di lavoro interregionale ed è stato affidato al Friuli Venezia Giulia l'attività di coordinamento.

Già nella prima riunione è stato predisposto un programma di lavoro che è stato portato all'attenzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni che ne ha condiviso i contenuti. Da tale documento programmatico emerge l'intento di predisporre proposte, anche normative o procedurali, di recepimento dei principi della bioedilizia, da inserire anche in altri contesti normativi a carattere più generale, tendenti ad assicurare il miglioramento delle tecniche delle costruzioni edili ai fini di pubblico interesse, in linea con tale documento programmatico si procederà nel corso dell'anno 2002.

L'attività di coordinamento comporterà inoltre l'avvio di contatti anche con organi dello Stato e di Enti pubblici e privati particolarmente esperi in materia.

E' prevista anche l'attivazione di un gruppo di lavoro regionale in base alla deliberazione n. 4228 dell'11 dicembre 2001.

Nel corso dell'anno si valuterà inoltre l'opportunità di effettuare un convegno regionale in materia, con la finalità di diffondere il concetto di eco-compatibilità sia dei progetti così come degli edifici nel loro insieme e, non ultimo, dei materiali.

*3.6. Attività in materia di sicurezza cantieri*

In tale materia l'Amministrazione regionale non ha competenze primarie, ma dovendo partecipare all'attività di approvazione di progetti, nei quali è inserito anche l'aspetto relativo alla sicurezza dei cantieri, si ritiene necessario esercitare compiti di supporto alle Direzioni regionali sulla materia.

Alla luce del fatto che la nuova versione dell'articolo 117 della Costituzione prevede la competenza concorrente delle Regioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla scorta delle esperienze che si intendono acquisire, si è dell'avviso che sia necessario ipotizzare, oltre alla predisposizione di provvedimenti a carattere di indirizzo, da inserire in contesti normativi di più ampio respiro, attività di tipo informativo e di coordinamento anche nei confronti di soggetti esterni all'Amministrazione regionale mediante la divulgazione di atti, normative, ecc. derivanti anche dalla partecipazione, a livello nazionale, a commissioni interregionali di coordinamento della materia in collaborazione con gli organi statali.

In tale contesto ad esempio rimane da definire compiutamente gli obiettivi che la Regione Friuli Venezia Giulia dovrà perseguire, quale attuazione delle puntuali previsioni del disegno di legge 214.

L'attività formativa che ha comportato l'abilitazione professionale, all'esercizio delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza dei cantieri, di tre dipendenti, iniziata nel corso dell'anno 2001 ha prodotto notevolissimi ri-

sultati, legati in particolar modo alla predisposizione di specifiche disposizioni normative, attualmente in itinere nel contesto del disegno di legge 214 citato, che comporteranno altrettante conseguenti attività del servizio volte a migliorare la sicurezza dei cantieri edili.

Tale importantissima funzione è possibile solo grazie al raggiungimento di un elevato grado di conoscenza della normativa e delle relative problematiche cui il servizio dovrà attendere durante il corso dell'anno.

Sono ipotizzabili attività di collaborazione, ad esempio con gli Enti locali, costituendo un gruppo di lavoro informale, al fine di comprendere le esigenze di chi opera sul territorio e, facendo tesoro delle medesime esperienze essere in grado di effettuare proposte concrete da portare all'attenzione del legislatore regionale.

Tale attività potrà essere condotta anche in collaborazione con le associazioni di categoria che possono portare le esperienze e le necessità delle imprese direttamente coinvolte

Si potrà provvedere altresì a predisporre un primo progetto di formazione come previsto dal ddlr 214 citato.

Tale attività presuppone un impegno temporale particolarmente elevato che non può prescindere dall'integrazione del personale del servizio.

*3.7. Attività di collaborazione con le Direzioni provinciali dei servizi tecnici*

La Direzione regionale dell'edilizia e dei sevizi tecnici è articolata oltre che su servizi centrali anche in Direzioni provinciali la cui attività necessita della necessaria funzione di coordinamento da parte della Direzione regionale.

Il Servizio tecnico regionale sarà sede della dovuta fase istitutiva al riguardo provvedendo ai necessari approfondimenti nelle singole fattispecie di intervento delle Direzioni provinciali nelle materie proprie o in quelle di competenza di altre Direzioni.

Anche questa attività, particolarmente delicata, non può prescindere dall'integrazione numerica del personale del Servizio.

*3.8. Attività di istituzione dell'archivio tecnico regionale*

In ossequio alle previsioni del più volte citato disegno di legge 214 si deve rilevare come sia prevista l'attivazione dell'archivio tecnico regionale quale strumento tecnico dell'Amministrazione regionale e del quale, sempre in ossequio alla previsioni normative, dovranno essere definite in un elaborato progettuale, la configurazione e le principali linee di gestione.

Tale progetto dovrà essere inserito nel contesto dell'esistente banca dati istituita presso il Servizio dell'osservatorio degli appalti con il quale si collaborerà al fine di un ottenimento di risultati aventi caratteristiche maggiormente omogenee e della massima utilità per l'utenza.

*3.9. Studi, attività di divulgazione, convegni ecc.*

*Funzioni obiettivo*: 5 Edilizia

*Programma*: 5.5

*Rubrica*: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici

*Unità previsionale di base*: 5.5.24.1.95 – Studi e ricerche edilizia

In ossequio alle attuali previsioni dell'articolo 5 della legge regionale 46/86 ed alle ipotesi di cui al disegno di legge regionale in materia di lavori pubblici si prevede, durante l'anno 2002, di utilizzare le somme a disposizione sul capitolo 3199 UPB 5.2.24.1.95 per i fini istituzionali previsti e relativi ad attività di studio e di acquisizione di documenti e dati, ricerche, convegni, e incarichi volti ad aumentare le conoscenze a disposizione della Direzione regionale ed a formulare proposte che tengano conto delle esigenze della generalità dell'utenza.

Sono prevedibili, inoltre, attività legate alla divulgazione, informazione e formazione relativamente ai provvedimenti o agli interventi di interesse generale che potranno essere adottati dalla Direzione.

In particolare si prevede di effettuare uno studio sui materiali e impianti propri della bioedilizia da affidare all'Ente Fiera di Trieste in quanto unico soggetto che può espletare tale incarico in base alla lunga e specifica esperienza maturata grazie ai contatti avuti negli anni passati con i produttori.

Si prevede altresì di affidare un incarico di studio finalizzato alla predisposizione di un capitolato tipo delle opere bioedili volto a definire nel dettaglio le tecniche ed i magisteri della bioedilizia da condividere con il gruppo di studio interregionale in essere e del quale la Regione Friuli Venezia Giulia è capofila.

In collaborazione con il Servizio per l'Osservatorio degli appalti si intende provvedere altresì, alla predisposizione di una rivista periodica in materia di lavori pubblici e con il quale si collaborerà per il relativo raggiungimento dell'obiettivo ed al quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

In collaborazione con Enti istituzionalmente preposti sarebbe utile che il Servizio tecnico regionale predisponga un manuale definibile «della casa sicura», i cui contenuti sarebbero mirati a definire gli adempimenti obbligatori dei proprietari degli alloggi, individuare e consigliare come e quando fare manutenzione degli impianti, nell'ottica di prevenire gli incidenti domestici e di fornire un valido supporto per adempiere agli obbli-

ghi di legge e, non ultimo fornire suggerimenti per migliorare la fruibilità delle abitazioni. Tale progetto che individua nella totalità delle famiglie della Regione il proprio fruitore comporta una rilevanza economica che presuppone la partecipazione finanziaria di soggetti esterni quali assicurazioni, aziende municipalizzate ecc. quale requisito base di attuazione.

Nel corso del 2002 è ipotizzabile l'entrata in vigore della normativa regionale in materia di lavori pubblici che, data la particolare rilevanza che necessiterà di un'attività di divulgazione di contenuti nell'interesse dei possibili soggetti coinvolti.

Tale attività sarà svolta mediante la predisposizione di convegni, ed iniziative direttamente connesse, organizzati dal Servizio della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici competente in materia ed in collaborazione con l'Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta regionale, con il supporto del Servizio tecnico regionale che in ogni caso si adopererà per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Parimenti si procederà all'entrata in vigore della nuova legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica.

**4. Legge finanziaria regionale 2002, articolo 8, commi 41-44 con modifiche in corso**

Contributo decennale costante di annui euro 60.000,00 decorrente dal 2003 a favore del Comune di Codroipo a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l'ammortamento dei mutui da contrarre per lo spostamento dell'elettrodotto ad alta tensione nella zona artigianale «Piccola Moro 2". (riportato per memoria atteso il disposto dall'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 18/1996).

---

## SERVIZIO DELLE ESPROPRIAZIONI

**1. Competenze del servizio**

**2. Settori d'intervento**

**1. Competenze del servizio**

Il Servizio delle espropriazioni ai sensi dell'articolo 99 della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 , assunta in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, svolge le seguenti attività:

a) esercita le attribuzioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattive e di occupazione temporanea e d'urgenza;

b) svolge compiti di consulenza tecnico-giuridica in materia al fine di agevolare gli adempimenti degli enti locali e delle ditte espropriande;

c) coadiuva le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 ottobre 1971, n. 865.

Il Servizio delle espropriazioni ha in dotazione cinque segretari geometri – disegnatori, di cui due collocati presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici di Gorizia e di Udine, ed un coadiutore amministrativo.

Attualmente è retto da un consigliere sostituto del Dirigente.

**2. Settori d'intervento**

Dalla ricognizione delle competenze istituzionali, consegue sostanzialmente che il Servizio delle espropriazioni espleta attività giuridico-amministrativa su richiesta o istanza rispettivamente di Enti pubblici e di privati.

Detta circostanza unitamente alla considerazione che non vi è attribuzione di capitoli di spesa pone in rilievo la peculiarità dell'azione svolta nell'ambito di tale struttura e la difficoltà d'inserirne i compiti in quadro di programmazione tipica qual è quello che si fonda sulla gestione delle risorse finanziarie.

Per quanto precede a livello di attività programmatoria si ritiene di raggiungere nel 2001 – in termini quantitativi – un incremento nel numero di provvedimento emessi che tuttavia non può essere predeterminato in quanto, appunto, dipendente da una serie di fattori esterni alla struttura stessa quali ad esempio, la consistenza della richiesta da parte degli operatori, il grado di complessità delle stesse e la dotazione d'organico.

A seguito dell'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001 n. 327 «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», si è avvertita l'esigenza di adeguare ed uniformare la legislazione regionale in materia, ai princìpi ed alle norme fondamentali di riforma economico sociale enunciati dal legislatore statale.

L'articolo 5 del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411 regolarmente convertito in legge dalle Camere ha prorogato al 30 giugno 2002 il termine di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, n. 327.

La proroga troverebbe la sua giustificazione non sono nelle esigenze organizzative degli Enti, ma soprattutto in una volontà politica di modificare alcune parti del Testo Unico.

Alla luce di questi nuovi eventi sarà compito del Servizio elaborare magari in concerto con le altre re-

gioni le norme di adeguamento al Testo Unico così come modificato.

Infine nell'attesa della sua entrata in vigore nel luglio p.v. dovrebbero essere inserite nel disegno di legge n. 214 sui lavori pubblici per la parte relativa alle espropriazioni le norme già proposte a suo tempo a modifica della legge regionale 46/1996 peraltro già approvate dalla Giunta regionale.

Sempre nell'ambito degli aspetti innovativi introdotti dal testo Unico, si provvederà ad accentrare e valorizzare l'azione consultiva verso gli operatori, coordinare l'attività delle Commissioni competenti alla determinazione del valore agricolo, e non ultimo curare la tenuta anche su supporto informatico e l'aggiornamento anche per via telematica degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità.

---

## SERVIZIO DELL'OSSERVATORIO DEGLI APPALTI E DEGLI AFFARI GIURIDICI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

**1. Competenze del servizio**

**2. Settori di intervento**

**3. Programma**

*3.1. Predisposizione di disegni di legge, regolamenti, iniziative a carattere generale*

*3.2. Osservatorio dei lavori pubblici.Comunicazione e diffusione dati relativi agli appalti(articolo5 legge regionale 11/1999)*

*3.3. Attività derivanti dall'entrata in vigore della legge regionale «Disciplina organica dei lavori pubblici» (disegno di legge 214).*

**4. Funzioni obiettivo.**

*4.1. Programma*

*4.1.1. U.P.B.* 5.5.24.1.2995 anticipazioni finanziarie a enti pubblici, organismi di diritto pubblico, organismi di ricerca, società, imprenditori e professionisti singoli o associati per studi di fattibilità tecnica e finanziaria di lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1999, n.20.

### 1. Competenze del servizio

Il Servizio dell'Osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 99 della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 , assunta in attuazione dell' articolo 29 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, svolge le seguenti attività:

a) cura gli adempimenti necessari a realizzare un Osservatorio degli appalti nella Regione Friuli - Venezia Giulia con intenti di informazione agli operatori del settore e di informazione dei bandi di gara;

b) provvede al coordinamento delle unita' specializzate per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, eventualmente istituite in base a specifiche previsioni normative nell'ambito della Direzione regionale e delle articolazioni territoriali della stessa;

c) cura la trattazione degli affari legali di carattere generale di competenza della Direzione nonché l'istruttoria di quelli contenziosi, fornendo il relativo supporto agli altri Servizi;

d) cura le iniziative finalizzate all'approfondimento ed all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia dei lavori pubblici, in particolare promuovendo lo svolgimento di studi, ricerche e convegni, nonché la raccolta e la diffusione di documentazione normativa, dottrinale e giurisprudenziale;

e) svolge compiti di consulenza giuridica nelle materie assegnate alla competenza del Servizio.

A seguito di apposita convenzione stipulata nel febbraio 2000 tra l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e l'Amministrazione regionale, al servizio sono stati affidati gli adempimenti della *sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici,* comportante rapporti istituzionali e compiti individuati all'articolo 4, comma 17 e all'articolo 24 della legge quadro in materia di lavori pubblici n 109/1994 (legge Merloni).

L'organico del servizio al 1° gennaio 2002 si compone di un dirigente, di n. 3 consiglieri assunti con contratto a tempo determinato, di cui uno consigliere ingegnere e due consiglieri con profilo giuridico-amministrativo-legale (uno di questi è fino al mese di aprile 2002 in riduzione di orario per maternità), un segretario contabile e un agente tecnico.

Il servizio si avvale altresì della collaborazione di un segretario con profilo geometra disegnatore assegnato alla Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine.

In relazione alla dotazione organica le attrezzature informatiche appaiono sufficienti, anche tenuto conto che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha messo a disposizione del servizio, nella sua veste di sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, due postazioni informatiche complete, sia pure per gli usi esclusivi di competenza della sezione regionale.

### 2. Settori di intervento

Il servizio non gestisce in via ordinaria attività di spesa, con l'eccezione dello stanziamento assegnato alla UPB 4.1.24.2.1405, capitolo 9406,già interamente impegnato nel 2001, finalizzato alla promozione ed assunzione di iniziative di formazione e divulgazione degli strumenti previsti dalla legge regionale 20/1999 per la

realizzazione e la gestione di opere pubbliche, e dello stanziamento di 1.000.000 assegnato per l'anno 2002 alla UPB 5.5.24.1.2995, capitolo 9403, per la concessione di anticipazioni finanziarie a enti pubblici, organismi di diritto pubblico, organismi di ricerca, società, imprenditori e professionisti singoli o associati per la predisposizione di studi di fattibilità tecnica e finanziaria di lavori pubblici da realizzarsi in project financing.

**3. Programma**

*3.1. Predisposizione di disegni di legge, regolamenti, iniziative a carattere generale*

Sarà data priorità alla predisposizione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4 del disegno di legge 214. La nuova legge regionale sui lavori pubblici, unitamente al regolamento di attuazione dovranno costituire il complesso normativo in materia di lavori pubblici da applicarsi nel territorio regionale. Per la predisposizione dello schema di regolamento l'ufficio , in analogia a quanto già positivamente sperimentato in occasione della stesura del disegno di legge 214, potrà organizzare incontri informali con stazioni appaltanti, ordini professionali e imprenditori del settore al fine di valutare congiuntamente aspetti di particolare rilievo.

In questo contesto il Servizio organizzerà degli incontri con le stazioni appaltanti, ordini professionali e operatori del settore finalizzati alla informazione più ampia possibile dei principi, istituti e disposizioni contenuti nella legge regionale, al fine di facilitare ed incentivarne l'immediata applicazione.

Analoga iniziativa sarà attuata dal Servizio, in contatto con la competente struttura dell'organizzazione del personale, per i colleghi dipendenti regionali che si interessano per compiti di istituto della realizzazione di lavori pubblici, a fini conoscitivi e per rendere più omogenei i comportamenti degli uffici regionali.

Sarà altresì valutata la necessità di rivisitare la legislazione regionale in materia di project financing ( legge regionale 20/1999) e più in generale in materia di interventi di soggetti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico, al fine di individuare strumenti legislativi più rispondenti alle caratteristiche del settore.

Saranno mantenuti i contatti istituzionali con I.T.A.C.A. finalizzati al consolidamento, se possibile, delle posizioni acquisite in seno all'Associazione attraverso la presenza nei gruppi di lavoro ristretti incaricati di esaminare e fare proposte sulle questioni più rilevanti in materia di lavori pubblici.

Proseguirà l'ormai consolidata attività di consulenza a favore di enti locali e di operatori istituzionali del settore delle costruzioni con la emissione di pareri ai quesiti posti.

Sarà valutata la possibilità di individuare, unitamente al servizio tecnico regionale, criteri ed indirizzi generali per la predisposizione di capitolati prestazionali e del relativo prezziario, consistente nella individuazione delle caratteristiche e dei requisiti qualitativi delle componenti più rilevanti dei lavori pubblici, con l'intento di promuovere lavori che rispondano a standard minimi di qualità. L'organizzazione di un prezziario regionale rientra, oltre che tra gli obiettivi generali di settore della Giunta, anche tra le attività a supporto delle stazioni appaltanti delineate dal disegno di legge 214.L'organizzazione del prezziario o di parte di esso sarà definita nell'ambito della Consulta regionale delle costruzioni, di cui alla deliberazione n.20/1999.

*3.2. Osservatorio dei lavori pubblici. Comunicazione e diffusione dati relativi agli appalti (articolo5 legge regionale 11/1999)*

Nel corso del 2002 si entrerà definitivamente a regime per le attività proprie dell'Osservatorio dei lavori pubblici; tutte le comunicazioni dei dati relativi agli affidamenti di incarichi professionali ed agli appalti di lavori pubblici saranno effettuate delle stazioni appaltanti operanti sul territorio regionale esclusivamente con il sistema informativo denominato «Appalti on line». Tale risultato sarà possibile in quanto all'inizio dell'anno entrerà in vigore il Regolamento previsto dall'articolo 5 della legge regionale 11/1999 che obbliga alla comunicazione dei dati secondo le precitate procedure informatiche. Analogamente sarà attuata la diffusione in tempo reale via internet dei medesimi dati a tutta l'utenza interessata, conferendo al settore il massimo della trasparenza. Nel corso dell'anno il Servizio predisporrà una relazione per la Giunta contenente la sintesi dei dati organizzati in modo da poter trarre delle prime riflessioni sull'andamento del settore dei lavori pubblici, con l'evidenza degli elementi più significativi, quali a titolo esemplificativo tipologia delle procedure di affidamento, numero degli affidamenti, rispetto dei termini di esecuzione e dei costi preventivati. Il Servizio curerà altresì la diffusione dei dati non riservati più significativi con cadenza periodica preferibilmente su un'apposita pubblicazione cartacea al cui costo si farà fronte con le disponibilità allocate sull'apposita UPB gestita dal Servizio Tecnico Regionale. Con la diffusione in tempo reale di tutti i dati sulla programmazione, bandi di gara, affidamenti e andamento dei lavori la Regione potrà offrire un servizio completo, costantemente aggiornato, unico in Italia, e affidabile del mondo degli appalti pubblici. Troverà quindi conclusione la terza fase del progetto dell'Osservatorio. Nel corso dell'anno si darà avvio anche alla quarta ed ultima fase del progetto, compatibilmente con gli impegni dell'INSIEL Spa, che consiste nella messa a disposizione delle stazioni appaltanti di un prodotto informatico per la gestione in locale delle procedure di appalto con meccanismi automatici di comunicazione dei dati, al fine di evitare che le stesse informazioni siano immesse più volte nei sistemi informativi.

Proseguiranno gli adempimenti funzionalmente connessi ai compiti di sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, in stretta collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Tali adempimenti dovranno essere assolutamente assicurati, sia per corrispondere agli obblighi più generali della cooperazione fra Enti della Pubblica Amministrazione, sia più specificatamente per adempiere agli impegni contrattualmente assunti con l'Autorità all'atto della costituzione della Sezione regionale dell'Osservatorio, tanto più che la stessa Autorità ha preannunciato di ripartire tra le Sezioni regionali organizzate dalle Regioni il fondo per il funzionamento, che assicurerà alla Regione un introito non ancora definitivamente quantificato ma sicuramente significativo.

*3.3. Attività derivanti dall'entrata in vigore della legge regionale «Disciplina organica dei lavori pubblici» (disegno di legge 214).*

Il Servizio collaborerà con le strutture della Direzione competenti per materia all'organizzazione delle unità specializzate e dell'archivio tecnico regionale, più sopra evidenziati, per assicurare l'avvio delle attività di servizio di assistenza tecnica alle stazioni appaltanti e di messa a disposizione della banca dati dei progetti di lavori pubblici.

Sarà attivato il progetto formativo sul project financing destinato prioritariamente a funzionari pubblici, in attuazione del disegno di legge con i fondi allocati sul capitolo 9406 del bilancio regionale e già impegnati nel corso del 2001. Il corso sarà articolato in più sessioni, contribuirà alla formazione di 130 candidati, e si terrà nelle città di Trieste e Udine.

Il Servizio dovrà avviare l'organizzazione delle attività di coordinamento ai fini della predisposizione della proposta di programmazione dei lavori di competenza della Regione. Tale attività troverà completa attuazione con riferimento alle iniziative da avviarsi nel 2003, attesa la non coincidenza dei termini temporali previsti dal disegno di legge 214 e la sua presumibile entrata in vigore.

Particolare attenzione sarà dedicata all'organizzazione, nell'ambito del Servizio, della struttura deputata alla predisposizione degli atti contrattuali in materia di lavori pubblici di competenza della Regione e alla consulenza in materia contrattuale a favore delle stazioni appaltanti. L'obiettivo è quello di costituire per il settore dei lavori pubblici il primo nucleo operativo professionale a carattere generale esperto di contrattualistica.

Tale struttura tenderà attraverso processi di standardizzazione di atti e documenti contrattuali, nonché mediante formulazione di pareri ed attività di supporto alla massima omogeneizzazione comportamentale in materia di lavori pubblici da parte degli operatori del settore.

Compatibilmente con le risorse disponibili saranno infine attivate le prime iniziative finalizzate ad assicurare qualità nelle attività amministrative, al fine di elevare la professionalità nei comportamenti dei soggetti pubblici, quali attori qualificati dei lavori pubblici.

**4 Funzioni obiettivo.**

*4.1 Programma*

4.1.1. U.P.B. 5.5.24.1.2995 anticipazioni finanziarie a enti pubblici, organismi di diritto pubblico, organismi di ricerca, società, imprenditori e professionisti singoli o associati per studi di fattibilità tecnica e finanziaria di lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1999, n.20.

I finanziamenti allocati nella misura di 1.000.000,00 per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9403 del Documento tecnico allegato al bilancio regionale sono destinati alla promozione di iniziative che possono trovare realizzazione con il coinvolgimento più ampio possibile di capitali privati per il soddisfacimento di bisogni collettivi attraverso l'erogazione di servizi di pubblico interesse con lo strumento del project financing o finanza di progetto. Dovranno essere stabiliti criteri di priorità per la concessione delle anticipazioni finanziarie con particolare favore per le iniziative che non richiedono o richiedono in misura minore una compartecipazione finanziaria pubblica per assicurare l'equilibrio finanziario, nonché per le azioni mirate ad offrire un servizio al maggior numero di utenti, a quelle per la gestione di servizi ad elevata valenza sociale, a quelle sostitutive o integrative di servizi di competenza della Pubblica Amministrazione carenti o del tutto inesistenti.

---

## SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E DELLA CONSULENZA

**1. Competenze del Servizio**

**2. Premesse al programma**

**3. Funzione-obiettivo (2): Sviluppo della montagna**

*3.1. Programma (2.2): Promozione economica e turistica e sviluppo servizi.*

*3.1.1 UPB (2.2.24.2.945): Agemont. Interventi nelle zone terremotate.*

*3.1.1.1 Descrizione attività*

*3.1.1.1.1 Acquisto, nuova costruzione, completamento immobili ad uso produttivo*

*3.1.1.1.2 Direttive*

*3.1.1.1.3 Risorse.*

**4. Funzione-obiettivo (5): Edilizia e pianificazione**

*4.1 Programma (5.4): Completamento ricostruzione aree terremotate.*

*4.1.1 UPB (5.4.24.1.636): Spese dirette per acquisto di beni e servizi connessi all'opera di ricostruzione*

*4.1.1.1 Descrizione attività*

*4.1.1.1.1 Adempimenti tecnici edilizia abitativa*

*4.1.1.1.2 Fornitura energia elettrica nei prefabbricati*

*4.1.1.1.3 Demolizione edifici*

*4.1.1.1.4 Spese e compensi per studi e ricerche*

*4.1.1.2 Risorse*

*4.1.2 UPB (5.4.24.1.638): Trasferimenti ai Comuni per gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all'opera di ricostruzione.*

*4.1.2.1 Descrizione attività*

*4.1.2.1.1 Personale precario e prestatori d'opera*

*4.1.2.1.2 Arbitrati e giudizi civili, transazioni e conciliazioni giudiziali*

*4.1.2.1.3 Spese tecniche Castello di Colloredo di Monte Albano*

*4.1.2.1.4 Acquisizione ed asservimento immobili per la realizzazione di opere pubbliche*

*4.1.2.1.5 Oneri connessi alle procedure di assegnazione delle unità immobiliari ricostruite in ambito*

*4.1.2.2 Direttive*

*4.1.2.3.2 Risorse*

*4.1.3 UPB (5.4.24.1.640): Partite che si compensano con l'entrata.*

*4.1.3.1 Descrizione attività*

*4.1.3.1.1 Restituzione di somme non dovute*

*4.1.3.1.2 Risorse.*

*4.1.4 UPB (5.4.24.1.642): Rimborso per oneri sostenuti da terzi.*

*4.1.4.1 Descrizione attività*

*4.1.4.1.1 Diritti di segreteria e spese di rogito*

*4.1.4.2 Risorse*

*4.1.5 UPB (5.4.24.2.644): Interventi edilizi nelle zone terremotate.*

*4.1.5.1 Descrizione attività*

*4.1.5.1.1 Opere pubbliche e di pubblica utilità individuate dalla Giunta regionale*

*4.1.5.1.2 Programmi annuali opere pubbliche dei Comuni finanziati in conto capitale*

*4.1.5.1.3 Opere pubbliche a domanda dei Comuni finanziate in conto capitale*

*4.1.5.1.4 Opere pubbliche a domanda enti pubblici diversi dai Comuni finanziate in conto capitale*

*4.1.5.1.5 Opere pubbliche igienico-sanitarie dei Comuni finanziate in conto interessi*

*4.1.5.1.6 Opere di pubblica utilità, edifici di culto, edifici sociali*

*4.1.5.1.7 Edilizia residenziale pubblica e agevolata. Recupero Castello di Colloredo di Monte Albano*

*4.1.5.1.8 Edilizia residenziale privata*

*4.1.5.1.9 Consolidamento antisismico degli edifici*

*4.1.5.1.10 Spese connesse all'edilizia abitativa.*

*4.1.5.2 Direttive*

*4.1.5.3 Risorse*

*4.1.6 UPB (5.4.24.2.645): Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.*

*4.1.6.1 Descrizione attività.*

**5. Scelte di gestione risorse finanziarie.**

**6. Attività normativa.**

**1. Competenze del Servizio**

Il Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili relativi al completamento dell'opera di ricostruzione nel Friuli colpito dagli eventi sismici del 1976.

Il servizio opera in particolar modo nei settori dell'edilizia abitativa e delle opere pubbliche. In tali settori interviene con finanziamenti prevalentemente in conto capitale, per finalità di ricostruzione in senso stretto ma anche di sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1976.

Tutta l'attività è finanziata attraverso capitoli operativi alimentati dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, che è una sorta di fondo globale nel quale affluiscono le assegnazioni di fondi statali, i rientri delle somme anticipate per conto dei privati, i recuperi delle somme indebitamente corrisposte e ogni altra somma connessa con la ricostruzione delle zone terremotate.

L'attività è in genere ad esaurimento, salvo quella relativa agli interventi di consolidamento antisismico degli edifici nei Comuni ad alto rischio sismico. Nella sua attività il Servizio applica una normativa straordinaria, discostandosi anche sensibilmente per certi

aspetti dall'azione amministrativa dei Servizi della stessa o di altre Direzioni con competenze analoghe.

Il principale meccanismo di finanziamento si regge, infatti, sulla figura giuscontabilistica del Funzionario-delegato esterno alla Regione (Sindaco, Presidente di Ente locale e funzionale) al quale vengono intestate aperture di credito senza i limiti di oggetto e di importo previsti dalle norme ordinarie di contabilità pubblica. Inoltre, le risorse finanziarie che sostengono gli interventi nelle zone terremotate fruiscono di una disciplina derogatoria in base alla quale le somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario vengono trasferite sui capitoli di bilancio degli esercizi successivi fino a che permane la necessità della spesa, senza dar luogo quindi alla formazione di economie di bilancio, mentre le somme impegnate sui capitoli di spesa della ricostruzione non sono soggette a perenzione come le ordinarie risorse finanziare della Regione, ma sono conservate nel conto residui oltre i termini di legge.

Con riferimento al Piano regionale di sviluppo, il Servizio esplica la sua attività in due grandi settori di intervento, trasversali rispetto all'articolazione amministrativa delle competenze regionali: montagna (2) e ricostruzione (5). All'interno di questi grandi settori il Servizio opera in attuazione dei programmi relativi alla promozione economica, turistica e sviluppo nelle aree montane (2.2) e al completamento dell'opera di ricostruzione (5.4).

Il Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza ai sensi dell'articolo 99 della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 , assunta in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, svolge le seguenti attività:

a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della soppressa Segreteria generale straordinaria;

b) fornisce supporto amministrativo e contabile ai servizi ad indirizzo tecnico;

c) provvede, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, al finanziamento dei programmi annuali recanti i residui interventi edilizi ed infrastrutturali da realizzarsi nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976;

d) provvede direttamente, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, alla concessione dei contributi agli aventi diritto sui mutui a breve e lungo termine e sui prefinanziamenti, di prestiti agevolati, di anticipazioni, di contributi pluriennali costanti, anche capitalizzati, per la ripartizione o la ricostruzione del patrimonio edilizio ad uso abitativo e ad uso misto colpito dagli eventi sismici;

e) provvede, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, al finanziamento diretto dei residui interventi di riparazione e di ricostruzione nei settori dell'edilizia sociale, dell'edilizia residenziale pubblica e dell'edilizia di culto, nonché al finanziamento delle opere di pubblica utilità e dei beni patrimoniali disponibili dei Comuni non ancora realizzati;

f) provvede, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, al finanziamento dei programmi degli interventi di consolidamento antisismico nei Comuni ad alto rischio sismico;

g) svolge, con riferimento ai problemi emergenti nella fase conclusiva della ricostruzione e nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, compiti di consulenza giuridico-amministrativa in favore degli enti che operano in attuazione delle leggi statali e regionali per la ricostruzione del Friuli, fornendo altresì ai Comuni il sostegno giuridico-amministrativo per una corretta rendicontazione agli Organi di controllo della spesa sostenuta per il raggiungimento degli obiettivi della ricostruzione;

h) provvede, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, al rimborso delle spese sostenute dagli Enti locali per l'utilizzo di prestatori d'opera assunti con contratto di diritto privato per assicurare la continuità dei servizi connessi con l'ultimazione della ricostruzione;

i) provvede, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, al finanziamento delle spese connesse ai pronunciamenti dell'Autorità giudiziaria o dei Collegi arbitrali in ordine alla composizione di controversie relative ad appalti pubblici o ad incarichi professionali nelle quali siano parti in causa la Regione o gli Enti locali che hanno operato in attuazione delle leggi per la ricostruzione delle zone terremotate;

j) cura ad esaurimento, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, l'istruttoria dei ricorsi inoltrati ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, avverso i provvedimenti di diniego dei contributi per la ripartizione e la ricostruzione del patrimonio edilizio distrutto o danneggiato dagli eventi sismici, nonché l'istruttoria delle residue istanze di trasferimento dei contributi nell'ambito delle zone terremotate;

k) cura, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, la raccolta, l'aggiorna-

mento, la catalogazione, l'archiviazione e la elaborazione automatizzata dei dati statistici e contabili relativi agli interventi effettuati nelle zone colpite dagli eventi sismici;

l) provvede, nell'ambito degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile della soppressa Segreteria generale straordinaria, ad ogni altra incombenza in materia di ricostruzione contemplata dalla normativa vigente e non espressamente indicata nelle lettere precedenti;

m) cura l'elaborazione dei testi normativi d'iniziativa giuntale nelle materie di competenza della soppressa Segreteria generale straordinaria e l'aggiornamento della raccolta dei testi normativi sulla ricostruzione del Friuli;

n) cura la trattazione degli affari contenziosi della soppressa Segreteria generale straordinaria in collegamento con l'Ufficio legislativo e legale;

o) assicura l'attività di riscontro ai rilievi degli organi di controllo sui provvedimenti amministrativi della soppressa Segreteria generale straordinaria.

La dotazione organica è costituita da 2 funzionari, di cui uno con incarico di sostituto, 7 segretari, 4 coadiutori, 1 commesso, per un totale di 14 dipendenti.

**2. Premesse al programma**

Il programma di attività per l'anno 2002 è articolato secondo le funzioni obiettivo, i programmi e le UPB assegnate al Servizio. In relazione a ciascuna UPB viene fornita, di norma, una descrizione delle attività, degli obiettivi, dei programmi, delle priorità, delle direttive e delle risorse disponibili a bilancio in competenza pura e in competenza derivata.

Per le attività completamente vincolate, prive cioè di contenuti di discrezionalità, gli obiettivi, i programmi, le priorità e le direttive sono omessi perché impliciti nelle previsioni di legge. Gli interventi per i quali la legge individua direttamente il beneficiario e quantifica il contributo, sono riportati per memoria, con finalità non programmatorie ma meramente informative.

**3. Funzione-obiettivo 2: Sviluppo della montagna.**

*3.1 Programma (2.2)*: Promozione economica e turistica e sviluppo servizi.

3.1.1 UPB (2.2.24.2.945) Agemont. Interventi nelle zone terremotate.

3.1.1.1 Descrizione attività

3.1.1.1.1 Acquisto, nuova costruzione, completamento...immobili ad uso produttivo.

L'area di attività amministrativa comprende le seguenti tipologie di intervento: acquisto, nuova costruzione, completamento, ristrutturazione e adeguamento impiantistico di immobili ad uso produttivo. I soggetti attuatori degli interventi sono l'AGEMONT S.p.A. ed il Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone. Riferimento normativo: articolo 7, commi 10-13, della legge regionale 2/2000, e articolo 7, comma 1, legge regionale 18/2000 e articolo 9 commi 74-75 della legge regionale finanziaria 2002. La spesa è a carico del capitolo 9596.

*3.1.1.2 Direttive*

Per quanto riguarda tale tipologia di intervento, i finanziamentI sono concessi con mandato di pagamento direttamente ai soggetti attuatori, subordinatamente alla presentazione di piani industriali sottoscritti dai titolari delle aziende produttive interessate all'insediamento. Sui piani industriali i soggetti medesimi esprimeranno parere di merito.

Gli interventi ancora da finanziare sono localizzati nei territori dei Comuni di Ovaro e Cimolais.

Per quanto riguarda il primo, individuato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2000, rimane da finanziare la parte relativa alla ristrutturazione dell'immobile ad uso produttivo il cui acquisto è già stato liquidato in corso dell'esercizio 2001. La spesa necessaria è già prenotata.

Per quanto riguarda invece l'intervento localizzato dall'AGEMONT S.p.A. nel territorio del Comune di Cimolais, la legge regionale finanziaria 2002 ha disposto l'assegnazione del relativo finanziamento a favore del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone.

Gli Uffici dovranno finanziare gli interventi di cui sopra è cenno imponendo il rispetto di tempi procedimentali, anche attraverso la previsione di termini decadenziali, per la presentazione della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti.

*3.1.1.3 Risorse*

La disponibilità finanziaria in conto capitale sul capitolo di spesa 9596 del bilancio 2002 è la seguente:

Tabella UPB 2.2.24.2.945

| ATTIVITA' | CAPITOLO | DISPONIBILITA' DI BILANCIO | |
|---|---|---|---|
| | | C.D. 2001 | C. 2002 |
| 3.1.1.1.1 Acquisto, nuova costruzione, completamento immobili ad uso produttivo. Agemont spa | | | |
| Finanziamento interventi di acquisto, nuova costruzione, completamento, ristrutturazione e adeguamento impiantistico di immobili ad uso produttivo. | 9596 | 774.685,35 | 0 |

**4. Funzione-obiettivo (5): Edilizia e pianificazione.**

*4.1 Programma (5.4):* *Completamento ricostruzione aree terremotate*

*4.1.1 UPB (5.4.24.1.636):* *Spese dirette per acquisto di beni e servizi connessi all'opera di ricostruzione.*

*4.1.1.1 Descrizione attività*

L'area di attività amministrativa riguarda una serie di attività piuttosto eterogenee, finanziate attraverso capitoli di spesa esclusivamente di parte corrente.

*4.1.1.1.1 Adempimenti tecnici edilizia abitativa*

Un primo settore di attività concerne adempimenti di carattere tecnico e prestazioni professionali connesse all'edilizia abitativa, comprensiva degli edifici di pregio ambientale catalogati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, riguardanti principalmente gli interventi di riparazione. Le relative spese gravano sui capitoli 9411, 9412 e 9421. I principali riferimenti normativi sostanziali di tali attività sono contenuti nell'articolo 14 della L.R. 46/1976, nell'articolo 36 della legge regionale 30/1977, nell'articolo 87 della legge regionale 63/1977 e nell'articolo 1 della L.R. 53/1984.

*4.1.1.1.2 Fornitura energia elettrica nei prefabbricati*

Un secondo settore di attività è relativo alle spese per fornitura di energia elettrica per usi domestici nei prefabbricati, ai sensi della legge regionale 69/1978 e dell'articolo 62 della L.R. 35/1979, con spesa a carico del capitolo 9418.

*4.1.1.1.3 Demolizione edifici*

Un terzo settore di attività riguarda gli interventi di demolizione effettuati dai Comuni in concessione dalla Regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 53/1976, ovvero dai Comuni per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, 8° comma, della legge regionale 35/1979. Le relative spese gravano rispettivamente sui capitoli 9452 e 9453.

*4.1.1.1.4 Spese e compensi per studi e ricerche*

Il quarto settore di attività si riferisce a due generi di spesa. Il primo riguarda iniziative di carattere culturale attinenti alla ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 48/1991, con spesa a carico del capitolo 9477 di nuova istituzione. Il secondo riguarda le spese per la realizzazione e la divulgazione, tramite il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali e sulla base di un programma predisposto dal Centro stesso e approvato dalla Giunta regionale, di uno studio di carattere tecnico-scientifico sugli edifici catalogati ed inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, con spesa a carico del capitolo 9480 istituito con la legge regionale finanziaria 2002.

*4.1.1.2 Direttive*

Per quanto riguarda l'attività gravante sul capitolo 9477, in mancanza di prevedibili iniziative, non si ritiene di programmare alcuna spesa.

Per l'attività con spesa a carico del capitolo 9480, si dovrà acquisire il programma predisposto dal Centro regionale di catalogazione, per sottoporlo all'approvazione da parte della Giunta regionale.

*4.1.1.3 Risorse*

La disponibilità finanziaria in conto capitale sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio 2002 è la seguente:

Tabella UPB 5.4.24.1.636

| ATTIVITA' | CAPITOLO | DISPONIBILITA' DI BILANCIO | |
|---|---|---|---|
| | | C.D. 2001 | C. 2002 |
| 4.1.1.1.1 Adempimenti tecnici edilizia abitativa. | | | |
| Spese e compensi nonché rimborsi ai Comuni per adempimenti tecnici e incarichi professionali. Spese tecniche interventi diretti ex artt. 8 e 11 L.R. 30/1977. Spese per incarichi e collaborazioni. | 9421 | 533.825,45 | 103.291,38 |
| 4.1.1.1.3 Demolizione edifici | | | |
| Piani di demolizione edifici in concessione ai Comuni | 9452 | 159.918,06 | 0 |
| Demolizione edifici e sgombero macerie per motivi di pubblico interesse. | 9453 | 52.884,54 | 0 |
| 4.1.1.1.4 Spese e compensi per studi e ricerche | | | |
| Iniziative culturali e pubblicazioni | 9477 | 0 | 100.000,00 |
| Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali. Studio tecnico-scientifico articolo 8 L.R. 30/1977 | 9480 | 0 | 45.000,00 |

*4.1.2 UPB (5.4.24.1.638) Trasferimenti ai Comuni per gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all'opera di ricostruzione.*

*4.1.2.1 Descrizione attività*

L'area di attività amministrativa comprende cinque settori di attività e, precisamente:

*4.1.2.1.1 Personale precario e prestatori d'opera*

Il primo settore di attività riguarda tre generi di spesa a carico del capitolo 9441.

Il primo concerne il rimborso ai Comuni delle spese residue sostenute fino al 31 dicembre 1996 per il personale precario ed i prestatori d'opera, ai sensi degli artt. 35 della legge regionale 30/1977, 63 della legge regionale 63/1977 e 6 della legge regionale 37/1987. In particolare rimangono da rimborsare oneri per contributi previdenziali non richiesti in precedenza.

Il secondo riguarda le spese fino al 31.12.2000 per gli incarichi a personale di ruolo di altri Comuni per il completamento della ricostruzione, ai sensi dell'articolo 138, comma 34, della legge regionale13/1998.

Il terzo, infine, riguarda il rimborso fino al 31 dicembre 2000 delle spese derivanti dall'inquadramento nei ruoli organici o soprannumerari dei Comuni del personale precario e dei prestatori d'opera, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 40/1996, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare rimangono da rimborsare gli oneri afferenti l'anno 2000 a favore di un ristretto numero di Comuni e dovranno essere rimborsati gli arretrati derivanti dai rinnovi contrattuali per la generalità del personale inquadrato

*4.1.2.1.2 Arbitrati e giudizi civili.*

Il secondo settore di attività riguarda l'assunzione delle spese, ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 55/1986, e successive modifiche ed integrazioni, poste a carico della Regione, dei Comuni e degli altri Enti locali operanti nelle zone terremotate per effetto di sentenze dell'autorità giudiziaria o di pronunce arbitrali, risolutive di controversie connesse all'esecuzione di contratti di appalto di opere e di interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, nonché allo svolgimento di incarichi professionali previsti dalle medesime leggi.

La categoria comprende inoltre l'assunzione, ai sensi dell'articolo 102 della legge regionale 37/1993, delle spese connesse all'azione di recupero giudiziale, promossa dai Sindaci dei Comuni terremotati, delle somme indebitamente corrisposte a qualunque titolo in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. I termini per l'attuazione dei procedimenti sono tuttora aperti. Le spese trovano supporto finanziario nel capitolo 9448.

*4.1.2.1.3 Spese tecniche Castello di Colloredo di Monte Albano*

Il terzo settore di attività riguarda le spese per il progetto esecutivo di recupero del castello di Colloredo di Monte Albano, disciplinato dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66.

A seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale con deliberazione n. 4063 del 21 deicembre 2000 delle direttive tecniche di intervento preliminari al bando europeo della progettazione, e dopo l'approvazione della documentazione per l'affidamento dell'incarico di progettazione avvenuta con deliberazione n. 3679 del 26 ottobre 2001, sono stati recentemente selezionati, in seguito al bando di gara pubblicato, tra l'altro, sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 264 del 13 novembre 2001, i 10 soggetti che parteciperanno alle successive fasi della gara.

Le spese di progettazione trovano supporto finanziario nel capitolo 9454.

*4.1.2.1.4 Acquisizione ed asservimento immobili per la realizzazione di opere pubbliche*

Il quarto settore di attività riguarda le spese connesse al perfezionamento delle procedure tecnico-amministrative di acquisizione e di asservimento degli immobili necessari all'esecuzione di opere pubbliche assistite dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

Detta attività è stata attribuita dalla legge regionale finanziaria 2002 con spesa a carico del capitolo 9478 di nuova istituzione.

*4.1.2.1.5 Oneri connessi alle procedure di assegnazione delle unità ricostruite in ambito*

Il quinto settore di attività, attribuito dalla L.R. FIN 2002, riguarda il riconoscimento di una somma forfetaria in favore dei Comuni che hanno assegnato le unità immobiliari ricostruite ai sensi dell'articolo 23 e seguenti della L.R.63/1977. Le spese trovano supporto finanziario nel capitolo 9479 di nuova istituzione.

*4.1.2.2 Direttive*

Con riferimento al settore di attività 4.1.2.1.3:

- Affidare la progettazione ad uno dei 10 soggetti già selezionati dalla Commissione giudicatrice nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 4230 dell'11.12.2001.

Con riferimento al settore di attività 4.1.2.1.4:

- Predisporre gli atti necessari all'approvazione del regolamento relativo ai criteri ed alle modalità di finanziamento della spese in argomento.

Con riferimento al settore di attività 4.1.2.1.5:

- Predisporre la proposta di deliberazione, onde consentire alla Giunta regionale il riparto dei fondi disponibili in misura proporzionale al numero delle unità ricostruite in ambito.

*4.1.2.3 Risorse*

La disponibilità finanziaria in conto capitale sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio 2002 è la seguente:

Tabella UPB 5.4.24.1.638

| ATTIVITA' | CAPITOLO | DISPONIBILITA' DI BILANCIO | |
|---|---|---|---|
| | | C.D. 2001 | C. 2002 |
| 4.1.2.1.2 Arbitrati e giudizi civili, transazioni e conciliazioni giudiziali | | | |
| Spese arbitrati, giudizi civili. | 9448 | 1.522.577,75 | 0 |
| 4.1.2.1.3 Spese tecniche Castello di Colloredo di Monte Albano | | | |
| Spese progetto esecutivo recupero organico Castello di Colloredo di Monte Albano. | 9454 | 1.385.090,82 | 0 |
| 4.1.2.1.4 Acquisizione ed asservimento immobili per la realizzazione di opere pubbliche | | | |
| Perfezionamento delle procedure tecnico-amministrative di acquisizione e asservimento immobili necessari all'esecuzione di opere pubbliche assistite da benefici previsti da leggi regionali di intervento nelle zone terremotate | 9478 | 0 | 4.138.281,58 |
| 4.1.2.1.5 Oneri connessi alle procedure di assegnazione delle unità ricostruite in ambito | | | |
| Riconoscimento di somma forfetaria in favore dei Comuni che hanno assegnato unità immobiliari ricostruite ai sensi dell'articolo 23 e seguenti della L.R.63/1977 | 9479 | 0 | 361.519,83 |

*4.1.3 UPB (5.4.24.1.640) Partite che si compensano con l'entrata.*

*4.1.3.1 Descrizione attività*

*4.1.3.1.1 Restituzione di somme non dovute*

L'area di attività amministrativa riguarda una sola tipologia di spesa di parte corrente relativa alla restituzione di somme non dovute in seguito all'entrata in vigore di sanatorie legislative di provvedimenti di spesa. I riferimenti normativi sostanziali per tale attività sono numerosissimi e sparsi in diverse leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

Si vedano, in particolare, gli articoli 56, 59, 63, 64 legge regionale 48/1991; l'articolo 7 legge regionale 64/1991; gli articoli 39 bis, 40, 47 legge regionale 50/1990; gli articoli 17, 26, 49, 80, 81, 100, 111, 127 legge regionale 37/1993; l'articolo 63 legge regionale 40/1996, l'articolo 140, c. 54, legge regionale 13/1998.

Le spese trovano supporto finanziario nel cap. 9450.

*4.1.3.2 Risorse*

La disponibilità finanziaria in conto capitale sul capitolo di spesa 9450 del bilancio 2002 è la seguente:

Tabella UPB 5.4.24.1.640

| ATTIVITA' | CAPITOLO | DISPONIBILITA' DI BILANCIO | |
|---|---|---|---|
| | | C.D. 2001 | C. 2002 |
| 4.1.3.1.1. Restituzione di somme non dovute | | | |
| Restituzione di somme non dovute in seguito a sanatorie legislative | 9450 | 155.075,35 | 0 |

*4.1.4 UPB (5.4.24.1.642) Rimborso per oneri sostenuti da terzi*

*4.1.4.1 Descrizione attività*

*4.1.4.1.1 Diritti di segreteria e spese di rogito*

L'area di attività amministrativa riguarda una sola tipologia di spesa di parte corrente relativa al rimborso diritti di segreteria e spese di rogito sui contratti di cessione degli alloggi ricostruiti negli ambiti edilizi di intervento unitario. Riferimento normativo: articolo 116 legge regionale 50/1990. Le spese trovano supporto finanziario nel capitolo 9455.

*4.1.4.2 Risorse*

La disponibilità finanziaria in conto capitale sul capitolo di spesa 9455 del bilancio 2002 nonché sugli atti di prenotazione è la seguente:

Tabella UPB 5.4.24.1.642

| ATTIVITA' | CAPITOLO | DISPONIBILITA' DI BILANCIO | |
|---|---|---|---|
| | | C.D. 2001 | C. 2002 |
| 4.1.4.1.1. Diritti di segreteria e spese di rogito | | | |
| Diritti di segreteria e spese di rogito su contratti di cessione per alloggi ricostruiti negli ambiti unitari. | 9455 | 545.198,23 | 0 |

*4.1.5 UPB (5.4.24.2.644) Interventi edilizi nelle zone terremotate*

*4.1.5.1 Descrizione attività*

L'area di attività amministrativa comprende numerose tipologie di intervento che coprono i due grandi settori dell'edilizia abitativa e delle opere pubbliche e di pubblica utilità. Il supporto finanziario è assicurato da ben 29 capitoli di spesa d'investimento, 6 dei quali riguardanti singoli interventi «mirati». Gli interventi «mirati» con destinatario direttamente individuato dalla legge, pur non essendo a stretto rigore soggetti a programmazione in base alla legge regionale 18/1986, vengono tuttavia indicati di seguito per ragioni di completezza espositiva delle attività connesse al completamento della ricostruzione delle zone terremotate, data anche l'entità delle risorse finanziarie che globalmente sono destinati ad assorbire a carico del bilancio regionale.

L'area comprende diversi tipi di finanziamento. Il tipo prevalente è quello in conto capitale, che assume un ruolo quasi esclusivo nel finanziamento delle opere pubbliche e di pubblica utilità. Normalmente esso copre interamente la spesa ammessa a finanziamento.

Nel settore dell'edilizia abitativa un ruolo di pari rilievo finanziario con il conto capitale è esercitato dall'intervento in conto interessi e in annualità costanti erogabili, queste ultime, anche in forma capitalizzata ai soggetti ultrasessantenni. Peraltro, tale rilievo è destinato a diminuire in seguito alla fissazione di termini sollecitatori per la definizione delle relative pratiche.

La gran parte delle linee di spesa facenti capo ai vari capitoli operativi sono mosse da domande di parte, ma non mancano interventi d'ufficio, anche significativi, come quelli individuati direttamente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 2/2000.

Per comodità espositiva, l'area di attività amministrativa può essere suddivisa in alcuni grandi settori di intervento a loro volta suddivisibili in segmenti di attività supportati finanziariamente da uno o più capitoli di spesa.

*4.1.5.1.1 Opere pubbliche e di pubblica utilità individuate dalla Giunta regionale*

Il primo settore di attività amministrativa ha il suo riferimento normativo nell'articolo 7, commi 5-9, legge regionale 2/2000. Esso riguarda il finanziamento degli interventi rientranti nelle tipologie previste dal titolo V della legge regionale 63/1977, relativi ad opere ed impianti pubblici di interesse locale e regionale, nonché ad opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario, sportivo-ricreativo, ricettivo, associativo. Con la legge regionale 4/2001 la categoria delle opere di pubblica utilità è stata estesa alle opere con destinazione culturale.

La gamma degli interventi è molto ampia e riguarda sia gli enti pubblici, locali e funzionali, che i privati. Riguarda inoltre interventi non solo di ripristino e di ricostruzione ma anche di nuova costruzione, acquisto, completamento, ampliamento, ristrutturazione, adeguamento impiantistico ecc. Il settore di attività coincide, sotto il profilo delle tipologie di intervento ammissibili al finanziamento in conto capitale, con altri settori di attività, rientranti nella presente unità previsionale di base, ma se ne differenzia per il fatto che gli interventi non sono finanziati a domanda di parte ma ad iniziativa d'ufficio della Giunta regionale che individua gli interventi da ammettere a finanziamento con propria deliberazione, sentita la IV Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale.

Gli interventi sono finanziati attraverso un fondo istituito con il capitolo 9500 che ha assunto un ruolo importante come valvola di chiusura del sistema complessivo di finanziamento nelle zone terremotate ora che sono venuti a mancare altri canali di finanziamento, tra i quali, il più importante, quello riguardante i programmi annuali delle opere pubbliche dei Comuni il cui finanziamento è stato congelato con direttiva della Giunta regionale nell'esercizio trascorso con riferimento ai programmi successivi al 1998.

*4.1.5.1.2 Programmi annuali opere pubbliche dei Comuni finanziati in conto capitale.*

Il secondo settore di attività amministrativa riguarda il finanziamento delle spese per i programmi annuali delle opere pubbliche dei Comuni, ai sensi degli articoli 20,21,40 e 75 legge regionale 63/1977.

I programmi annuali hanno costituito uno strumento di importanza fondamentale nel processo di ricostruzione, rinascita e sviluppo delle zone terremotate del Friuli. Attraverso i programmi è stata infatti finanziata in tutti i Comuni una serie amplissima di opere pubbliche di tutte le categorie. Attualmente rimangono da concedere un numero ristretto di finanziamenti relativi ad opere inserite nei piani annuali 1996-1998, essendo stati esclusi dal finanziamento i piani annuali successivi al 1998, come da direttiva contenuta nella relazione programmatica per l'anno 2000.

Connessa alla gestione amministrativo-contabile dei piani annuali è l'attività di spesa concernente l'accreditamento ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, legge regionale 40/1996 delle somme necessarie a finanziare gli oneri IVA dovuti per l'esecuzione delle opere pubbliche finanziate prima del 30 novembre 1994, mentre vigeva l'esenzione IVA nelle zone terremotate, ma appaltate in data successiva ad esenzione ormai scaduta.

Altra attività connessa alla gestione amministrativo-contabile dei piani annuali delle opere pubbliche è quella riguardante il riaccredito delle somme non tra-

sportate a nuovo esercizio per gli anni posteriori al 1993.

Tutte le spese indicate nel presente paragrafo trovano supporto finanziario nel capitolo 9512.

*4.1.5.1.3 Opere pubbliche a domanda dei Comuni finanziate in conto capitale e in annualità costanti.*

Il terzo settore di attività riguarda diverse tipologie di spesa, la maggior parte delle quali con previsione di finanziamento a capitolo. Gli interventi con finanziamento a capitolo, che sono contrassegnati con il simbolo (*), sono riportati per memoria atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 18/1996. Il settore in esame è supportato finanziariamente da 8 capitoli di spesa. Nello specifico, il filone di attività concerne:

- interventi edilizi su Mura trecentesche e Torre Rejtembergher in Comune di Tolmezzo. Riferimento normativo: articolo 68 comma 2, legge regionale 40/1996. Spesa a carico del capitolo 9512 interamente prenotata; (*)
- consolidamento e completamento mura di cinta medievali del centro storico di Venzone. Riferimento normativo: articolo 139, commi 56-59, legge regionale 13/1998. Residuo di spesa a carico del capitolo 9512 non ancora prenotata; (*)
- ristrutturazione, miglioramento e ampliamento sede Scuola media di Villa Santina. Riferimento normativo: articolo 139, commi 60-63, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9512 non ancora prenotata; (*)
- acquisizione edifici catalogati da destinare ad uso della comunità. Riferimenti normativi: artt. 14. C. 1, legge regionale 30/1977; 9 ter legge regionale 30/77; 137, commi 4 e 5 legge regionale 13/1998; 14, comma 34, legge regionale 13/2000. Spesa a carico del cap. 9522 già prenotata. Si tratta di attività in via di esaurimento atteso che rimane da finanziare un unico intervento relativo alla ristrutturazione di un edificio in Comune di Fanna il cui acquisto è già stato liquidato in corso di esercizio 2001;
- rimborso forfettario del 5 per cento delle spese per la sistemazione di edifici ad uso scolastico. Riferimento normativo: articolo 8, legge regionale 34/1976. Spesa a carico del capitolo 9538. I termini per accedere ai rimborsi sono aperti, trattandosi di spese correnti;
- recupero statico e funzionale della palestra scolastica in Comune di Venzone. Riferimenti normativi: artt. 75 legge regionale 26/1988, 54 legge regionale 40/1996. Spesa a carico del capitolo 9542 già prenotata per 568.102,59; (*)
- spese acquisizione sedimi stradali già all'interno degli insediamenti abitativi provvisori. Riferimento normativo: articolo 80, legge regionale 26/1988. Spesa a carico del capitolo 9545. Attualmente gli importi non sono sufficienti a soddisfare le richieste giacenti. Si renderà pertanto necessario provvedere ad un aumento della disponibilità di capitolo;
- completamento di edifici scolastici, ricreativi e culturali. Tipo finanziamento: contributi annuali costanti decennali. Riferimento normativo: articolo 9, commi dal 45 al 50, legge regionale 3/1998. Spesa a carico del capitolo 9570 già prenotata per far fronte a n. 3 domande residue;
- ripristino acquedotto del Monte Lussari in Comune di Tarvisio. Riferimento normativo: articolo 15, comma 24, legge regionale 25/1999. Spesa a carico del cap. 9599 già prenotata; (*)
- recupero e adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale di un edificio da adibire a biblioteca comprensoriale e sala polifunzionale in Comune di Tarcento, il cui acquisto è stato già finanziato in corso dei esercizio 2001. Riferimento normativo: articolo 15, comma 51, legge regionale 25/1999. Spesa a carico del capitolo 9601 già prenotata. (*)

*4.1.5.1.4 Opere pubbliche a domanda di enti pubblici diversi dai Comuni finanziate in conto capitale.*

Il quarto settore di attività riguarda anch'esso diverse tipologie di spesa tutte a carico del cap. 9526, per la maggior parte delle quali la legge individua direttamente il beneficiario e quantifica il contributo. Gli interventi «mirati», che sono contrassegnati con il simbolo (*), sono riportati per memoria, atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 18/1996:

- acquisto e recupero edificio con affreschi del «Pordenone» in Comune di Pordenone. Riferimento normativo: articolo 139, commi 35, 36, 37 legge regionale 13/1988. Spesa a carico del capitolo 9526 già prenotata; (*)
- miglioramento viabilità di accesso alla Val Tramontina in provincia di Pordenone. Richiede accordo di programma con l'ANAS. Riferimento normativo: articolo 139, commi 34, 36, 37 legge regionale 13/1988. Spesa a carico del capitolo 9526 già prenotata; (*)
- recupero a nuovi fini produttivi aree in declino industriale in Comune di Nimis. Riferimento normativo: articolo 139, commi 69, 72, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9526. Lo stanziamento di capitolo è stato decurtato con la legge regionale 25/1999 ed ammonta attualmente a 237.885,51; (*)
- costruzione, acquisto e ristrutturazione capannoni industriali da assegnare in affitto ad imprenditori. Riferimento normativo: articolo 140, commi 1, 3, legge regionale 13/1998. I termini per accedere ai finanziamenti sono chiusi. Spesa a carico del capi-

tolo 9526 già prenotata per finanziare l'ultimo dei 5 interventi ammessi.

*4.1.5.1.5 Opere pubbliche igienico-sanitarie dei Comuni finanziate in conto interessi.*

Il quinto settore di attività riguarda una sola tipologia di spesa finanziata attraverso il capitolo 9562. Nello specifico esso concerne la concessione di contributi pluriennali costanti, in ragione di lire 90.000 annue per ogni milione di capitale mutuato, a favore dei Comuni disastrati, gravemente danneggiati e dei Comuni danneggiati compresi nei territori delle Comunità montane e collinare, che facciano ricorso ad operazioni di mutuo per il finanziamento di opere pubbliche igienico-sanitarie.

I termini per accedere ai finanziamenti sono ancora aperti. Al momento attuale è in istruttoria n. 1 pratica, relativa al ripristino, sistemazione e completamento reti fognaria ed idrica in Comune di Forni di Sopra, in attesa di progetto esecutivo, per la quale sono stati prenotati fondi per complessivi euro 464.811,21.

Con DGR n. 2744/1995 sono stati fissati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle opere in argomento, che continuano a trovare applicazione.

*4.1.5.1.6 Opere di pubblica utilità, edifici di culto, edifici sociali.*

Il sesto settore di attività riguarda diverse tipologie di spesa, la maggior parte delle quali con previsione di finanziamento a capitolo. Gli interventi con finanziamento a capitolo, che sono contrassegnati con il simbolo (*), sono riportati per memoria, atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 18/1996. Il settore in esame è supportato finanziariamente da 4 capitoli di spesa. Nello specifico, il filone di attività concerne:

- interventi di riparazione e di ricostruzione degli edifici adibiti a casa canonica e ad uffici di ministero pastorale. Riferimento normativo fondamentale: articolo 47 legge regionale 35/1979. Spesa a carico dei capitoli 9523 (riparazione) e 9524 (ricostruzione) in parte prenotata. Sui due capitoli gravano n. 3 pratiche residue, di cui 1 sul capitolo 9523 e 2 sul capitolo 9524. I termini per accedere ai finanziamenti regionali sono chiusi;
- interventi di riparazione, di ricostruzione e di ampliamento degli edifici destinati a soddisfare finalità sociali, di carattere ricreativo e culturale . Riferimenti normativi: articolo 40 legge regionale 2/1982, 109 legge regionale 50/1990, 140, c. 26-29, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9531. I termini per accedere ai finanziamenti regionali sono chiusi. Sul capitolo gravano ancora 2 pratiche residue;
- restauro e recupero della Chiesa di S.Michele di Trava di Lauco. Riferimento normativo: articolo 9, commi 8, 10, 12 e 16, legge regionale 4/1999. Spesa a carico del capitolo 9593 già prenotata (*).

*4.1.5.1.7 Edilizia residenziale pubblica e agevolata. Recupero Castello di Colloredo di Monte Albano.*

Il settimo settore di attività riguarda 4 tipologie di spesa supportate finanziariamente da altrettanti capitoli. Nello specifico, il settore di attività concerne:

- miglioramento e adeguamento impiantistico alloggi donati ai Comuni. Riferimento normativo: articolo 140, commi 4-8, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9512 già prenotata. I termini per accedere ai finanziamenti sono chiusi. Restano ancora da finanziare le domande presentate da 3 Comuni, secondo i criteri della DGR 1943/1999;
- contributi a soci di cooperative edilizie in stato di liquidazione per acquisto alloggi dalla gestione commissariale. Riferimento normativo: articolo 140, commi 67-81, legge regionale 13/1998. Spesa a carico del capitolo 9552 non ancora prenotata per 62 residue domande presentate. I termini per la presentazione delle domande sono scaduti, mentre sono ancora in corso i termini per presentare i contratti di acquisto;
- recupero organico Castello di Colloredo di Monte Albano. Riferimento normativo: legge regionale 66/1991. Spesa a carico del capitolo 9553 non ancora prenotata;
- acquisto e riconversione ad uso abitativo di fabbricati produttivi in Comune di Villa Santina. Riferimento normativo: articolo 15, comma 35, legge regionale 25/1999. Spesa a carico del capitolo 9589. (Riportato per memoria, atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 18/1996).

*4.1.5.1.8 Edilizia residenziale privata.*

L'ottavo settore di attività riguarda il finanziamento delle spese relative ad un insieme di attività di diversa natura e consistenza, destinate ad incidere nel settore dell'edilizia abitativa privata.

Le attività si possono distinguere in tre grandi categorie. La prima attiene ai finanziamenti in conto capitale destinati ai Comuni per sopperire alle esigenze dei programmi annuali degli interventi di riparazione e di ricostruzione degli edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto. I relativi fondi sono accreditati ai Comuni secondo i criteri contenuti nel regolamento approvato con D.P.G.R. 18 ottobre 2000, n. 0361/Pres.

La seconda riguarda i finanziamenti in conto interessi o in annualità costanti, erogati anche in forma capitalizzata, destinati a sopperire alle spese degli interventi di edilizia abitativa non coperti dal contributo in conto capitale.

La terza concerne il finanziamento degli interventi di riparazione sugli edifici catalogati ai sensi dell'articolo 8 legge regionale 30/1977, nonché sugli edifici inseriti negli ambiti unitari di cui all'articolo 11 legge regionale 30/1977 e gli interventi relativi alla ricostruzio-

ne delle unità abitative di cui all'articolo 42, comma 8, della legge regionale 63/1977.

Il riferimento normativo fondamentale per le attività di finanziamento in conto capitale è l'articolo 40 legge regionale 63/1977, che assicura copertura ai programmi annuali degli interventi di edilizia abitativa privata di cui all'articolo 20, legge regionale 63/1977.

Per l'attività di finanziamento in conto interessi o in annualità costanti, e per l'attualizzazione dei contributi rateizzati, i riferimenti normativi principali sono contenuti negli artt. 27, 28 e 30, legge regionale 30/1977, negli artt. 46 bis, 50 e 51, legge regionale 63/1977, negli artt. 3 e 5, legge regionale 45/1980, e nell'articolo 30, legge regionale 55/1986.

Per gli interventi di riparazione degli edifici di cui agli artt. 8 e 11 legge regionale 30/1977 e per gli interventi di ricostruzione delle unità abitative di cui all'articolo 42, c. 8, della legge regionale 63/1977, il riferimento normativo è contenuto nell'articolo 7, commi 21-23, legge regionale 2/2000.

Le spese relative alle predette attività gravano sui capitoli 9512 per quanto riguarda i finanziamenti in conto capitale sui programmi annuali e per gli interventi sugli edifici di cui agli artt. 8 e 11 legge regionale 30/1977 e all'articolo 42, c. 8, della legge regionale 63/1977, e sui capitoli 9508, 9509, 9510, 9515 e 9533 per quanto concerne i contributi in conto interessi o in annualità costanti anche capitalizzati.

Oltre alle tre grandi categorie di intervento sopra descritte, al settore appartengono una serie di attività di minor rilievo:

- interventi di puntellamento e di difesa dagli agenti atmosferici degli edifici assoggettati ad intervento pubblico di riparazione. Riferimento normativo: articolo 13, legge regionale 30/1977. Spesa a carico del capitolo 9521;
- interventi volti ad eliminare fenomeni di infiltrazione d'acqua dagli edifici riparati o ricostruiti. Riferimenti normativi: articoli 30, legge regionale 26/1988 e 81, legge regionale 50/1990. Spesa a carico del capitolo 9540. I termini per accedere ai finanziamenti regionali sono chiusi. Restano ancora da definire 3 domande residue.

*4.1.5.1.9 Consolidamento antisismico degli edifici.*

Il nono settore di attività riguarda le spese connesse al consolidamento antisismico degli edifici. L'attività è interamente disciplinata dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, attuativa della legge (statale) 13.05.1986 n. 879, che mira ad introdurre un'azione di prevenzione del rischio sismico finalizzata a garantire attraverso un consistente apporto economico pubblico la esecuzione di corretti interventi di adeguamento strutturale del patrimonio immobiliare pubblico e privato esistente nel territorio dei Comuni ad alto rischio sismico (grado di sismicità S=12 / 58 Comuni) e a medio rischio sismico (S=9 / 7 Comuni) classificati come «disastrati» ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15

Con l'articolo 138, commi 9-17 della legge regionale 13/1998, sono stati messi a regime gli interventi, prevedendo la possibilità di presentare annualmente domande di contributo, limitatamente agli interventi di consolidamento su edifici di proprietà privata.

Con la legge regionale 4/2001 sono state introdotte notevoli modificazioni alla normativa di riferimento. Sono stati estesi, in primo luogo, i contributi agli edifici non colpiti dagli eventi sismici. In secondo luogo sono stati elevati i massimali contributivi in conto capitale da 10 milioni a 30 milioni (Euro 15.493,71) per alloggio ed da 3 milioni a 6 milioni (Euro 3.098,74) per vano destinato ad attività produttive; correlativamente è stata esclusa la concedibilità dei contributi decennali costanti, anche in forma capitalizzata, sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale. In terzo luogo, la redazione dei progetti esecutivi è stata svincolata dall'obbligo di osservanza del preziario regionale DT5, consentendo ai progettisti di formulare stime e analisi avuto riguardo ai prezzi correnti di mercato.

Le spese sono a carico dei capitoli 9548 (contributi in conto capitale), 9549 (contributi in annualità costanti), 9533 (attualizzazione contributi rateizzati).

I termini per accedere alle provvidenze previste dalla legge regionale 30/1988 hanno cadenza annuale per gli edifici privati, mentre sono scaduti per gli edifici pubblici e ad uso pubblico per i quali restano da definire: 1 pratica sul 1° riparto 1991, 1 pratica sul 2° riparto 1992, 2 pratiche sul 1° riparto 1993, 6 pratiche sul riparto 1995 per un totale di 10 pratiche. Per queste 10 pratiche sono già pervenuti 8 progetti.

*4.1.5.1.10 Spese connesse all'edilizia abitativa.*

Il decimo settore di attività riguarda due tipologie di spesa connesse all'edilizia abitativa e, precisamente:

- anticipo spese di accatastamento e altri adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario. Riferimenti normativi: articolo 72, legge regionale 26/1988. Spesa a carico del capitolo 9541;
- sovvenzione ai Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento per l'occupazione e l'acquisizione di aree destinate ad insediamenti abitativi. Riferimento normativo: articolo 105 legge regionale 37/1993. Spesa a carico del capitolo 9567. (Riportato per memoria, atteso il disposto dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 18/1996).

*4.1.5.2 Direttive.*

Con riferimento al settore di attività 4.1.5.1.1:

- far convergere sul fondo le attese residue per il completamento della ricostruzione, privilegiando il

fondo stesso come principale valvola di chiusura del sistema dei finanziamenti nelle zone terremotate per quanto riguarda le opere pubbliche e di pubblica utilità. Realizzare in concreto la previsione normativa con il finanziamento delle opere di volta in volta individuate discrezionalmente dalla Giunta regionale, con i fondi resi disponibili dalla legge regionale (finanziaria) 2002.

Con riferimento al settore di attività 4.1.5.1.2:

- mantenere l'esclusione del finanziamento per i programmi successivi al 1998 relativi alle opere pubbliche dei Comuni, in considerazione del fatto che esiste un canale alternativo di finanziamento (capitolo 9500) che permette di soddisfare con maggiore flessibilità le esigenze connesse alla chiusura del processo di ricostruzione.

Con riferimento a tutti i settori di attività:

- imporre il rispetto di tempi procedimentali, anche attraverso la previsione di termini decadenziali, per la presentazione della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti.

Con riferimento al settore di attività 4.1.5.1.9:

- continuare ad applicare i criteri integrativi adottati con DGR 2851/1999 per la formazione della graduatoria unica regionale per l'anno 2002 degli interventi di consolidamento antisismico di cui alla legge regionale 30/1988, con spesa a carico del capitolo 9548

*4.1.5.3 Risorse.*

La disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio 2002 è la seguente:

Tabella UPB 5.4.24.2.644

| ATTIVITA' | CAPITOLO | DISPONIBILITA' DI BILANCIO | |
|---|---|---|---|
| | | C.D. 2001 | C. 2002 |
| 4.1.5.1.1. Opere pubbliche e di pubblica utilità individuate dalla Giunta regionale | | | |
| Fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere ed impianti pubblici, nonché ad opere di pubblica utilità. | 9500 | 2.207,93 | 6.713.939,71 |
| 4.1.5.1.2 Programmi annuali opere pubbliche dei Comuni finanziati in conto capitale | | | |
| Finanziamento opere pubbliche comunali su piani annuali. | 9512 (parte) | 243.327,32 | 0 |
| 4.1.5.1.3 Opere pubbliche a domanda dei Comuni finanziate in conto capitale e in annualità costanti | | | |
| Consolidamento e completamento mura di cinta medievali del centro storico di Venzone. | 9512 (parte) | 361.519,83 | 0 |
| Ristrutturazione, miglioramento e ampliamento sede scuola media di Villa Santina. | 9512 (parte) | 1.032.913,80 | 0 |
| Acquisizione edifici catalogati da destinare ad uso della comunità | 9522 | 971.581,31 | 0 |
| Rimborso forfettario 5% spese sistemazione edifici scolastici | 9538 | 26.554,08 | 0 |
| 4.1.5.1.4 Opere pubbliche a domanda enti pubblici diversi dai Comuni finanziate in conto capitale | | | |
| Recupero a nuovi fini produttivi aree in declino industriale in Comune di Nimis. | 9526 | 237.885,51 | 0 |
| 4.1.5.1.5 Opere pubbliche igienico-sanitarie dei comuni finanziate in conto interessi | | | |
| Contributi in conto interessi per opere pubbliche igienico-sanitarie. | 9562 | 20.281,72 | 20.291,65 |
| 4.1.5.1.6 Opere di pubblica utilità, edifici di culto, edifici sociali | | | |
| Riparazione edifici adibiti a casa canonica e uffici di ministero pastorale. | 9523 | 12.755,10 | 0 |
| Ricostruzione edifici adibiti a casa canonica e uffici di ministero pastorale. | 9524 | 154.833,78 | 83.666,02 |
| Riparazione, costruzione, ampliamento edifici destinati a soddisfare finalità sociali, di carattere ricreativo culturale. | 9531 | 176.937,39 | 0 |

| 4.1.5.1.7 Edilizia residenziale pubblica e agevolata. Recupero Castello di Colloredo di Monte Albano | | | |
|---|---|---|---|
| Miglioramento e adeguamento impiantistico alloggi donati ai Comuni. | 9512 (parte) | 6.603,42 | 0 |
| Contributi a soci di cooperative edilizie in stato di liquidazione per acquisto alloggi dalla gestione commissariale. | 9552 | 1.047.695,84 | 0 |
| Recupero organico Castello di Colloredo di Monte Albano. | 9553 | 15.493.706,97 | 0 |
| 4.1.5.1.8 Edilizia residenziale privata | | | |
| Contributi in conto interessi su mutui a lungo termine. | 9508 | 296.639,23 | 10.856,39 |
| Finanziamento programmi annuali edilizia abitativa privata. Muri di sostegno. | 9512 (parte) | 1.164.495,51 | 1.032.913,80 |
| Finanziamenti interventi di riparazione degli edifici di cui agli artt. 8 e 11 L.R. 30/1977 e articolo 42 c. 8 L.R. 63/1977. | 9512 (parte) | 3.095.674,82 | 0 |
| Contributi annui costanti 8 per cento per acquisto e ricostruzione edifici. | 9515 | 191.758,82 | 96.840,80 |
| Interventi di puntellamento e difesa dagli agenti atmosferici degli edifici assoggettati ad intervento pubblico di riparazione | 9521 | 55.614,25 | 0 |
| Capitalizzazione contributi annui costanti per riparazione, ricostruzione e acquisto edifici. | 9533 (parte) | 568.102,72 | 0 |

| 4.1.5.1.9 Adeguamento antisismico degli edifici | | | |
|---|---|---|---|
| Capitalizzazione contributi decennali per opere adeguamento antisismico edifici privati. | 9533 (parte) | 593.925,44 | 0 |
| Contributi in conto capitale per opere di adeguamento antisismico. | 9548 | 926.340,46 | 0 |
| Contributi decennali per opere di adeguamento antisismico edifici privati. | 9549 | 3.408.615,53 | 464.826,20 |
| 4.1.5.1.10 Spese connesse all'edilizia abitativa | | | |
| Anticipo spese di accatastamento e altri adempimenti tecnici e amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario. | 9541 | 1.814.241,74 | 0 |
| Sovvenzione ai Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento per l'occupazione e l'acquisizione di aree destinate ad insediamenti abitativi. | 9567 | 2.582.284,50 | 0 |

*4.1.6 UPB (5.4.24.2.645) Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.*

*4.1.6.1 Descrizione attività*

I Fondi di solidarietà (capitoli 9620 e 9621) per interventi conseguenti agli eventi sismici del 1976 non sono dei veri e propri capitoli operativi come quelli indicati ai paragrafi precedenti, ma fondi a disposizione dai quali attingere risorse per far fronte a eventuali carenze sopravvenute di disponibilità sui capitoli di spesa operativi per gli interventi nelle zone terremotate o dai quali stornare fondi per dare copertura finanziaria a nuove ipotesi legislative. Detti fondi coprono le esigenze non solo del servizio cui sono stati attribuiti ma anche

quelle di altri servizi non sempre appartenenti alla medesima Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. In passato, infatti, e anche di recente, le somme prelevate dai Fondi di solidarietà sovente sono state iscritte nei capitoli operativi assegnati ad altre direzioni regionali con programmi di spesa ordinaria nelle zone terremotate (Protezione civile, ecc.).

Non è possibile programmare un'attività di spesa su capitoli generici la cui funzione non è dissimile da quella di un fondo di riserva perchè analogo è il meccanismo di prelievo delle somme necessarie ad incrementare le risorse di capitoli operativi specifici. Rimane quindi appurato che si tratta semplicemente di fondi a disposizione non solo del Servizio affari amministrativi, contabili e della consulenza per far fronte ad esigenze sopravvenute, non conoscibili a priori, di impinguamento di capitoli che si rivelano carenti in corso di esercizio, assegnati al medesimo servizio o anche ad altri servizi della stessa direzione o di altre direzioni, ovvero per dare copertura finanziaria a nuove ipotesi legislative di intervento nelle zone terremotate.

Le somme disponibili sui due capitoli relativi ai Fondi di solidarietà saranno prelevate e iscritte nei capitoli di spesa con le procedure previste dagli articoli 2 della legge regionale 59/1977 e 11 della legge regionale 84/1981, e loro successive modifiche ed integrazioni per essere impiegate nei programmi operativi del Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, nonché del servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici.

**5. Scelte di gestione risorse finanziarie.**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 92, legge regionale 2/2000, è delegata, per quanto riguarda l'adozione degli atti di prenotazione dei fondi, al Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, la gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alle UPB indicate nel seguente prospetto, trattandosi di attività finanziate per lo più in competenza derivata, sulla base di scelte gestionali risalenti al passato, o comunque di attività in via di esaurimento completamente vincolate e prive di contenuti di discrezionalità:

| UPB | CAPITOLO |
|---|---|
| 2.2.24.2.945 | 9596 |
| 5.4.24.1.636 | 9411,9412,9418,9421,9452, 9453 |
| 5.4.24.1.638 | 9441, 9448, 9454 |
| 5.4.24.1.640 | 9450 |
| 5.4.24.1.642 | 9455 |
| 5.4.24.2.644 | 9508, 9509, 9510,9515, 9521, 9526, 9533, 9538, 9540, 9541, 9545, 9549, 9553, 9562, 9570 |

Ad eccezione delle risorse finanziarie necessarie a dare copertura agli interventi legislativamente individuati gravanti sul capitolo 9512 (parte), la cui gestione è di competenza del Direttore di servizio, rimane in carico alla Giunta regionale la gestione delle risorse finanziarie afferenti ai capitoli:

| UPB | CAPITOLO |
|---|---|
| 5.4.24.2.636 | 9477, 9480 |
| 5.4.24.2.638 | 9478, 9479 |
| 5.4.24.2.644 | 9500, 9512 (parte), 9522, 9523, 9524, 9531, 9548, 9552, 9567 |

La gestione delle risorse disponibili sui seguenti capitoli rimane in capo al Direttore del Servizio, atteso che la legge di Bilancio identifica direttamente i beneficiari:

| UPB | CAPITOLO |
|---|---|
| 5.4.24.2.644 | 9512 (parte), 9542, 9589, 9593, 9599, 9601 |

**6. Attività normativa.**

L'attività normativa è sempre stata vivace lungo l'intero processo di ricostruzione nelle zone terremotate. Va ricordato in proposito che il «corpus» legislativo della ricostruzione è costituito da più di cento provvedimenti legislativi, che si sono susseguiti con continuità dal 1976 ad oggi, con punte particolarmente significative a metà degli anni '80 e all'inizio degli anni '90. Ad una legislazione d'impianto impostata organicamente per grandi settori di intervento, è seguita una legislazione prevalentemente di tipo novellistico-integrativo con lo scopo di adeguare il «corpus» originario alle multiformi esigenze che via via emergevano nel corso del processo di ricostruzione.

La necessità di un adeguamento legislativo è ancora sentita, poiché c'è l'esigenza di favorire una chiusura il più possibile sollecita e senza residui della ricostruzione. In questa prospettiva sarà promossa una produzione normativa che, attenta ai problemi segnalati dalle amministrazioni o rilevati d'ufficio, rimuova ostacoli procedurali, sblocchi situazioni inceppate, chiarisca la portata di disposizioni non univoche, chiuda situazioni pendenti, imprima tempi certi ai procedimenti, aggiorni le discipline ai mutamenti sopravvenuti, acceleri o semplifichi procedure.

---

## SERVIZIO DEGLI INTERVENTI DIRETTI, DEI CONTRATTI E DEGLI AFFARI TECNICI

**1. Competenze del servizio**

**2. Premesse al programma**

**3. Funzione-obiettivo (5): Edilizia e pianificazione**

*3.1 Programma (5.4):* *Completamento ricostruzione aree terremotate*

*3.1.1 UPB (5.4.24.1.813):* *Spese per l'acquisto di beni e servizi connessi all'opera di ricostruzione*

*3.1.1.1 Descrizione attività*

*3.1.1.1.1 Attività connesse a incarichi professionali a soggetti terzi*

*3.1.1.1.2 Trasferimenti ai Comuni di fondi per la redazione dei piani particellari e la dismissione delle aree occupate dai prefabbricati*

*3.1.1.1.3 Acquisizione di mezzi e servizi necessari al funzionamento della struttura*

*3.1.1.2 Direttive*

*3.1.1. 3 Risorse*

*3.1.2 UPB (5.4.24.2.811):* *Interventi edilizi nelle zone terremotate*

*3.1.2.1 Descrizione attività*

*3.1.2.1.1 Interventi diretti sul patrimonio abitativo già oggetto di intervento pubblico*

*3.1.2.1.2 Operazioni di chiusura degli interventi realizzati in regime di contabilità speciale*

*3.1.2.1.3 Acquisizione aree su cui insistono prefabbricati ad uso turistico minore*

*3.1.2.2 Direttive*

*3.1.2.3 Risorse*

*3.1.3 Attività di supporto e indirizzo tecnico*

*3.1.3.1 Descrizione attività*

*3.1.3.1.1* Attività tecnico operativa

*3.1.3.1.2* Attività tecnico consultiva

**4. Scelte di gestione risorse finanziarie**

**1. Competenze del servizio**

Le competenze del servizio degli interventi diretti dei contratti e degli affari tecnici sono definite dall'articolo 9, comma 4 della legge regionale 40/1996 come integrato dalla legge regionale 25/1999, articolo 14, commi 4 e con le limitazioni introdotte dalle legge regionale n.2/2000, articolo 7, commi 21, 22 e 23 e 13/2000 articolo 14, comma 14.

Il servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici ha una sfera di competenze composita, non solo di natura tecnica in senso stretto.

Oltre a svolgere le competenze assegnate all'omonimo servizio già della Segreteria generale straordinaria, il Servizio ha assorbito tutte le competenze funzionali già attribuite ad personam al Segretario generale straordinario, figura che è stata soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici ai sensi dell'articolo 99 della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 , assunta in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, svolge le seguenti attività:

a) cura gli adempimenti già facenti capo alla contabilità speciale soppressa dall'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10;

b) cura, nell'ambito degli adempimenti di carattere tecnico della soppressa Segreteria generale straordinaria, la realizzazione dei residui interventi concernenti la ripartizione e il restauro degli edifici di pregio ambientale, storico, etnico e culturale contenuti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il recupero statico e funzionale degli edifici inseriti negli ambiti di intervento edilizio unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1977, la ricostruzione degli edifici distrutti dagli eventi sismici su delega dei Comuni, nonché la realizzazione di ogni altro intervento ad essa assegnato in base alle vigenti disposizioni;

c) cura, nell'ambito degli adempimenti di carattere tecnico della soppressa Segreteria generale straordinaria, la gestione dei rimanenti incarichi professionali per gli adempimenti tecnici connessi alla realizzazione delle opere di riparazione o di ricostruzione del patrimonio abitativo colpito dagli eventi sismici, ivi comprese le incombenze connesse alla nomina dei collaudatori delle opere pubbliche e di pubblica utilità realizzate con i finanziamenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;

d) cura, nell'ambito degli adempimenti di carattere tecnico della soppressa Segreteria generale straordinaria, la gestione residua della contabilità speciale istituita ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57 ed intestata al Segretario generale straordinario, provvedendo altresì agli adempimenti connessi alla chiusura amministrativa dei contratti d'appalto stipulati direttamente dalla Segreteria generale straordinaria;

e) cura, nell'ambito degli adempimenti di carattere tecnico della soppressa Segreteria generale straordinaria, gli adempimenti connessi alla rimozione dei prefabbricati ancora rimasti insediati per le esigenze della ricostruzione, al conseguente ripristino della produttività delle aree non più asservite alle esigenze degli insediamenti provvisori e al recupero delle aree ancora adibite a discarica dei materiali di risulta degli edifici distrutti o demoliti dagli eventi sismici; provvede inoltre alla corresponsione

delle indennità di occupazione delle aree stesse ai proprietari;

f) provvede, nell'ambito degli adempimenti di carattere tecnico della soppressa Segreteria generale straordinaria, al finanziamento delle spese connesse alla redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari in vista dell'assegnazione in proprietà agli aventi diritto delle unità immobiliari ricostruite;

g) esprime pareri tecnico-economici sui progetti degli interventi finanziati con spesa a carico dei capitoli già assegnati alla soppressa Segreteria generale straordinaria e trasferiti alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

h) provvede al rilascio del visto di congruità per gli acquisti, le forniture ed i servizi di competenza della soppressa Segreteria generale straordinaria;

i) cura la formazione e l'aggiornamento dei prezziari regionali per la concessione dei contributi e dei finanziamenti con spesa a carico dei capitoli già assegnati alla soppressa Segreteria generale straordinaria e trasferiti alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

j) coordina le attività connesse all'esercizio dei compiti consultivi affidati all'organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30;

k) provvede al pagamento delle competenze spettanti ai componenti esterni dell'organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9 della legge regionale 30/1988;

l) attende allo svolgimento dell'attività contrattuale della soppressa Segreteria generale straordinaria, esclusa quella rientrante nella competenza di altri Servizi.

L'organico del servizio, oltre al dirigente preposto, comprende 1 consigliere f.e.c., 2 consiglieri tecnici, 1 segretario amministrativo, 1 segretario contabile e 1 coadiutore dattilografo.

Tutto il personale non dirigente è dotato di PC; gli elaboratori sono collegati in rete locale.

**2. Premesse al programma**

Il programma di attività per l'anno 2002 è articolato secondo le funzioni obiettivo, i programmi e le UPB assegnate al Servizio. In relazione a ciascuna UPB viene fornita, una descrizione delle attività, delle direttive e delle risorse disponibili a bilancio in competenza pura e in competenza derivata.

Per le attività completamente vincolate, prive cioè di contenuti di discrezionalità, sono omessi gli obiettivi, i programmi e le priorità perchè impliciti nelle previsioni di legge.

**3. Funzione-obiettivo: Ricostruzione**

L'attività del servizio si colloca nelle linee di intervento finalizzate al completamento del processo di ricostruzione delle zone terremotate.

*3.1 Programma (5.4): Completamento ricostruzione zone terremotate*

*3.1.1 UPB (5.4.24.1.813): Spese diretta per l'acquisizione di beni e servizi connessi all'opera di ricostruzione*

*3.1.1.1* L'unità previsionale di base comprende attività con spesa di parte corrente riconducibile a tre filoni principali.

*3.1.1.1.1* Attività connessa a incarichi conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione regionale. Le fattispecie interessanti l'attività del Servizio sono quelle relative alla gestione dell'Organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9, legge regionale 30/1988 e agli incarichi di collaudo conferiti dal Direttore di Servizio ai sensi dell'articolo 11 legge regionale 35/1979 e successive modifiche ed integrazioni.

*3.1.1.1.2* Trasferimenti ai Comuni di fondi per la liquidazione delle spese tecniche per la realizzazione di processi di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie di cui alla legge regionale 33/1984, per il finanziamento delle spese connesse alla dismissione delle aree occupate dai prefabbricati (indennità di occupazione e spese di ripristino). Le attività connesse alle aree erano attribuite alla competenza esclusiva della soppressa figura del Segretario generale straordinario.

*3.1.1.1.3* L'acquisizione dei mezzi e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture già costituenti la Segreteria generale straordinaria, attività già di competenza esclusiva del Segretario generale straordinario.

*3.1.1.2 Direttive*

Per l'attività 3.1.1.1 si dovrà provvedere, limitatamente agli interventi appaltati anteriormente al 31 dicembre 1999 ed avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 39, 1 comma, legge regionale 1/2000, alle nomine che si rendessero necessarie ed ai successivi adempimenti amministrativi; l'attività dell'Organo di consulenza tecnica ex articolo 9, legge regionale 30/1988 dovrà alla scadenza dell'Organo fissata al 21 gennaio 2002 dal DPGR 2874/1997 essere ricondotta all'interno del Servizio; il coordinamento dell'attività dell'Organo proseguirà quindi limitatamente al periodo 1 gennaio 2002 – 20 gennaio 2002 e si limiterà alla gestione delle pratiche affidate ai nuclei di valutazione ed alla liquidazione delle competenze residue spettanti ai

membri esterni dell'Organo. Il Servizio garantirà il perfezionamento dell'istruttoria tecnica dei progetti esecutivi pervenuti.

*3.1.1.3 Risorse*

Per quanto riguarda le risorse finanziare destinate a sopperire alle necessità del settore di programma si fa rinvio alla tabella sottoriportata:

Tabella UPB 5.4.24.1.813

| ATTIVITA' | CAPITOLO | DISPONIBILITA' DI BILANCIO | |
|---|---|---|---|
| | | C.D. 2001 | C. 2002 |
| Collaudi | 461 | 33.105,36 | |
| Compensi O.C.T. L.R 30/88 | 463 | | 77.468,53 |
| Spese funzionamento SGS | 9422 | 137.561,35 | |
| Spese ripristino aree | 9438 | 980.981,30 | |
| Piani ricomposizione particellare | 9447 | 0 | 0 |

*3.1.2 UPB (5.4.24.2.811) Interventi edilizi nelle zone terremotate*

*3.1.2.1* L'unità previsionale di base raccoglie in se attività già di competenza esclusiva della soppressa figura del Segretario generale straordinario e inquadrabili nelle seguenti attività.

*3.1.2.1.1* Interventi sul patrimonio abitativo già oggetto di intervento pubblico di riparazione e/o ricostruzione; questi riguardano l'esecuzione di interventi risarcitori di opere non correttamente eseguite da imprese fallite o comunque cessate. L'attività ha carattere residuale essendo limitata alla gestione di tre interventi riammessi in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 14, commi 21–23, legge regionale 13/2000 e 5, commi 83–84, legge regionale 4/2001 ed agli adempimenti di competenza per quanto concerne il trasferimento di Comuni agli interventi di minimo abitabile.

*3.1.2.1.2* Operazioni per la chiusura tecnico-amministrativa degli interventi effettuati nell'ambito della «contabilità speciale» intestata al Segretario generale straordinario. L'attività, che si attua a valere su risorse finanziarie in conto residui, si articola in svariate subattività (approvazione atti contabilità finale e liquidazioni rate di saldo, rimborsi ai Comuni di somme anticipate dagli stessi per spese generali ed espropriazioni, pagamenti a professionisti per direzione lavori, progettazione e collaudi, eventuali spese connesse al contenzioso sugli interventi conferiti in contabilità speciale). Comporta una mole di lavoro estremamente rilevante, trattandosi di documentare all'Organo di controllo (Ragioneria generale – sede di Udine) la fase finale di un procedimento amministrativo i cui precedenti sono del tutto ignoti al medesimo, in quanto già soggetti al controllo – successivo – del Servizio dei Rendiconti della Ragioneria generale di Trieste e della Corte dei Conti. Su questo filone di attività si innesta per l'esercizio 2002 la previsione dell'articolo 5, commi 16 e 21, legge regionale finanziaria 2002 che autorizza il trasferimento a domanda a favore dei Comuni delle somme residue accantonate a fini espropriativi sui quadri economici delle opere pubbliche realizzate ai sensi degli articoli 10 e 11, legge regionale 35/1979. Alle operazioni di chiusura della soppressa contabilità speciale si possono affiancare anche quelle relative al finanziamento dei maggiori oneri per perizie suppletive e di variante per opere pubbliche sovra comunali, attività per cui sussiste una modestissima disponibilità in conto residui.

L'attività riguarda il finanziamento dell'acquisizione da parte dei Comuni delle aree su cui esistono manufatti già adibiti ad alloggi provvisori da destinare a scopi di turismo sociale e minore. L'attività è conseguente alla riapertura di termini disposta dell'articolo 5, comma 80, legge regionale finanziaria 2001; ha carattere residuale concernendo la definizione di un'unica pratica.

*3.1.2.2 Direttive*

Nell'attività di accreditamento ai Comuni di accantonamenti residui per espropriazioni per la realizzazione di opere pubbliche delegati alla Segreteria generale straordinaria, il servizio si attiverà ai fini di una preliminare ricognizione e informazione a favore delle Amministrazioni comunali interessate al fine di predisporre un provvedimento ricognitivo delle assegnazioni preliminari alla emanazione dei decreti.

*3.1.2.3 Risorse*

per quanto riguarda le risorse finanziarie destinate a sopperire alle necessità del settore di programma si fa rinvio alla tabella sottoriportata:

Tabella UPB 5.4.24.2.811

| ATTIVITA' | CAPITOLO | DISPONIBILITA' DI BILANCIO | |
|---|---|---|---|
| | | C.D. 2001 | C. 2002 |
| Anticipazione minimi abitabili | 9537 | 140.509,37 | 0 |
| Ex contabilità speciale – Minimi abit. | 466 | 361.519,23 | 0 |
| Aree villaggi turistici | 9543 | 158.841,00 | 0 |
| Interventi risarcitori | 9555 | 40.027,94 | 0 |

*3.1.3 Attività di supporto e indirizzo tecnico nell'opera di ricostruzione*

*3.1.3.1* Le attività di supporto e indirizzo tecnico, non produttive di provvedimenti di spesa di competenza del Servizio, viene delineata in questa sede per la rilevanza delle risorse umane che la stessa assorbe.

Tale attività può essere articolata in un settore a carattere operativo e in un settore ove prevalgono le funzioni più prevalentemente consultive in materia tecnica.

*3.1.3.1.1 Attività tecnico operativa*

- adempimenti finalizzati alla stipula di atti contrattuali di residua competenza della struttura;
- vigilanza sulla gestione dei lavori appaltanti e adempimenti finalizzati all'emissione dei titoli di spesa per i medesimi;
- istruttoria tecnica sui programmi e sui progetti delle opere pubbliche e di pubblica utilità e di ogni altre categorie di opera con spesa a carico dei capitoli assegnati al Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza compresa l'emissione dei pareri già di competenza Organo di Consulenza Tecnica – articolo 9, legge regionale 30/88;
- accertamenti di regolare esecuzione degli interventi privati di edilizia residenziale;
- coordinamento e supporto tecnico al Servizio a vocazione amministrativa e alle Amministrazioni comunali interessate per quanto attiene gli interventi trasferiti alle medesime in forza dell'articolo 7, commi 21, 22 e 23 della legge regionale n. 2/2000, articolo 14, commi 12-14, legge regionale 13/2000 con specifico riferimento alle problematiche relative all'aggiornamento dei costi, alle revisioni progettuali, alla predisposizione di disciplinari tipo per la Direzione lavori;
- adempimenti annessi alla cancellazione degli elenchi approvati con D.P.G.R. ai sensi dell'articolo 8, legge regionale 30/1977 di edifici danneggiati dagli eventi sismici, nei casi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 26/1988;
- adempimenti connessi alla gestione degli incarichi professionali conferiti dalla Direzione nell'ambito degli interventi nelle zone terremotate;
- supporto tecnico alla gestione delle procedure per l'affidamento dell'incarico di progettazione dell'intervento sul Castello di Colloredo di Monte Albano.

*3.1.3.1.2 Attività tecnico consultiva*

In questo settore si individuano le seguenti fattispecie.

- supporto tecnico all'Organo di indirizzo politico e al Direttore regionale nella elaborazione degli atti di rispettiva competenza;
- emanazione di atti di indirizzo tecnico tramite circolari, istruzioni tecniche e orientamento propositivi rivolti ai soggetti che beneficiano del concorso finanziario regionale con spesa a carico dei capitoli alimentati con il Fondo di Solidarietà per gli interventi nelle zone terremotate;
- consulenza tecnica all'Ufficio legislativo e legale e al Servizio degli Affari amministrativi, contabili e della consulenza nel contenzioso civile e/o amministrativo in cui sia parte l'Amministrazione regionale, limitatamente agli interventi nelle zone terremotate.

**4. Scelte di gestione risorse finanziarie**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 92, legge regionale 2/2000 la gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alla U.P.B. 5.4.24.1.813 indicate al paragrafo 3.1.1 è delegata per quanto riguarda gli atti di prenotazione fondi relativi ai capitoli 461, 463, 9422, 9438 e 9447 al Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, trattandosi di attività finanziate per lo più in competenza derivata, completamente vincolate e prive di contenuti di discrezionalità.

La gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alla UPB 5.4.24.2.811 indicata al paragrafo 3.1.2 è delegata per quanto riguarda gli atti di prenotazione fondi relativi ai capitoli 9537, 466, 9543 e 9555 al Direttore regionale dell'Edilizia e dei Servizi tecnici, trattandosi di attività finanziate per lo più in competenza derivata, completamente vincolate e prive di contenuti di discrezionalità.

---

## DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI TECNICI

**1. Premessa**

**2. Edilizia**

*2.1. Adempimenti formali e tecnici di cui alla legge regionale 27/1988*

*2.2. Demanio Regionale*

*2.3. legge regionale 46/1986*

*2.4. articolo 122 della legge regionale 7/1988 (sostituito dall'articolo 93, comma 1, lett. b) e c) dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282)*

*2.5. articolo 114 della legge regionale 52/1991*

*2.6. articolo 17 della legge regionale 18/1986*

*2.7. L. 4 novembre 1963 n. 1457 e successive modificazioni*

**3. urbanizzazioni primarie**

*3.1. legge regionale 46/1986 (artt. 8 e 31) - Ammissibilità a contributo di opere di urbanizzazione primaria - Infrastrutture civili*

*3.2. Autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio di linee elettriche*

**4. Idraulica**

*4.1. Adempimenti per concessioni di piccole derivazioni d'acqua*

*4.2. Polizia delle acque pubbliche*

*4.3. Opere idrauliche*

**5. Edilizia residenziale pubblica**

*5.1. Edilizia convenzionata*

*5.2. Edilizia agevolata*

*5.3. Sovvenzionata (articolo 27 legge regionale 24/99)*

**6. Affari amministrativi, generali e contabili**

*6.1. Istruttoria amministrativa e decretazione per concessione contributi regionali di cui alla legge regionale 53/1985*

*6.2. Istruttoria amministrativa e decretazione per concessione contributi in materia di risparmio energetico e fonti alternative di cui alla legge finanziaria 2001 - articolo 5 commi 24, 25, 26, 27 e 28.*

*6.3. Istruttoria amministrativa e decretazione per concessione contributi in materia di riqualificazione dei centri minori, borghi rurali e piazze, ai sensi dell'articolo 4 - comma 56 - della legge regionale 2/2000.*

*6.4. Istruttoria amministrativa e decretazione per concessione contributi per l'installazione di ascensori nei condomini privati, di cui alla legge finanziaria 2001 articolo 5 - commi 16 e 21.*

*6.5. Conferenza regionale dei lavori pubblici (articolo 26 legge regionale 3/2001 e articoli 7 e 8 legge regionale 26/2001 che hanno modificato la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46) e attività di controllo della rendicontazione di iniziative finanziate con fondi comunitari*

*6.6. Istruttoria per la nomina dei collaudatori (articolo 37 legge regionale 46/1986)*

*6.7. Consulenza giuridico-amministrativo-legale per tutte le competenze delle Direzioni, anche a beneficio di soggetti esterni (Enti Pubblici e soggetti privati)*

*6.8. Verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle legge regionale 27/1988, legge 1086/1971 e legge 64/1974, per costruzioni in zona sismica ed in conglomerato cementizio armato; decretazione relativa alla sospensione lavori e segnalazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di presunte violazioni di rilevanza penale.*

*6.9. Determinazione definitiva della spesa ammissibile a contributo per opere pubbliche ex legge regionale 45/1982, per le opere regionali in delegazione amministrativa e per opere di privati di interesse pubblico ex legge regionale 46/1986 (relazioni acclaranti)*

*6.10. Attività amministrativa inerente alla gestione delle pratiche contributive di cui alla legge sul Vajont (L. 1457/1963), (riguarda solo la Direzione Provinciale di Pordenone*

*6.11. Contabilità speciale - Contabilità del Funzionario Delegato per spese postali ed economali*

*6.12. Affari del personale - Protocollo ed Archivio - Copia - Attività del Vice-consegnatario - Servizi generali*

**1. Premessa**

Le Direzioni provinciali dei lavori pubblici sono state istituite, nell'ambito dell'Amministrazione Regionale, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 22/1967, al fine di esercitare, in primo luogo, le funzioni, già di competenza degli Uffici del Genio Civile, trasferite alla Regione dallo Stato, in base alle norme di attuazione dello Statuto regionale.

Successivamente, pur tenuto conto di quanto disposto dalla legge regionale n. 10/1988 in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali, con la normativa che disciplina le opere pubbliche e di interesse pubblico, con il D.P.R. n. 469/1987 di trasferimento di ulteriori competenze dallo Stato alla Regione, nonchè con la legge di riforma dell'Amministrazione regionale n. 7/1988, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 61/1988 (con la quale ultima, tra l'altro, si è instaurato un particolare rapporto collaborativo a favore della Direzione regionale dell'ambiente), le competenze delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici, così denominate dalla citata legge regionale 7/1988, si sono ulteriormente accresciute e diversificate.

Oltre ad esercitare un ruolo particolare nell'ambito dell'Amministrazione Regionale e, soprattutto, nei confronti delle Direzioni regionali competenti alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico - le Direzioni provinciali dei servizi tecnici si vedono anche riconosciute da singole leggi di settore competenze autonome, di carattere prevalentemente amministrativo (di tipo concessorio ed autorizzatorio), pari a quelle normalmente attribuite alle Direzioni regionali. Tali competenze autonome risultano ulteriormente incrementate dalle previsioni contenute nelle leggi finanziarie 2000 e 2001 (riqualificazione centri minori, borghi rurali, piazze, ascensori, risparmio energetico).

Pur non essendo soggetti programmatori di spesa, se ne riporta la descrizione dell'attività attesa la vastità e la diversità delle competenze.

**2. Edilizia**

*2.1. Adempimenti formali e tecnici di cui alla legge regionale 27/1988* (attività di verifica e vigilanza sull'osservanza delle norme tecniche specifiche nelle zone dichiarate sismiche - legge 64/1974 - e ricezione delle denunce relative alle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica - legge 1086/1971)

*2.2. Demanio Regionale*

Il Servizio Tecnico Gestione degli Immobili (istituito con legge regionale 39/1993 - articolo 15, Servizio funzionalmente dipendente dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del Patrimonio, può avvalersi di fatto - ai sensi dell'articolo 16 della legge medesima - (previa autorizzazione del Direttore regionale dell'edilizia) delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici per l'espletamento delle attribuzioni relative alla progettazione e direzione delle opere regionali nell'ambito territoriale di competenza.

*2.3. Legge regionale 46/1986 (articoli 8-13-31) ammissibilità a contributo di opere di edilizia*

La legge regionale n. 46/1986, che disciplina le opere pubbliche e d'interesse pubblico, demanda ai Direttori provinciali dei servizi tecnici la determinazione della spesa ammissibile a contributo per quanto concerne gli Enti pubblici ed il parere per beneficiari privati su tutti i progetti esecutivi di opere soggette a contribuzione. Tale attività si rivolge ad una vastità e diversità di settori (edilizia scolastica, turistica, di valore ambientale e culturale, di culto, nonché edilizia varia residuale).

Inoltre, a partire dal 2002, a seguito della soppressione del Comitato tecnico regionale, tutti i progetti, sia di opere pubbliche che di interesse pubblico che, ai sensi della medesima legge regionale n. 46/1986, avrebbero dovuto essere sottoposti al parere della sezione 7^ del Comitato tecnico regionale, saranno esaminati dalle Direzioni provinciali ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo.

Nella fase di rendicontazione dell'opera - ai sensi dell'articolo 13, ultimo comma, della legge regionale 46/1986 – vengono svolti gli adempimenti tecnici per tutte le predette tipologie di opere e viene predisposta anche la stesura della relazione acclarante la regolarità dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e gli operatori privati beneficiari dei contributi concessi dalle diverse Direzioni Regionali.

*2.4. Articolo 122 della legge regionale 7/1988 (sostituito dall'articolo 93, comma 1, lettera b) e c) dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282)*

In via collaborativa, le Direzioni provinciali garantiscono il necessario supporto tecnico alle Direzioni o Enti regionali che ne facciano richiesta anche al di fuori dei procedimenti contributivi, come progettazioni, direzione lavori, contabilità e collaudi.

*2.5. Articolo 114 della legge regionale 52/1991*

Su richiesta dei Comuni, sulla scorta della documentazione agli atti a seguito del sopralluogo di rito e della verifica dell'andamento del valore di mercato in sito, viene determinato il valore venale degli immobili in funzione dell'applicazione delle sanzioni urbanistiche.

*2.6. Articolo 17 della legge regionale 18/1986*

Con le stesse modalità e procedure sopra indicate, viene predisposto il parere di congruità per acquisti di aree o di immobili ammessi al finanziamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 18/1986 (beneficiari A.T.ER. (ex I.A.C.P.) e Comuni).

*2.7. Legge 4 novembre 1963 n. 1457 e successive modificazioni* (provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 09.10.1963)

Trattasi di competenza peculiare della Direzione provinciale di Pordenone, che comporta un'attività istruttoria tecnica, compresa la redazione di atti intermedi preordinati all'emissione del decreto di concessione (Direzione regionale dell'ambiente), nonchè sorveglianza e collaudazione. Si prevede una ripresa di tale attività in relazione al rifinanziamento del settore da parte dello Stato.

**3. Urbanizzazioni primarie**

*3.1. Legge regionale 46/1986 (articoli 8 e 31) - Ammissibilità a contributo di opere di urbanizzazione primaria - Infrastrutture civili*

Si richiama quanto già evidenziato relativamente al settore «Edilizia». Anche in questo caso tale attività attiene ad una vastità e diversità di settori (acquedotti e fognature, impianti di depurazione, metanizzazioni, smaltimento rifiuti, infrastrutture commerciali ed industriali, opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione urbana, ecc.).

*3.2. Autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio di linee elettriche*

Detta attività è esercitata ai sensi del Titolo III del R.D. 1775/1933 e dell'articolo 31 - IV comma - della legge regionale 46/1986. Le «autorizzazioni» rilasciate dagli Uffici attengono a tutte le linee elettriche fino a 150.000 Volt e comportano, oltre che risvolti tecnici, anche amministrativi di particolare rilevanza, in quanto con il decreto autorizzativo viene tra l'altro accertata e dichiarata (se richiesta) la pubblica utilità dell'opera.

**4. Idraulica**

*4.1. Adempimenti per concessioni di piccole derivazioni d'acqua*

Le Direzioni provinciali espletano, per conto della Direzione regionale dell'ambiente, attività istruttoria in materia di concessioni di piccole derivazioni d'ac-

qua (IPD), di ricerca di acque sotterranee (IRA) e di licenze di attingimento.

La deliberazione giuntale n. 4031 del 21 dicembre 2000, nelle more della riorganizzazione delle Direzioni Provinciali, ha loro attribuito anche il compito di predisporre gli schemi dei vari decreti di concessione, di autorizzazione, di collaudo, sia delle pratiche in trattazione, sia di quelle già trasmesse a suo tempo alla citata Direzione regionale, per la decretazione.

*4.2. Polizia delle acque pubbliche*

Relativamente all'attività di polizia delle acque pubbliche (trasferita alla Regione ai sensi del DPR 469/1987), la competenza delle Direzioni provinciali è riferita all'istruttoria: ricezione delle domande e riscontro ai sensi della legge regionale 29/1992; esame degli atti tecnici; eventuale sopralluogo; formulazione del parere e trasmissione alla Direzione regionale dell'ambiente.

Oltre alla normale attività istruttoria inerente le istanze di nulla-osta idraulico (in costante aumento), sono sempre più numerose le segnalazioni per la verifica sul territorio di inosservanza delle vigenti norme e di situazioni di potenziale pericolo derivante da esondazioni per cause varie.

*4.3. Opere idrauliche*

La legge regionale 7/1988, come modificata dalla legge regionale 61/1988, attribuisce alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici particolari compiti di collaborazione nei confronti della Direzione regionale dell'ambiente circa l'esecuzione di opere idrauliche.

In questo ambito le Direzioni provinciali svolgono l'accertamento di conformità delle opere di sistemazione idraulica date in delegazione amministrativa. In particolare tali accertamenti riguardano la conformità dei lavori eseguiti al progetto esecutivo o successive perizie, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo e contabile.

**5. Edilizia residenziale pubblica**

*5.1. Edilizia convenzionata* (legge regionale 1/1982, n.75 e successive modifiche ed integrazioni)

La gestione delle pratiche contributive di edilizia convenzionata comporta lo svolgimento di molteplici attività. Particolarmente impegnativa è l'istruttoria amministrativa finalizzata all'emissione dei provvedimenti di impegno, di erogazione di semestralità in via anticipata, di liquidazioni definitive e frazionamenti dei contributi. Analogo impegno richiede l'istruttoria relativa ai decreti cosiddetti «atipici», quali revoche ed eventuali recuperi di somme, a seguito di violazione di obblighi, estinzioni in via anticipata di mutui o anticipazioni, subentri o cambio di intestazione del beneficio a causa di decessi o separazioni, rideterminazioni a seguito di rinegoziazioni dei tassi d'interesse, rateazioni di crediti, annullamento di crediti inesigibili.

L'attività comprende, inoltre, gli adempimenti relativi alle istanze di assenso alla cancellazione delle ipoteche, nonché un'attività di più specifico contenuto giuridico nel predisporre relazioni per controdeduzioni ai ricorsi al T.A.R., relazioni e conteggi per l'Ufficio legale per il recupero coattivo dei crediti, nel formulare quesiti in merito a particolari problematiche e nel rispondere a rilievi formulati dall'Organo di controllo;

*5.2. Edilizia agevolata* (legge regionale 1/1982. n. 75 e successive modifiche ed integrazioni)

La gestione delle pratiche di edilizia agevolata, con esclusione della fase di concessione e liquidazione dei contributi non più di competenza, comporta lo svolgimento di attività analoghe a quelle sopra descritte inerenti l'edilizia convenzionata. Peraltro, pur essendo tale competenza residuale, risulta, comunque, impegnativa per quanto riguarda la cosiddetta decretazione atipica, dato il consistente numero di segnalazioni relative soprattutto ad estinzioni di mutuo in via anticipata,estinzioni anticipate del debito residuo ex articolo 94, separazioni coniugali ecc.

L'impegno per l'Ufficio è rilevante sul piano quantitativo, ma soprattutto su quello qualitativo, in considerazione del fatto che l'attività istruttoria comporta, da parte dei funzionari una preparazione approfondita ed un costante aggiornamento sia per quanto riguarda la normativa di settore sia per quella inerente specifiche materie quali la legislazione anti-mafia, la semplificazione della documentazione amministrativa, l'imposta di bollo, la normativa in materia di usura.

*5.3. Sovvenzionata (articolo 27, legge regionale 24/99)*

L'attività si esplica nella istruttoria ai fini della determinazione della spesa ammissibile su progetti presentati dagli organi predisposti (A.T.E.R. – ex I.A.C.P. e Comuni).

**6. Affari amministrativi, generali e contabili**

*6.1. Istruttoria amministrativa e decretazione per concessione contributi regionali di cui alla legge regionale 53/1985 (edilizia di culto)*

L'attività relativa a tali pratiche riguarderà sia l'esame degli elaborati progettuali, sia la procedura di concessione ed erogazione dei contributi, sia la verifica della regolare esecuzione degli interventi ammessi.

*6.2. Istruttoria amministrativa e decretazione per concessione contributi in materia di risparmio energetico e fonti alternative di cui alla legge finanziaria 2001 - articolo 5 commi 24, 25, 26, 27 e 28.*

Trattasi di una nuova competenza (anche se simile a quella precedentemente svolta ai sensi della legge 10/1991), attribuita autonomamente alle Direzioni pro-

vinciali, le cui modalità di svolgimento sono state determinate con apposito Regolamento.

L'attività relativa a tali pratiche riguarda innanzitutto l'istruttoria delle domande pervenute entro i termini fissati dal bando, pubblicato il 12 settembre 2001, con l'esame degli elaborati progettuali, successivamente la procedura di concessione ed erogazione dei contributi, ed infine la verifica della regolare esecuzione degli interventi ammessi.

*6.3. Istruttoria amministrativa e decretazione per concessione contributi in materia di riqualificazione dei centri minori, borghi rurali e piazze, ai sensi dell'articolo 4 - comma 56 - della legge regionale 2/2000.*

Trattasi di una nuova competenza attribuita autonomamente alle Direzioni provinciali che comporta l'esame istruttorio e la conseguente attività di emissione dei decreti di concessione ed erogazione dei contributi in argomento.

*6.4. Istruttoria amministrativa e decretazione per concessione contributi per l'installazione di ascensori nei condomini privati, di cui alla legge finanziaria 2001 articolo 5 - commi 16 e 21.*

Trattasi di una nuova competenza, attribuita autonomamente alle Direzioni provinciali, le cui modalità di svolgimento sono state determinate da apposito Regolamento.

L'attività relativa a tali pratiche riguarderà innanzitutto l'istruttoria delle domande pervenute entro i termini fissati dal bando, pubblicato il 22 agosto 2001 e inserite in graduatoria, con l'esame degli elaborati progettuali, la procedura di concessione ed erogazione dei contributi, ed infine la verifica della regolare esecuzione degli interventi ammessi.

*6.5. Conferenza regionale dei lavori pubblici (articolo 26 legge regionale 3/2001 e articoli 7 e 8, legge regionale 26/2001 che hanno modificato la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46) e attività di controllo della rendicontazione di iniziative finanziate con fondi comunitari*

Trattasi di una nuova competenza attribuita alle Direzioni provinciali, particolarmente rilevante sul piano qualitativo per la professionalità e l'impegno richiesti, nonché di grandissimo interesse per gli Enti locali ed altri Enti per le finalità di accelerazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento perseguite con l'istituzione della Conferenza regionale dei lavori pubblici. Alla Conferenza infatti partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto ed al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente, nonché gli Enti locali interessati.

In ottemperanza alle disposizioni Comunitarie che prevedono la separazione delle strutture che erogano i finanziamenti da quelle che controllano le iniziative realizzate, le Direzioni provinciali dei servizi tecnici cureranno la verifica della rendicontazione delle iniziative finanziate dalla Direzione regionale. Sono in corso le verifiche sui programmi comunitari conclusi Konver e obiettivo 2 1997-1999. Nel prossimo futuro oltre alla verifica conclusiva delle attività realizzate, le Direzioni provinciali avranno il compito di provvedere al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati.

*6.6. Istruttoria per la nomina dei collaudatori (articolo 37, legge regionale 46/1986)*

Trattasi di attività avente ad oggetto la verifica della completezza e della regolarità della documentazione contabile, come disposto dalla circolare n. 9 del 12 giugno 1987, con l'indicazione dell'importo dello stato finale dei lavori a base d'asta, dei nominativi dei professionisti intervenuti direttamente sui lavori e pertanto incompatibili con la nomina a collaudatore, nonché l'individuazione delle categorie principali delle opere eseguite.

*6.7. Consulenza giuridico-amministrativo-legale per tutte le competenze delle Direzioni, anche a beneficio di soggetti esterni (Enti pubblici e soggetti privati)*

Tale attività comprende la verifica della normativa e della giurisprudenza ai fini del puntuale aggiornamento di tutti i dipendenti della Direzione provinciale, nonchè la consulenza, e la predisposizione di relazioni, osservazioni sui disegni di legge, controdeduzioni a ricorsi al T.A.R. o al Capo dello Stato.

*6.8. Verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle legge regionale 27/1988, legge 1086/1971 e legge 64/1974, per costruzioni in zona sismica ed in conglomerato cementizio armato; decretazione relativa alla sospensione lavori e segnalazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di presunte violazioni di rilevanza penale.*

Per le costruzioni in zona sismica ed in conglomerato cementizio armato le Direzioni provinciali svolgono le funzioni originariamente attribuite all'Ufficio del Genio civile anche con riguardo a questi compiti inerenti la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge.

A seguito di richieste di accertamento circa presunte violazioni, da parte dei Comuni, effettuate le valutazioni di natura tecnica, le Direzioni provinciali provvedono a trasmettere apposite relazioni alle Procure della Repubblica competenti con gli esiti dei compiuti accertamenti. Nel caso in cui i lavori oggetto di segnalazione non fossero ancora conclusi, viene inoltre svolta attività di decretazione finalizzata alla loro sospensione.

Analogamente, le Direzioni provinciali provvedono in ogni altro caso di presunte violazioni di norme penali, accertate nello svolgimento delle proprie attività d'ufficio.

*6.9. Determinazione definitiva della spesa ammissibile a contributo per opere pubbliche ex legge regionale 45/1982, per le opere regionali in delegazione amministrativa e per opere di privati di interesse pubblico ex legge regionale 46/1986 (relazioni acclaranti)*

Tale attività rientra nell'ambito delle competenze esercitate dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici a favore delle diverse Direzioni regionali per opere di edilizia varia (residenziale sovvenzionata, sanitaria, sportiva, socio-assistenziale, culturale, cimiteriale, municipale, ed inoltre: opere idrauliche, di smaltimento rifiuti, igieniche e sanitarie, impianti di depurazione, acquedotti, fognature, zone industriali e commerciali, infrastrutture primarie varie, ..........).

*6.10. Attività amministrativa inerente alla gestione delle pratiche contributive di cui alla legge sul Vajont (legge 1457/1963), (riguarda solo la Direzione provinciale di Pordenone)*

Trattasi di attività istruttoria amministrativa, compresa la redazione di atti intermedi preordinati all'emissione del decreto di concessione (di competenza della Direzione regionale dell'ambiente).

*6.11. Contabilità speciale - Contabilità del Funzionario delegato per spese postali ed economali*

La contabilità speciale inerisce alla gestione dei depositi in conto corrente presso la Tesoreria Regionale per le spese di istruttoria e sorveglianza relative alle concessioni di piccole derivazioni e alle licenze di attingimento di acque pubbliche, nonchè alle ricerche di acque sotterranee.

La contabilità del Funzionario delegato inerisce alla gestione degli ordini di accreditamento per spese postali ed economali necessarie al funzionamento dell'Ufficio.

*6.12. Affari del personale - Protocollo ed Archivio - Copia - Attività del Vice-consegnatario - Servizi generali*

Oltre alle competenze di rilevanza «esterna», le Direzioni provinciali - essendo uffici periferici - devono farsi carico autonomamente di tutte quelle attività organizzative e gestionali interne che, di solito, non spettano ai singoli Servizi, bensì alle Direzioni regionali.

Le stesse dimensioni degli uffici determinano inoltre una conseguente attività di rilievo da parte del Vice-consegnatario.

---

## APPENDICE

## RIEPILOGO DELLE SCELTE DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 22/2/2000 n. 2, è delegata, per quanto riguarda l'adozione degli atti di prenotazione dei fondi, al Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici la gestione delle risorse finanziarie allocate nei capitoli assegnati alle U.P.B. indicate nel seguente prospetto, trattandosi di attività prive di contenuti di discrezionalità:

| U.P.B. | CAPITOLO |
|---|---|
| 5.1.24.2.159. | Tutti i capitoli tranne 3284 |
| 5.1.24.2.865. | 3242 |
| 5.3.24.2.177. | 3364 e 3374, 3389 |
| 5.2.24.2.433 | 3310,3327,3334,3335 |
| 5.2.24.2.788 | 3350,3351,3352,3354 |
| 5.3.24.2.174 | 3370,3372,3373 |
| 5.3.24.2.176 | 3375,3376 |
| 52.3.24.1.1635 | 9405 |
| 2.2.24.2.945 | 9596 |
| 5.4.24.1.636 | 9411,9412,9418,9421,9452,9453 |
| 5.4.24.1.638 | 9441, 9448, 9454 |
| 5.4.24.1.640 | 9450 |
| 5.4.24.1.642 | 9455 |
| 5.4.24.2.644 | 9508, 9509, 9510,9515, 9521, 9526, 9533, 9538, 9540, 9541, 9545, 9549, 9553, 9562, 9570 |
| 5.4.24.1.813 | 461,463,9422,9438,9447 |
| 5.4.24.2.811 | 9537,466,9543,9555 |

La gestione delle risorse disponibili sui capitoli 3304 (Mediocredito), 3380 (Trieste), 3431 (Villa Vicentina), 3378 (Casa dei Friulani), 3383 (Cividale del Friuli), 3347 (Gemona del Friuli), 3400 (Osoppo), 3403 (Aquileia), 3440 (S.Egidio) rimane in capo al Direttore del Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, trattandosi di capitoli con beneficiario definito.

La gestione delle risorse disponibili sul capitolo 1671 rimane in capo al Direttore del Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico nell'edilizia e nell'arredo urbano, trattandosi di capitolo con beneficiario definito.

La gestione delle risorse disponibili sui capitoli 9512 (parte), 9542, 9589, 9593, 9599 e 9601 rimane in capo al Direttore del Servizio degli affari amministrativi e contabili e della consulenza , trattandosi di capitoli con beneficiario definito.

La gestione dei rimanenti capitoli è riservata alla Giunta regionale.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Franco Scubogna

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE
Servizio dell'idraulica

**Istanza di autorizzazione alla ricerca di acque minerali e acqua di fonte in Comune di Cordenons, Ditta C.D.S. Immobiliare S.r.l.**

Si rende noto che il titolare della Società «C.D.S. Immobiliare» di Cordenons ha presentato la seguente istanza:

Il sottoscritto Sig. Scian Sante nato a Pordenone il 4 febbraio 1968, in qualità di legale rappresentante della Società «C.D.S. Immobiliare» S.r.l., con sede in Cordenons (Pordenone) via Sclavons nc. 50/1, c.f. e Partita I.V.A. 01414880938, con la presente

CHIEDE

ai sensi della legislazione vigente (R.D. 1443/1927 e successive), il rilascio del permesso di ricerca per acque minerali nell'area sita in Comune di Cordenons, Provincia di Pordenone.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO:
ing. Roberto Schak

---

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

**Comune di Codroipo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dei centri storici delle frazioni di Muscletto, Rividischia, San Martino, e San Pietro, denominato «Murisans».**

Con deliberazione consiliare n. 100 del 20 dicembre 2001, il Comune di Codroipo ha parzialmente accolto le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dei centri storici delle frazioni di Muscletto, Rividischia, San Martino e San Pietro, denominato «Murisans», ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

---

**Comune di San Quirino. Avviso di approvazione dei Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa pubblica denominati «Piazza di San Quirino» e «Parco di Villa Cattaneo».**

Con deliberazione consiliare n. 25 del 27 marzo 2002, il Comune di San Quirino ha parzialmente accolto le osservazioni presentate ai Piani regolatori particolareggiati comunali di iniziativa pubblica denominati «Piazza di San Quirino» e «Parco di Villa Cattaneo», ed ha approvato i Piani medesimi, modificati di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

---

PARTE TERZA

# CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
TRIESTE

**Regolamento per il trattamento dei dati di carattere giudiziario di cui all'articolo 24 della legge 675/1996 idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere A) e D), 2 e 3 del Codice di procedura penale.**

Art. 1

*Denominazione del trattamento e tipi di dati trattati*

1. Nella gestione del rapporto di lavoro del personale regionale in servizio presso l'Agenzia regionale per l'impiego, gli uffici competenti della stessa trattano dati di carattere giudiziario di cui all'articolo 24 della legge 675/1996 idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale nonché provvedimenti analoghi.

Art. 2

*Fonte normativa*

1. Le fonti normative relative alle attività cui è collegato il trattamento dei dati oggetto del presente regolamento si individuano nella legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni e integrazioni, nonché nelle norme regionali vigenti in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.

Art. 3

*Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento*

1. Ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, si con-

siderano di rilevante interesse pubblico, tra le altre, le attività dirette all'instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro e, nell'ambito delle stesse, i trattamenti svolti al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio ed il trasferimento di sede per incompatibilità.

Art. 4

*Operazioni eseguite*

1. I dati di cui all'articolo 1 sono raccolti dagli uffici competenti dell'Agenzia regionale per l'impiego presso gli interessati e presso terzi e sono elaborati in forma cartacea.

2. Nell'ambito delle finalità del trattamento i dati di cui all'articolo 1 potranno essere conservati, rettificati e cancellati nonché potranno essere utilizzati al fine di consultazione interna.

Art. 5

*Comunicazione dei dati*

1. I dati di cui all'articolo 1 possono essere comunicati:

- alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza, in particolare quelli a carattere disciplinare, nonché quelli relativi al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti;
- all'Ufficio legislativo e legale della Regione per ragioni di assistenza legale e di patrocinio:
- alle Direzioni regionali, ivi compresa la Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale, in applicazione di norme e circolari vigenti;
- alla Magistratura in applicazione delle leggi vigenti.

Art. 6

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE:
dott. Giuseppe Capurso

*(adottato con decreto del Commissario dell'Agenzia regionale per l'impiego 31 maggio 2002, n. 15 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2002, n. 1991).*

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

**Avviso di gara esperita per l'affidamento del servizio «Centri Estivi» per la scuola materna, elementare e media inferiore del Comune di Grado - triennio 2002-2004.**

Il Responsabile del Servizio-cultura-pubblica istruzione-sport-politiche giovanili rende noto l'esito della gara per l'affidamento del servizio «Centri Estivi» per la scuola materna, elementare e media inferiore del Comune di Grado - Triennio 2002-2004.

*Procedura e criterio di aggiudicazione:* asta pubblica ad unico e definitivo incanto con criterio di cui all'articolo 23, comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

*Data di aggiudicazione:* 9 maggio 2002;

*Numero di partecipanti:* 2 (due);

*Aggiudicataria:* Cooperativa Sociale Universiis a r.l. - via della Prefettura, 23/b - 33100 Udine;

*Importo aggiudicato:* netto euro 229.788,14.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott.ssa Flavia Moimas

COMUNE DI RONCHIS
(Udine)

**Estratto dell'avviso d'asta pubblica per l'acquisto di un autoveicolo Pick-Up per la Protezione Civile.**

(Importo a base d'asta euro 30.000).

Il responsabile dell'unità organizzativa n. 3 in esecuzione delle deliberazioni di Giunta comunale n. 33 del 10 marzo 2001, n. 29 del 23 febbraio 2002, n. 42 del 23 aprile 2002 e della determinazione dirigenziale n. 470 del 30 maggio 2002

RENDE NOTO CHE

questa Amministrazione comunale (con sede in corso Italia 72, telefono 0431/56014, telefax 0431/56481, e-mail: polizia.municipale@com-ronchis.fvg.it) ha indetto un'asta pubblica ad unico incanto, mediante offerte segrete (articolo 73 lettera C del regio decreto 23 maggio 1924, n. 287) per l'acquisto di un autoveicolo Pick-up per la Protezione civile comunale.

L'importo a base d'asta ammonta a euro 30.000 I.V.A. inclusa.

Per prendere parte all'asta pubblica, che si terrà il giorno 9 luglio 2002 alle ore 13.00 presso la sede comunale, le ditte interessate dovranno far pervenire all'ufficio protocollo del Comune, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 9 luglio 2002 la documentazione elencata nel bando di gara.

I documenti necessari per la partecipazione alla gara sono disponibili e potranno essere ritirati in copia presso l'Ufficio di Polizia municipale, corso Italia 72, 33050 Ronchis, telefono 0431/56014, durante l'orario di apertura al pubblico.

Ronchis, 30 maggio 2002

IL RESPONSABILE DELL'U.O. N. 3
per. ind. Renzo Maniero

---

COMUNE DI TRIESTE

**Bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di sostegno socio-assistenziale in favore di alunni portatori di handicap per l'integrazione scolastica nell'ambito di ogni ordine e grado di scuola.**

*1) Ente appaltante:* Comune di Trieste - n. Partita I.V.A. 00210240321 - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste - Telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

*2) Categoria 25 - C P C 93*

Servizio di sostegno socio-assistenziale in favore di alunni portatori di handicap per l'integrazione scolastica nell'ambito di ogni ordine e grado di scuola.

Importo massimo complessivo euro 2.043.126,34 + I.V.A.

*3) Luogo di esecuzione:* Trieste

*4)-b) Riferimenti legislativi:*

Articolo 4 regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440;

Articolo 91 regio decreto 23 maggio 1924 n. 827;

Articolo 8 - comma 3 - del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157

*5) / 6) / 7) Durata del servizio:*

Il servizio avrà durata per gli anni scolastici 2002-2003 e 2003-2004.

*8) Documenti:*

a) Copia del bando integrale e del Capitolato Speciale d'Appalto, unitamente agli allegati necessari per la predisposizione dell'offerta progetto, possono essere richiesti e ritirati al Comune di Trieste - Area Servizi Sociali e Sanitari - via Mazzini n. 25 - I piano - stanza n. 101 - telefono 040/6754642.

*9)* - a) Saranno ammessi ad assistere alla presa d'atto del pervenimento delle offerte i legali rappresentanti delle ditte offerenti oppure coloro che abbiano ricevuto dalle stesse apposito mandato.

b) Data - Ora e luogo della presa d'atto del pervenimento delle offerte:

Il giorno 12 luglio 2002 alle ore 10.00 presso il Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - via Procureria n. 2 - IV° piano.

*10) Cauzioni:*

provvisoria pari ad euro 40.862,53; definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione da costituire secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

*11) Finanziamento e pagamenti:*

Bilancio comunale, con pagamenti mensili.

*12)* Possono partecipare alla gara anche Raggruppamenti di Prestatori di Servizi.

*13) Condizioni minime:*

**1) Per tutti i concorrenti:**

a) la ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Comunale (via S. Pellico n. 3) comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio di euro 40.862,53 (quarantamilaottocentosessantadue/cinquantatre).

La cauzione provvisoria può essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi della legge n. 348/82;

b) il Capitolato Speciale d'Appalto, debitamente firmato per accettazione;

c) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, se cooperative;

d) copia del bilancio degli ultimi due esercizi;

e) relazione che illustri in maniera esauriente le referenze ed i curricula dell'Impresa nel settore di attività inerente alla gara con l'indicazione dei servizi resi in passato;

f) dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
- i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o l'espressa precisazione che non vi sono altri Amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre il dichiarante;

ed attestante:

- l'iscrizione alla Camera di Commercio (e, per le Cooperative, anche al Registro regionale delle Cooperative);
- la capacità del dichiarante di impegnare l'Ente appaltatore;
- l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
- che ai dipendenti vengono corrisposte le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e che ai soci lavoratori delle Cooperative viene garantito un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;
- l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
- di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- l'inesistenza di provvedimenti di natura interdittiva a seguito del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
- di possedere una struttura imprenditoriale ed organizzativa adeguata alla buona gestione del servizio;
- di aver sviluppato un fatturato complessivo negli ultimi tre anni e nel settore di attività analoga a quello del servizio in affidamento pari ad almeno l'importo di euro 2.043.126,34;
- di essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell'entità, della qualità e tipologia dei servizi e del numero di educatori da impiegare nello stesso;
- l'indicazione degli estremi del contratto di lavoro che l'Ente appaltatore si impegna ad applicare in osservanza a quanto specificato all'articolo 12 del Capitolato speciale e la disponibilità a fornirne copia se richiesto dall'Amministrazione.

**2) Per i raggruppamenti di prestatori di servizi**

Il Raggruppamento, consentito esclusivamente fra soggetti aventi esperienze analoghe a quelle oggetto del presente servizio dovrà garantire nel suo complesso i requisiti economici richiesti (fatturato) e ciascun componente del medesimo dovrà presentare tutta la documentazione di cui sopra ad eccezione del deposito cauzionale provvisorio che potrà essere presentato dalla sola Impresa Capogruppo.

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli Enti raggruppati e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Enti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Enti si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65.

L'Ente partecipante a titolo individuale o facente parte di un Raggruppamento temporaneo non può far parte di altri raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'Ente stesso e dei Raggruppamenti cui esso partecipi.

**3) Per i concorrenti stranieri**

Per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (articolo 33 - II comma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

*14) Svincolo dall'offerta:*

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione.

*15) Criteri di aggiudicazione:*

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore, tenendo conto dei seguenti elementi:

1) Progetto tecnico massimo punti 60
2) Offerta economica massimo punti 40

*16) Altre informazioni:*

I soggetti interessati a partecipare all'appalto-concorso dovranno far pervenire al Protocollo generale del Comune di Trieste, con qualsiasi mezzo il loro progetto/offerta, redatto in lingua italiana, contenuto in un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, da inoltrare al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 e recante oltre all'indicazione della ditta mittente la seguente scritta:

«Offerta per l'appalto concorso per il servizio di sostegno socio-assistenziale per l'integrazione scolastica di alunni portatori di handicap».

Il termine di pervenimento dell'offerta viene stabilito nelle ore 12 del giorno 11 luglio 2002 intendendosi il Comune esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sono ammesse proroghe.

**Formulazione dell'offerta:**

Il plico dovrà contenere le seguenti tre buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Busta A: Detta busta dovrà recare all'esterno l'intestazione - Busta «A» - »Offerta per ...» e la medesima scritta di cui sopra già apposta sul plico. Nella stessa va inserita l'offerta economica, oltre alle schede, allegati A, B e C al Capitolato Speciale d'Appalto, da compilare, secondo quanto proposto, e sottoscrivere.

Nella busta dell'offerta economica non vanno inseriti altri documenti.

L'offerta redatta in lingua italiana, stesa su carta bollata e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà contenere:

1) l'espressa menzione che la ditta accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti richiamati;
2) l'indicazione del domicilio fiscale, dell'indirizzo della ditta e delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare;
3) l'indicazione del codice fiscale e del numero di Partita I.V.A., nonché del codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di Partita I.V.A. che deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe tributaria);
4) l'indicazione della parte dell'appalto che l'Ente appaltatore intenda eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Essa dovrà venir formulata come segue:

L'offerta dovrà essere indicata nel suo valore globale, I.V.A. esclusa, e dovrà essere inoltre disaggregata in tutti gli elementi idonei alla sua valutazione.

Dovrà indicare altresì il costo orario degli operatori da impiegare e gli altri elementi economici connessi al servizio, disaggregati in modo da consentire la loro valutazione.

Il costo orario degli operatori comprensivo dei costi d'appalto, di ogni altra incidenza e di I.V.A. non dovrà superare il valore massimo di euro 14,39 (quattordici/trentanove) + I.V.A.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, nè essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Busta B: Detta busta dovrà portare all'esterno l'intestazione - Busta «B» - «progetto per ...» e la medesima scritta di cui sopra, già apposta sul plico.

Gli elementi da sviluppare nel progetto sono:

- conoscenza degli aspetti generali e di dettaglio relativi alla tematica dell'handicap e degli aspetti generali del contesto sociale e culturale con cui si opera; 4 pagine
- soluzioni organizzative che l'ente appaltatore intende adottare per il perseguimento dei compiti delineati all'articolo 2 del Capitolato Speciale d'Appalto; tenendo conto di quanto previsto al successivo articolo 10 del medesimo Capitolato dovranno essere espressamente previsti meccanismi di sostituzione del personale temporaneamente impossibilitato a seguire l'utente e indicati i tempi necessari per effettuare tali sostituzioni; 10 pagine
- struttura organizzativa dell'ente appaltatore per lo svolgimento del servizio e metodologie operative; dovrà essere espressamente indicata la professionalità e specializzazione acquisite dall'ente appaltatore nel settore dell'handicap da parte del personale; 4 pagine
- ipotesi innovative sull'organizzazione e sulle attività del servizio; 4 pagine
- criteri di valutazione dell'efficacia degli interventi programmati, per un monitoraggio delle prestazioni effettuate e dei risultati conseguiti, allegando anche schede o documentazione-tipo idonea allo scopo; 2 pagine
- piano formativo; 1 pagina

Il materiale per complessive 25 pagine deve essere inviato in 4 copie.

Busta C: Detta busta deve portare all'esterno l'indicazione - Busta «C» - «Documenti per ...» e la medesima scritta di cui sopra, già apposta sul plico.

In detto plico dovranno essere inclusi i documenti indicati al precedente punto 13).

La mancata o incompleta presentazione dei documenti di cui sopra, nei modi e nei termini indicati, comporterà l'esclusione dalla gara.

Le offerte non potranno prevedere globalmente meno di 141.800 ore lavorative.

I progetti-offerta ammessi alla gara saranno sottoposti all'esame della Commissione giudicatrice appositamente nominata la quale li esaminerà valutando gli elementi di cui al precedente punto 15).

La Commissione giudicatrice dovrà, ai fini della valutazione del progetto tecnico, considerare principalmente i seguenti punti:

pagine: 4 punteggio: 10

• conoscenza degli aspetti generali e di dettaglio relativi alla tematica dell'handicap e degli aspetti generali del contesto sociale e culturale con cui si opera.

pagine: 10 punteggio: 20

• soluzioni organizzative che l'ente appaltatore intende adottare per il perseguimento dei compiti delineati dall'articolo 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

pagine: 4 punteggio: 10

• struttura organizzativa e tecnico programmatoria dell'ente appaltatore.

pagine: 2 punteggio: 5

• criteri e modelli di valutazione degli interventi.

pagine: 4 punteggio: 10

• ipotesi innovative sull'organizzazione e sulle attività del servizio.

pagine: 1 punteggio: 5

• piano formativo.

L'individuazione dei coefficienti di valutazione degli indicatori di qualità del progetto tecnico verrà effettuata dalla Commissione stessa prima di procedere all'esame dei progetti.

L'offerta economica verrà valutata secondo il criterio di proporzionalità inversa (o iperbolico) espresso secondo la seguente formula:

$$p = pM \times \frac{Pm}{P}$$

in cui: p = punteggio da attribuire;

P = prezzo dell'offerta considerata;

pM = punteggio massimo attribuibile (40 punti)

Pm = prezzo della minore offerta.

La Commissione designerà, con rapporto motivato, l'offerta ritenuta migliore, risultante dalla sommatoria dei due indicatori qualità/prezzo.

Potrà inoltre proporre all'Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni da richiedere all'offerta migliore.

L'Amministrazione si riserva di non accogliere eventuali proposte di servizi non ritenute necessarie o comunque non rientranti nei propri programmi, come pure di proporre modifiche qualitative e quantitative al progetto ritenuto migliore, le quali non alterino le caratteristiche essenziali dell'appalto.

L'Ente appaltante potrà far propria la proposta della Commissione giudicatrice o non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse.

L'Ente appaltante potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

L'aggiudicazione del servizio di cui trattasi s'intende condizionata all'osservanza del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

L'Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità relativamente alle autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da Pubbliche amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.

Trieste, 31 maggio 2002

IL DIRETTORE DI AREA:
dott.ssa Giuliana Cicognani

---

DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO
Servizio del Provveditorato
TRIESTE

**Bando di gara mediante procedura ristretta per la fornitura di un servizio di gestione e manutenzione del sistema di telefonia e per la fornitura dei collegamenti della rete telefonica.**

Decreti legislativi 157/1995 - 65/2000 - Direttive 92/50/CEE - 97/52/CE

*1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di telefax dell'Amministrazione:*

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale affari finanziari e patrimonio - Servizio provveditorato - corso Cavour n. 1 - 34132 Trieste

Telefono: (+39)040/3772232 - 3772088 fax: (+39)040/3772383

*2. Categoria di servizio e descrizione:*

Appalto concorso per la fornitura di un servizio di gestione e manutenzione del sistema di telefonia e per la fornitura dei collegamenti della rete telefonica per un importo complessivo presunto stimato in euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00) I.V.A. esclusa.

Numero di riferimento: C.P.C.: C.P.V.: 64201000-5

*3. Luogo di esecuzione:*

Nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia

*4. a) Indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione in*

*forza di disposizioni legislative regolamentari o amministrative.*

Possono partecipare alla gara Imprese, Associazioni Temporanee d'Imprese, nonché Consorzi di Imprese, in possesso dei requisiti di legge e muniti delle prescritte autorizzazioni ministeriali;

*b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:*

legge 109/1991 e D.M. 314/1992 nonché altre norme espressamente indicate in bando ed in capitolato d'oneri.

*c) Obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:*

solo in caso di aggiudicazione.

*5. Indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di presentare offerte per una parte di servizi in questione:*

esclusione di forniture parziali.

*6. Numero di prestatori di servizio che verranno invitati a presentare offerte:*

Tutte le Imprese che avranno documentato i requisiti richiesti dal bando. Non si procederà alla gara a procedura ristretta nel caso siano state dichiarate idonee meno di tre imprese.

*7. Divieti di varianti:*

salvo quelle consentite da capitolato.

*8. Durata del contratto:*

Dalla data di avviamento del servizio fino al 31 dicembre 2004 con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2005.

*9. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizio al quale sia aggiudicato l'appalto:*

ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 157/1995 si applicano le disposizioni sui raggruppamenti di imprese contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 358/1992.

Le imprese che intendono partecipare in raggruppamento, oltre a dichiararlo in sede di domanda di partecipazione, dovranno specificare le parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole ditte.

La documentazione richiesta dovrà essere presentata da ciascuna Impresa. La domanda, se unica, dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese ed indicare l'eventuale capogruppo.

*10. a)*

*b) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:*

23 luglio 2002.

*c) Indirizzo al quale vanno inviate:*

Direzione regionale affari finanziari e patrimonio - Servizio del provveditorato - corso Cavour, 1 - 34132 Trieste.

*d) Lingua in cui le domande devono essere redatte:*

Lingua italiana.

*11. Termine entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte:*

Entro 20 giorni dopo il termine di ricezione delle domande.

*12. Cauzioni richieste:*

- cauzione provvisoria euro 40.000,00
- cauzione definitiva in caso di aggiudicazione in misura pari al 5% del prezzo d'appalto.

*13. Informazioni relative alla posizione dei fornitori nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico che devono essere soddisfatte:*

Le imprese interessate - pena l'esclusione dalla gara - dovranno produrre in busta chiusa (riportante all'esterno la denominazione della/e Impresa/e e l'oggetto della gara) i seguenti documenti:

1. domanda di partecipazione in bollo da euro 10,33 a firma del legale rappresentante o dell'eventuale procuratore.
2. Copia fotostatica di documento d'identità, in corso di validità del legale rappresentante e dell'eventuale procuratore firmatario.
3. Dichiarazione/i sostitutiva/e di certificazione che riporti:
   - Denominazione o ragione sociale, sede, partita I.V.A. e/o numero di codice fiscale e nome del legale rappresentante o delle persone autorizzate ad impegnare legalmente l'Impresa e di eventuali procuratori firmatari;
   - (per le imprese operanti in Italia) che l'Impresa è iscritta nel registro delle Imprese, istituito presso le Camere di Commercio, per l'attività oggetto dell'appalto e che nell'ultimo quinquennio non risulta a carico della stessa dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
   - di essere possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla legge n. 109/1991 e D.M. 314/1992;

- che non esiste nessuna delle cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 358/1992.
- (per Raggruppamenti) che in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno alla disciplina dell'articolo 10 del decreto legislativo 358/1992 e successive modificazioni, nonché l'indicazione dell'impresa designata capogruppo;
- di essere in regola con gli obblighi relativi alla legge n. 68/1999, normativa per il diritto al lavoro dei disabili o la propria condizione di non assoggettabilità a tali obblighi;
- (per le imprese operanti in Italia): le posizioni anagrafiche I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- un fatturato globale nell'ultimo triennio (1999 - 2001) riferito all'Impresa, o all'Associazione temporanea d'Impresa, almeno pari a euro 2.000.000,00 annui;
- (per le imprese operanti in Italia) che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni o dei tentativi di «infiltrazione mafiosa» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 490/1994;
- di avere attualmente (come Impresa o come Associazione d'Imprese) un numero di dipendenti addetti alla manutenzione non inferiore a 30 unità, di addetti alla gestione delle centrali di commutazione non inferiori alle 5 unità, di addetti alle funzioni di help desk e di gestione dei centri di controllo reti non inferiore alle 8 unità. Qualora l'Impresa operi su più sedi internazionali, dovrà precisare i dati relativi alla sede italiana e i rapporti con le sedi estere;
- di avere o impegnarsi a costituire entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto un Centro per l'assistenza tecnica di manutenzione della cui sede siano raggiungibili i siti critici di Trieste - Palmanova - Udine entro il termine massimo di 1 (una) ora.

4. Una o più referenza/e bancaria/e.
5. Almeno una referenza di servizi analoghi (facility management e/o outsourcing) con almeno 500 utenze servite.

Tale referenza a firma dell'Ente Appaltante dovrà indicare:

- oggetto del contratto e breve descrizione del contenuto;
- data di assegnazione e di collaudo o di avvenuta corretta esecuzione;
- importo complessivo dell'appalto;
- numero di utenti coinvolti.

Nel caso di Associazione d'Imprese, questa condizione deve essere soddisfatta dall'Associazione nel suo complesso.

6. (Per le sole imprese operanti in Italia che occupano oltre 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti che abbiano fatto assunzioni dopo il 18 gennaio 2000). La certificazione prevista dall'articolo 17 della legge 22 marzo 1999, n. 68 di ottemperanza alle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili rilasciata dagli uffici competenti a pena di esclusione dalla gara.

Per i concorrenti stranieri

Per i legali rappresentanti di imprese concorrenti aventi sede negli stati della Comunità Europea, si applica l'articolo 3 del D.P.R. 445/2000. Per i legali rappresentanti di imprese concorrenti aventi sede in stati non appartenenti alla Comunità Europea, le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine.

*14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto:*

Assegnazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del decreto legislativo 157/1995 - articolo 23, comma 1, lettera b) valutata da una Commissione in base al merito tecnico (punti 60) ed al prezzo (punti 40) secondo i criteri che saranno indicati nella lettera-invito e nel capitolato speciale d'oneri.

*15. Altre informazioni:*

- La gara è regolata dal presente bando, dalla lettera di invito, dal Capitolato speciale di gara e relativi allegati.
- La domanda di partecipazione non vincolerà in alcun modo l'Amministrazione.
- L'Amministrazione si riserva di verificare anche successivamente le dichiarazioni prodotte.

*Norme finali*

- Tutti i termini disposti nel presente bando sono da intendersi come perentori;
- tutte le modalità di partecipazione disposte nel presente bando sono da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità dell'Amministrazione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, per quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 157/1995 e successive modificazioni;

*Privacy:* Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della legge 675/1996 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Il presente bando di gara ed il capitolato speciale d'appalto potranno essere richiesti, consultati o ritirati, nell'orario d'ufficio (9.00-12.30) da lunedì a venerdì presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del Provveditorato - corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - telefono: 040/3772232 - 3772088.

*16. Data d'invio del bando:*

6 giugno 2002.

*17. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:*

6 giugno 2002.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO:
Armando Obit

---

## COMUNE DI ARTEGNA
(Udine)

**Avviso di adozione della variante n. 20 ai Piani particolareggiati di ricostruzione (ex legge regionale 63/1977) del Comune di Artegna. Deliberazione consiliare 28 maggio 2002, n. 9. (Estratto).**

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- di adottare la variante n. 20 ai Piani particolareggiati di ricostruzione: Monte, Sornico Superiore, Borgo Val, Aplia Inferiore, S. Leonardo B e Sottocastello A distrutti dagli eventi sismici del 1976, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 63 del 23 dicembre 1977, redatta in maggio 2002 dall'arch. Giuseppe Fasone dell'U.T.C. costituita dal fascicolo unico degli elaborati scritti e grafici;

- di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 63/1977, una volta divenuta esecutiva equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di tutte le operazioni ed impianti ivi previsti, nonchè degli immobili da assoggettare ad intervento edilizio....

- omissis ....

IL SINDACO:
p.a. Roberto Venturini

---

## COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

**Deliberazione della Giunta comunale 24 maggio 2002, n. 126. (Estratto). Classificazione dell'esercizio ricettivo di albergo denominato «Hotel Villa Venezia».**

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) l'esercizio ricettivo di albergo all'insegna «Hotel Villa Venezia» sito in via Caprin n. 57, con una capacità ricettiva di n. 25 camere e n. 25 posti letto e n. 25 bagni docce, il cui titolare è la sig.ra Hort Irmgard, legale rappresentante della S.r.l. «Duna», è classificato albergo annuale con n. 4 (quattro) stelle;

2) la classificazione ha validità fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2;

(omissis)

IL SINDACO:
Marin

---

## COMUNE DI MARANO LAGUNARE
(Udine)

**Avviso d'adozione della variante n. 1 al Piano particolareggiato dell'Isola del Dossat.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare 10 del 3 maggio 2002 il Comune di Marano Lagunare ha adottato la variante n. 1 al Piano particolareggiato delle zone D2 e L2 dell'Isola del Dossat.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano particolareggiato sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prendere visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.e. Stefano Zampar

---

COMUNE DI PRADAMANO
(Udine)

**Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dei centri storici costituente altresì variante al P.R.G.C.**

IL SINDACO

VISTO l'articolo 45, comma 5 bis, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 2 maggio 2002, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di inziativa pubblica dei centri storici, costituente altresì variante al P.R.G.C.

La predetta deliberazione, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 10 giugno 2002 al 13 luglio 2002.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dei centri storici costituente altresì variante al P.R.G.C.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dei centri storici costituente altresì variante al P.R.G.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni od opposizioni dovranno essere dirette al Sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine sopraindicato.

Pradamano, 30 maggio 2002

IL SINDACO:
A. Menosso

COMUNE DI SACILE
(Pordenone)

**Avviso di adozione dell'Accordo di programma stipulato ai sensi della legge 285/1997 per l'ambito socio-assistenziale 6.1.**

Si rende noto che l'Accordo di programma stipulato ai sensi della legge 285/1997 per l'ambito socio assistenziale 6.1., è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 28 maggio 2001 ed è depositato agli atti dell'Ufficio dei Servizi sociali del Comune di Sacile.

Sacile lì 3 dicembre 2001

IL PRESIDENTE DELL'AMBITO 6.1:
Gina Fasan

---

COMUNE DI SUTRIO
(Udine)

**Avviso di riadozione del P.R.P.C. per insediamenti produttivi (P.I.P.) zone D2 e D2.1.**

IL SINDACO

ai sensi dell'articolo 45 - punto 2 - della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modificazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale del 5 aprile 2002 n. 5, ravvisata legittima, è stato riadottato il P.R.P.C. per insediamenti produttivi zone D2 e D2.1.

Copia della deliberazione, unitamente agli elaborati tecnici, rimarranno depositati per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, a libera visione del pubblico, presso la Segreteria del Comune.

Entro tale periodo chiunque può presentare osservazioni e/o opposizioni.

Sutrio, 3 giugno 2002

IL SINDACO:
Enzo Marsilio

---

PROVINCIA DI GORIZIA

**Decreto dirigenziale 28 maggio 2002, n. 12875. (Estratto). Autorizzazione all'Azienda Multiservizi Isontina (A.M.I.) di Gradisca d'Isonzo alla gestione**

**della discarica di I cat. denominata «Pecol dei Lupi».**

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di accogliere la richiesta e pertanto autorizzare l'Azienda Multiservizi Isontina S.p.A. (A.M.I. S.p.A.), con sede legale a Gradisca d'Isonzo, via Aquileia n. 9, codice fiscale e partita I.V.A. 01000250314, alla gestione del primo lotto della discarica di prima categoria denominata «Pecol dei Lupi», sita nel territorio del Comune di Cormons, in temporanea difformità al decreto originale e quindi autorizzare il superamento della quota massima in altezza già fissata dal progetto approvato.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

---

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1
«TRIESTINA»
TRIESTE

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di collaboratore professionale del personale dell'assistenza sociale (categoria D).**

In esecuzione della determina n. 171 del 4 aprile 2002 presentata dal Responsabile del Centro di risorsa struttura operativa del personale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

n. 1 posto di collaboratore professionale del personale dell'assistenza sociale (categoria D).

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 34 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Diploma abilitante alla specifica professione di assistente sociale previsto dalla vigente normativa.

REQUISITI GENERALI
(articolo 2 D.P.R. 220/2001)

Iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale.

PROVE DI ESAME
(articoli 3 e 37 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220);

*Prova scritta:* teoria e metodi del servizio sociale con esplicito riferimento ai principi, fondamenti, metodi, organizzazioni e tecniche professionali, con particolare riferimento ai servizi socio-sanitari;

ovvero

Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:

A) *area etico-deontologica:* il rispettivo profilo professionale (ex articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 502/1992) legge 675/1996 - D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14 - legge 23 marzo 94 n. 84 (codice deontologico) - D.M. di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994 - segreto professionale;

B) *area della legislazione sanitaria nazionale:* (la riforma sanitaria del 1978 e degli anni '90-decreto legislativo 502/1992, 517/1993 e 229/1999: principi e contenuti generali - Piano Sanitario Nazionale 1998-2000: cenni) e regionale (legge regionale 13/1995: principi generali-legge regionale 49/96: principi generali) e progetto obiettivo tutela salute mentale (1999-2000);

*area della legislazione assistenziale:* (382/2000 - legge regionale 10/1998 - legge 40/1998 Disciplina dell'immigrazione e norme sulla conduzione dello straniero - decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla conduzione dello straniero - legge regionale 12/1994);

C) *area del diritto amministrativo e del lavoro*: il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e in particolare nel Servizio Sanitario Nazionale Cenni sulla 626/1994. Le cooperative sociali e la legge 381/1991;

D) *area della discipline organizzative-gestionali-principi di organizzazione:* linee operative per l'integrazione fra i servizi socio-sanitari - Lavorare per obiettivi - La leadership - Lavorare in equipe: significato e condizioni favorenti.

Elementi di metodologia didattica (le fasi del processo formativo - La costruzione degli obiettivi formativi e didattici).

*Prova pratica:* discussione e formulazione di proposte di soluzioni di una situazione problematica attinente allo specifico campo della salute mentale;

ovvero

Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualifica professionale nell'ambito di quanto segue:

- analisi dei casi, descrizione e discussione di modelli e strumenti integrativi alla pianificazione della epidemiologia psichiatrica;
- gestione e valutazione di questioni attinenti settori specifici la formazione.

*Prova orale:* elementi di legislazione socio-sanitaria nazionale e regionale (ivi compresa la legislazione psichiatrica specifica), elementi di diritto pubblico e privato, metodi e tecniche sul servizio sociale, elementi di metodologia delle scienze sociali, sociologia, psicologia e di organizzazione del servizio sociale con particolare riferimento al sistema dei servizi socio-sanitari, elementi di legislazione nel campo dell'inserimento lavorativo di persone con disturbo mentale;

ovvero

colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta, nonché su principi generali di organizzazione del lavoro.

Colloquio su elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera a scelta tra inglese, tedesco, francese e sloveno.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
(articolo 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

    1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio;

    2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al numero 1) della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione e l'omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988, le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute all'Azienda entro 8 giorni successivi la data di scadenza del bando.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello: da lunedì a giovedì 8-13.00/13.30 -15.30; venerdì 8-13; sabato chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa pari a 3,9 euro, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via del Farneto n. 3 - III piano - orario di sportello: lunedì-venerdì 8-12; sabato chiuso - o per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 10347342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994 n. 174);

c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) (per i maschi) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni, e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano necessario, l'eventuale ausilio per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero auto-certificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

I documenti eventualmente allegati in fotocopia dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (allegato).

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (articolo 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente, è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativo a quanto auto-certificato.

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione. In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice:

- un elenco dei documenti e dei titoli presentati;
- la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale;
- il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'articolo 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

*Trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Unità operativa acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

*Esclusione dal concorso*

L'esclusione del concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 220/2001.

*Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

*Punteggio*
(articolo 8 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per titoli;
- 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra queste categorie:

- titoli di carriera punti 15;
- titoli accademici e di studio punti 5;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 7.

I titoli di carriera, accademici e di studio, le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale verranno valutati con i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 220/2001.

*Valutazione delle prove d'esame*
(articolo 14 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

*Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza*

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127, successivamente modificato con legge 16 giugno 1998 n. 191, si dispone che in caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga attribuito valore preferenziale ad alcune componenti del punteggio finale con osservanza del seguente ordine di priorità:

- somma del punteggio globale attribuito alle prove d'esame;
- punteggio attribuito all'ultima prova d'esame.
- appar articolo 9 legge 16 giugno 1998 n. 191 - preferenza al candidato più giovane di età.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

*Conferimento dei posti e assunzione*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione ed in carta legale, a pena decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione:

- i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, per i quali non sia prevista auto-dichiarazione sostitutiva;

- certificato generale del casellario giudiziale;
- altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19 D.P.R. 220/2001).

I candidati dichiarati vincitori avranno la facoltà di richiedere all'Amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dall'articolo 18, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunicherà la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi alla struttura operativa del personale - U.O. acquisizione del personale - via del Farneto n. 3 Trieste, telefono 040/3995158-5079-5167.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA
STRUTTURA OPERATIVA DEL PERSONALEL
dott. Fulvio Franza

Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice:

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 1 «Triestina»
via del Farneto n. 3
34142 Trieste

Il/La sottoscritt... .................................................................................................................................. (a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ........................post... di ........................................

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di esser nat.... a .................................................................................................................... il ....................;
- di risiedere a ........................................................ via ............................................................... n. ............;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana: SI ☐ NO ☐
  ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana .................................. ;
- di essere di stato civile ..........................................................................................................................;
- di essere iscritt ..... nelle liste elettorali del Comune di ...........................................................................;
  ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo .....................................................;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione:
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ...............................................................................
  conseguito il ....................... presso ............................................................................................. (b):
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .................................. presso (Università) ..................................................................................;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  ..........................................................................................................................................................
  - iscrizione all'Albo professionale di ........................................................................... (se richiesta);
  - libera docenza o specializzazione nella disciplina ........................................................ (se richiesta);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c): ................................................;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate Pubbliche amministrazioni: ..................................................................................................................................(d);
- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ......................................................................(allegare documentazione probatoria);
- di voler sostenere, durante la prova orale del concorso in oggetto, la verifica della conoscenza della seguente lingua straniera (indicare una tra inglese, tedesco, francese e sloveno): ................................................................
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  via/piazza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . . . .

  telefono n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  c.a.p. . . . . . . . città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in carta semplice.

Data ...................................

Firma.......................................
(allegare fotocopia documento d'identità)

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;
b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;
c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

---

La domanda e la documentazione devono essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina»
via del Farneto n. 3
34142 Trieste

ovvero

presentate all'Ufficio protocollo generale dell'Azienda - via del Farneto n. 3, nelle ore d'ufficio:
da lunedì a giovedì dalle ore 8 alle 13.30/13.30 - 15.30, venerdì dalle ore 8 alle 13, sabato chiuso).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
«ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

**Graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per n. 2 posti di dirigente medico di medicina interna da destinare all'U.O. di Pronto Soccorso - Area di Emergenza.**

Si comunica che con determinazione n. 93/M del 27 maggio 2002, è stata approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per n. 2 posti di dirigente medico di medicina interna da destinare all'U.O. di Pronto Soccorso - Area di emergenza:

| | *Cognome e nome* | *Punteggio* |
|---|---|---|
| 1. | dott. De Seta Massimiliano | 83,500/100 |
| 2. | dott. Martone Alfonso | 82,700/100 |
| 3. | dott. Spinelli Marco | 81,800/100 |
| 4. | dott.ssa Trevisi Alessandra | 72,500/100 |
| 5. | dott.ssa Musolino Michela | 71,500/100 |
| 6. | dott.ssa Di Poi Emma | 70,500/100 |

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

---

**Graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia.**

Si comunica che con determinazione n. 90/M del 27 maggio 2002, è stata approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia:

| | *Cognome e nome* | *Punteggio* |
|---|---|---|
| 1. | dott.ssa Werren Marika | 86/100 |
| 2. | dott. Dametto Ermanno | 80/100 |

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

---

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4
«MEDIO FRIULI»
UDINE

**Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità pubblica) da assegnare al Dipartimento delle dipendenze.**

In relazione alla deliberazione del Direttore generale n. 409 del 28 maggio 2002 esecutiva ai sensi di legge è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- area di sanità pubblica
- posizione funzionale: dirigente medico (ex primo livello)
- disciplina: igiene epidemiologia e sanità pubblica posti n. 1

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 483, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME

*Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:*

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anterioriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.

*Prove di esame:*

a) *prova scritta:* relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:*

   1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

   2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *prova orale*: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

A mente dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

- francese,
- inglese,
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

*1 - Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;

   2) il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

*2 - Domanda di ammissione*

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza,

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i Servizi Sanitari;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);

m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 445/2000;

n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato;
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

*3 - Documentazione da allegare alla domanda*

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 4);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- certificato attestante il possesso della specializzazione.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno, inoltre, allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

I certificati attestanti le specializzazioni possedute dovranno indicare la durata dei relativi corsi nonché se le stesse siano state conseguite ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attesta-

to di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere. attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   - a) 20 punti per i titoli;
   - b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   - a) 30 punti per la prova scritta;
   - b) 30 punti per la prova pratica;
   - c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   - a) titoli di carriera: 10;
   - b) titoli accademici e di studio: 3;
   - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
   - d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
   - a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
     1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;
     2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;
     3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
     4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
   - b) servizio di ruolo quale medico presso Pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
5. Titoli accademici e di studio:
   - a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
   - b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
   - c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
   - d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
   - e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e nell'arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti i previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere autocertificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà autocertificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o autocertificati nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

*4 - Modalità di versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).*

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria;

*5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande*

La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

*6 - Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda Sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

*7 - Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

*8 - Convocazione dei candidati*

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

*9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore*

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

*10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria*

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 91/1998.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980 n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale, ed è immediatamente efficace.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

*11. Adempimenti del vincitore*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al I° comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

*12 - Costituzione del rapporto di lavoro*

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

*13 - Decadenza dalla nomina*

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

*14 - Periodo di prova*

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

*15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo*

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

*16 - Trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valore nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

*17 - Norme di salvaguardia*

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

*informazioni*

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni 1° piano (telefono 0432/553029 e 0432/553030) - via Colugna n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera
(da scriversi preferibilmente a macchina o in stampatello)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4
«Medio Friuli»
via Colugna, n. 50
33100 Udine

...l... sottoscritt ... (a)......................................................................................................................................

CHIEDE

di essere ammess.... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare al Dipartimento delle Dipendenze bandito il ............ con avviso n. ............/M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a ................................................................................................ il ........................;
- di risiedere in ................................................, via ...........................................................n.............;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana .............................................................................................................;
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ..............................................................................
(ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo .........................................);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: .........................................);
- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il ..................................................
presso (Università) ................................................................................................................ (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito il ......................
presso (Università) .........................................................................................................(b);
  - di essere iscritt... all'Ordine dei medici di ........................................................................ al n. ............;
  - di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di ................................................................
conseguita presso l'Università di ............................................................................................ (b);
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: ............................................... (c);
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso la seguenti Pubbliche amministrazioni: ...........................................................................................
(indicare i periodi, le qualifiche e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 1 dicembre 1996 n. 675 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . .

telefono n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c.a.p. n.. . . . . . . . città . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuata sulla seguente ........................................(d)

DICHIARA INOLTRE

- Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

  Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data, ..................................

..............................................................

(firma autografa e non autenticata)

---

* Nota bene: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso

**Note**

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o Enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;

d) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamnto alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

## INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

## COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

## PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . . . . . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . . . . . . . riduzione 75% tariffa

## PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

## IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

### ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A.
Via privata OTO, 29 . . . . . . . . . . . . . . . LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni . . . . . . . . . TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . UDINE

LIBRERIA CARDUCCI
Piazza XX Settembre, 16 . . . . . . . . . . . . . . . UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre . . . . . . . . . . . . . PORDENONE

LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l.
Via Calmaggiore, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . TREVISO

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 . . . . . . . . . . . . . . . PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742. . . . . . . . . . . . . . . . . . . VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . GENOVA

### ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile

EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.a. (La Spezia)